

2

P E R

**Li Possessori di Difese nel
tenimento della Sila
di Cosenza .**





INTRODUZIONE.



A rinomata Sila, antichissima sede de' popoli Bruzj, benchè avesse goduto ne' tempi i più rimoti gli effetti di una florida cultura, pure caduta ne' tempi avvenire nello stato più umiliante, si è pressochè riputata infuscabile di qualunque miglioramento e vantaggio. La sterilità del suolo, la rapidità delle balze, la frequenza de' boschi, e la perpetuità delle nevi, onde quasi sempre coperta si dimostrava all'occhio dell'osservatore, fè credere che fosse effetto della natura quello, che l'era solamente della trascuratezza. Per una sì falsa idea è quindi avvenuto, che i Cosentini succeduti al dominio della Sila antico patrimonio de' Bruzj, loro antenati, abbenchè avessero conservato gelosamente l'eredità de' loro padri, pure con essa ànno altresì conservato la opinione della di lei inutilità, e per un' effetto dell'ignoranza dell'arte agraria, e delle circostanze locali, non ànno creduto potere ad altro servire, fuorchè a qualche ramo di pastorizia, ed all'arte picaria.

Crebbe intanto la popolazione di Cosenza per un concorso di circostanze diverse, ed i cresciuti bisogni obbligarono a poco a poco i Cosentini a raddoppiare i loro travagli, e via via

la osservazione e la speriencia, figlie della necessità e del caso, disingannarono i popoli dall' inveterato pregiudizio, - e tratto tratto si vide cambiar sensibilmente l' orrido aspetto della Sila. E così cominciò a valutarfi quella terra, che era prima un oggetto di dispreggio e d' indifferenza.

Questo cambiamento sì utile e per quei che l'anno prodotto, e per lo stato a cui questi appartengono, anzichè essere favorito ed incoraggiato, è stato mai sempre minacciato da una serie non interrotta d' inconvenienti e di sconcerti. Si è veduto nascere dal seno medesimo della cultura una perpetua collisione di dritti, che spesso è giunta tanto oltre, da farci temere la totale distruzione di quei vantaggi immensi, che tante popolazioni ritraevano largamente dalla Sila. I possessori delle difese, autori della notevole crisi, avvenuta nella Sila a vantaggio della cultura, or da una stupida ignoranza, ed or da un' invidia accanita, hanno sofferto la guerra più ingiusta ed inconseguente. Il resto de' Cosentini o non comprendendo il danno, che un tale sconvolgimento recava loro, oppure obbligati per altri riguardi ad un violento silenzio, han guardato incerti o con indolenza le conseguenze di una guerra tanto funesta. Finalmente il Sovrano, che possiede i suoi dritti nella Sila, ha veduto sempre le sue ragioni ora spinte all' eccesso, e minacciare la rovina de' possessori, e dell' università; ed ora trascurate e confuse a segno da far la fortuna di pochi sullo sterminio della moltitudine.

Essendo le popolazioni Cosentine una incontrastabile discendenza de' Bruzj, la ragion delle genti, rafforzata dal dritto civile, avrebbe dovuto preservare ad esse il proprio suolo da ogni contrasto: e tale è stato il disegno e la premura dell' actual Governo; ma per una delle solite fatalità non hanno finora avuto il loro pieno successo. Sovente si è voluto spargere il mistero sulle più chiare nozioni della ragione e del dritto, le quali avrebbero bastato a definire i rispettivi jussi di quanti interessati vanti la Sila sulla vastità de' suoi terreni: e sono oramai tre secoli, che ella è divenuta un seminario di con-

tro-

troverfie legali, le quali par che sieno unicamente dirette a farla degenerare nell'antico stato di sterilezza e di orrore.

Dopo la funesta sperienza di tali sconcerti, si è avanzato per parte de' possessori un novello piano, col quale principalmente si rilevava la necessità di esaminar prima la Sila, per poi provvedere agli ulteriori stabilimenti. La Clemenza del Re accolse benignamente l'esposto, e ne incaricò peculiarmente il Giudice D. Giuseppe Zurlo, perchè col suo zelo avesse tutti rilevati quei fatti, che potessero dargli una piena cognizione di detta Sila. Noi dobbiamo sperare che i voti de' Cosentini non più resteranno delusi sotto gli auspici di un Principe tanto giusta e clemente, e mercè il disimpegno di un Ministro così zelante ed illuminato.

Per la qual cosa destineremo le nostre cure a delineare un giusto quadro delle vicende della Sila dall'epoca, a cui salgono l'umane memorie fino a questi ultimi tempi, sperando che la semplice esposizione de' fatti, avvalorata da qualche opportuna riflessione, farà sufficiente a fissare e distinguere le ragioni del Sovrano, de' proprietarj, e delle università, e ad insieme conciliarle, perchè più non si collidano fra di loro.

Non semòri poi strano, se dovendo sostenere i dritti de' Possessori di difese nella Sila, mi abbia prefisso di riandare le origini de' Bruzj, e le antiche vicende della Sila medesima, per preservar i detti possessori da qualche sinistro accidente nel nuovo ordine di regolamenti, che si dovranno introdurre. Non già il natural piacere di trattenermi ne' fatti antichi della mia patria, nè l'aver dovuto richiamare que' fatti, la connessione de' quali serve mirabilmente a dimostrare il mio assunto; ma più urgenti motivi mi ànno condotto per un tal cammino alquanto lungo e noioso. La presente controversia più volte agitata, à avuto valenti sostenitori delle ragioni dell'Università, e de' dritti del Sovrano, che ànno illustrato la di loro tesi, ricercando da tutti i lati gli argomenti opportuni. La Sila è stata riputata da taluni per un paese mai sempre deserto, e spopolato, e si è cer-

cercato di sostenerne la signoria ne' Sovrani del Regno, dimostrandola esente di privato dominio fin da' tempi favolosi, e proseguendo poi pe' Romani, Goti, Longobardi, e le razze tutte de' Re di questo Regno, si è creduto trovare ovunque le tracce le più sicure, che la Sila fosse stata un perpetuo demanio de' Principi. Era perciò necessario il tener dietro a costoro, perchè avessi respinto tutte le difficoltà, che si tiravano da questo disegno; e sviluppando i fatti più rilevanti avessi posto in chiaro nel caso nostro quella eterna ragione, che fonda, conserva, e perpetua i dominj e i diritti della Sila, e de' Bruzj.



PAR.

PARTE PRIMA.⁷

C A P. I.

De' primi abitatori della Sila ne' tempi oscuri e favolosi.



Un fatto pur troppo confermato da infinite ragioni ed autorità, che fin dall' antichità più remota frequenti colonie orientali sieno venute ad occupare successivamente i fertili lidi della penisola Bruzia. L' illustre Mazzocchio crede di leggere nel fondo delle più scabrose etimologie la prima origine di questi coloni, o piuttosto avventurieri. Dice adunque, che l' antica Italia prese il nome di

Japigia, voce orientale significante *ricovero di fuggiaschi*; perchè alcuni orientali espatriati dal paese di Canaam, fuggendo le crudeltà di Giosuè, figlio di Nave, vennero a fermarsi nell' isola di Creta, e nelle coste della Tingitania, e dell' antica Italia. Diramazione di questi Japigj furono gli Oenotrj, che via via Itali, e finalmente Bruzj furono cognominati. Il lodato Scrittore porta ancora alcune autorità d' istorici greci, ma quel, che più gli sembra valevole a confermare il suo assunto, sono l' etimologie de' nomi, che egli ritrova nelle diverse tribù, abitatrici della nostra penisola.

All' incontro i Greci se vogliamo loro prestar fede, àno sempre vantato, che greche fossero state tutte siffatte colonie, spingendole ancora fino alle regioni le più mediterranee. In effetto Dionigi d' Alicarnasso (1) sulla fede di Ferecide Ateniese ripe-

(1) *Lib. 1. Histor.*

ripete dal Peloponneso la origine de' primi abitatori delle Calabrie. Dapoichè i figli di Licaone Re dell' Arcadia dividendosi il proprio retaggio , e lasciando i due loro fratelli per nome Oenotro, e Peucenzio scontenti di siffatta divisione, vennero questi ad abitare i nostri lidi. Peucenzio condusse sulle vette Japigie i suoi seguaci, che da indi in poi furono detti Peucenzj dal di lui nome; ed Oenotro condusse la maggior parte dell' esercito nell' altro seno occidentale dell' Italia, detto Ausonio dagli Ausonj, che l' abitavano, e quivi innalzò molte piccole città, scacciandone i pochi selvaggi, che vi erano dispersi, e mettendo a coltura quelle vaste regioni fino allora deserte.

Un tale avvenimento si colloca 17. età avanti la guerra di Troja; e ciò solo basterebbe a caratterizzarlo per falso, dacchè i Greci secondo la gravissima autorità di Tucidide prima della guerra Trojana non uscirono mai dal proprio paese, come quelli, che erano ancora prettamente barbari. Ma lo stesso Dionigi dubita di quanto egli medesimo avea sull' autorità di Ferecide semplicemente narrato, e senza brigarsi di una tal opinione soggiunge di non essere sicuro, se gli Aborigeni, Oenotrij anch' essi, provenissero dalla Grecia. Oltrechè Antioco da Siracusa, il quale scrisse le origini de' popoli della primitiva Italia, e che ebbe la cura di smentire le fole di Ferecide, non ebbe contezza alcuna della pretesa derivazione degli Oenotrij, semplicemente scrivendo: *Terram hanc, quae nunc Italia vocatur, primitus Oenotrii tenuerunt.*

Or concedendo, che a questi tempi fossero quivi sopravvenuti degli avventurieri certamente non Greci, ma bensì Orientali, gli Oenotrij ne doveano essere gli Aborigeni, come coloro, la cui origine non puote, nè deve altronde ripetersi; e tanto osserva a questo proposito il ch. Mazzocchio spiegando la natura di siffatti Aborigeni, che corrisponde alla greca voce *autoctones*. Perocchè ignorandosi, onde questi originalmente venissero, si credette, che in quelle terre, ove essi abitarono, fossero stati prodotti, e per tali doveessero essere gli

gli Oenotri riconosciuti; dacchè Antioco non potè aver conosciuto altro popolo anteriore: e la spedizione de' Figli di Licaone dall' Arcadia da Ferecide riferita, dee averfi per favolosa, non avendo nessun autore grave, che la confermi (1).

Frattanto noi crediamo soprattutto fondarci sull' autorità di Strabone, che quì riferiremo anche per la molta connessione, che à colle nostre ulteriori ricerche. Descrivendo questo dottissimo Geografo i paesi de' Lucani sul mar Tirreno dal fiume Silaro al fiume Lao, piglia occasione d'avvertire, che i Lucani medesimi non prima dello stabilimento delle colonie Greche provennero in quella regione da' Sanniti. *Antequam vero in Italiam Græci venissent, nulli dum Lucani erant, sed Chones, & Oenotri ea loca possidebant. Ubi autem Sannites admodum aucti viribus Chonas & Oenotros ejecissent, & ad reliquam ab his regionem Lucanorum colonias deduxissent, cum simul etiam Græci utrumque littus usque ad fretum tenerent, diu inter sese Græci & Barbari bello dimicaverunt* (2).

Dietro così lucida autorità sarebbe ridicolo il negare, che ove capitano questi primi avventurieri non vi fossero degli Autotoni, che sotto nome di Conj, Morgeti, Oenotri, Lauterni, Siculi riconosciamo; parte de' quali soccombè al furor de' Sanniti, e parte a quello de' Greci. Pur se costoro fecero sì piccola comparsa sul loro nativo teatro, che poco o niuna memoria n'è quasi rimasta dal loro nome infuori, non così addivenne de' Bruzj, che da' primi tempi della storia costituivano una società, riconosciuta per più riprove di uno straordinario coraggio.

E' ben vero, che ànno alcuni creduto, che questi Bruzj fossero altrettanti schiavi fuggiaschi de' Lucani; ma è verissimo ancora, che una tal favola, o piuttosto calunnia resti smentita e dalla autorità, e più da' fatti, che noteremo. L' antichissima Bruzia precede l'epoca de' Lucani, e de' Greci non me-

B

no,

(1) *Comment. ad tab. Heracl. p. 87.*

(2) *Lib. VI.*

no, che degl' Itali, e degli Oenotrij, come ricaviamo da Antiocho presso Stefano nella voce *Bret. Antiochus vero ait Italiam dictam fuisse Brettiam, deinde Oenotriam*. E quì opportunamente si maraviglia l'esatto Annalista Grimaldi, perchè tanto si sforzino i nostri Filologi a violentar questo luogo sulla supposizione, che gli Oenotrij dovessero essere prima de' Bruzj; quando non è niente strano, che i nostri selvaggi prima di essere chiamati Oenotri, si fossero anche Bruzj chiamati.

Per la qual cosa quando l'Italia era ristretta tra gli angusti confini de' seni Scilletico e Lametico, e gli Aufonj, gli Oenotri, i Conj, i Morgeti, i Sicoli, ed altri selvaggi, altrimenti denominati, si aveano distribuita la penisola in varie regioni, i Bruzj allora erano ristretti ne' confini della Sila, chiamata Brezia da *Brettum*, principale stabilimento di essa, che Stefano chiama Città. Sopraggiunte le colonie Greche, e quindi scacciatine gli Aborigeni, i nomi delle antiche regioni si cambiarono in quelli di Locrese, Regina, Cotronefe, Caulonita, Scillatica, Sibaritica; e l'Italia non si estendeva più de' suoi primi confini, e la regione de' Bruzj era ancora ristretta nell'antica sua Selva. I Lucani combattendo il passo a' Greci, mantenendosi per altro tra i confini aspri, ed inaccessibili dell'Appennino, s'impadronirono in seguito delle piccole tribù dell'antichissima Italia, ed i Bruzj usciti dalla loro Selva, come appresso diviseremo, estesero i di loro dominj combattendo co' Lucani, e co' Greci, e ne addivennero delle molte rimarchevoli mutazioni ne' nomi delle antiche regioni, che quì non fa d'uopo rammemorare.

Conchiudiamo adunque, che ammesse per vere l'emigrazioni de' Fenicj, e di altri Orientali, che lusingati dalla fertilità del suolo, dalla ricchezza delle miniere, o da altri motivi di commercio, e di traffico, avessero nelle costiere di questa penisola fissato le di loro sedi, ed imposto a quei selvaggi de' nomi derivati dalle proprie lingue, non perciò dobbiamo credere, che per siffatte denominazioni, onde quelle regioni distinguessero, non avessero queste i di loro indigeni, benchè sel-

11

selvaggi ed oscuri, e fra questi i Bruzj abitatori della Sila. In fatti, che penseremmo noi di quei posterj, che trovando le denominazioni delle varie regioni dell' America, derivate dalle lingue degli Europei, che la discoprirono, ne volessero questi credere primarj indigeni abitatori di essa?

C A P. II.

Stato della Sila dopo lo stabilimento delle Colonie Greche.

Quanto più c' inoltriamo avanti nella storia lasciando i tempi oscuri e favolosi, di cui abbiamo parlato, altrettanto si rileva l' esistenza de' Bruzj nella Sila. La posizione di questa gran Selva, che è la più mediterranea tra i fertili terreni di amendue i litorali della Penisola, l' altissimo livello di quell' aggregato di monti, che la compongono, che presentano una montagna primigenia, vestita di terreni sterili ed infecondi, e di alberi poco o nulla fruttiferi, e sparsi ordinariamente di geli, mancavano di quelle attrattive, che si richiedevano per invogliare gli avventurieri ad impadronirsene in preferenza degli ameni colli, e delle belle pianure del Jonio, e de' lidi deliziosi del Tirreno. Oltrecchè quivi godevano essi il vantaggio di comodamente comunicare, e di commerciare colle loro madri patrie, e poteano altresì agevolmente difendere i proprj stabilimenti dagl' insulti de' barbari, e di altri stranieri colle forze di terra e di mare. Per l' opposto l' aspetto medesimo della Sila, che tanto dovean costoro abborrire, e gl' infiniti disagi, che seco portava la posizione di lei, doveano essere tanti allettamenti per li selvaggi indigeni, che l' abitavano, atteso il gusto naturale di tutti gli uomini in questo primitivo stato della natura alla vita errante e libera, che forma la unica loro felicità.

Furono certamente disturbati, e dispersi quei selvaggi della Penisola, che abitavano lungo le costiere de' due mari, allorchè i Greci stabilirono permanenti sedi nelle terre de' medesimi, per cui lasciandole al talento degli avveturieri, retrocedettero nell' interno, ed in progresso di tempo gli stabilimenti della magna Grecia si videro padroni di tutti i litorali, e gl' indigeni attrupparonsi nelle parti di mezzo. In effetti i Siculi abitatori di quelle terre, ove forse la repubblica di Locri per testimonianza di Polibio, furono da' Locresi Naricj discacciati e dispersi. I Conj abitavano quella regione, che poi si disse Sibaritica, ma dopo lo stabilimento di questa non si sentì più il di loro nome. Miglior trattamento non si ebbero gl' Itali per parte de' Lucani, e lo stesso fato incontrarono le altre tribù.

Or quel, che avvenne agl' indigeni abitatori de' litorali, non dovette avvenire a quei del continente più mediterraneo, che la Sila occupava, per le cagioni poco anzi accennate: quindi secondo l' autorità degli antichi, e la comune interpretazione de' più riputati Filologi, la regione Bruzia ne' tempi antichissimi, allorchè le spiagge della Penisola eran divise ne' varj dominj de' Turj, Crotonesi, Locresi, Reggini, ed altri, avea per suoi confini quei della Sila, la cui lunghezza disegnano fino a miglia settanta (1). E di quei tempi l' Italia avendo cominciato a distendere il di lei nome a più ampie regioni, non si sentì più la sua denominazione negli antichissimi ristretti confini de' due golfi Scilletico, e Lame-tico, che poscia anche Bruzia si dissero, quando usciti dalla Sila i Bruzj si resero padroni di tutti i paesi situati sul Tirreno fino al fiume Lao.

Ma niente meglio dimostra la verità del presente assunto, quanto una passaggiera riflessione sù i precisi confini delle famose repubbliche della magna Grecia. Reggio antichissima colonia de' Calcidesi estendeva il suo territorio dal fiume Me-
tauro

(1) *V. Mazz. nella Opera cit. Collect. IX. p. 538.*

tauro sul Tirreno al fiume Alece , e prolungavasi per la parte di terra fino al dosso degli appennini ; e co' due famosi promontorj Leucopetra , ora detto Punta della Saetta , e Reggio , ora detto Capo delle Armi , sopra de' quali vi era la celebre Selva Sacra de' Reggini , si congiugneva colla Sila de' Bruzj . Dal fiume Alece , ove terminava il territorio Regino cominciava il Locrese , che finiva col fiume Sacra , e nel dentro terra attaccava anch'esso cogli Appennini . Nel punto di unione del territorio Reggino , del Locrese , e del Bruzio ossia della Sila , era situata l' antica Mamerto (1) , che secondo il Cluverio corrisponde all' attuale Oppido nella Calabria ulteriore . Profiegue il territorio Caulonitico , che principiava dal fiume Sagra , oggi detto Alaro , famosissimo per la battaglia tra i Cotroniati ed i Locresi , ed arrivava al promontorio Cocinto che ora si dice Capo di Stilo , e dentro terra si prolungava fino all' Appennino forse a quel monte , che anche oggidì ritiene la denominazione di Monte Caulone . Dal sudetto promontorio Cocinto , ossia Stilidio , cominciava il territorio Scilletico , e terminava in uno de' tre promontorj Japigj . La celebratissima region Cotronefe cominciava da' sudetti tre promontori , conosciuti al giorno di oggi sotto i nomi di capo delle Castella , Capo Rizzuto e Capo di Nau o della Nave , e proseguiva fino al fiume Hylia , oggi detto Trionto , dilatarando i suoi confini mediterranei fino alle falde dell' Appennino . Dal fiume Hylia cominciava la region Sibaritica , e si estendeva fino al fiume Acalandrum , oggi detto Sinno , e co' suoi stabilimenti arrivava da Posidonia fino al fiume Lao sul mar Tirreno (2) .

Or

(1) *Super has Urbes Regium & Locros mediterranea Brutii tenent , & Urbs ibi Mamertium , & Sylva picem optimam ferens . Strab. lib. VI.*

(2) *Per contestare le sudette confinazioni coll' antiche Repubbliche della Magna Grecia , che sono un argomento parlante della signoria*

Or per poco che si tenga presente la mappa topografica de' luoghi occupati dalle predette Repubbliche, siam costretti a dire, che o non esistevano i Bruzj, locchè non può dirsi, poich' esistettero, e dovettero anche essi un particolar luogo occupare; o che nella Sila unicamente dovestero la loro abitazione confinare. Stando ciascuno di essi stabilimenti alla guardia de' loro sacri confini si regolavano con particolari statuti, coniarono monete, manteneano truppe, e gli uní dagli altri indipendentemente esercitavano gli atti di Sovranità.

Nè crediamo, che taluno voglia sospettare, che la Sila in questi tempi fosse bensì dalle Greche repubbliche circonscritta, ma vota ancora e disabitata da popolo alcuno. Basti per tutte l' autorità di Diodoro Siciliano. Attesta questo Scrittore, che la Repubblica Sibaritica, fralle più rispettabili della Magna Grecia fu obbligata a richiedere ajuti stranieri, affrettando così la sua totale ruina. I nuovi coloni, venuti dall' Acaja, oppressero i Sibariti, co' quali aveano edificato Turio, e ne rimasero assoluti padroni. Gli avanzi della famosa Sibari cercarono colla fuga di scampar la vita; e nell' anno di Roma 311. portando seco la natia indiscretezza, senza il consentimento de' Bruzj, posero piedi nelle loro Terre, stabilendosi di proprio impulso nelle sponde del Casuento, che si apparteneva a' Bruzj ed alla Sila (1). Ecco la prima occasione, nella quale,

gnoria de' Bruzj nella Sila, basta riscontrare i più volte lodati Maz-zocchio ad Tab. Hæracleenses, in prodomo, ed il Grimaldi nell' Introduzione agli annali del Regno, e gli autori da costoro citati. Da quali si ricava altresì, che gli altri stabilimenti men celebrati, o erano Greci, o a' Lucani s' appartenevano.

(1) *Diod. Sic. Olimp. 83. an. 4. Nella Lucania si conta da' Geografi un altro Fiume, denominato Casuentum nelle vicinanze di Metaponto, che volgarmente si disse poi Basiento, o Vasento. Cluverio, Ital. antiq. p. 747. Quindi non è dubbio, che il Casuentum, di cui parla Diodoro, fosse lo stesso, che l' Attual Busento, che scorre*

le, per mantenersi nell'assoluto dominio delle proprie Terre, spiegarono i Bruzj il loro coraggio; poichè, avendogli attaccati e dispersi, ne riportarono una compiuta vittoria, rimanendo sbarazzati da quella odiata genia di antichi inimici del nome de' loro padri..

Ed ecco per questo avvenimento, che precede l'epoca del primo regolare stabilimento de' Bruzj, cioè l'edificazione di Cosenza di nonmen che anni ottantasei, posta fuori dubbio la nostra tesi, cioè, che la coraggiosa nazione Bruzia, cresciuta di forze cogli avanzi delle tribù Selvagge, di lei congeneri e finitime, fin dove possono rimontare le notizie dell'umanità, la troviamo alloggiata nella Sila; il cui tenimento seppe conservare illeso dagli urti de' popoli limitrofi, semprechè tentarono questi di turbarla colle loro invasioni..

C. A. P. III.

E Bruzj soffengono i dominj delle proprie terre, e fondano Cosenza ..

FOrse i Bruzj, contenti di rimaner negletti ne' confini dell'orrida Sila, non si farebbero determinati ad uscirne, come poi fecero per le violenze de' Lucani, e del giovane Dionigi Siracusano. I Lucani abitatori anch'essi de' luoghi montuosi e mediterranei, sebben settentrionali della penisola, avean destato de' rumori molto tempo prima de' Bruzj; e da se soli ed in unione di Dionigi il vecchio, avean fatto delle continue scorrerie, ed acquistati degli stabilimenti.. Il giogo del.

scorre per l'estremo della Città di Cosenza .. Altro Busento si ripone dagli antichi nelle vicinanze di Melfi. Cluv. p. 728. Se poi si volesse leggere il testo di Diodoro secondo la edizione del Valesio, nella quale in vece del Casuentum si trova Traentem fluvium, che corrispondendo al Trionto confermerebbe ancor più la nostra opinione ..

del loro governo oligarchico, esercitato sul basso popolo, obbligò una porzione di questo a rifugiarsi sotto la protezione de' Bruzj, che non lasciarono di prontamente accoglierla. Intanto la voglia smoderata d'ingrandirsi, e di far fortuna, estendendo il di loro dominio in evidente svantaggio de' Bruzj, pose questi nella dura necessità di difendersi e di dilatare successivamente secondo il favore delle circostanze, i proprj confini.

Il principal motivo delle discordie tra i Lucani ed i Bruzj, si fu l'usurpazione, che i primi disegnavano fare di una porzione de' territorj de' secondi; presumendo far di essi quello stesso governo, che avean fatto prima degli altri selvaggi, abitatori dell'antica Italia, e delle altre tribù mediterranee della Penisola. Da principio i Lucani per somigliante cagione erano stati in rotta colle truppe del Siracusano Dionigi, che avea diffuso il terrore delle sue armi in danno di quei Barbari indigeni, e de' Greci, ma poi divennero ad un comune accordo sulla determinazione de' confini, nel quale tuttochè si avesser fra loro usati de' riguardi, pure i Bruzj ne risentirono lo svantaggio, osservando i Lucani sbarazzati dalle molestie di Dionigi, inoltrarsi colle di loro scorrerie dentro i confini della Sila, per cui è verisimile che ne avessero preso un alto disgusto, e che ne meditassero la vendetta. Perlocchè stimolati da quei Lucani, che si erano presso di loro rifugiati, attaccarono coraggiosamente gl'invasori, e loro insegnarono a rispettare la ragione delle genti, ed a lasciarli quieti nel possesso dell'antica Selva. Conchiusero quindi fra di loro la pace, ed è verisimile che il principale articolo si fosse aggirato sulla demarcazione de' proprj confini.

Ma non perciò si lasciaron tranquilli i Bruzj vivere nella propria indipendenza, posciacchè Dionigi il giovine, seguendo le mire ambiziose di suo padre, nutrendo delle speranze sopra la M. Grecia, che cominciava a sentire gli effetti della nascente potenza de' Bruzj, col disegno d'impedire i progressi e le vittorie di quella nazione, inviò un soccorso di

600. Africani, i quali eressero un forte tra i confini de' Bruzj in una delle sommità de' monti, che cerchiano l'attual Cosenza, che di quei tempi facean parte della Sila; giacchè essendo quel sito la porta di questa, si lusingavano di poterli mantenere nella medesima assediati e ristretti, riducendoli a disperate condizioni. Ma i Bruzj, che già intendeano l'arte della guerra, ed eran coraggiosi e risoluti all'ecceffo, sconfissero fin dentro al castello le truppe di Dionigi, ajutati dal soccorso di una donna detta Brezia, e se ne reser padroni. Quest'azione diè motivo al principale stabilimento de' Bruzj nel recinto della Sila, giacchè fondarono la città di Cosenza loro illustre metropoli in ogni età (1).

C

Scon-

(1) Ci si permetta quì d'avvertire, che l'esserfi i servi de' Lucani uniti a' Bruzj, e nel tempo istesso della costoro ribellione sentendofi il nome di questi romoreggiare e contraddistinguersi per più azioni di coraggio, è dato motivo alla favola, che i Bruzj altri stati non fossero che gli stessi fuggitivi Lucani, che nella prima sortita, tutt'ochè non eccedessero il numero di cinquanta, pure molti altri essendovisi uniti nel seguito, formarono un grosso corpo di gente, che avezzo a predare per gli campi, ed a commettere ladronecci ed insolenze, assuefacendosi così ad un certo dato ordine di disciplina e di combattimenti, avesser debbellati gli Africani, mandati da Dionigi, e stabilita la d'loro prima città. Si narrano come portentosi di valore la guerra sostenuta da essi co' Lucani, e l'espugnazione di molte Greche città. Diodoro Siciliano dopo di avere espresso il carattere de' Bruzj colle parole: *Multitudo quædam hominum promiscuorum*, e che parecchi di essi erano schiavi fuggitivi da varj luoghi intorno la Lucania, che si aveano acquistato l'esercizio e l'uso delle cose di guerra, *Escubiarum in agris & incurfionum consuetudine*; divennero perciò superiori agli abitatori di quelle regioni, e crescendo ad un segnalato aumento di forze in sul principio espugnarono la città di Terina, e di poi soggiattati Arponio, i Turj e molti altri, costituirono una particolare repubblica, e si dissero Bruzj, perchè molti eran di con-

Sconfitti i soldati di Dionigi, ed assicurati i Bruzj di un pacifico godimento della Sila lor natio territorio, mercè la pace conchiusa co' Lucani, si refero formidabili alle greche repubbliche, colle quali impegnarono varie azioni di coraggio, ed a tale allontanarono il timore di poter esser quindi respinti, che di varie greche città s'impadronirono, estendendo i di loro dominj. Non durarono fatica ad impadronirsi di Turio, di Temessa, di Terina, d'Ipponio, e di altre città, che di que' tempi appartenevano a' Locresi, a' Turj, e ad altri Greci. Circa questi tempi venne fondata la famosa Mamerto, celebre stabilimento de' Bruzj nel mezzogiorno della Sila, eguale a Co-

condizione servile, e nella lingua di quei tempi Bruzj e servi eran voci sinonime.

*Siffatta narrazione tiene tutt' i caratteri della favola. Come mai la grossa moltitudine de' sudetti predoni dopo di essersi renduti rispettabili a' popoli di quelle regioni, e dopo di avere espugnata Terina, Arponio, ed altri luoghi, stabilimenti di già buoni e fatti, non avrebbero disegnato di stabilirvisi, e farne centro delle loro conquiste? Non si comprende il perchè l'oste di Dionigi Siracusano avesse dovuto stabilirsi dentro la Sila per far fronte a' Bruzj, quando questi si segnalavano colle loro vittorie nelle città di nome greco, poste in distanza della lor Selva. Nè si sa per qual predilezione, se non per quella del proprio suolo si avessero dovuto i Bruzj impegnare a fondar Cosenza, come apertamente Giustino ci lasciò scritto: *ibique civitatem statuerunt*. Lib. 23. c. 1., & 20. c. 1. Oltrecchè è notissimo con quanta inesattezza e Diodoro e Giustino avesser dato conto di un tale avvenimento, e come fossero a se medesimi contraddittorj. Diodoro che 86. anni avanti scrisse che i Bruzj avean debellati i Sibariti; e Giustino ch' espressamente li dichiara di origine Greca, si accordano poi nell' assurdo di descriverli per un branco di fuggitivi. Una plebe sediziosa, come sarebbe stata quella de' Lucani in opposizione colle repubbliche Greche, ajutate dal Tiranno di Siracusa, e co' Lucani medesimi, e tratanto vittoriosa forma un portento inesplicabile nè mai addivenuto nella storia.*

a Cosenza che si era situata nella parte settentrionale. Di vantaggio in picciolo spazio di tempo divennero padroni di tutte quasi le altre repubbliche del mar Tirreno, restringendo il dominio di questi in troppo angusti confini. In questo mentre custodiron con molta gelosia la pace conchiusa co' Lucani, anzi stettero in lega tale, che non solo rispettarono i confini de' proprj dominj, ma andarono cogli stessi disegni a vendicare l'offese recate da' Greci a' loro progenitori, allorchè discacciandoli dalle proprie sedi, gli costrinsero a rifugiarsi nelle più alte vette de' monti.

Fra le altre rimarchevoli dissenzioni de' nostri Indigeni e de' Greci; merita principal luogo quella tra i Tarantini e i Lucani, la quale ebbe influenza sullo stato de' Bruzj e della Sicilia. I Tarantini nulla potendo comprometterli dell'ajuto degli altri Greci della penisola, al par di loro decaduti ed oppressi, invitarono Alessandro Molosso Re di Epiro per difenderli e vendicarli. Accolse questi di buon grado l'invito, e posta in mare una flotta approdò ne' dominj di Taranto, fingendo di apportar loro soccorso, ma col celato disegno di soggiogare quella repubblica una assieme co' nemici di lei. La prima operazione di questo finto ristoratore de' danni de' Greci in Italia, fu quella d'ingrossare il suo esercito colle truppe de' suoi alleati, e divenendo forte a di loro spese, attaccare i Lucani ed i Bruzj, già preparati a contrastargli il passo. Per la marcata differenza tra la disciplina del suo esercito e quella de' nostri barbari, riusciron felici le sue prime intraprese, riportando vittorie segnalate sopra di essi, per cui il di lui nome cominciò a rendersi formidabile per tutta l'Italia.

Continuando il Molosso col suo fortunato ascendente a dar delle sconfitte a' nostri, ed impadronirsi degli stabilimenti de' medesimi, ebbe la fortuna di ridurre in poter suo la Capitale de' dominj de' Bruzj, ma non si godè che poco tempo, nè mai tranquillamente la preda; posciachè i valorosi Bruzj lo discacciarono da Cosenza, riducendola nel loro potere: ed

C 2

in

in questo atto medesimo assieme co' Lucani sconfissero il di lui esercito accampato nella Pandosia, dove nel fiume Acheronte perdè l'infestissimo uomo miseramente la vita.

Ma tuttochè i nostri Bruzj si avessero stabilito un gran nome, e si fosser resi potenti e formidabili, pure i Cotroniati, non avendo avuto ritegno di attentare contro le terre de' medesimi, gli obbligarono a dichiarar loro la guerra, e poscia a stringerli di forte assedio fin dentro la stessa città di Cotrone; e forse farebber venuti a capo di espugnarla, se i Siracusani con un valido soccorso di ben agguerrita gente non avessero ajutato gli assediati sconcertando le mire de' Bruzj. Pochi anni dopo le due nazioni conchiusero un trattato di accomodo, il cui principale articolo si fè consistere nella designazione de' rispettivi confini de' proprj territorj; quindi è che non il talento d'impadronirsi della famosa Cotrone, ma sibbene un piato di confini loro mosse alla guerra, causa molto giusta fra due popoli liberi.

Da queste e somiglianti azioni impegnate da' Bruzj in tempi così rimoti, siccome da una parte si ravvisa, qual esatta custodia avessero i medesimi avuta della di loro selva, attaccata or da' Sibariti, or da' Lucani, ed or da' Greci, e come lungi dal decaderne avessero ampliata l'estensione de' proprj dominj; così dall'altra si raccoglie che fuor di proposito vien tacciata da taluni la ferocia de' Bruzj nelle prime loro azioni guerriere, che anzi traluce ne' di loro primi gloriosi sforzi ragionevolezza e moderazione. Si opposero a' Sibariti, e li sconfissero, posciachè questi senza il di lor libero consentimento pretesero fissarsi nelle terre de' medesimi. In atto che attaccarono i Lucani, e gli obbligarono a stare a dovere, ed astenersi delle sorprese su i di loro dominj, strinsero con essi una lega indissolubile. Generosi ed ospitali ricevettero intanto la plebe Lucana sotto la di loro protezione. Distrussero l'oste Siracusana, raccolta nel Castello di Cosenza, garantiti dal dritto universal delle genti contro gl'invasori ed i perturbatori dell'indipendenza e sicurtà delle libere nazioni. Prefero

ven-

vendetta sopra i Greci, inimici del loro nome, e mai sempre infesti alla di lor progenie, e che venuti di lontano, si erano impadroniti delle terre altrui, riducendone gl' Indigeni fralle angustie di una orrida selva; e non vi è cosa più naturale, che riprendere colla forza quel che con violenza ci è stato tolto, e sembra questo il caso, in cui la forza possa essere innalzata a qualità di dritto.

C A P. IV.

Vicende della proprietà de' Bruzj sulla Sila fino al tempo del loro stato più prosperevole.

MA tuttochè l'esistenza de' Bruzj, ed il di loro dominio nella Sila evidentemente si siano dimostrati cogli esposti monumenti dell'antichità; pure non mancano alcuni di sostenere che non per questo la ragione de' Proprietarj e delle Università Cosentine ne possa ricevere giovamento: che anzi essendosi comprovato, che la Sila apparteneva alla nazione Bruzia, in tutte le posteriori vicende, conchiudono essi, sarà sempre un bene de' rappresentanti la Sovranità della nazione medesima. Questo pregiudizio si è fatto camminare avanti in tutte le differenti vicende delle controversie della Sila, e l'aspra guerra mossa a' proprietarj, e la poca considerazione che si è avuta de' dritti delle Università, non riconoscono altronde la di loro sorgiva. Fra i più equi ed umani sostenitori delle pretese fiscali, i jussi delle comunità Cosentine si sono avuti per innegabili, ma non si son tenuti in altro conto che di ragioni acquistate per la lunghezza del tempo sopra un demanio del Sovrano. I dritti poi de' proprietarj si sono mai sempre avuti per mere usurpazioni pregiudizievoli alle une ed all'altro. Quindi si è tratta l'erronea conseguenza, che tuttociò che rimane all'infuori degli usi civici de' Cosentini, e delle

e delle concessioni ottenute da' proprietarj affatto si debba riputare, come cosa esclusivamente spettante al Sovrano.

Non ci vuol molto a comprendere l'influenza di siffatto principio sopra qualunque benchè minima dipendenza, che concerne la Sila. Se i possessori garantiti dalle transazioni non temano quegli urti tremendi, che un tempo loro facean sospettare la perdita de' dominj; non minori angustie ed aggravj debbono attendere per lo snodamento degli attuali contratti, sol che si ammetta l'enunciata teoria. Sarà dunque pregio dell'opera il ripetere fin dalla sua origine la proprietà della Sila presso il Comune de' Bruzj, ed in potere degl'individui possessori. Il confronto de' fatti esposti, ossia delle vicende de' Bruzj, colle proprietà naturali di un uomo unito in società che istituiremo dietro la scorta degl'intendenti di sì fatta materia, ci agevoleranno la strada alla nostra ricerca; e da queste pure sorgenti ci promettiamo ricavare illazioni legittime e sicurissime.

Allora quando la penisola Bruzia era abitata dalle differenti tribù de' selvaggi, la Sila era certamente posseduta da' Bruzj. Qual idea si avessero costoro avuta della proprietà di quel suolo natio, non è altrimenti possibile indovinarlo, che in riflettendo alla qualità della di loro unione, ed alla loro maniera di sussistere. La proprietà, le leggi, la polizia di qualsivoglia società sono il risultato della diversa maniera di vivere. Ora egli è certo che la più semplice primitiva unione degli uomini è quella delle famiglie, posciachè lo stato di solitudine, ultimo obbrobrio dell'umana natura non è che una fantasia de' poeti; oppure un avvenimento fortuito di uomini o di femmine, che per accidenti sconosciuti si sono smarriti nelle selve nella loro più tenera età. Di fatti nell'America fralle più rozze popolazioni, e dovunque vi erano abitatori regnava una regolare unione di marito e di moglie ed un maggiore e minor numero di famiglie a proporzione della facile o difficile maniera di provvedere alla sussistenza.

Or

Or l'uomo in questo ed in ogni altro stato non trova in se stesso che un irresistibil pendio al godimento ed al piacere, siccome un'avversione invincibile alla tristezza ed al dolore. Si vede dotato di sentimento ed avvertito, che fuori di se esistono gli oggetti da renderlo felice o meschino, e che spetta a lui di applicarsi alla scelta di essi, ragion tenendo della sua situazione e de' suoi rapporti. La sensibilità, i bisogni e le circostanze dell'uomo insieme combinate producono tutti gli effetti dell'umanità in qualsivogliano vicende della medesima. Ecco perchè ognuno per le sue inclinazioni, e per le sue debolezze è obbligato ad avvicinarsi a suoi simili, a viver con essi, e farvi società; ed ecco perchè in ogni situazione cui la perfettibilità de' suoi organi e gli accidenti lo menano, troveremo scolpita nel di lui animo l'idea della proprietà più o meno depurata, secondo la qualità e il numero delle sue cognizioni. Senza tema di errare rileveremo la prima origine e qualità del dominio de' Bruzj sulla Sila con un semplice confronto delle qualità degli uni, e delle caratteristiche dell'altra.

Il decantato luogo di *Aristot. Polit. l. 7. c. 10.*, con cui descrive la condizione degli Oenotrij, pria che fossero stati ridotti ad una vita migliore mercè gli sforzi del di loro Re Italo, onde poi Itali si dissero, comechè dipinga un popolo a' Bruzj e per ragion del sito e del genere appartenente, ben ci chiarisce la condizione di questi, e l'idea della proprietà, ch'esercitavano sulla Sila. Scrisse adunque lo Stagirita che gli Oenotrij appresero da Italo i primi semi dell'agricoltura, ed i primi umani costumi, e principalmente l'istituto de' pranzi comuni; giacchè per lo avanti vivevano essi dispersi per quel tratto di terra tra i due seni Scillaceo e Lametico, applicati alla pastura degli armenti, senza stabili sedi e senza alcun uso di tetti, contentandosi forse di abitare negli antri e nelle spelonche le prime culle dell'uman genere. Non altrimenti i Bruzj dispersi fra gli orridi boschi della Sila, menavano una vita scomoda e disagiata, vivendo co' soli prodotti della caccia.

cia, che esercitavano indistintamente fra i confini della medesima.

In questo stato primitivo e gl'Itali ed i Bruzj mancarono affatto dell'idea di proprietà particolare, competente ad una famiglia, o ad un individuo, ma non perciò non venne a svilupparsi nel di loro cuore il sentimento dell'acquistato dritto di proprietà nelle loro rispettive regioni, ove alloggiavano le famiglie di essi. Gli scrittori delle scoperte Americane (1) ci assicurano che le nazioni, le quali sussistono colla caccia, non hanno idea di proprietà particolare. Tutte le foreste son giudicate proprietà delle tribù, ed hanno esse il dritto di mantenerne lontani gli altri selvaggi di tribù differenti. Tutta l'estensione delle terre, ove una nazione si trovi situata, appartiene egualmente agl'individui di essa, e tutti, come ad un generale ed indiviso fondo, vanno in cerca del proprio sostentamento. Perciò le nazioni selvagge si veggono impegnate in perpetue ostilità l'une contro delle altre per la sicurezza del comune dritto di proprietà perfettissimo ed esclusivo, che autorizza i possessori ad opporsi alle usurpazioni de' vicini; essendo per loro della massima importanza l'evitare che non si distrugga, disturbi o impedisca la cacciagione de' di loro boschi, riguardando questo natural dominio con occhio attento e geloso, come quello, a cui fidano la propria sussistenza. Ma non essendo disegnati i confini de' rispettivi territorj, perciò accadono innumerabili motivi di contesa, non sostenendo per altro il dritto della proprietà, che per aver trascorso un tratto di terra in cerca della lor cacciagione.

Sarà questa la prima grossolana idea della proprietà, che i Bruzj concepirono della propria Selva, egualmente che gli altri Selvaggi delle loro terre. Vi traluce nientemeno quel primitivo sentimento dell'uomo, avvertito da' suoi bisogni, ch'essen-

(1) Questi dettagli ed altri posteriori riguardanti i popoli dell'America, sono stati tolti dalle famose opere del Robertson e dell'Ab. Raynal.

25
essendo egli nato sopra la terra , abbia perciò un dritto sopra i mezzi di adempire a' bisogni sudetti, e che debba esser sua quella porzione di terra , che a' suoi usi il primo avesse avuto l' accortezza di destinare .

C A P. V.

Continuazione dello stesso soggetto .

LO sviluppo dell' idea di proprietà, e l' acquisto di un prezioso dritto particolare ed esclusivo fu di una data porzione di terreno, come abbiamo osservato, sono in rapporto della situazione delle primitive società, quanto ai mezzi di procacciarsi la sussistenza. Ove gli uomini possono vivere co' frutti della pesca, o colle spontanee produzioni della terra, non arrivano a comprendere neppur l' immagine di un esclusiva appartenenza e partaggio di quella terra, che qual madre comune tutti egualmente nutrisce. Non così addiviene a quelle nazioni, alle quali un ingrato suolo o de' folti boschi concedono appena un' incomoda abitazione. Sian pur destri nella caccia i Selvaggi, ed abbondanti di preda le di loro foreste, pure piucchè incerto fa di mestieri che fia il di loro mantenimento, ed in certi tempi resterà senza fallo sospeso. Si aggiunga che per quelle popolazioni per cui formi la caccia una principal sorgente di nutrimento si richiede una vasta estension di terreno per alimentare uno scarso numero d' individui. Diffatti nelle vaste contrade dell' America le nazioni selvagge non eccedono il numero di 300. individui, eppure sono sparse tra solitudini immense, e divise fra di loro in rare distanze, che non una volta è occorso a' viaggiatori di camminare più settimane senza incontrar vestigio di creatura vivente. Sospinte perciò dal bisogno, si determinano alla coltura, e quindi ad ammettere la particolare proprietà.

D

Fin

Finchè i Bruzj non feppero uscire dallo stato di cacciatori, poterono vantare appena di avere occupata la Sila, ed ogn'idea di proprietà particolare dovette essere per loro affatto straniera. Ma perchè la vita del cacciatore tratto tratto mena l'uomo ad uno stato migliore, soprattutto allorchè la ristrettezza de' boschi l'esponga il più delle volte al tormento della fame, penserà egli bentosto ad altri mezzi, onde poter sussistere, e si rivolgerà alla cultura della terra, per ritrarre le di lei produzioni, e perpetuarle come un corpo di siferba, allorchè altra sussistenza gli manchi. Questo fenomeno dell' umana natura dovette verificarsi soprattutto ne' Bruzj, che in un picciolo e ristrettissimo territorio si trovaron confinati dagl'Itali, da' Siculi, dagli Oenotrj, da' Chonj, e da altre molte selvagge tribù. Per insignificante e scarso che si voglia fingere il numero de' Bruzj di quei tempi primitivi, se alla sola caccia si fossero affidati per sussistere, si sarebbero al certo dispersi, e miseramente periti.

Verosimilmente i nostri Bruzj avvertiti dall'esempio delle confinanti tribù si diedero di buon ora ad esercitar la pastorizia, e ad introdurre qualche rozzo principio di coltivazione. Ma dietro l'esempio de' Selvaggi del nuovo continente possiamo congetturare, che ciò non valse a produrre peranco una maggior nettezza nell'idea di proprietà comune. Siccome la cultura dovette essere un mestiere subordinato, così continuarono forse a guardar la Sila, come un patrimonio di tutti. Non è però che tratto tratto migliorata quella, non si fosse bentosto avvertita la proprietà esclusiva degl'individui. E' questo un sentimento connaturale all'uomo, che non tarda molto a manifestarsi, quando la coltivazione comincia a prendere una forma regolare. I nazionali del Brasile immantinenti che una persona coltivi un campo, se ne formano un oggetto di rispetto, e si mostran persuasi, che il cultore solamente abbia il dritto esclusivo sul campo medesimo.

L'attaccamento alla proprietà si fa talmente sentire negli uomini, appena usciti dallo stato selvaggio, che sia molto peri-

co

coloso disturbargli nel godimento di un dritto così geloso. Senza leggi positive e senza umani stabilimenti, subitochè cominciano gli uomini ad impiegare i proprj travaglij sulla terra, sentono immantinenti di esserne pradroni; e col rispetto, che portano verso i campi coltivati, allontanando ogni nemico attentato contro di essi, si avvezzano successivamente ad una vita migliore. Quel che si dice della comunità de' beni non è affatto adattabile alle popolazioni, che si fian cominciate ad assuefare ad una ordinata e regolare coltura. I Bruzj adunque poichè si unirono in un corpo di società fra i confini di una selva rispettivamente angusta, e dovettero con ciò praticare per necessità la coltivazione e la pastura, non è difficoltabile, che bentosto sentirono l' influenza del pregevole dritto di proprietà particolare.

Moltopiù dovette progredire e diramarsi la cultura della Sila, e con essa precidersi e confermarsi il dritto di proprietà, allora quando gli avventurieri di Grecia, approdati in amendue i lidi della penisola, forzarono i Selvaggi di quelle regioni a ricovrarsi nella Sila, come di sopra abbiamo osservate. Se quel terreno appena sufficiente per li soli Bruzj, dovette destare i primi sforzi della coltivazione; sarà cosa evidentissima che l'accrescimento della popolazione fè giungere mano mano l'agricolturà a quel grado di perfezione, di cui era suscettibile nella Sila. Fu questo il caso de' Messicani, il cui paese originalmente era abitato da piccole indipendenti tribù niente dissimili dal resto de' Selvaggi i più rozzi e feroci, a cui mancava affatto ogni idea di proprietà fondiaria. Intorno al X. secolo della nostra Era, diverse nazioni settentrionali con successive emigrazioni vennero a stabilirsi nelle provincie del Messico, e dall' unione e commercio contratto con esse, appresero quei Selvaggi a migliorare condizione, ed a sperimentare i vantaggi della vita sociale. I Selvaggi de' littorali doveano essere arrivati un po' più avanti de' Bruzj nella cultura, e quindi recare con essoloro molte pratiche e

cognizioni, ignote a coloro, e soprattutto gl'Itali, che prima di essere tiati discacciati da' Lucani e da' Greci, erano istruiti ne' primi rudimenti della coltivazione de' campi e della vita civile, siccome abbiamo osservato con Aristotile: Ma tuttochè rozzissime stiate fossero le nuove famiglie de' selvaggi, che si rifugiarono nella Sila, i nuovi bisogni nati dal cambiamento delle circostanze avrebbero senza fallo prodotto il medesimo effetto.

Egli fu un costume universale di tutte le antiche nazioni fondato nella natura, che i Selvaggi a misura che abbandonano i loro ferini divagamenti, e cominciano a strettamente unirsi, il gusto di una proprietà esclusiva di beni, non men che delle distinzioni di opinione e di onore, agita il loro cuore con molta veemenza. Non essendo in tutti esattamente corrispondenti le forze del corpo, e dell'animo, nè l'estrinseche circostanze, è di necessità conseguente, che altri s'impossessino di una greggia e di un campo, ed altri trovino il proprio conto a campar con sicurezza, o con minor disagio la vita sotto la protezione de' primi, servendoli nella custodia degli armenti, o nella cultura de' campi acquistati. Quindi sorgono gli ordini e le classi nelle primitive unioni, e dallo stato selvaggio si passa insensibilmente a quello, che barbaro sogliamo appellare. O che sieno dominati da' più despotti, o che tratto tratto uno di loro acquisti un'assoluta signoria sopra l'intera nazione, non si può mai dubitare per la costante osservazione delle storie di tutti i tempi, che il possesso de' beni, ed il supremo dominio de' medesimi, sia riservato a pochi, che perciò godono tutti gli onori civili.

Nell'esserfi adunque le famiglie de' selvaggi Bruzj unite nel miglior modo nella gran selva, ed avendo col tratto del tempo ricevuto sotto la propria clientela le selvagge tribù confinanti, seguendo l'invariabil ordine dell'umana natura, sorsero i proprietarj e signori delle terre, i primi pochi Eroi della nazione, e con essi le caterve de' famuli addetti alla cultura de'

de'campi, e privi affatto di qualunque dominio (1). I due gravissimi Storici Romani Tacito e Cesare sono vevoli testimoni di questa general costumanza presso i barbari del Nord, conosciuti di quei tempi. I viaggiatori moderni hanno osservato lo stesso presso i barbari dell'antico e del nuovo Mondo di fresco riconosciuti. Non potendosi adunque i Bruzj esentare dal corso comune di tutte le nazioni, forza è confessare che riconobbero fin dalla più rimota antichità i privati dominj nella Sila presso il ristretto numero de' capi delle famiglie; e la serva moltitudine in compenso de' suoi travagli, era ammessa a partecipar dei frutti della propria industria a discrezione de' padroni di lei.

Così nel Messico, paragonabile per tutt' i riguardi a' Bruzj di questi tempi, essendosi trovata nell'atto della scoperta, intesa, e perfettamente stabilita la proprietà colle distinzioni di reale ed amovibile, di fondiaria e mobiliaria, ed introdotti i cambj e le vendite, e gli acquisti per eredità: non altri che gli uomini liberi godevano il dritto della proprietà delle terre; ma il basso popolo ne teneva assegnata una data quantità in proporzione delle famiglie, i di cui prodotti depositavano in un pubblico magazzino, ma senza poter vantare di possederne il dominio.

Nasce da tutto ciò per legittima conseguenza che la nazione Bruzia contemporaneamente all'arrivo delle prime colonie Greche si dovette distribuire in dimore stabili e determinate ne' differenti siti della Sila, non altrimenti che i popoli della Germania descritti da Tacito e da Cesare abitavano ne' diloro vichi. Il comodo de' pascoli e delle altre industrie fissava un determinato numero di famiglie in un certo luogo co' loro privati dominj, e formavano un vico, i quali tutti insieme presi formaronsi in un dato numero di paghi, e composero questi la Città de' Bruzj, cioè il *Brettum*, nominato da Antio-

(1) Si veda Gio: Battista Vico nella *Scienza nuova*, e il March: Grimaldi nell'opera della *Disuguaglianza degli uomini* &c.

tioco Siracusano presso Stefano. Nè vale opporre che di tai vichi, e paghi, e della Città ancora, non si trovi alcun vestigio presso gli antichissimi scrittori; dapoichè i Barbari del Settentrione formavano delle formidabili nazioni senza conoscere l'uso di Città regolari: *nullas germanorum populis urbes habitari satis notum est*, scrisse Tacito; e pure ci bisognò tutto il poderoso esercito di Cesare per mettere in rotta un solo pago degli Elvezj; e la nazione degli Svevi divisa in 100. paghi manteneva in piedi una poderosa armata di 100. m. uomini. Oltre a ciò poterono bene i Bruzj avere degli edificj adattati a' costumi, ed alla condizione di un popolo barbaro per comodo de' privati, per le nazionali assemblee, e per l'esercizio di religione, e ciò non ostante ne' tempi posteriori se ne potè perdere qualsivoglia memoria. Nel Messico le più ampie e popolate Città erano un'aggregato di capanne isolate sparse quà e là irregolarmente, e secondo il capriccio di ciascun proprietario; quale era l'aspetto della famosa Città di Tlascala. Eran fabbricate di terra e di pietre, e coperte di canna senz'altra apertura che di una semplice porta, ove per entrare bisognava disagiatamente incurvarsi. Il gran Tempio non era che un gran masso di terra di forma quadra colla superficie in parte incrostata di pietre. Vi erano altresì degli edificj di grande estensione, alquanti più alti delle case comuni, ove si teneano i consigli delle tribù e le altre pubbliche adunanze in tempo di festa, ma lavorate cogli stessi grossolani materiali. Maggior perfezione di questa non poterono avere gli abituri de' Bruzj, e siccome quelli de' Messicani frallo spazio di due secoli e mezzo intieramente disparvero, viemaggiormente dovettero incorrere la medesima fortuna le abitazioni qualunque de' Bruzj.

Comechè la Sila per la qualità de' suoi terreni, e per lo di lei sito sembra destinata dalla natura ad essere ingombra di perpetue boscaglie, perciò i di lei abitatori trovatisi ristretti ne' confini di essa dalla forza irresistibile delle colonie Greche, dovettero ancora determinarsi a ritrar da' boschi medesimi, e da
 quel-

quelle piante i mezzi, onde sussistere. I barbari delle altre regioni della terra rispettarono le selve, come *auguriis patrum* & *prisca formidine sacras*, e non seppero tirare verun partito da' loro boschi, destinandone le piante ad una perpetua inutilità: ma la superstizione di essi per l'abbondanza, che godeano di altri terreni, non poteva esser tanto funesta alla di loro propagazione. All'incontro i Bruzj, tuttocchè avesser conosciuto i principj della coltivazione, ed altresì l'uso de' metalli, e delle bestie da servizio, che certamente appresero da' Greci limitrofi; pure in poche terre poterono farne i faggi, e dovettero per necessità determinarsi ad esercitare l'arte di estrarre le peci, ed altri prodotti resinosi, di cui la Sila abbondava. Il commercio, che le Repubbliche della M. Grecia mantenevano per la via di mare colle nazioni, da cui erano uscite, e con altri popoli commercianti ed industriosi, e soprattutto co'Cartaginesi; diedero loro la spinta e l'opportunità di applicarsi a questo ramo d'industria. E' poi un fatto costante d'istoria, cioè che i Bruzj avessero trafficato le di loro peci con tutte le nazioni del mondo conosciuto, che frequentavano in quei lidi; onde gli etimologisti ricavano l'origine della voce Bruzj. A questo proposito Antioco presso Stefano: *Brutia dum regionis nomen est, tum etiam picis.*

Non fia dunque meraviglia, se la nazione Bruzia nel suo primo comparire sul teatro della storia, meritò l'epiteto di coraggiosa e di opulenta. Tuttocchè barbara conoscea la cultura de' proprj luoghi, esercitando la pastorizia, e l'arte picaria; e questi prodotti cambiava colle nazioni finitime, per cui potè salire ad alto grado di potenza, come dagli Storici vien descritta.

CAP.

C A P. VI.

Si dimostra il titolo, in virtù del quale i proprietarj della Sila posseggono le Difese.

LE ricerche fatte fin ora da noi sulla proprietà comune e particolare de' Bruzj, ci assicurano della legittimità de' dritti, che àno questi avuto in ogni vicenda nella Sila, dritti, che dovrebbero essere i più sacri, come quelli, che vantano il titolo più giusto, che possa dare la natura medesima. Pure non si è lasciato di tempo in tempo di minacciarli, domandando a' placidi possessori un miglior titolo di quello che vantano. Sarà ella dunque cosa benefatta, se, dando una maggiore estensione alle idee antecedentemente abbozzate, metteremo nel dovuto punto di vista questo interessantissimo articolo. E siccome una tale opposizione si è fatta a' possessori e per parte delle Comunità Cosentine, e per parte del Fisco, ordineremo le nostre riflessioni in modo da poter soddisfare ad amendue. I valenti sostenitori de' dritti de' Possessori, per quanto rilevasi da' monumenti anteriori, avendo menato buono il falso principio di doverli esibire una pergamena antica, o altro consimil documento, per meritare la denominazione di titolo, si sono ben guardati di entrare in questa disamina, deviando altrove i di loro ragionamenti, avvertiti dalla risaputa cautela forense, per cui la facilità in esibire i titoli si caratterizza per una condotta imprudente e pericolosa. Una taccia siffatta non può certamente, nè deve a noi per alcun verso imputarsi, promettendo di rintracciare il titolo de' Possessori dalle pure sorgenti della ragion di natura, senza brigarci di monumenti e di carte, le quali se valgono alcun chè, a quella unicamente lo deggiono.

Abbiam di sopra osservato che l'adempimento de' proprj bisogni destò nell'uomo la voglia di appropriarsi quei tratti di terra che sperimentò convenienti a' suoi usi, e che il primo mercè
i suoi

i suoi travagli ebbe la cura di destinarvi . Nacque l'idea della coltura gemella del diritto di proprietà, ed incontrastabil lo rese, e determinato in poter de' coltivatori . Nelle primitive nazioni succede, e si avvera un tal fenomeno per lo sviluppo delle facoltà naturali dell' uomo . Alcuni selvaggi più arditi ed intraprendenti, presi il più delle volte dalla passione di contraddistinguerfi e di dominare, bravando ogni pericolo coll' impiego della propria persona, sforzano la terra a mutar aspetto, e a dar novelle produzioni; e da micidial soggiorno ch'ella era, la trasmutano in una abitazione tutta salubre e gioconda . Per qual aberramento di raziocinio a questi operatori di un prodigio, a questi creatori di novelle sussistenze, e promotori del vantaggio comune, si potrà ricusare l' assoluto dominio di quei tratti di terra, che àn renduto proprj colla proprietà personale, e co' loro dispendj, esentandoli dalla vile condizione di sterilità, a cui vanno soggetti gli altri terreni? Quando mai la forza de' sofismi arrivasse ad oscurare o distruggere un tal sacro diritto, allora l' umana natura mancherebbe della sua unica risorsa, onde avviarsi ad uno stato migliore . Una generale indolenza farebbe il profitto della nobile scoperta, non essendo nel corso degli umani avvenimenti, che taluno s' impegni ad uscire dal suo stato di riposo e di quiete, senza i forti stimoli del proprio interesse .

Che si cancelli adunque dalle menti de' savj il capriccio di attribuir gli effetti della proprietà ad una non so quale immaginaria occupazione . Il verace titolo de' dominj è il pregevole impiego delle proprie facoltà sulla terra, contra cui la violenza e la frode potrà solamente attentare . Gl' interpreti delle leggi Romane c' inculcano, che se taluno metta piede in un terreno disoccupato, ne prenda possesso, e lo dichiari suo, senza darsi ulterior briga, se ne debba riputare senza fallo padrone . I G. C. Rom. all' incontro non àno mai smaltita una simile affurdità . Non basta mettere il piede sulla terra, comune madre di tutti gli uomini, e destinarla per propria in sua idea, per formar la pretenzione di esserne già divenuto

E

figno-

fignore, ed avere il dritto di escluderne i suoi simili. Un tal vantaggio è necessario, che si accordi a colui, che applicando le sue facoltà sulla terra, ne metta una porzione a coltura, necessitandola ad un perpetuo rinnovamento de' suoi prodotti.

Quanto poi a' giurispubblicisti di buon senso sono anch'essi costantemente di avviso, che l'occupazione non altrimenti s'intenda partorire gli effetti del dominio, se non quando alla sicura designazione de' confini vada unita la coltura del terreno, fino ad impegnarsi a squittinare, se debba o no permetterli l'acquisto di una proprietà maggiore di quella, che corrispondesse a' bisogni di una benchè numerosa famiglia, che debba vivere senza disagio. Ed il voto medesimo de' primi non possidenti par, che avesse benedetto la mano ristoratrice del di loro essere negli occupatori delle terre, e lungi dal muover loro aspra guerra e ferale, colpiti anzi da' sentimenti di gratitudine, in vista della mirabil catastrofe gli consecrarono onori divini.

Ma siccome la coltura delle terre potè essere esercitata in differenti maniere dalle prime nazioni, così ne sorsero diverse forme di dominj, che il più delle volte facendo illusione a' poco avveduti, àn dato motivo d'inciampo in gravissimi errori. I dominj universali e delle nazioni, il significato erroneo attribuito all'espressioni di beni pubblici, che àn posto in vertigine le teste di molti, non riconoscono da altro fonte l'origin loro: e le scosse più crudeli ricevute da' Cosentini in occasione delle contese della Sila nascono ancora da questo principio. Tre metodi di coltivazione si sono potuti adottare dalle nazioni. I. Impiegarfi una porzione di cittadini per mantenere in valore le terre, e procacciar le sussistenze a vantaggio della comunità intera. II. Stabilirsi un egual partaggio di terre tra tutt' i capi delle famiglie per coltivare ognuno la sua porzione. III. Lasciarsi un libero campo a' talenti, ed all'industria, permettendo che a ragione del rispettivo impiego del proprio travaglio si fosse potuto acquistare la privata signoria delle terre occupate. Non mancano esempj presso

presso gli storici antichi, e moderni di nazioni mezzo barbare, le quali si vollero avvivate di consecrarsi alla coltura delle proprie terre, mercè il primo espediente.

Il secondo metodo quantunque atto a lusingare il desiderio della sempre ambita e giammai ottenuta uguaglianza de' dritti tra gli uomini; pure tirano sarebbe, e da riporsi fra le chimere di qualche ideale repubblica di quegli atrabiliarj, che negl'immensi campi delle attrazioni si divertono a fraziare la moltitudine. Combinando insieme i diversi talenti degli uomini col bene della società, sia molto agevole il rilevarne, che di poca durata sarebbe cotai fantastica eguaglianza di dominio nella multiple varietà delle umane vicissitudini, e che atta soltanto si scorgerebbe ad arrestare l'industria, e mantenere nell'abbruttimento gl'individui della società medesima.

L'altro spediente che tutta mette in fermentazione l'umana attività, e servendo di sprone a talenti allettati dal proprio interesse, procura i massimi vantaggi dell'uomo; che profittevole per ogni classe di persone fa crescere le sussistenze, e la massa della pubblica felicità: sembra che sia il miglior colpo della politica, anzichè il voto della natura. Pure se supponendo tutto il resto eguale, potrebbe rendersi altercabile, se il mezzo di una coltivazione in comune, o di un egual partaggio di terre, si volesse preferirè ad una libera proprietà privata, quando la società fosse garantita da ottime leggi: egli farà sempre vero, che il metodo più costante ed uniforme presso la massima parte delle nazioni civilizzate, adattato alle circostanze di quasi tutti i luoghi, sia quello di dare un libero corso a' talenti ed all'industria nell'acquisto delle private proprietà. Simili questioni àno esercitato l'ozio de' dotti ne' tempi più floridi delle nazioni, ed un principio mal inteso di pubblico bene gli à menati a foggiare eguaglianze, e comunità di beni, guardando di già la terra coltivata, e posta in valore; ma tornino di grazia a guardar la terra coverta di selve, di paludi, e di luoghi impraticabili, e dappertutto sterile ed infecunda, e poi decidano, se per determinare le in-

duttrio umane verso di lei, si possa fare ammeno del solletico di una libera proprietà esclusiva, e della dolce speranza di migliorar fortuna.

Checchè sia però dell' astratte ragioni, che avessero potuto determinare gli altri popoli della terra alla scelta di uno de' sudetti mezzi, non si richiama in forse, che purchè si coltivi, tutte e tre saranno egualmente legittime e sostenibili. Si è adunque ridotto il quesito ad una mera questione di fatto; ed in tutti i casi la proprietà farà legittimamente acquistata, ed esige tutto il rispetto dalle leggi sociali. Ora in fatto della Sila, siccome è certo, che i primi di lei abitatori appigliaronsi al sistema di un dominio libero e privato, convenevole per tutt' i riguardi alle circostanze del luogo, ne risulterà per infallibile conseguenza, di aver essi il titolo più sacro, per non esserne punto disturbati.

C A P. VII.

Si esamina il sentimento di Grozio, e de' Giureconsulti Romani intorno a' beni, detti Comuni o Pubblici.

IL celebre Ugone Grozio nel II. libro della sua opera *de jure B. & P.* gitta i fondamenti dell' erronea dottrina dell' occupazione universale quanto ai dritti di proprietà esclusiva; ed alla sua rispettata opinione si sono i giurpubblicisti nel seguito accomodati senza disamina ulteriore. Dice egli adunque che l' occupazione è di due specie. L' una si esegue per *Universitatem*, e l' altra per *fundos*. La prima è solita farsi da un popolo o da chi lo comanda. La seconda dagl' individui più per assegnazione che per libera occupazione; tantovero che tutto ciò che si è occupato universalmente, e non è ancora diviso a' particolari, non debba affatto riputarsi vuoto di padrone, rimanendo nella potestà del popolo, e ne dà gli esempi
ne'

ne' fiumi, ne' stagni, ne' laghi, nelle selve, e ne' monti alpe-
stri. Immaginava il valentuomo che tal fosse avvenuto
dell'intera umanità, qual di una colonia, mandata ad abitare
deserti ed estranei luoghi sotto un qualche condottiero, cui
fosse bastato misurar cogli occhi i limiti della regione, e per-
suadersi dell'acquistato dominio per diventarne effettivamente
padrone. Immagini son queste di Poeti o di Romanzieri.

La sola ragione sarebbe per se bastevole a dimostrare la falsità
di questa teoria Groziana; pure per riuscire a grado di tutti-
stimo altresì conveniente il riferire su ciò i sentimenti de' Ro-
mani G.C., anche perchè contengono la più ragionevole filosofia.
Ed invero il popolo in forza di una generale occupazione
all'infuori dell'impero ne' suoi sudditi in quel tratto di terra,
ove si sia fissato, niente altro viene ad acquistare, e dee ca-
ratterizzarsi per una mera finzione il di lui dominio privato.
La natura del dominio porta seco che la cosa acquistata deb-
ba essere nella custodia corporale dell'acquirente, lo che non
è altrimenti immaginabile, che per via di un attuale esercizio
del dritto acquistato, ossia per mezzo della cultura, ed essendo
tuttociò impossibile a verificarsi nella pretesa occupazione gene-
rale, farà una mera favola la distinzione del dominio genera-
le e privato. I G. C. Romani, ottimi interpreti delle leggi
di natura, confermano la stessa teoria, posciachè senza
esitarvi, tutte quelle cose che in un popolo non si trovino
occupate da' particolari possessori, le memorano tralle cose
di niuno, e che son soggette a diventare proprie de' primi
occupatori. Quindi è che l'isole nate in mezzo a' fiumi, i
letti de' fiumi stessi abbandonati, i tesori, e tuttociò che pos-
siamo appropriarci delle fiere, che spaziano per lo vano dell'
aria, per l'estenzion della terra, o che abbiano stanza nel
mar profondo, posson tutte diventare di privato padrone, tut-
tochè la regione riconosca e leggi, e pubblica signoria.

Nel caso adunque di un popolo occupatore il solo impero vie-
ne ad acquistarsi da lui, e non già il privato dominio del-
le terre. E' certo che i lidi del mare furono compresi fra

i do-

i dominj de' Romani l. 3. ff. *ne quid in loco pub.*, l. 50. ff. *a. r. d.* Tuttavolta la proprietà di essi si dice appartenere a niuno §. 5. *inst. de r. d. l. 51. ff. de cont. emp.* E quindi si riferiscono tralle cose non giunte ancora in privato dominio L. 14. ff. *de a. r. d.*, per lo cui effetto è lecito a chiunque fabbricar nel lido, e tostochè vi fabbrichi render suo l'edeficio medesimo L. 2. §. 8. L. 3. 4. *ne quid in loc. pub. L. 30. a. r. d.* E vi si aggiunge la ragione, perchè la cosa di niuno cede al primo occupante L. 14. *pr. a. r. d.* lo che farebbe falso, se i lidi andassero compresi sotto la generale occupazione. Si aggiunga a tuttociò che i G. C. medesimi rapportano tralle cose, che a niuno appartengono, e che per dritto delle genti diventano dell'occupatore, tutte quelle che mancano di un privato padrone; sentimento naturale, che fa sentire la sua forza anche fra i Peruviani, ove tostochè taluno deponga il pensiero di tenere per se un terreno, rinasce il dritto del primo occupante in ogni altro che che se ne voglia render padrone. Nel §. 46. *inst. de r. d.* e nel §. 2. *di d. iit.* e nella L. 31. §. 1. *a. r. d.* le cose derelitte sono de' primi occupanti, locchè non potrebbe essere affatto vero nell'ipotesi del dominio generale, posciachè in forza di esso tornerebbero nella signoria del popolo.

Di fatti fra gli errori più grandi di Triboniano viene annoverato questo, di aver distinto le cose comuni dalle pubbliche, per non aver ben compreso il sentimento de' Giureconsulti, appresso i quali costantemente troviamo stabilito, che le suddette due voci importano sempre lo stesso, e fu di un tale articolo la legge Civile non ha alterato la sanzione di natura. Il Giureconsulto Marciano l. 2. l. 4. §. 2. l. 6. *a. r. d.* proponendo la divisione delle cose relativamente al dominio dice che *quedam naturali jure communia sunt omnium, quedam sunt Universitatis, quedam nullius, quedam singulorum.* Nè fece alcuna menzione di cose pubbliche, delle quali non avrebbe trascurato al certo di ragionare, quando l'avesse giudicate diverse delle comuni. Oltre a ciò proseguendo il lodato Giu-

reconsulto a descrivere le cose appartenenti alle rispettive classi da se divise, soggiunge che tutti i fiumi, ed i porti sono pubblici; val quanto dire che ebbe in veduta le cose pubbliche e che non le seppe distinguere dalle comuni. Così l'uso del mare vien da lui attribuito a tutti gli uomini per appunto come cosa comune, per cui fosse a tutti lecito pescarvi: *l. 2. §. 1. l. 4. pr. ff. eod.* ed all'incontro nelle istituzioni *§. 4. r. d.* l'uso del mare, e la pesca si dicono pubblici *jure gentium*. Gli altri G. C. confondono ancora il significato di detta voce al par di Marciano. In alcuni luoghi l'uso de' fiumi si dice pubblico, per dritto delle genti, *L. 30. §. 1. D. a. r. d. Inst. de r. d. l. 4. §. 1. l. 5. D. r. d.*; e lo stesso uso de' fiumi si dice altrove comune *l. 24. pr. D. A. V.* Nella *leg. 14. a. r. d.* i lidi si dicono pubblici per dritto delle genti, e nella *l. 2. §. 1. D. r. d.* si chiamano comuni. Il Mare si dice pubblico per dritto delle genti *§. 5. Inst. r. d.*, ma lo stesso si dice comune ugualmente che l'aria *l. 3. ff. ne quid in loco publico.*

Il motivo poi per cui l'uso del Mare, e de' Lidi dicesi comune, è per l'appunto quello, perchè appartiene a tutti senza esclusione di niuno *L. 3., §. 13. pr. D. Com. prad. L. 2. §. 1. Junt L. 4. pr. r. d.*, e le cose pubbliche per la stessa ragione di comune appartenenza si chiamano tali *L. 4. §. 1. E. 5. 5. D. r. d. L. 24. prin. dam. infec. L. 1. §. 18. n. o. n.* E quelle stesse cose, che ci son permesse nelle cose pubbliche pel dritto delle Genti, ci sono anche lecite nelle cose comuni, così nel Mare, perchè cosa comune *L. 2. §. 4. r. d.* niuno può proibire la navigazione, e la pesca *L. 4. pr. D. eod.* lo stesso à luogo nel Fiume, che per dritto delle Genti è cosa pubblica *L. 5. pr. r. d.*. A' lidi del Mare perchè comuni è permesso a chiunque arrestarvisi, fabbricarvi una casa, asciugare le reti doppo tirate dal Mare *d. L. 4. L. 5. §. 1. D. §. E. Istit.* E lo stesso è lecito nelle rive del Fiume, il cui uso è pubblico per dritto delle Genti *d. §. 4. Instit. §. L. 5. r. d.* Locchè si rileva dalla natura, e dall'essenza delle

delle cose comuni, le quali debbono riputarfi pubbliche, ed in uso di tutti gli uomini, posciachè non vi è persona, che possa escluderne chicchessia dall'uso di esse.

Del resto non si può negare, che l'abuso de' nomi comuni, pubbliche, e di niuno, fatto da Giureconsulti Romani, ha renduto molto oscura, ed imbrogliata questa materia, benchè sempre vi trasparisca la verità stessa. Spesso le cose comuni si dicono di niuno, poscia che l'uso di esse appartiene a tutti, e ciascuno à il dritto di rendersene padrone per mezzo dell'occupazione, locchè suppone, che la cosa non sia ne' beni di un particolare, altrimenti questi potrebbe proibire, che altri non la rendesse sua, e quindi non farebbe più cosa comune. Espressamente il Giureconsulto Nerazio nella *L. 14. a. r. d.* insegna, che i Lidi sono ugualmente pubblici, come le cose tutte, che da prima uscirono dalle mani della natura, e non sono state poscia ridotte in patrimonio altrui: per cui la condizione de' medesimi non è punto differente da quella de' Pesci, e delle Fiere, che senza fallo sono cose di niuno. Per questo quella parte di essi Lidi su di cui si costruisce la fabbrica, cede all'occupatore, anche in quanto alla proprietà, per essersi occupata la cosa che a niuno si apparteneva. Di vantaggio gli altri esempj recati da Giureconsulti di cose comuni per dritto di natura, come sono le pietre preziose, e tutto ciò, che si rinventa ne' lidi, per cui subito che ce ne impoessiamo diventano nostre, ci avvertono bastantemente, che tra cose comuni, e di niuno non vi sia differenza, poichè nel §. 18. *Intit. d. r. d.* le stesse cose si dicono *nullius*. Nè il Giureconsulto Marziano peritissimo delle Leggi avrebbe omessa la voluta distinzione, se mai avesse avuto luogo nella giurisprudenza de' suoi tempi. Si conchiude dunque, che l'espressioni di cose pubbliche, e di cose comuni sono sinonime, e che tanto l'une, quanto le altre giustamente si possono dire cose di niuno.

Pur tutta volta l'abuso dell'astrazioni, e de' sistemi à oscurato la chiarezza dell'esposte teorie. Non ci mancano di quei, che
si bri-

si brigano di sostenere, che la società essendo il risultato di tutti i voleri, e delle forze degl'individui, abbraccj il complesso di tutti i dritti de' cittadini, e con ciò per eminenza i particolari dominj se le appartengono. In questo senso la proprietà de' beni sarà un dono della società; lo che farebbe un errore massiccio. Gl' uomini obbligati dalla Legge della natura, siccome di sopra abbiám dimostrato, a conservare se stessi, ed a moltiplicar la specie, dovettero ricorrere alla coltura per non soffrir la mancanza di un fondo di sussistenza, e quindi acquistaron il dritto della proprietà senza avere ancora rapporto alcuno a società, ed a Governo: e siccome le prime unioni non si farebbero forse fatte, ed accresciute se un espediente si fosse potuto immaginare, onde senza coltura obbligar la terra a somministrare un sufficiente nutrimento: così si farebbero senza forse dispensate dal giogo della Società regolare, se si fosse trovato un espediente, onde assicurarsi un libero godimento de' frutti della coltura, ossia della proprietà.

Quantunque il rispetto, dovuto al prodotto del travaglio altrui, ci s' insinui ben di leggieri dalla ragione, pure le passioni di un' uomo bruto esaltate dall' ignoranza, offuscano la di lui intelligenza, e gli fan perdere di veduta la natura, ed i suoi ordini. All' incontro un uomo mal sicuro del godimento de' suoi prodotti avvenire, non è sperabile, che s' impegni al travaglio, e senza motivi nascenti dal suo proprio interesse. Nella dubbiezza di una raccolta libera, e senza ostacolo, non è sperabile, che si determini a formontare il natural pendio al riposo, che produce un godimento ben pregevole nel seno istesso della mendicizia. Quindi per mettersi al coverto delle violenze di coloro, che ubbidivano al solo impulso delle proprie forze, e si facevano lecito di strappare ad un altro i prodotti delle sue fatiche, ed inquietarlo nella disposizione di esse, bisognò opporgli forze maggiori. Ma dove trovare una superiorità di forze, per ottenere un comune disegno, se non nella riunione delle forze di molti individui, stabilita per la

comune sicurezza, che forma appunto l'essenza della società? Ecco dunque come la proprietà, o sia il libero dritto di disporre d'una cosa ad esclusione di ogni altro à dato origine alle società civili.

Sarà dunque vero, che ogn'individuo à consacrato la sua persona, ed i beni allo Stato di cui fa parte, ma non per questo per un tal sacrificio rimane spogliato della proprietà legittimamente acquistata, anzi siccome le forze combinate de' soci sono incomparabilmente più grandi di quelle di un particolare, diviene il costui possesso più irrevocabile, e forte, e farebbe contro i doveri sociali, che il Governo attentasse contro questo libero dritto, e volesse chiamarsene Padrone. Quindi le nozioni di pubblico territorio, e di dominio Sovrano sono tra loro ben differenti. I poteri de' sudditi avvicinandosi insieme fanno sì, che per mezzo di una estesa coltura tutto il territorio divenga appropriato, e tutt' insieme presenti l'idea di un pubblico dominio; la cui essenza consiste per la parte de' sudditi in un libero esercizio, ed in un godimento più assicurato, e dalla parte del Governo in una veghianta difesa, ed una perpetua garanzia della proprietà.

Ma non per questo che i beni occupati nel comune territorio appartengono esclusivamente a' Proprietarj, e che ne' disoccupati rimangono salvi i dritti naturali, senzachè i rappresentanti della Società possano attentarvi; dovrà taluno conchiuderne, che i fondi compresi fra i limiti del pubblico territorio non sono soggetti alle Leggi dello Stato. In forza del dominio Sovrano spesse volte sono i particolari respinti da qualche inculto territorio, ed altre fiate si veggono obbligati ad industriarvisi sotto certe date condizioni, ma non per questo cambia natura il dominio sulle terre. Di più la persona, e le forze del Cittadino devono contribuire alla pubblica salvezza, e perciò alcune volte il Sovrano dispone per urgenti motivi de' beni di un privato, risarcendo la lesione con un equivalente compenso in pregiudizio de' coassociati. Qui consiste la forza del dominio Sovrano detto da Iuspublicisti eminente.

Cogli

Cogli esposti indifcoltabili principj sembra posto fuori dubbio, che la distinzione di dominio pubblico, e privato quanto concerne la proprietà fondiaria, non è, che una chimera. La Nazione, e per essa i suoi rappresentanti si occuperanno a promuovere un libero esercizio de' dritti dell' Uomo ne' luoghi deserti, ed incolti, compresi fra i limiti del territorio, ed accorderanno protezione agl' introdotti dominj, senza pretendere di entrare a parte in sì fatte vicende, se non per stabilire un' ordin migliore per un felice effettuamento della moltiplicazione della proprietà, cui deve tendere ogni buon Governo. Così quando anche la Sila stata fosse un luogo deserto, e senza privato padrone, e si volesse contrastar la fede di tutte l' Istorie; perchè i Cosentini se ne sono impadroniti per le vie prescritte dalla ragione universale di tutte le Genti, ne hanno acquistato un perfetto dominio; nel cui possesso devono essere garantiti dalla pubblica autorità.

In altri luoghi del nostro Regno non si adopra l' insufficiente teoria, e per fatalità de' Cosentini si vede da taluni poss' avanti per la Sila, come un' evidente segnale di un positivo difetto di argomenti migliori. Non v' à dubbio, che per le costumanze diverse delle differenti Nazioni non si possono stabilire metodi uniformi per lo stabilimento de' Fondi, onde provedersi al sostegno de' rappresentanti della Sovranità, ed alle spese dello Stato. Sono innumerevoli gli esempj, che ci forniscono l' Istorie, di essersi a tali usi destinati i Territorj, Boschi, Selve, ed altre tenute: ma non mancano degl' altri casi, ove si è avuto solamente ricorso alle imposizioni, è tributi, a' vettigali, ed altre simili cose: e i primi mezzi, ed i secondi espedienti si veggono il più delle volte uniti. Pur ciò non ostante trattandosi della proprietà de' beni fondi, non si è mai avuto per titolo sufficiente il solo diritto della Sovranità, e la disoccupazione delle terre del dominio privato.

Confermano quello, che da noi si è assunto, le diverse denominazioni de' beni posseduti da' Sovrani. E' a tutti noto di andar

dar distribuiti in beni Patrimoniali, Demaniali, e Fiscali. La prima classe consiste in quelli, che appartengono al Principe per successione ereditaria, o altro simile privato dritto. Beni Demaniali diconsi quelli, che si trovano assegnati co' di loro prodotti a mantener lo Stato ne' suoi bisogni. Moltissimi erano i beni fondi, che costituivano un tempo il Demanio del Popolo Napoletano, e che di tempo in tempo sono stati distratti per concessioni, o alienazioni, e tornati nella classe de' dominj privati. Il registro di sì fatti beni esiste nell' Archivio della Regia Camera, ove non si trova ascritta la Sila. La terza specie vien costituita dalle prestazioni, od imposte sopra gli oggetti della sussistenza, del Commercio, e su de' Fondi, come sono le Regalie, ed altri jussi Fiscali, che postochè si siano adempite, non ne soffre altra lesione il dritto della proprietà.

C A P. VIII.

Irragionevolezza delle opposizioni fatte a' Possessori di difese per parte dell' università.

A Finchè gli individui di una società ben regolata si trovassero in grado di corrispondere alle mire benefiche della natura, fa di mestiere sopra ogni altro di proporzionare gli uomini alle terre, e queste a quelli. Egli è vero non pertanto, che di rado la ragione, e'l calcolo si sono adoperati per un sì grande avvenimento: ma la casualità, e le infinite combinazioni delle circostanze ne hanno quasi sempre deciso. Le piccole società primitive spinte dal bisogno si trovarono quà, e là disperse in un gran numero di popolazioni per comodo delle sussistenze, e quindi nacquero i paesi, e le città variamente poste ed ordinate. Le società civili di maggiore estensione nacquero dall' unione delle piccole, o per un colpo di

di riflessione, locchè di rado è addivenuto, o per altri accidenti, che non potettero alterare l'ordine, che trovarono introdotto in quelle, e principalmente in rapporto alla proprietà delle terre. Le prerogative de' cittadini riguardanti la proprietà fondiaria dopo lo stabilimento de' gran corpi politici lungi dal diminuirsi dovettero accrescersi, divenendo migliore la condizione de' proprietarj, e per conto delle cognizioni, e per quello delle forze, onde accrescere i proprj prodotti, ed averne un godimento più assicurato.

All' incontro, cancellandosi col tempo l'idea dello stretto legame tra le primitive nazioni, e la proprietà delle terre; ed unendosi le società ne' gran corpi, per cui scompaiono, e si disperdono agli occhi dell'uomo volgare, ed appena se ne ravvisano i segni nel trovarsi le diverse popolazioni divise tra di loro per le barriere di un particolar territorio: Osservandosi quivi le proprietà de' privati, e le terre non ancora padronate, s'inciampa in mille errori per potersene rendere le ragioni. Alcuni han creduto, che quanto egli è l'intero territorio di una nazione, si appartenga ad una non so quale astratta idea della nazione medesima, dalle cui mani, come un grazioso dono, ed università e particolari dovessero riconoscere il proprio dominio, e che come libera padrona, e dispostrice ne abbia sistemato il partaggio giusta i suoi voleri, ed a seconda de' bisogni de' sudditi, e del miglior essere della società. Questa fantasticheria quanto inetta, altrettanto perniciosà si è di già esaminata, e rifiutata.

Credono altri, che se non al pubblico della nazione, almeno al pubblico di una particolare università appartengasi il dominio del suo particolare distretto, e che vantandovi i cittadini dritti esclusivi, si commettano altrettanti attentati per quante formino pretenzioni su i diversi tratti di terra da esso loro occupati: e quindi gli eterni contrasti che si sono continuamente promossi contro la classe de' proprietarj la più rispettabile nel governo. Si è richiamato un cotal dritto di natura, che non à mai esistito, e sotto il velo di garantire
il

il dritto preteso inalienabile della moltitudine de' non possidenti di un qualche comune, si è dato un crollo fatale al sacro dritto del travaglio, dritto reale, e non chimerico; e si sono fomentate le scissure col massimo detrimento di ambedue i partiti. In iscambio di avvelenarsi la forgiva delle umane felicità, lusingando l'indolenza de' non possidenti co' sperati profitti sull'altrui industria, è molto meglio fargli gradir la fatica, unica risorsa per poter fortire dall'indigenza, e menare una vita migliore.

Non è difficile di rilevare da siffatto guasto di opinioni, quali malattie sianfi potute generare nella mente degli uomini, cui spiace l'analisi non meno delle cognizioni, che delle passioni. Non è però che la legge avesse garantito o ispirato cotai sentimenti, che anzi una leggierra intelligenza di essa basta a metter chiunque in sul dritto sentiere. Le università ànno anch'esse i di loro bisogni risultanti da' bisogni de' membri, che le compongono, nè sia possibile trovarne altrove, che in questi la verace origine. Vi sono molte necessità il cui peso può gravitare sul dosso di molti, e parecchi vantaggi e piaceri anche vi sono che si possono gustare da' molti. La società ci agevola a soddisfare più prettamente, e con minore incomodo i primi, e ci mette alla portata di agguignere a' secondi il solletico della compagnia. Fa perciò di mestiere, che ogni università abbia un patrimonio da poter supplire a' tai generali bisogni. Lo stato domanda i tributi. La città à bisogno di opere pubbliche, che promuovano la comodità de' cittadini, e facciano ammirare l'esterno di lei culto. Vi bisognano stabilimenti per la pubblica istruzione, pe' il pubblico divertimento. Come supplire alle spese, che occorrono per tai motivi? Se l'università senza offendere gli altrui jussi quesiti, metta in coltura un dato tratto di terre, e col travaglio gli dia valore, e se lo approprij, sarà ella cosa ben fatta e ragionevole, che ne colga i frutti, ed a' pubblici usi li destini. Sarà questa proprietà ugualmente

ri-

rispettabile, che la proprietà de' privati, e non altrimenti che quella si dirà *universitatis patrimonium*.

Ma oltre a' beni fondi dell' Università spettanti ad esse di proprio dritto e privato, alcune volte addiviene, che rimanendo per l' indolenza de' cittadini inculte le terre del distretto, questi vi adempiscano alla rinfusa alcuni di lor bisogni, guidandovi alcuna volta gli armenti, ed al rado seminandovi la messe; vagando, ed alternando a capriccio un precario travaglio. Queste terre furon chiamate, e si appellan *comunali*. La pastura dell'erbe, e l'appropriamento de' frutti selvatici *seu sponte natorum* ugualmente che un travaglio, precario ed indeterminato non furon mai riputati per mezzi valevoli, da fondarvi il diritto di proprietà, altrimenti la terra eternamente avrebbe continuato nell' orribile stato del suo primitivo languore. Anche dopo introdotte le società, se si fosse agito contro l'intenzion della natura, autorizzando simili fiacche pretenzioni all' augusta qualità d'inalienabil dritto; ben tosto le società stesse risentito ne avrebbero i gravi danni; e quando non si fosser a gran passi avviate al discioglimento, sarebbero state condannate al certo a languire nel lezzo delle miserie, ed a contentarsi col capo chino di una condizione poco dissimile dalla selvaggia. Ma che! l'uomo immantinentemente, che conosce l'impiego delle sue facoltà, e che si trova in grado da procacciarsi una miglior sussistenza, braverà senza scrupolo i deboli appoggi delle astrazioni, e delle chimerre. Tutte le università del regno ne' tempi i più calamitosi ànno offerto il compassionevole spettacolo di una prodigiosa quantità di selve, e di terreni inculti; pruova sensibile dello spopolamento e della degradazione. La meschina proprietà nemmen si avvertiva in quei tempi da' rispettivi comuni. La tranquillità del governo, lo sviluppo della umana ragione avendo posto in fermento gli animi de' cittadini eccoli con gloriosi sforzi abbandonati alla coltura, ecco consacrate le di loro persone al travaglio, versato a larga mano nelle viscere della terra il frutto de' proprj sudori, ed

accresciute le forze della nazione , ecco ridenti i dapprima impraticabili siti , ed ecco moltiplicate le sussistenze , e dato un nuovo fomento alle arti , ed al commercio ; e finalmente dal seno di tanti meschini , e nella infingardaggine abbruttiti , forti i proprietarj , quella pacifica classe di cittadini interessata alla vera gloria dello stato .

Ma i meno accorti , i non curanti , gli oziosi , lungi di benedire le mani ristoratrici de' proprietarj , gli àn tacciati di usurpatori , che si fan giuoco de' deboli , mettendo avanti il restringimento dell' uso , che dapprima faceano dell' inculto suolo delle terre occupate . Così si ragiona , ovvero un tal linguaggio s' impronta a' non possidenti Cosentini contro i proprietarj della Sila . „ Possedevamo noi , direbbono forse , una immensità di terreni , òve ognun di noi libero esercitava i suoi usi ; „ qual funesta mutazione avete voi operata , o possessori ? v' impadroniste alla fine del retaggio de' poverelli , e mentre guazzate voi nell' oppulenza , e ne' comodi con occhio indifferente se non di disprezzo , ci guardate coverti di miseri cenci in un meschino abituro menare una vita peggior di quella delle belve colle innocenti nostre famigliuole . Uomini perduti disumani e brutali , sloggiate voi dalle vostre occupate sedi , scendete dalla vostra grandezza , uguagliatevi a noi , e se tutti da' Bruzj discendiamo , fate , che tutti potessimo godere de' frutti delle „ terre de' nostri progenitori .

Ma senza corrispondere con una risposta conveniente all' insultante domanda , non potrebbero i possessori dal di loro canto replicare : „ quando i nostri antenati la prima volta introdussero „ le difese nella Sila , ditemi voi , se sezero precorrere per fociere le uccisioni , e le straggi , le violenze , e l' oppressione ? „ Il travaglio personale , l' applicazione molto equivoca delle „ altre di loro sostanze , spianarono a' medesimi la strada a' legittimi acquisti . Cui venne impedito di non fare altrettanto ? „ Vi rammentate voi la situazione infelice de' Cosentini , quando la Sila languiva in quello stato , cui la vorreste ridurre ? „ Senza i numerosi Casali , che fanno nobil corona all' antichissima „ cima

„ fima Cofenza ; appena i noſtri progenitori uguagliavano un
 „ decimo della popolazione attuale, nè abbondavano di mez-
 „ zi, onde campare la vita, che anzi erano aſtretti dal biſogno
 „ a procacciarſi il vitto da lontano . La coltura della Sila
 „ à dato un accreſcimento così notabile alla popolazione ,
 „ e fa trovare con minor diſagio le ſoſſiſtenze . Parago-
 „ natevi , o noſtri compatrioti Coſentini , col reſto delle
 „ Univerſità della provincia ; e mercè della coltura del-
 „ la Sila da noi promoffa , farà molto per voi luſinghie-
 „ ro oſſervare l'aſcendente fortunato , che avete preſo ſopra
 „ le ſpopolate contrade degli altri voſtri comprovinciali , che
 „ pure maggiore eſtenzione, e fertilità di ſuolo vantano ſu di
 „ voi . Attribuite i voſtri mali preſenti piuttosto a quegli oſta-
 „ coli, che ritardano la coltura ſilana, e congiurate con noi
 „ per rimuoverli , ſolecitando le provvidenze che ſi ſperano
 „ dall'umaniffimo Governo .

„ Che coſa vi è ſtata tolta colla introduzione delle diſeſe ? Si
 „ ſono riſtretti i paſcoli, replicherete voi forſe ? Non confon-
 „ dete di grazia l'orrenda Sila colla Sila da noi coltivata .
 „ Se abbiám riſtretto i voſtri uſi , l'abbiamo fatto in forza
 „ delle noſtre facultà naturali, conſeguenze del noſtro trava-
 „ glio , nè vi abbiamo laſciato ſenza compenſo . Vi ſem-
 „ bra forſe indegno cambio quello che per noi ſi è fatto dell'
 „ orrido algore d'impenetrabili boſcaglie colle ridenti meſſi,
 „ e co'paſcoli ſalubri, e colle ſuſſiſtenze di molte ſpezie ? Re-
 „ plicherete che la moltiplicazione delle ſoſſiſtenze ſia un bene
 „ per noi, e che tutto tenda a noſtra utilità . Se credete, che
 „ il noſtro proprio intereſſe ci abbia dato la prima ſpinta, e
 „ che ci obblighi a perpetuar la coltura , non v'ingannate .
 „ Ma qual funeſto errore non farà per voi quello di credere,
 „ che non ci vada inſiem legata e ſtretta la voſtra felicità ?
 „ Le ſtelle noſtre diſeſe non iſtabilifcono tra noi e voi quella
 „ ſtretta corriſpondenza, e quei legami che ci mettono in obbligo
 „ di adoperare la voſtra induſtria, e di ammettervi a parte de'
 „ prodotti delle noſtre terre medefime ? Quanti tra voi con un

G

„ tra-

„ travaglio metodico e regolare son giunti ad uguagliarsi con
 „ effo noi di fortuna, ed a superarci ancora? e se la classe
 „ de' non possidenti suffiterà, si deve questo al grand'ordine
 „ della società, cui sia meglio far rispettare le proprietà,
 „ ed incoraggiare il travaglio, che fomentare i germi della
 „ disunione.

I Giureconsulti Romani aggiungono il peso della loro autorità all' esposte teorie. Siccome presso de' medesimi non fu ammesso il dominio pubblico e della nazione, quanto alla proprietà fondiaria esclusiva, per effetti della semplice occupazione; così fu del pari disapprovato in proposito delle Università e de' beni compresi nel territorio di esse. Ci si permetta esporre queste verità nel suo dovuto aspetto colle risapute massime del dritto Romano medesimo. Rapportiamo la *l. 17. ff. de verb. sign. Inter publica habemus non sacra, nec religiosa, nec quae publicis usibus destinata sunt: sed si quae sunt civitatum velut bona, sed peculia servorum civitatum procul dubio publica habentur. Publica vectigalia intelligere debemus, ex quibus vectigal fiscus capit. quale est vectigal portus vel venalium rerum, Item salinarum & metallorum & picariarum.* Questa disposizione ed altre molte consimili ci avvertono che due specie di beni si appartengono alle Università. La prima è di quelli, che sono nel di lei patrimonio privato, e posti in valore come ogni altra cosa redditizia a' particolari cittadini, ed in questa classe si mettono i beni fondi, ed i peculii de' servi. La seconda è di quelli, il di cui uso universalmente compete a tutti gl' individui, e la cui proprietà si appartiene all' Università. Le strade, i teatri, i tempj, i pubblici edifizj sono di questa natura; il §. 6. *instit. de r. d. l. Celsus 6. ff. de contr. emp. & l. 2. ff. ne quid in loco publico* ci ammaestran lo stesso.

Ma nel distretto poi del territorio della Università in tutti quei beni, che non si trovassero legittimamente occupati o per conto de' particolari, o per conto del pubblico, rimangono salvi i dritti inalienabili dell' uomo, in forza de' quali, nulla badando alla

alla chimerica destinazione, che forse taluno avesse fatto di un qualche tratto di terra in suo dominio, senza l'applicazione del proprio travaglio, e senza averlo posto in valore, se ne impadronisce per dritto, e lo rende suo. Anche qui è applicabile la disposizione della sopra allegata legge 14. *D. de acq. r. d. Quod in littore quis edificaverit, ejus erit. Nam littora publica non ita sunt, ut ea, quae in patrimonio populi sunt, sed ut ea, quae primum natura praedita sunt, & quae in nullius dominium adhuc pervenerunt.* I lidi del mare non v'è dubbio, che vadan compresi fra i limiti di quelle popolazioni, che vi si trovino situate co' rispettivi territorj, e pure chi vi edifica, rende suo il suolo dell' edificio, a motivo di non esser questi ridotti nel patrimonio della Città, ma per esser rimasti nella comunità antica. L' Università, che altro non importa, che una associazione di più famiglie in un dato luogo, avente un determinato territorio, e riconoscete la sua legittima esistenza dalla legge dello stato; non altrimenti, che la sovranità della nazione; niente di comune à col dominio delle cose, e colla proprietà. Se taluno acquistando la sovranità sopra una data estensione di terre impiegando i mezzi legittimi, s'impadronisce di una porzione di terre, farà nel tempo stesso e Sovrano e proprietario, e lo stesso vale per qualunque Università. Ma se tanto l'uno, che l'altra stabilissero per mezzo di una generale occupazione certi confini territoriali o di sovranità, lasciando buona parte delle terre in sodo, in questo caso rimarranno queste a disposizione di chi volesse occuparle per mezzo del proprio travaglio.

Nè alle sopra esposte teorie si puol formare ostacolo dall' osservarsi, che il governo alcuna volta vieti l'occupazione delle cose restate nella prima comunanza fra i limiti di sua giurisdizione, o che proponga delle limitazioni e regolamenti per questo effetto. Così nella *l. 50. D. de acq. r. d.* si prescrive, che quantunque l'edificio da noi fatto nel pubblico lido sia nostro, pur tuttavolta si debba interporre il decreto del Pretore, che accordi il permesso, e di più che possiamo essere proibiti

biti di fatto se la novella fabbrica rechi incomodo altrui. Ma ciò lungi da offendere conferma vie meglio il nostro assunto. Le terre incolte e le cose tutte non occupabili restano esentate dal dominio, ma non già dagli effetti della Sovranità, perlocchè si può proibire, che quivi i cittadini alcune cose non facciano pel miglior essere della società, come farebbe nel proposito della legge il fabbricare nel lido; formando un tal divieto una restrizione alle facultà del suddito, senza che per altro i lidi rimangano esclusi dalla classe de' beni comuni. Ma se alcuno contro la proibizione costruisse un edificio, acquisterebbe senza fallo la proprietà di esso per averlo posto in luogo disoccupato, ma posciachè à trasgredito la legge, rimarrà obbligato pe' l' dispregio della di lei autorità. La *leg. 2. §. 6. Ne quid in loc. pub. junc. l. 50. D. aq. r. d.* asseverantemente ci dà la proprietà dell' edificio da noi sollevato nel lido del mare, tuttochè ci astringa ad impetrare il decreto del Pretore. Non altrimenti ci è lecito cacceggiare le fiore nel fondo altrui, ed appropriarcele, *L. 1. in fin. l. 4. p. ff. a. r. d.*; ma il padrone può proibirci di entrare nel suo fondo. *L. 5. §. 3. l. 3. D. eod. l. 3. §. fin. §. inj.* Laonde benchè contro il volere del padrone la belva inciampata ne' lacci, che le abbiamo teso, si rende nostra, pure siamo a Lui tenuti coll' azione *injuriarum* per avere osato di entrare nel suo fondo senza il suo consenso.

Giusta le disposizioni del nostro *jus municipale* non altrimenti si è regolato il dritto dell' Università, allora quando ne' territorj comunali e deserti, e perciò rimasti nella classe di cose pubbliche e comuni, sono occorse questioni per essersi introdotte le difese, ossia i dominj privati ed esclusivi. La prammatica *de salario eorum qui mittuntur pro negotio, seu servitio reg. §. 4. & §. 9.* e la prammatica *XI. de Baronib.* si occupano principalmente intorno al rimedio, onde assicurare alle Università l' esercizio libero degli usi civici sopra i beni comunali. Chi ben riflette sul tenore di esse, rileverà di leggieri, che l' intento, cui si à avuta la mira, è stato quello di assicurare le Università dalle sorprese degli Officiali della Corte, o de'

Ba.

Baroni ; i quali senza render migliore la condizione delle terre , lasciandole nello stesso stato di niuna coltura , destinandole ad uso di caccia , o altri consimili usi , non vi era ragione , per cui si fosser potute sostenere in pregiudizio della Università. Egli è vero , che lo stabilimento delle difese forestali si trovi in dette pramatiche generalmente proibito in Regno a tutte le specie di persone , pur tuttavolta lo spirito di esse si trova uniforme alle disposizioni del dritto comune . La proibizione non è assoluta , come avrebbe dovuto essere nel caso , che il riparo avesse avuto in considerazione l'offesa del dritto altrui , ma si bene condizionata (*si absque nostra concessione*) se senza il permesso sovrano , permesso che neppur nasce da ragione di dominio , posciachè suppone i beni nel libero uso delle Università , ma soltanto per le ragioni di sovranità , e per ischivare gli sconcerti , ed ogni offesa del buon ordine della società .

Ma quel , che maggiormente deve rifletterfi di rapporto alle sopramentovate proibizioni si è il rispetto , che si è mai sempre avuto a' possessi antichi , essendosi il divieto fatto cadere nelle difese *noviter institutæ* , *quæ scilicet antiquitus non sunt* . Si scorge altresì fra le ragioni addotte un deciso studio di promuovere l'agricoltura , e non altrove , che nell'accrescimento di essa è fondata la soprascritta pramatica *XI. de Baronibus* . Tanto vero che quando la costruzione di una qualche difesa fosse antichissima e da non potersene disegnare l'epoca , e quando in vece di nuocere alla coltura , ed a' vantaggi della nazione , li promuovesse : ne seguirebbe per indifficoltabil conseguenza , che lungi di contrastare i possessori si devono garantire e proteggere . Or questi due dati concorrono mirabilmente al nostro proposito ; posciachè non vi è stato mai tempo , in cui la Sila non avesse avuto i suoi possessori e le sue difese ; ed è piucchè evidente , che senza offesa de' dritti altrui si è con tale spediente vantaggiata l'agricoltura . A suo luogo esamineremo partitamente tutti gli stabilimenti particolari fatti per le difese della Sila , e ci occuperemo di bel nuovo a dettagliare il senso delle succennate prammatiche .

CAP.

Continuazione dello stesso soggetto .

SI è finora con piena evidenza dimostrato quanto sia giusta e legittima la proprietà che si à nella Sila da' particolari possessori ; e quanto ancora sia vantaggiosa , anzi necessaria nonchè agl' individui , che a tutta la società , di cui è il fondamento la vita : perlocchè è stata , e dee esser mai sempre raccomandata e protetta da' Sovrani e da governi ben regolati , come quella in cui unicamente risiede la ricchezza e la prosperità della nazione .

Ma quì nasce una comune querela , figlia sovente dell' invidia e del sospetto , e che alle volte viene giustificata dalla cabala di coloro che sperano sempre pescar nel torbido , o alla men trista dall' ignoranza di quegli altri , i quali nulla conoscono gli ordini della natura , ed il necessario andamento e progresso della ragion civile ed economica . Menano essi gran rumore sull' ingenti Difese che anno i pochi proprietarj nella Sila a fronte della moltitudine , che à poche , o meschine proprietà di fondi oppur nessuna . Perchè , dicono essi , non dobbiam noi posseder nulla a fronte di costoro chè possiedono tutto ? Io non so che possa valere questo luogo comune , se non a fuscitar rumori insignificanti e spesso ancora perniciosi . Basterebbe il semplicemente rispondere , che a quello stesso dritto , a cui si deve la proprietà , si debba ancora l' aumento di questa , e che l' ineguaglianza delle fortune è il più legittimo risultato della natura , come è la più feconda cagione della felicità della nazione . La sperienza delle nazioni , e la ragione medesima ci àn dimostrato di quanta utilità e necessità riesca la gran cultura ; e che da questa sola dipendono la opulenza e la forza degli stati . Moltissimi Scrittori delle cose politiche àno rilevato questa interessantissima verità , fra' quali si contraddistinguue l' illustre compatriotto il Marchese Palmieri ove à più volte

volte nelle opere sue ragionato sulla inutilità, anzi svantaggio de' demanj; di talchè sembrerebbe stolidezza o temerità il volerne più dubitare.

In effetti per tutto applicare al caso nostro, che sarebbe avvenuto della cultura della Sila, se compartita in piccole porzioni a tutti gli individui del comune Cosentino, o alla più parte di essi, nessuno avesse potuto impiegare quelle forze, ch'ei non aveva per mettere in valuta le proprie terre, ond' estrarne il massimo prodotto possibile? Si fa pur troppo di quanto la terra abbisogni in avanzi, in opere, in servigj; e che le produzioni di lei vanno sempre in ragione delle forze che ci s'impiegano. Il perchè non potendo essere queste spese a portata de' piccioli proprietarj, la cultura languirebbe, e i proprietarj sarebbero oppressi dalla miseria e dalla disperazione di riuscire ne' loro desiderj e disegni.

Noi quando di altra pruova mancheremmo su tal proposito la cultura della Sila medesima batterebbe per tutte. Per poco che si confronti la coltivazione delle piccole difese, e delle grandi se ne vede tosto l'immenso divario. Nella Sila si à il costume di pigliare ad affitto gran numero di tenute, perchè il gran fittajuolo potesse impiegarvi tutte quelle forze, delle quali può egli disporre. E quanto non è grande cotesto impiego in danaro, in generi, in braccia, e in bestie di diverse specie? Perlocchè se mancassero di tali persone straricche, mancherebbe al certo tutto quel gran raccolto che alla loro industria è dovuto. Or sarebbe questo nullo o pochissimo in mano de' piccioli proprietarj, che resterebbero avviliti a vista delle grandi difficoltà, che loro presenterebbe l'aspetto della terra, specialmente ove sia questa di una condizione piuttosto svanaggiosa, come l'è certamente la Sila, la quale richiede perciò maggiore opera, perchè corrisponda abbondantemente alle mire de' proprietarj.

Alla sola distesa delle proprietà, ed alla ricchezza de' gran proprietarj noi dunque dobbiamo tutte quelle ricchezze che ne cava il comune di Cosenza, delle quali è argomento la popolazione

nu-

numerosa che esso contiene. Le ricchezze danno ricchezze, e queste spariranno, ove si vogliano rendere troppo comuni. Anzi chè dunque lagnarci de' ricchi, la cui esistenza è tanto necessaria per la prosperità delle nazioni, farebbe assai meglio l'istruire i poveri sulle utili conseguenze delle gran proprietà legittimamente acquistate, e messe a profitto, ed assicurare i proprietarj de' loro dritti e possessi, perchè più si attacchino alla terra, e meglio attendano alle di lei riproduzioni.

Quindi è che lungi di dare un corso libero alle mal fondate querele contro i possessori di difese nella Sila, tornerà ben fatto, che si spargano i corrispondenti lumi sulla di loro dubbiezza, onde più non abbiano a titubare di quel libero e sicuro dritto che lor compete, affinchè i talenti agiscano con ogni libertà, e sforzino quei terreni ad arrivare a miglior grado di coltura. E quando alla natural tendenza di quei proprietarj ad accrescer le rendite de' proprj fondi, si volesse aggiungere un nuovo sprone, non dovrebbe questo consistere in altro, che in illuminarli delle pratiche agrarie adattabili alle circostanze del luogo. Che se la Sila ad onta di tanti ostacoli, che ne arrestano la coltivazione à prodotto immense ricchezze in vantaggio della nazione, come appresso metteremo nel vero punto di veduta, quali altri accrescimenti non se ne debbano sperare, facendo conoscere a' proprietarj i di loro vantaggi, e loro permettendo di poterli liberamente procurare?

Si dovrebbero una volta per sempre troncare cotali contrasti nocivi al ben essere della Società; mettendo avanti quei regolamenti che fossero adattati ad impedire, che più non s'imponga con istudiate appariscenti invettive sull'animo de' deboli e de' semplici; che più non si veggano depreffi alla bassa condizione di delitto i lodevoli sforzi dell'industria, e finalmente che l'apparato di minacce e di terrore per ismugnere il frutto delle sostanze de' cittadini sotto pretesto del vantaggio degl'interessi del pubblico, cui fintamente si mostra di voler gelosamente

mente custodire, più non risuoni nelle contrade della Calabria, ed apra la strada a' soliti infami mercimonj.

Farebbe altresì di mestiere disporre talmente le bisogne della Sila, che più non si desse motivo a' Subalterni, ed altri conformili uomini perduti di togliere ed abolire l'ordine da introdursi, e quando mai occorresse un'occasione da entrarvi in impegno la cognizione giudiziaria, allora si scelgano gli uomini più accreditati e maggiori di qualunque eccezione. Che le querele de' proprietarj vengono ben tosto accolte ed avvalorate dal peso della pubblica protezione. Sarà sempre un guadagno pel governo se mantenga soddisfatti e contenti i signori delle terre, e dovrà averfi per una cosa molto strana ed inverisimile, che si lagnino a torto. I perturbatori della quiete de' proprietarj delle difese si dovrebbero esemplarmente punire, se fossero colti in fallo, e sospesi all'istante delle di loro incombenze, quando si trovassero di aver fatto nascere delle pubbliche lagnanze contro la propria condotta. Senza tutte queste cautele e prevenzioni farebbero inutili e le proprietà, e i gran proprietarj, giacchè quelle non fruttano senza libertà e sicurezza.

C A P. X.

Dello stato de' Bruzj ne' primi tempi di Roma.

AVendo ne' principj di questa allegazione condotto i Bruzj dal primitivo loro stato selvaggio a quello di barbari, allorchè la coltura e l'industria pose piede nelle terre di essi; e da questo alla condizione di popolo culto e civilizzato, quando colla forza delle armi s'impadronirono di quasi intera la penisola, ed a sommo grado d'agio e di ricchezze pervennero: siccome niun'altro sviluppo per un ordine naturale delle cose umane si potea attendere nella

H

fa-

facoltà di essi, così abbiamo giudicato spediente di avanzare in seguito le opportune riflessioni sullo stato, e vicende della proprietà della Sila in esse rimarchevoli vicende di quella nazione. Ma i Bruzj dalla di loro grandezza decadde ed a molte vicissitudini furon soggetti ne' tempi posteriori. Quindi è che ci impegneremo a dimostrare colla ragione assistita da' fatti, che in tutti i tempi la Sila si è appartenuta a Bruzj ed à di loro discendenti, sebbene le proprietà de' privati, ed i jussi delle comunità non fossero stati esenti da violente persecuzioni.

Colla dovuta sincerità qui non faremo, ch' esporre i fatti più rumorosi, onde la potenza de' Romani cominciò da' primi tempi ad influire sulla nazione de' Bruzj; e riveleremo senza dubbio, che per quanto sia stata funesta ed orribile questa influenza non mai fu tale da togliere a' Bruzj il legittimo possesso delle loro terre. Il governo feudale perpetuo flagello dell' umanità, teneva divisa quella nazione bellicosa nella maniera la più lagrimevole; ed essa gemeva oppressa dalle violenze de' nobili capi di lei. I Lucani, ed i Sanniti non godevano in quei tempi miglior forma civile: perlocchè non avendo saputo o potuto costituire un centro di comunicazione fra gl' interessi comuni, rimasero finalmente vittime del più babaro dispotismo; e fu sempre poco o niuno il frutto ricavato dal loro coraggio, ove tentarono di ripigliare i proprj dritti.

Si venne più volte alle mani. Nell'anno 472 di Roma i Sanniti i Lucani ed i Bruzj tentarono discacciare da Turio il presidio Romano; ma parte furon posti in fuga, e parte uccisi sotto il comando de' Consoli Fabrizio Lucino, ed Emilio Papo, che restarono sempre vincitori de' nostri barbari. Si unirono questi nel 474 colle forze di Pirro, ma ebbero sempre la stessa fortuna, obbligati sovente a rifugiarsi nelle più alpestre montagne. Finalmente soggiogati i Sanniti, poco tempo resisterono i Lucani ed i Bruzj, ancorchè si fossero uniti co' Tarantini; e perchè privi di forze e di uomini si sottoposero a' Romani.

Vario

Varie furono le condizioni, onde i Romani soggiogavano i popoli vinti. Essi calcolavano prima i caratteri delle nazioni, le finanze, la coltura, e tutti i vantaggi possibili, e su ciò stabilivano i rapporti dell'altrui dipendenza. E perciò le regioni Italiche, che finalmente si unirono tutte alla potenza Romana, ora furono semplici confederate, ora municipi, ed ora colonie. I nostri Bruzj, siccome i Lucani, ed altri moltissimi furono ridotti alla condizione di socj italiani, perlochè nulla cambiarono dell'interna loro costituzione politica, delle loro leggi e costumi, solo obbligandosi al nuovo dritto pubblico col somministrare i sussidj in tempo di guerra, e col perdere il nome e i diritti di nazione da per se sufficiente. Non è intanto da negarsi, che i Romani s'interessavano massimamente delle rendite pubbliche, che accrescevano colle loro vittorie. Sull'amministrazione di esse invigilava una speciale magistratura, che questura appellavano. Uno di tali questori fu destinato in Cales nelle vicinanze di Calvi, che invigilava sulle finanze della Campania, del Sannio, della Lucania, e de' Bruzj, ritraendo gli ordinarj tributi, e qualche volta gl'interi prodotti de' territorj de' vinti. Gli antichi scrittori ci assicurano, che i Romani esigettero per qualche tempo da' Bruzj degli animali lanuti, siccome da' Lucani delle mandre di porci. Nè poi è da credere che i primi fossero stati spogliati affatto delle proprie terre ridotte a campo pubblico, dacchè sarebbe stato lo stesso, che privarli di vita, non restando loro altro mezzo, onde ricavare la lor sussistenza.

Pure i Bruzj presi nelle loro più ampia significazione, nelle circostanze in cui si trovavano sospiravano verisimilmente una qualche opportunità di rivendicare lo stato primiero. Perciò una gran parte di essi si abbandonò volentersa al partito di Annibale venuto in Italia nell'anno 548., benchè i soli Petelinì, e Cosentini avessero dissentito dagli altri. E se questi cedettero qualche volta, avvenne sempre di lor mal talento e per violenza, che loro si usasse;

ond' è che alla prima occasione abbandonavano la nuova servitù , e ritornavano alla fede de' Romani , come fecero soprattutto i Cosentini nel 551. Ne' successivi passaggi , che i Bruzj furono obbligati a fare ora alla fede degli uni , ed ora a quella degli altri , ed ora vincitori cogli uni , ora vinti cogli altri , a misura , che cresceva su loro l'influenza delle armi o Romane , o Cartaginesi , i Petelini , e i Cosentini o stettero sempre sotto la fede de' Romani , o se qualche volta furono da' Cartaginesi necessitati ad abbandonarla , o piuttosto a fingere di abbandonarla tornarono sempre alla primiera condizione , ove loro se ne offrì la opportunità. E ciò molto chiaro , ove si vogliano minutamente riscontrare i fatti , che vi hanno riguardo . Perlocchè concludiamo col chiarissimo nostro Annalista Grimaldi ; *che sarebbe stoltezza pensare , che i Petelini , e Cosentini e tante altre Città di queste regioni , che non per voglia , ma costretti dalla più dura forza si abbandonarono ad Annibale , fossero stati gastigati dello stesso modo , come quei Bruzj che nella prima occasione mostraron il loro animo a' Romani avverso* . In effetto non molto dopo questi avvenimenti i Bruzj militarono nelle truppe Romane , e furono annoverati tra i focj di Roma , come si rileva da una leva di truppe ricavata nell'anno 564 dalla Puglia e dalla Bruzia .

Finalmente non veggiamo qual parte avessero rappresentati i Bruzj nelle posteriori vicende , che messero in moto tutte le regioni d' Italia . I motivi i progressi e le conseguenze di que' torbidi sono pur troppo note , e se nulla sappiamo precisamente de' Bruzj , i quali o sono stati trascurati dagli Storici , o niuna parte presero in quel comune sconvolgimento , è sempre vero , che piuttosto dovettero migliorar condizione . Perocchè se in virtù di questi movimenti tutti i popoli d' Italia acquistarono la Cittadinanza Romana , non doveano andarne eccettuati i soli Bruzj , che niuna o poca parte vi aveano presa .

C A P. XI.

Condizione delle terre de' Bruzj nella confederazione, di essi co' Romani.

I Romani siccome abbiamo osservato, allorchè col dritto della guerra soggettavano al loro impero i popoli vinti, non usavan con tutti dell'istesso modo, ma secondo ch' esigevano le differenti circostanze ora restituivano ad essi la libertà colla condizione di qualche annuale stipendio, ed ora gli spogliavano affatto de' proprj dritti, riducendo i loro campi nel pubblico patrimonio della Repubblica, o dividendoli a' coloni coll'obbligo di contribuirne una parte de' frutti. Di tanto ci assicura fra gli altri particolarmente Siculo Flacco *de condit. agr. p. 1.* Perlocchè stimiamo notare la varia condizione delle terre per rapporto alle rendite della Repubblica, mirabilmente adattata a rilevar la verità del nostro assunto. Alcuni territorj si dissero pubblici, perchè alla Repubblica ne apparteneva direttamente la proprietà, e perciò venivan da essa allogati; altri si dissero vettigali, perchè appartenendo il dominio a' privati, se ne contribuiva alla Repubblica medesima un corrispondente tributo. Molti esempj ci sovraстан presso Livio, Varrone, ed altri scrittori da poter confermare l' esposto costume de' Romani. Dappoichè soggiogarono i Campani, appropriaronsi il di loro campo senza contraddetto il più fertile di tutta l'Italia, che vien encomiato da Cicerone nell' *Agraria seconda* cogli epitteti di bellissima tenuta del popolo Romano, sollievo della pubblica annona, magazzino ne' tempi calamitosi della guerra. I Galli furono multati del di loro campo nel Piceno, laonde si disse campo Romano ugualmente che i monti di quella regione anche Romani si dissero. Ad altri popoli poi si tolse una sola parte de' proprj terreni, come successe a' Vejenti, agli Ernici, a' Privernati, ed a Boji secondo la testimonianza di Livio. Pure la Sicilia passata nella Signoria del Popolo Romano non fu privata di benchè menoma parte delle sue terre, rilevandosi

dosi da Cicerone, che si lasciarono in potere de' possessori sottoposte a quelle imposizioni medesime, cui per l'addietro in tempo de' loro Re.

Con ugual certezza è noto, che non una volta riducevano i Romani le terre de' vinti alla condizione di vettigali, siccome allora che lor fosse sembrato espediente di dividere un qualche campo ad una truppa di veterani, o di plebei fediziosi, accordandogliene la proprietà; facendo sì che la Repubblica fosse entrata a partecipare una porzione de' prodotti di cotali terre in ogni anno. Appiano, Plutarco, Igino, ed altri forniscono chiare pruove di tuttociò, e possiam rilevare da essi, che il vettigale ordinario era la decima sulle biade, e la quinta sugli arbutti. Questi terreni, comechè contribuivano al pubblico, si dissero anche pubblici. Le provincie fuori d'Italia, come la Sardegna, l'Africa, la Spagna, l'Asia furono obbligate a somministrare il vettigale in generi: Quindi Mallio presso Tito Livio. *Lib. 3. cap. 48. alios agro multatis, aliis vettigal. imponitis.*

Basta ciò a farci rilevare, che ne' tempi della libertà di Roma i popoli dell'Italia furono soggetti a diversa condizione. Non mancarono nazioni confederate col solo obbligo di un determinato tributo, o stipendio. Ve ne furono di quelle, cui furon tolti o in tutto o in parte i proprj campi, che si ritennero per conto della Repubblica, o si distribuiron a' coloni sotto il peso de' vettigali. E cosa per altro sicura, che allora quando lasciavansi i campi agli antichi Padroni si asteneano i Romani di esercitarvi dritto alcuno di signoria, non esigendo vettigali, o altre imposizioni. Il restè citato Igino: *qui non obligantur vettigalibus, quoniam scilicet prioribus Dominis redditi sunt.* Quest'era prerogativa delle possessioni Italiche, che o fossero in mano de' cittadini di Roma, o de' confederati di essa non eran soggetti a pagamento alcuno. Laonde l'espressione di vettigali, che alle volte si attribuisce alle regioni dell'Italia si deve intendere per quelle terre, che privatamente appartenevanfi alla Repubblica, o si eran divise a' coloni fra i confini dell'Italia istessa.

Ciò

Ciò posto siccome i Bruzj dopo che entrarono nella confederazione de' Romani, ed almeno non si può ciò negare per gli Consentini, si mantennero costanti, e fedeli nel primo impegno ed attaccamento, così continuarono senza fallo nel pacifico godimento delle proprie terre, e non altrimenti soggiacquero alle leggi del vincitore, che per mezzo de' servigi militari. Dalla notissima autorità di Livio ne raccoglie il dotto Sigonio, che i Bruzj in tutta la estensione del di loro nome si doveffero semplicemente riferire tra i stipendiarj del popolo Romano. L'Ambasciadore del Re Antioco parlando al Generale P. Sulpicio gli dimandò: *Sono forse quei di Smirne, e di Lampasco più greci di quei di Regio e di Taranto; poichè da quelli esigete lo stipendio, e le navi dovute per la confederazione*: Cui rispose Sulpicio: *Da' Regini e da' Tarantini, dacchè vennero nella nostra potestà, con un costante tenore di unquamai interrotto dritto esigiamo ciocchè ci devono in forza del trattato*. I Regini per verità giocavano la principal figura nella Bruzia, e la famosa Regio si era resa un rispettabile emporio, quindi vi è tutto il fondamento da credere, che avesse corrisposto per l'intera nazione un numero determinato di navi, e d'armati in tempo di guerra a spese comuni, e che di questo solo stipendio ne fossero stati contenti i Romani.

Merita quì di esser trascritta una pregevole autorità del lodato Sigonio Pag. 473. *de antiq. jur. Ital.*, che insegna, che allora quando un popolo caduto in poter de' Romani avea la fortuna di stringer con essi loro quella sorte di lega, che *aequum jus* nominavasi, allora era cosa solenne ed usuale, che all'infuori del promesso ajuto dovuto nelle necessità della Repubblica, null'altra gravezza era egli obbligato a soffrire. *In omnibus autem foederibus sancendis aut foederum legibus conscribendis illud erat solenne ac prope translatitium, ut legibus libertati, agris, locis, aedificiis publicis privatisque, & ceteris, praeter haec, rebus publicis privatisque bello amissis juri consuetudini, & portoriis exigendis ejus populi caveretur quocum amicitia jungebatur, quod ex veterum monumentorum diligenti observatione colligitur.*

CAP.

C A P. XII.

Le diverse condizioni di Cittadino Romano,
Socio di Dritto Latino ed Italiano
confermano la libera proprietà
delle terre de' Bruzi .

ED affinchè rimanga viemmeglio dilucidato questo assunto ci si permetta qualche leggiera riflessione sulle distinzioni usate tra cittadini Romani e focj di dritto Latino e di dritto Italiano, riconoscendo la propria origine da molti stabilimenti posti in piedi da' vanagloriosi ed avidi Romani per garantire la di loro superiorità sopra i vinti, e stabilire insormontabili barriere fra le rispettive condizioni . Quegli a cui toccasse in sorte la prerogativa di cittadino Romano godea un aggregato di privilegj, che ingrandiva le sue proprietà naturali. Libertà nella persona, esercizio di legittimo dominio, jus di gentilità, di far testamento, delle tutele, de' matrimonj, della patria potestà, delle cose sacre, degli onori militari, delle cariche civili, de' suffragi, ed altri . Ispiravano siffatti onori nel tempo stesso quell'entusiasmo sorprendente per la patria, e quel dispreggio ed odio irreconciliabile cogli altri uomini, cui non comunicavano simili preminenze . Per contrario le nazioni finite a Roma eran contente di soffrire i più crudeli disastri per non cambiare la propria libertà con quei titoli creduti vani ed ampollosi . Pure, allorchè risentirono i mali dell'urto di quella smisurata potenza, che si rese infesta al mondo intero fu brigata la cittadinanza Romana con maggiore accanimento di quel, che fosse stata rifiutata altra volta .

A ragione della distanza, cui serbavano i popoli d'Italia dalla Città di Roma i di loro dritti paragonati cogli individui di quella
quella

quella diventavano minori. Così le regioni del Lazio per la vicinanza di Roma ad alcuni cittadineschi jussi poteano aspirare da' quali il resto d'Italia era perpetuamente interdetto. Nientemeno se i Latini e gl'Italiani erano esclusi dal dritto Quiritario quanto a godere tutti i vantaggi a questa qualità annessi; non erano meno sottoposti a' pesi pubblici di Roma, come da chiare testimonianze di Tito Livio, Appiano, Dion Casio, ed altri si rileva: nè perchè erano obbligati a servire nelle milizie poteano in qualche modo aspirarne agli onori. Ed ecco come la condizione dell'Italia andò mano mano peggiorando, e si rese finalmente insopportabile nulla ostante il titolo di Socia degli Eroi Romani.

Facendo di tuttociò applicazione a' Bruzj socj Italiani anch'essi rileveremo, che posti da banda tutti gli svantaggi, e le condizioni molto penose, alle quali col resto degl'Italiani si trovaron soggetti, pure ne' tempi della libera Repubblica dopo di aver contribuito la di loro coraggiosa gioventù per servire nelle truppe ausiliarie, e sodisfatta qualche altra promessa; ne' rimanenti articoli del dritto pubblico e privato restarono nella pristina libertà. Ogni di lor faccenda indipendentemente disimpegnavano co'diloro municipali statuti; e se non aveano quell'ordine di parentele, quella solennità di testamenti, e quegli altri titoli, e prerogative luminose, che adornavano i cittadini Romani, aveano anch'essi le di loro costituzioni, e conservavano i dominj, ed altre funzioni esercitavano, che ad uomini civilizzati si appartengono.

Ma dall'esserfi premesso, che gl'ingordi Romani in danno de' Socj di dritto Latino ed Italiano non una volta appropriaronsi i campi riducendoli in patrimonio della Repubblica, o mettendovi delle colonie, e rendendoli vertigali: potrà taluno opporci, che non ostante di aver sostenuto a' Bruzj la caratteristica di Socj Italiani, pure non rehti dimostrato, che del dominio delle proprie terre e della Sila non fossero decaduti. Avanti ogni altra cosa replichiamo noi, che quando

riuscisse altrui di comprovare, che nella Sila, o in altre terre del campo Bruzio si fossero mandati de' coloni a popolarle, ed impossessarlene, non per questo ne rimarrebbe pregiudicata la nostra tesi. A' coloni passava libera ed assoluta la proprietà delle terre, e non di altro peso gravata, che del semplice vettigale. Or vettigali immense tenute dell'Italia, e molto più delle Provincie si erano, che con parte delle proprie produzioni sostenevano le forze della Repubblica, ma non per questo la proprietà delle medesime entrava nel di lei patrimonio.

Nostri premura è quella di dimostrare, che il tenimento della Sila non fu mai un bene di pubblica appartenenza della Repubblica, come si furono l'agro de' Campani, i monti Reatini, ed altri simili. Gl'istorici delle cose di Roma, che si sono applicati a notare gli accidenti i più minuti di quel popolo vittorioso non hanno tralasciato, quando si è data occasione di descrivere i campi tolti altrui, ed al pubblico patrimonio incorporati. Tito Livio, che ci ha lasciato le più assorbenti memorie riguardantino i Bruzj, e in lega, ed in contrasto co' Romani, e che nota altrove esattamente quanta parte di terre si avessero i Romani appropriato in pregiudizio de' popoli vinti, non fa menzione affatto di aver praticato lo stesso co' Bruzj.

E' da rifletterfi a questo proposito un'altro argomento, che tuttocchè negativo anch'esso, pure per le circostanze, che l'accompagnano si deve giudicare di molto peso. Cicerone scrisse le sue tre famose agrarie a bella posta per ributtare i tentativi di Servilio Rullo Tribuno della plebe, che progettava la vendita di tutte le pubbliche possessioni del popolo Romano. Per accrescere contro costui la pubblica odiosità mette in veduta l'importanza ed il sommo valore di siffatte possessioni, e le ricorda a' Cittadini partitamente. Si parla dell'agro campano, della selva Scanzia, del monte Gauro, del campo Falerno, Cumano, Reatino, e di altri molti, e pure in un luogo così opportuno non vi è vestigio della Sila Bruzia, che

che pur si sarebbe notata, se al Romano popolo fosse appartenuta.

Ma quello, che come ad un'ipotesi si è menato buono, cioè la possibilità della deduzione di una colonia nella Sila, ne' tempi della Repubblica; se vogliamo esaminarlo ne' tempi posteriori contrasta la fede di tutte l'Istorie, e non è affatto presumibile. E cosa risaputissima fra l'altro per l'autorità de' rinomati scrittori delle cose agrarie, che i veterani coll'assegnamento delle terre ottenendo una ricompensa delle proprie fatiche, ottenean la proprietà de' campi i più coltivati e posti in valore, che si toglieano a' nemici. Nella ruina e desolazione, che l'armi Romane portarono in tutti gli angoli della Terra sarebbe stata cosa molto strana ed incredibile, che avessero usata la moderazione di lasciare i colti terreni, ed assegnare a' di lor veterani, o coloni i boschi, o le lagune. E un punto sicuro di Storia, che non men l'Italia, che gli Oltremonti eran coperti in quei tempi d'impraticabili foreste, ed a' soldati sempre si diedero in partaggio i più culti terreni, per cui i testè citati scrittori delle cose agrarie ci avvertiscano più volte della mancanza de' coloni, ma non mai di quella di terre da dividerli.

Agno Urbico Commentator di Frontino pag. 59 à lasciato scritto, che dopo di essere stato un campo centuriato, e diviso ne' luoghi culti, il dippiù, che restava a covrirsi per mancanza di coloni, si diceva *subsecivum*, e rimaneva o per l'autore della divisione, o pure si dava a privata persona, o si affittava sotto qualche vettigale: quindi Domiziano con un editto generale fece noto, che tutti i possessori di cotali *subsecivi* per l'estension d'Italia, ne avessero avuto in virtù di donazione, che lor faceva libero il possesso. Altrove ci attesta, che le terre *subsecive* si lasciavano al comune delle colonie, e di questa condizione erano i compascui. Ci dice altresì, *quod sylva, & loca aspera in assignationem non venerunt*. Che se in alcune regioni le selve, ed i pascoli si fosser trovati assignati, e descritti, avvertisce, che lungi dal credere, che

effettivamente se ne fosse fatto l'assegnamento, si deve anzi tenere per certo, che l'unico fine, per cui se ne sia fatta menzione, è stato quello di distinguere il territorio di una qualche colonia, o prefettura dal territorio di un'altra.

C A P O XIII.

Sotto gl' Imperatori si dimostra lo stesso.

MA fermiamoci a' tempi di Augusto. Costui avendo concepito il vasto disegno di rendersi per mezzo di un'accorta politica il despota di Roma, abolì il sistema de' vettigali per le provincie, ed introdusse quello de' tributi ordinarj. Quindi stabilì una numerazione dell' orbe Romano per essere a giorno della somma della popolazione e delle fortune dell' impero. In conseguenza di un tal censimento cambiò il sistema delle finanze di rapporto alle provincie, gravandole della doppia imposta su i beni, e sulla persona: ma in questo mentre esentò da un tal peso tutta l'Italia. Un qual segnalato privilegio fu chiamato *jus Italiae*. Il Giureconsulto Paolo *ff. de censib.* con altre testimonianze viene allegato dal Sigonio in conferma di una tal verità p. 573. *Laodicea in Syria, & Berithos in Phœnice juris italici sunt, & solum earum ejusdem juris & Tyriorum Civitas a Divis Severo & Antonino facta est. D. Antonius Antiochenses colonos fecit salvo tributis. Imperator noster Antoninus Civitatem nostram coloniam & juris Italici fecit. D. Vespasianus Cæsarienses colonos fecit, non adjecto, ut & juris Italici essent, sed tributum vis remisit capitis, sed & D. Titus etiam solum immune factum interpretatus est.*

Cornelio Tacito e Svetonio fanno menzione del registro, che Augusto formato avea di tutte le rendite, e spese dello stato, di cui non à forse la storia fatto perdita più grande, ed irreparabile giusta l'espressione del Gibbon. *Cum profiteri*
li

*libellum recitarique iussit . Opes publicæ continebantur , quantum civium sociorumque in armis , quot classes , regna , provinciæ , tributa , & vectigalia , & necessitates , ac largitiones , quæ cuncta sua manu perscripserat Augustus . Tacit. ann. l. II. Svetonio chiama quel registro , Rationarium imperii , che pare , che avesse esistito anche ne' tempi di Appiano . Senza forse ne' commentarj di Augusto si conteneva la notizia di tutte le terre redditizie all' impero , mercecchè Siculo Flacco dopo di avere avvertito , che le forme de' campi , o siano le confinazioni , e piante di essi erano diverse , e che sommo studio si adoperava di quei tempi per afficurarli i confini de' poderi , e che le piante medesime si scolpivano in rame per conservarsene più a lungo la memoria : soggiunge , che non si mancava anche per mezzo della fede pubblica di poter decidere le questioni de' fini , e verificarli , se si fossero alterati , avendosi ricorso al santuario di Cesare . *Omnium enim agrorum & divisorum & assignatorum formas sed & divisionem , & commentarium , & principatus in Santuario habet . Qualescunque enim formæ fuerunt si ambigatur de earum fide ad santuarium Principis revertendum est . S. R. A. pag. 16.**

Giulio Frontino estrasse da' commentarj dell' imperatore Claudio il suo libretto delle colonie del popolo Romano registrato fra gli Scrittori suddetti delle cose agrarie . Contiene detto opuscolo il numero delle colonie giusta l' ordine alfabetico , e principiando dalla Colonia *Aquinum* termina a quella detta *Verule* ; dopo di che prosiegue ad aggiugnere le misure de' limiti ricavate da' libri di Augusto e di Nerone , attesochè ne' tempi del primo l' Agrimensore Balbo pose in un bel registro le forme e misure di tutte le provincie e città , formando una general legge agraria per tutte le provincie suddette .

Di rapporto a' Bruzj nel libretto di Frontino si legge così : *Centuriæ quadratæ in jugera 200 , & cætera in laciniis sunt præcisa post demortuos milites , Ager Buxentinus sestertianus est assignatus in cancellationem limitibus maritimis .* Questo assegnamento do-

dovette aver luogo nell'agro Busentino nelle vicinanze dell'attual Policastro situata vicino al golfo di questo nome, che di certo si appartenne a' Lucani, posciachè i Bruzj non estesero il di loro dominio al di là del fiume Lao prossimo alla Scalea. Continua Frontino; *ager constantinus ab imperatore Augusto assignatus limitibus Graccanis in jugera n. CC. Cardo in Orientem decimanus in meridianum*. In alcuni codici in vece di *constantinus* si legge *consentinus*, ma non per questo le migliori edizioni an fatto cambiamento alcuno al testo. In ogni modo non altro quindi se ne rileva se non che duecento jugeri delle nostre terre furon divise a' veterani, che divennero nostri anch'essi coll'acquistata proprietà del suolo, del quale contribuirono a' Romani il vettigale.

Continua Frontino: *Ager Vibonensis actus n. X. G. P. XXV. Cardo in Orientem decimanus in meridianum*. Questa porzione fu divelta dal campo di *Hipponium*, che in tempo de' Romani si diceva *Vibona* nelle vicinanze dell'attuale Monteleone. *Ager Campanus limitibus Graccanis in jugera n. CC. Cardo in Orientem decimanus in meridianum. Ager Beneventanus actus n. XC. p. XXV. Cardo in Orientem, decimanus in meridianum*. Il campo Beneventano ed il Campano, non men che il Busentino nulla di comune si hanno co' Bruzj. E da questa inesattezza pigliamo motivo di credere, che quell'*ager constantinus* non si appartenesse a' Bruzj, e che in tutta la estensione delle costoro terre non si fosse assegnato a' veterani, che il picciolo pezzo dell'agro Vibonese.

C A P. XIV.

Continua lo stesso soggetto.

L'Esposta verità riceve maggior lume per la qualità de' cambiamenti addivenuti nel sistema delle finanze del popolo Romano dopo la caduta della libertà. Negli ultimi periodi di essa
più

più di una volta a richiesta di qualche prepotente cittadino furon smembrate le pubbliche possessioni e ridotte in singoria privata. Il Tribuno della plebe Torio colla legge, di cui parla Cicerone nel Bruto, tolse benanco i vettigali affissi sopra gli alienati poderi pubblici, e lascioli a possessori esenti da ogni gravame. Cesare divise à particolari tutte le terre della Repubblica senza eccettuarne l'agro Campano, Svetonio in *Cesarem Cap. 20*. Erano questi i mezzi, onde sgravavasi la Città dell'insopportabil peso di una moltitudine sediziosa, che dall'ozio cittadino col soletico della proprietà veniva obbligata al travaglio. Dippiù era questo l'espediente onde riparare il guasto, che le guerre civili avean portato alla popolazione dell'Italia, ridotta a tale stato infelice, che quasi più non fosse quella feconda regione, che aveva somministrato la sussistenza a tante popolatissime nazioni, era nell'obbligo di attendere dalle provincie dell'impero ed i grani, e l'olio, e'l vino, e le altre derrate (1) laonde sotto gl'Imperatori cessati i nomi di decima e vicefima si formarono i canoni annonarj, ne' quali vennero stabilite le rispettive quantità de' generi, che i Provinciali eran nell'obbligo di corrispondere. Forse Augusto medesimo allorchè compose il sopraccennato registro, che si disse *Breviarium imperii* fu il primo a stabilire siffatto canone, non essendo verisimile, che avesse trascurato un così importante articolo in un travaglio, in cui principalmente ebbe la mira di provvedere con sicurezza a' bisogni della Repubblica, mercè la sovvenzione de' sudditi. Checchè però ne sia di ciò, sotto gl'imperatori susseguenti rimangono monumenti sicuri del sudetto canone, come si può ravvisare ne' codici Teodosiano e Giustiniano. Sidonio Apollinare ci à conservato ne' suoi versi la memoria della diversità de' tributi, che in varj generi si raccoglievano dalle provincie, i quali si depositavano ne' pubblici magazzini per venderli ad un determinato prezzo sotto la pubblica ispezione.

La

(1) *Column. in pref. lib. pr. de re rust. Tacit. 12. 43.*

La fonte di quell' immensi pascoli e boschi, che formavano cospicua parte del patrimonio della Repubblica, cui per ordinario erano ammessi i privati a pasturar le proprie greggi col peso del vettigale, non fu punto migliore. Siccome l'agro campano si vide spartito a' particolari senza peso alcuno, così la selva Scanzia, il monte Gauro, i monti Romani, ed altri celebri pascoli furono del pari divisi a' Cittadini, e poscia per la legge Toria aboliti i vettigali: laonde ne' tempi appresso non si sentono più rammemorare i maestri della scrittura destinati ad amministrare le pubbliche rendite, che da un cotal ramo si ritraevano.

Or siccome per gli grani ed altre spezie di maggiore importanza dopo distratti i fondi pubblici, e sottratta l'Italia dal peso de' vettigali vennero le provincie obbligate alla succennata contribuzione di generi a seconda del canone; così s'introdusse anche il costume di riscuotersi per questo mezzo il fieno bisognevole per le stalle imperiali dopo alienati i pubblici pascoli. Non è però, che fuori le regioni dell'Italia non possedessero gl'imperatori delle vaste tenute addette a' pascoli come da' soprammentovati codici di Teodosio e Giustiniano abbondantemente si rileva. (1) In queste circostanze, comechè l'Italia era stata divisa anch'essa in provincie non eran queste esenti dalle contribuzioni, cui eran sottoposti gli a' tri sudditi dell'impero. Laonde troviamo, che anche ne' tempi posteriori si dicea de' Lucani e de' Bruzj che secondo l'antico istituto: *montuosa Lucania suis pendat. Brutii bonum pecus indigena ubertate praestent. Cassiodorus II. Var.* Ed ecco per tutti i lati dimostrato, che in tutta la estensione del governo de' Romani i Bruzj continuarono nel quieto possesso della loro selva.

CAP.

(1) Vedi i titoli *de pascuis publicis & privatis*, & *de fundis & saltibus rei dominicae*, e'l titolo *de bonis Tamiacis* del Codice Giustiniano, e l'altro del Teodosiano *de grege dominico*.

Sotto i Goti non v' a fondamento da credere,
che i Bruzj aveffero perduto il dominio
della Sila.

L' Impero Romano prima de' tempi, de' quali ci occupiamo; avea sofferto il flagello di molte incursioni de' barbari del Settentrione; ma simili costoro a' nostri barbari indigeni uscivano di volta in volta dal di loro paese sotto la scorta di un capo piuttosto a saccheggiare, che ad invadere, ed impadronirsi, e fondar nuovi dominj. Essendo stati intanto ammessi per effetti di una falsa politica a militare nelle milizie dell'impero; ed avendo con ciò esercitato delle cariche rispettabili nelle truppe, ed appreso la militar disciplina non men, che gustati i piaceri della vita civile compresero ben di leggieri, che bisognava stabilire un centro delle comuni forze per gli attacchi, e per le difese. Laonde nel regno di Onorio, e di Arcadio figli di Teodosio il Grande le conquiste di detti barbari cominciarono a prender della consistenza nelle provincie Romane. Allorchè Alarico portò le sue armi in Italia ne' principj del quinto secolo dell'era volgare, trovò le di lei Regioni avvilita dal Despotismo Romano, ed indifferenti alla scelta del Padrone, e le terre in incredibile scadimento ugualmente che la popolazione, ed ogn' industria.

Si rileva d'alcune leggi del codice Teodosiano, che gli effetti de' saccheggi di Alarico uniti alle divise cagioni di decadimento obbligarono l'imperatore Onorio nell'anno 413. ad un rilascio di quattro annate de' soliti tributi in beneficio delle nostre provincie, fra le quali furon compresi i Lucani, ed i Bruzj: (1) La Campania fu anch'essa sgravata dal peso del

K

censo

(1) L. 7. cod. Teod. de indulg. debis.

censo di 528042. jugeri di territorii abbandonati e deserti per la mancanza della popolazione. Laonde i di lei tributi si ridussero ad una nona parte (1). Per la qual cosa le crudeltà di Alarico non portarono cambiamento nel sistema delle finanze delle nostre provincie, le quali continuarono a pagare i di lor tributi secondo l'antico sistema proporzionevolmente alle terre, ed a seconda del censimento di esse.

Negli anni susseguenti i Vandali, ed i Mori presero di mira la Bruzia, e diedero l'ultima spinta alla decadenza delle famose Città di Reggio, Locri, Crotona, Turio ed altre Città Littorali, che conservavano tuttavia una qualche immagine dell'antico splendore. Altre incursioni ed altri stabilimenti in pregiudizio de' dominj de' Romani si fecero da' barbari nelle diverse regioni Italiche, e alla perfine nell'anno 476. Odoacre alla testa di un numeroso esercito intieramente se n'impadronì assumendo il nome di Re d'Italia; posciachè lasciata per compassione la vita ad Augustolo ultimo Imperator Romano, il rilegò nell'angustia di un castello.

Il sistema tenuto da' Capi condottieri de' barbari antecessori di Odoacre era stato quello, tostochè avesser soggiogato un paese, di dividere fra se medesimi ed i commilitoni a sorte i terreni, gli uomini, e le bestie. Regolavasi la distribuzione a seconda del merito, ma tuttochè disuguale riuscisse il partaggio, purtuttavolta siccome quei feroci custodivano gelosamente l'indipendenza personale; così riteneano in proprietà le terre, ed esenti dall'altrui signoria. Sursero quindi i primi alodj in Italia. Odoacre imprese a governar l'Italia senza fare il menomo cangiamento su di questo articolo, ed i piccioli tirannotti barbari, ed i compagni della di loro fortuna continuarono a godere placidamente le di loro usurpazioni. Gli scrittori di quei tempi ci assicurano, che gl'Italiani perdettero una terza parte delle terre, che da Odoacre fu divisa a' suoi compagni, locchè nello stato lagrimevole di un perfetto ab-

(1) L. 12. eod. tit.

abbandono, in cui languivano i terreni, non portò che vantaggio.

Nell'anno 493 passò il dominio dell'Italia nelle mani del famoso Re Teodorico. Buona parte de' barbari eran periti nelle guerre da questo Re sostenute, ed altri se n'eran fuggiti; quindi le terre da essi occupate, essendosi rinvenute senza padrone, furon divise a' novelli conquistatori senza verun cambiamento apparente. E siccome niun'altra mutazione introdusse nelle leggi, o ne' magistrati, così ritenne la stessa divisione delle provincie ordinata dall'imperator Costantino. Ogni Città pagava all'erario Regio un tributo, e tutte le città di una provincia formavano un determinato pieno delle loro contribuzioni. I Lucani, ed i Bruzj governati da un correttore, la cui sede era la città di Regio corrispondevano i di lor tributi in generi, come dianzi abbiamo osservato; ma a richiesta del famoso Cassiodoro furon commutati in danaro, e ridotti alla somma di mille e duecento soldi di oro; ognun de' quali corrisponde presso a poco al valor di una doppia napoletana. Questo sistema di finanze continuò in tutto il tempo del dominio de' Goti; laonde siamo sicuri, che nella durata del governo di essi ne la Sila de' Bruzj, nè altre terre fecero passaggio nella pubblica signoria, che affatto s'ignorava da quei barbari, i quali mantenevano i proprj allodj esenti da ogni peso di aliena autorità, e dalle terre de' vinti esigevano i pubblici tributi. Su di questo articolo non v'era differenza tra le terre del Re e quelle de' Conti, o di qualsivoglia altro privato.

Ma gl'Imperatori d'Oriente non lasciarono godere in pace a' Goti l'usurato possesso delle nostre regioni; quindi le provincie ora soffrivano le persecuzioni de' primi, ed ora le crudeltà de' secondi. In questo stato di una ferale anarchia il disordine dovette trionfare in tutte le parti dell'amministrazione, e con ciò nella riscossione de' tributi. Si è conservata la memoria de' trapazzi incredibili, che i procuratori degl'imperatori faceano nell'esazione de' dazj. Alla perfine nell'anno 555

si estinse del tutto il dominio de' Goti in Italia, e le nostre provincie ricaddero in mano de' Greci, e si trovaron sottomesse all' imperator Giustiniano. Questi per assicurare non meno i Goti rimasti in Italia, che gl' italiani medesimi, che col cambiamento del governo non si farebbe cambiata la costituzione soprattutto per ciò, che riguardava i dominj, cacciò fuori una sua costituzione inserita nel codice di Gotofredo, in forza di cui confermò i dominj acquistati per le concessioni fatte da Atalarico, da Amalafunta e da Teodato, escluse quelle fatte da Totila, e da Teja. Quindi rimasero esclusi da' di loro dominj, anzi espulsi dall' Italia tutti quei Goti, che erano stati del partito contrario all' Imperatore, e che perciò le grandi tenute da essi occupate restar dovettero senza padroni.

Or se i capi de' Goti, ed altri ancora di minore importanza, siccome abbiamo osservato, conservarono un' assoluta indipendenza dalla pubblica autorità in rapporto al dominio delle terre, e lo stesso loro Re possedeva i suoi beni con egual dritto, che i Conti senza attaccarci l' idea del dominio sovrano: tornate le nostre provincie sotto il giogo degl' imperatori non soffrirono i proprietarj cambiamento alcuno nell' esercizio de' di loro dritti, e la Corte imperiale senza appropriarsi i terreni, contenta della riacquistata autorità suprema si restrinse a cavar profitto da' sudditi per mezzo de' dazj e de' tributi.

In ogni anno erano nell' obbligo gli abitanti di ciascuna provincia di pagare il tributo, la veste militare, e l' *indictum L. ult. Cod. si propter pub. pensiv.* Il tributo era in generi stabilito fin da' tempi antichissimi. Ciascun proprietario di terreni contribuiva la quinquagesima parte de' grani, che da essi si producevano, la quadragesima porzione dell' orzo, e la vigesima parte del vino. Chi faceva industria di animali neri dovea contribuire la vigesima parte del lardo. Inoltre i possessori de' terreni a grano dovean contribuire una data quantità di fieno, e di paglia. Questo tributo si diversificava per le provincie a proporzione dell' abbondanza delle derrate che vi si pro-

producevano. Ove grani, ove olj, ove vino, ove cavalli, buoi, pecore, La Lucania ed i Bruzj come abbiamo notato contribuivano neri, vacche ec.

Oltre a siffatti dazj ordinarj vi era l'altro gravosissimo detto *indictum annuale*, che consisteva in una data somma di denaro, che s'imponeva ad arbitrio sulle provincie, e per lo più se ne ordinava ancora un secondo dazio, detto perciò *superindictum* *Cod. de indic. l. 1. de superindic. l. 1. de ann. l. 3.* Dippiù vi erano i vertigali sotto l'ispezione del prefetto d'Italia stabiliti dagl'imperatori antipassati. *Cod. de vect. l. 8. e 10. & l. 1. 2. 7.* Giustiniiano in quanto all'articolo delle finanze non fece altro, che ammassare disordinatamente, e dimezzatamente le leggi pubblicate da'tempi di Augusto fino a' suoi. Ma i Goti in forza della costituzione rammentata erano meglio trattati degl'Italiani, posciachè possedevano i di loro beni colla qualità di allodj data loro ne'primi acquisti.

C A P. XVI.

Sotto i Longobardi.

FAcciamoci a considerare il nostro quesito sotto i Longobardi. Questi barbari della Germania fecero cambiare la forma politica, e civile delle nostre regioni. Erano essi sottoposti a' Duchi, ed in ogni pago ve n'era uno, che avea il comando politico e militare. Uno di essi si considerava come il Primante del regno investito del nome di Re. Alboino conquistando l'Italia nell'anno 569 stabilì i Duchi per le regioni occupate, cui si apparteneva il governo civile e militare de' propri distretti. I nomi di tributi e di dazj erano ignoti, e per un sol costume di rispetto gli abitanti de' paghi contribuivano volontariamente al di loro principe una certa quantità di bestie, e di biade. Essi Principi egualmente che il Re aveano il loro patrimonio particolare consistente in quella porzione di ter-

terreni di pascoli e di bestiami toccata loro in forte nel tempo della conquista: esigevano le multe delle cause, che giudicavano, ed i tributi de' popoli vicini, quando non voleano essere molestati dalle di loro armi.

Il più famoso ducato stabilito da' Longobardi nel nostro Regno nell'anno 571 fu il Beneventano, il cui primo Duca fu Zottone. Da principio forse fu ristretto nella sola Città di Benevento, ma poi molto si distese, ed abbracciò buona porzione del nostro Regno. Il potere del Duca Beneventano era eguale a quello, che aveano esercitato i suoi nazionali nella Germania, e che esercitavano tuttavia nelle nuove conquiste. Aveano il dominio civile e militare corrispondente allo stato di una nazione barbara, che non conosce i legami della servitù civile. Il dritto civile era ignoto intieramente a' Longobardi, ed a questo sostituivano la forza facendo decidere dalla spada, e non già dalle leggi le controversie e offese private. Il dritto pubblico risiedeva nel consiglio de' Duchi, e questi ne disimpegnavano le funzioni e in guerra ed in pace.

Ne' primi tempi dell'invasione Longobardica questi feroci barbari distrussero buona parte degli abitanti de' luoghi, ove stabilironsi, e soprattutto i ricchi proprietari, e le persone di condizione. Ridotto che aveano i popoli nello stato di un massimo avvilitamento, distribuivano gli abitanti fra i loro soldati, e gli obbligavano a lavorare il terreno con pagare il tributo della terza parte del frutto di essi a' di loro crudeli oppressori. Paolo Diacono ci è testimonio, che i 36 Duchi, i quali si divisero l'Italia, si valsero di questo costume egualmente, che i Germani faceano, secondo la testimonianza di Tacito *Pao. Diac. l. 2. cap. 31, 37. Reliqui per hostes divisi, ut tertiam partem suorum frugum Longobardis persolverent, tributarii efficiuntur.* Ebbero adunque gl' infelici Italiani l'obbligo di coltivare la terra, e di contribuire a' Longobardi la terza parte delle raccolte.

Questo

Questo stato fu assolutamente nuovo, e sconosciuto agli occhi degl' Italiani. I Predoni Romani conquistata l'Italia, tolsero agli abitanti porzione de' loro terreni, imposero de' dazj, ma ebbero rispetto delle persone, e non ardirono renderli tributarij, e servi della gleba. Dopo la guerra Italica furono considerati tutti cittadini della stessa Repubblica, e tuttochè gravati di dazj non mai perdettero il carattere civile. Odoacre volle farsi credere un vicegerente dell' Imperator di Oriente, e si astenne di spiegare il carattere di conquistatore, non attentò alla condizione degli abitanti, e lor tolse una terza parte de' terreni, forse inutile e superflua per la mancanza della popolazione. Teodorico non alterò il sistema, che avea trovato stabilito, anzi si fece pregio di restituire apparentemente l'antica polizia de' Romani Imperatori, comechè però in sostanza avesse introdotto il sistema de' barbari, ed aggravato avesse i popoli d'Italia di molti triburi. Forse Totila sdegnato contro degl' Italiani, che si erano dichiarati per l'Imperator d'Oriente, aggravò maggiormente la loro condizione, con renderli quasi servi de' Goti. Ma questo stato miserabile nell'Italia durò poco tempo. Narsete restituì agl' Italiani la loro antica condizione senza forse renderli più felici per le gravezze, che lor fece soffrire. Ma i Longobardi avendo conceputo degl' Italiani un alto dispreggio, perchè nulla valeano nella professione delle armi, unico pregio apprezzato da' barbari, colpa delle lettere e delle arti di lusso, e dello stabilimento di Teodorico, che tolse agl' Italiani ogni uso di armi; li trattarono come tanti servi, e loro tolsero il carattere civile.

Per alcuni anni i Duchi Longobardi si mantennero indipendenti l'uno dall' altro, ma poi avvertiti della propria debolezza per la dissipazione delle forze si scelsero di bel nuovo il Re, e fu questi Autari figliuolo di Clefi. Collo stabilimento della nuova Monarchia accrebbero l'autorità Reale. Costituirono un patrimonio corrispondente alla costui dignità, ed essi Duchi cederono la metà delle loro

fo.

fortanze, acciò d'allora in avanti avessero dovuto servire per sostegno della persona Reale, di lei familiari, ed assistenti: *Omnem substantiarum suarum medietatem regalibus usibus tribuunt, ut esse possit, unde Rex ipse, sive qui ei adherent ejus obsequiis per diversa officia dediti, alerentur. Pao. Diac. l. 3. c. 16.* Per effetto di questo stabilimento l'autorità Reale venne nel seguito ad accrescersi in pregiudizio dell'autorità Ducale.

Di questa cessione de' Duchi Longobardi ne rimasero vestigj ne' secoli posteriori, posciachè ne' varj Ducati anche ne' tempi appresso vi erano le corti, i boschi, i campi appartenenti alla corona Reale. (1) In modo tale, che si mandavano gli Amministratori e Giudici detti Castaldi per i diversi Ducati della nazione. *V. Ducange voce Gistaldus.* Quindi essi Duchi avendo cercato di scansare la per loro ignominiosa marca di tributarj e non essendosi lasciati indurre a mantenere presso di loro le terre corrispondendone i frutti ed avendole fatto passare in mano del Re, diminuirono per metà il di loro potere, e fecero crescere a dismisura quello del Re.

Oltre all'eccessivo numero delle ville, boschi, e corti Reali, che pervennero alla corona in virtù della cessione, avea il Re altre speciose rendite, che costituivano la sua ricchezza, imperciocchè a lui, come a tutti gli altri soldati dell'esercito, toccò proporzionatamente la sua porzione degl' infelici Italiani tributarj, che erano nell'obbligo di dare annualmente il terzo de' frutti delle terre, che coltivavano. Sembra concio verisimile, che nè gl'Italiani, nè i Longobardi fossero stati astretti di questi tempi ad altre gravezze per questo verso.

In tempo de' Longobardi intanto l'impero Greco, e 'l Ducato Beneventano possedevano i loro dominj nelle regioni del nostro Regno, pressochè confusi tra di loro. I paesi littorali da Agropoli fino alla punta della Licosa appartenevansi a' Greci, e da quivi fino al fiume Savuto, comprendendovi l'Amantea si osservavano paesi di appartenenza del Ducato. Dentro terra i Longobardi estendevano la di lor signoria fino a Cosenza,

ma

(1) *Rizzetti antich. tosc. tom. 1. c. 8. Murat. dissert.*

ma sulla costiera del Jonio le di loro conquiste non si estesero al di là del fiume Pescara. Dubitarsi da taluni, se nella incursione fatta da Autari nel 589, o almeno a tempi di Arrechi successor di Zottone fosse Cosenza caduta nel potere de' Longobardi, o tuttavia mantenuta in quello de' Greci. Ma deve ogni dubiezza svanire riflettendo su l'espressioni degli scrittori contemporanei, i quali asserirono, che il Ducato di Benevento si estendeva sino a Cosenza, nel cui dominio non fu mai inclusa, come lo furono Bisignano, Murano, Scalea, ed altri paesi mediterranei da' Longobardi occupati.

Inoltre resta ciò appien confermato dal sistema della polizia chieffistica tempo dopo introdotta nel dominio de' Greci. Decorato il Vescovo di Reggio capitale del tema, o Provincia di Calabria colla dignità di metropolitano dal Patriarca di Costantinopoli, nella scissura indi avvenuta fra la chiesa Greca e Latina, ordinò l'Imperadore Greco, che tutti i vescovi della sua provincia dipendessero dal Reggino Metropolita. Or è notissimo che fra le Città vescovili addette al Metropolita di Reggio, una fu Cosenza. Non era dunque questa città de' Longobardi, che per rapporti contrarj dipendevano affatto dalla Chiesa Romana. (1)

Or nella region de' Bruzj, che tuttavia si custodiva da' Greci, nell'anno 602 governava un certo Gregorio col titolo di exprefetto, da Cosenza in là, il quale forse dipendea dal Prefetto o Pretore della Sicilia. Intanto il Romano Pontefice Gregorio indirizzò una sua lettera a Maurizio Maestro de' Soldati e Comandante dell'armi ne' stabilimenti Greci della Campania, acciò l'avesse fatta pervenire ad Arrechi Duca di Benevento. Contenea detta lettera una preghiera al Duca acciò si fosse contentato di agevolare il suddiacono Sabino in essa Bruzia residente nell'incetto di alcune travi bisognevoli per la costruzione della Basilica di S. Pietro, e Paolo in Roma, e pe' trasporto di essi in luogo di mare. Stimiamo trascrivere le parole della lettera istessa: *Quia sic de gloria*

L

ve-

(1) *Annali del Regno Epoc. 11 tom. 3. Murat. Ann. d' It. tom. 7.*

vestra, sicut revera de Filio nostro confidimus, petere a vobis aliqua fiducialiter provocamur; arbitantes, quod minime nos partiamini contristare, maxime in tali re ubi anima vestra multum poterit adjuvari. Indicamus autem propter Ecclesias Beatorum Petri, & Pauli aliquantas trabes necessarias esse, & ideo Sabino suddiacono nostro injunximus de partibus Briccorum aliquantas incidere & usque in mare ad locum aptum trahere debeat; & quia hac in re solutiis indiget, salutantes gloriam vestram paterna charitate petimus, ut auctonarius vestris, qui in loca sunt, deputetis

L' Illustre scrittore degli annali del regno di Napoli francamente asserisce, che il Papa voleva tirar le travi dalla selva de' Bruzj conosciuta col nome di Sila, ch'era nel dominio del Duca di Benevento, senza il cui permesso ciò non potea fare, e che però l'avea pregato di permetterne il taglio al suo Suddiacono Sabino, e di ordinare a' custodi de' suoi boschi nella Bruzia detti Azionarij di ajutarlo con prestare a colui soccorso di uomini od altro per poter trasportar le travi nel mare, dove doveansi imbarcare per Roma. Tiene adunque per certo, che la Sila si apparteneva al Duca, il quale teneva i suoi Azionarij e soprintendenti delle selve per affittare gli erbaggi, i pascoli, e vendere i legnami. Citanfi le lettere 20., 21. 22. del 12. Libro di Papa Gregorio.

Comechè il dottissimo uomo bene a proposito giudicò simili notizie poco interessanti pe'l piano del suo travaglio, non è meraviglia, se gli fosse mancata la sua solita esattezza. Se mal non mi appongo, è stato origine di cotali sbagli il Canonico Francesco Maria Patrillo, cui si deve un goffo avvertimento sul citato tratto di lettera. Si compiacque detto Canonico notare: *lege omnino de partibus Brutiorum. In Brutiis nempe, nec longe a Consentia mons extat rigidissimus, cui Sila nomen, altissimas, magnasque pinus alens, quæ trabium usui inservire poterant.* Questi improntò a Papa Gregorio, poggian-do per altro su di un possibile la richiesta delle travi della Sila, e su di questo falso principio stanno poggiate le altre fallaci induzioni.

In

In primo luogo manca il fondamento di potere asserire in forza della lettera, che il bosco, qualunque stato si fosse, da cui il Suddiacono dovea tirar le travi, fosse appartenuto al Duca Arechi. Si rileva per contrario, che l'incombenza di procurar le travi si era data a dirittura a Sabino. *Injuximus Sabino Subdiacono nostro, aliquantas incidere, & usque ad mare in locum aptum trahere debeat.* La protezione del Duca s'interpone per agevolarlo; *quia in hac re saluti indiget.* Non doveano essere queste l'espressioni dirette ad un padrone del bosco, e conseguentemente delle travi, cui si farebbe chiesto a dirittura il permesso di poterle tagliare, come per altro crede senza verun appoggio lo scrittor degli annali.

Di vantaggio, onde costa, che si chiedevano le travi della Sila? Perchè il Canonico Patrillo per disgrazia sapeva, che nelle vicinanze di Cosenza ci era un monte asprissimo detto la Sila ferace di pini altissimi, che poteano servire al bisogno delle travi. Con ragione il Grimaldi fa le sue meraviglie per una tal'incombenza, data dal Papa sino alla Bruzia in tempi, che l'Italia era quasi per intiero coverta di boschi, e ce n'erano moltissimi alla portata della Città di Roma. Forse l'astuto Pontefice volle sperimentare la fede del Duca Arechi, e se era tocco dalle consolazioni spirituali, che gli offriva nel caso di pigliare interesse per la fabbrica del tempio Cattolico. Grande argomento della melensaggine del Suddiacono Sabino potremmo noi pigliare, se avuta l'incombenza di venti travi, le quali si doveano trasportare a Roma per la via del mare, avesse scelto la Sila per ubbidire al Pontefice, la più distante dal mare medesimo e da dove era impossibile di poterne fare il trasporto.

Finalmente essendo sicuro, che di quei tempi gli stabilimenti littorali del Ducato Beneventano nella Bruzia sul Tirreno arrivavano sino a Reggio; ogni ragione c'induce a credere, che il comando pontificio fosse rimasto eseguito in una delle selve vicine a quei lidi, che ve n'erano moltissime, e ne esistono benanco a' giorni d'oggi. Dalla Sila poi molto tardi si

sono aperte le comunicazioni pe' trasporto de' legnami nel mare Jonio, ed in quelle terre, che furon sottoposte alla Signoria de' Greci. Sembra quindi evidente, che la lettera di Papa Gregorio nulla avesse che fare colla nostra Sila; e quindi di questi tempi a Cosentini si apparteneva.

C A P. XVII.

Origine de' Cafali di Cosenza.

I Greci nel settimo secolo della nostra era mantenevano nelle nostre regioni un magistrato col nome di Preside, la cui residenza si faceva nella Città di Taranto, Capitale dell' antica Calabria; ma alcuna volta risedeva in Reggio, o in altra Città cospicua de' Bruzj: pure sotto nome di Preside della Calabria esercitava giurisdizione sopra tutti i paesi appartenenti all' impero Greco a riserba di quelli situati tra Gaeta ed Agropoli, che dipendevano dal Duca di Napoli, ed assieme con questo dall' Esarco di Ravenna. Nullostanti le gravi perdite fatte da essi Greci nelle regioni della Calabria antica detta oggidì Terra di Otranto, e di essersi dovuti restringere nella Bruzia, pur tutta volta opinarono di mantenere il nome di Calabria per vanità d'ingrandire colla denominazione di un più esteso dominio i proprj stabilimenti, nulla curando la perdita, che si avean fatta d'una porzione di essi. Questa si fu l'origine del nuovo nome attribuito a' Bruzj, che poscia si estese a dinotare anche quelle regioni dell' attuale Calabria, che spettavano a Longobardi, non senza aver occasionato una gran confusione presso gli Scrittori di quei tempi.

La Città di Cosenza ne' tempi antichissimi fu sempre la capitale de' Bruzj. *Sequitur Brutiorum caput Consentia*, scrive Strabone. Ma nelle vicende de' tempi barbari la Città di Reggio gareggiò il primato con esso lei senza che le avesse fatto perdere la prima onorificenza. In ogni vicenda impertanto, che

che ne' tempi rimoti si abbia avuto, isolata si nomina, e senza il corredo di quei numerosi casali, che le fanno oggi nobil corona. Essi casali a due cagioni possono rifondere la di loro introduzione, cioè o a miglioramento della coltivazione del campo Cosentino, o pure a concorso di stranieri, che si fossero da' Cosentini ammessi nelle proprie terre. Allorchè i Bruzj snidarono dalla Sila, e si diedero a' piaceri di una vita molle e voluttuosa nell'epoca della di loro prosperità, deve esser sicuro, che siccome da una banda per mezzo delle famiglie de' proprj servi pascolavano gli armenti, ed altre industrie disimpegnavano nel suolo originario; così con abitazioni permanenti frequentarono la Città di Cosenza centro di tutte le di loro forze. Le vittorie riportate sopra le repubbliche della penisola ci convincono, che non di leggieri si fossero rivolti a domare l'inclemenza della Sila coverta di nere boscaglie, e trascurassero l'acquisto di terreni fertili, e di già posti in valore, di cui poteansi appropriare in pregiudizio de' vinti. E cosa naturale il credere, che la Sila sudetta unita alle sue falde, ove di presente sono sparşi i numerosi casali era tutta negletta, ed irregolarmente coltivata.

Molto meno possiamo argomentare, che si fossero i casali stabiliti ne' tempi de' Bruzj o equivoci o disastrosi, allorchè avviliti dalla forza maggiore de' Romani inchinarono al peggio, e perdettero l'antico splendore. Quale stravaganza non farebbe stata ella mai, che allora quando le disaggradevoli vicende addivenute in Italia estinsero pressochè i germi de' primi abitatori, che tutto offriva lo spettacolo della decadenza e dell'estermio, e che tutte le feracissime terre delle nostre regioni languivano in un totale abbandono: i soli Bruzj tal popolazione abbondante avesser avuta, che fossero stati attratti a dissodare una porzione della Sila e stabilirci nuove abitazioni. E questo un fenomeno di sua natura inesplicabile.

Da qual forgiva dunque ripeteremo l'accrescimento della popolazione Cosentina, e la prima origine de' Casali? Molti ricorrono all'emigrazioni degli abitatori degli altri luoghi della Bruzia for-

forzati ad abbandonare le proprie sedi per sottrarsi dalle continue incursioni de' barbari. Egli è sicuro, che lo spavento e la desolazione dominava per un tal motivo ne' paesi littorali della Calabria esposti a continue sorprese, perdite, e sconfitte, per cui gli edificj dell' antiche cospicue Città, che avean giocato la più luminosa figura nel teatro del mondo si trovarono per una massima parte disabitati, ed andiedero quindi in rovina, ritirandosi gli avanzi del barbarico furore ne' liti inaccessibili delle campagne, o in alcuni quartieri delle città meglio custoditi: ma tacendo le storie, che emigrassero, e con ciò si unissero alle popolazioni di dentro terra, che a' trattamenti migliori, non erano esposte per conto de' barbari, non è a noi lecito di prognosticarlo, nè pare a conto alcuno sostenibile.

Non i soli barbari del settentrione si facean lecito di depredare impunemente i paesi della Calabria, ma più feroci e brutali quei dell' Oriente ne avean formato un campo delle più inudite crudeltà. Altra volta i politissimi Greci vennero dall' Oriente a stabilirsi fra noi, e se occuparon le nostre terre, ci compensaron almanco coll' avere inciviliti i nostri progenitori. Ma i novelli barbari furon feroci distruttori e fanatici. Sloggiati dall' Arabia, e conosciuti col nome di Agareni o Saraceni, dopo di aver fatto assaggiare a molte altre nazioni gli effetti più terribili della propria barbarie ne' principj dell' ottavo secolo, scorsero le costiere della nostra Calabria dominate da' Greci, e dopo di avere sconfitto e desolato gli abitatori non potendo più questi soffrire i continuati saccheggi si trovaron obbligati a fuggire nell' interno delle di loro montagne per trovarvi sicurezza ed asilo.

Opina in questa occasione il dotto annalista Grimaldi, che da questi tempi cominciarono i Calabresi a fabbricare quei molti villaggi, che nel giorno d' oggi si osservano ne' siti più strarupevoli e più difficili ad essere sorpresi. Avanza quindi una giudiziosa riflessione che le meraviglie di coloro, i quai veggon situati i paesi della Calabria in luoghi tetri, scomodi,

e ri-

e rimoti nel mentre, che vi sono i siti più ameni, più belli, e più agiati, dipendano dall'ignorarsi le vicende di quelle regioni, allorchè gli abitatori erano astretti ad inselvarsi, e nascondersi nelle valli, o sulle cime de' monti inaccessibili. Ed in altro luogo riflette, che avendo l'avarò Imperatore Leone ordinato una capitazione per li popoli della Sicilia e della Calabria, ed aggravatili di nuovi tributi sotto pretesto, che dovea egli riparare i danni cagionati dal tremuoto alla Città di Costantinopoli; dovea perciò divenir la Calabria più spopolata, ma pure tutto al contrario sursero tanti nuovi paesetti, e villaggi Greci, che da prima non esistevano, che accrebbero le forze di quella regione, e che tuttavia conservano i nomi di Greca origine, anche nelle contrade, ne' poderi, e ne' fiumi.

E' altresì vero, che avendo i Greci mantenuto più custoditi i di loro stabilimenti di ciò, che non faceffero i Longobardi, la Città di Cosenza e per questo motivo e per esser discosta dal mare fu per lungo tempo esente dalle comuni sciagure della Calabria. Pare adunque, che in tali circostanze avesse quella Città offerto un asilo sicuro ed à sudditi de' Longobardi, ed a' Greci. Ma i monumenti della storia tacciono un simile avvenimento, nè i Casali di Cosenza conservano vestigio alcuno di grecismo: quindi nulla di sodo ci conviene asserire.

Ma ne' principj del decimo secolo i Saraceni possedevano Cosenza, Regio, Squillace, Catanzaro, ed altri luoghi, e tuttocchè i Calabresi coll'ajuto degli Amalfetani e de' Greci gli avessero una volta respinti, pure si sa, che Cosenza ricadde in potere de' medesimi. In tali circostanze l'asprezza inudite di quei barbari obbligarono i Cosentini a rifugiarsi a drappelli ne' varj siti della Sila più vicini alla Città, ed i più muniti, osservandosi alcuni de' più antichi di una situazione inaccessibile. Per ragione della situazione, e per la forza delle novelle circostanze imprefero a diffondere quelle terre, su di cui avean posto il piede, e riusciti felici i pri-

mi tentativi ne addivenne in conseguenza, che le braccia accrebbero il valore delle terre, e la coltivazione di esse fe crescere la popolazione. Allettati dall'esempio altri sciami di Cosentini in altri luoghi situaronsi; e quindi crebbero in quello sterminato numero i villaggi di Cosenza. Quindi è, che Cosenza, e i Casali sono di una medesima origine, senza alcun contrasto.

Non è dunque da riporsi più in là del decimo secolo l'edificazione dei sudetti Casali, e secondo l'autorità di Lupo Protospata si cominciarono à fondare fin dall'anno 902 ad oggetto delle Saraceniche incursioni, e continuarono in diversi tempi per tutto quel secolo. Carlo Sigonio poi, il Platina, ed il Biondi, sull'autorità di Ditmaro rapportando il saccheggio di Cosenza del 975: per mezzo di un formidabile esercito di Saraceni, avvertiscono che *Popoli aufugientes ad Montes vicina Oppidula, quæ nunc vulgo Casalia appellantur ab iisdem extructa incoluerunt*. E poi molto verisimile che nelle prime sortite, che i Cosentini fecero dalla di loro Città, per trovare un'asilo frà gli orrori de' Boschi, non avesser pensato di situarcisi, con fondare regolari popolazioni, e mi par molto probabile il parere dell'anzidetto Protospata scrittore dell'undecimo secolo che nel 1009, dappoichè furono interamente trucidati, e sconfitti i Saraceni, e liberata la Calabria dal di loro-giogo per virtù di Ottone II. Imperadore collegato con Atanulfo, e Landulfo Principi di Benevento, e di Capua, allora gli abitatori di Cosenza, che nelle tante incursioni dei Barbari eran fuggiti nei vicini Monti, ricoverandosi nei Boschi, e nella Sila, avendo fatto saggio della salubrità di quell'aria, e della fertilità delle terre, si messero à costruire i Casali, che formano nobil Corona alla Città, trovandosi disposti attorno di lei per tutta la grande estensione de' Monti, rimanendo però sempre la Sila per comun Patrimonio dei Casali medesimi, e della Città. Vien ciò costantemente confermato ancora dal comune sentimento di tutti i letterati Cosentini, che han-

hanno scritto sulle Patrie antichità; come sono un Tolomeo di Luca, un Berardino Martirano, un Paolo d' Aquino, ed altri.

C A P. XVIII.

Si esamina lo stesso argomento sotto i Normanni.

PEr quali vicende le nostre regioni abbattute da' fieri turbini di guerra pel corso di tanti secoli, avessero preso calma sotto la signoria de' Normanni, non tocca a noi di esaminarlo. Passiamo adunque a mettere in veduta quei tratti della nostra storia, che influiscono sulla presente disamina. Roberto Guiscardo nell'anno 1054. rivolse le sue mire alla Calabria. In questa spedizione avendo dati non equivoci segni del suo coraggio, e della sua perfidia, soprattutto nel tradimento ordito a Pietro de Turre Signore di Bisignano; i Cosentini, ed i Martiranesi per ischivare i funesti effetti della costui malvagità, gli chiesero patti di pace. Furono perciò lasciati quietamente nelle di loro Città a governarsi, e nel politico, e nell'economico, come si eran governati per l'addietro, col solo peso di dover contribuire al Normanno il servizio militare, ed un annual tributo.

E' cosa degna di riflessione, che di quei tempi la Città di Cosenza, ed una massima parte de' Paesi della Calabria sussistevano a forma di comuni co' proprij stabilimenti e colla dipendenza de' dazj, delle imposizioni, e dell'obbligo di servir nelle truppe, ubbidivano alla legge del vincitore. In questo stato meno infelice si mantenne la sudetta Città di Cosenza sottomezza a quei conquistatori. Se il resto de' Calabresi negli anni appresso fecero resistenza a' Normanni, non per questo i Cosentini si veggono in iscena. Roberto nell'anno 1057. allorchè volle istruirsi del sito, delle forze e de' costumi degli

stabilimenti di quella Provincia, non ancor soggiogati attraversò pacificamente per Cosenza, e Martirano. Nell'anno appresso quando colla presa di Reggio, e di Squillace si rese Signore di tutta la Calabria; i Cosentini si mantennero benanche nella promessa foggazione.

Ora i Normanni siccome tratto tratto s'impadronirono or di una, ed or di un'altra regione del nostro Regno, così le di loro conquiste non vennero a concentrarsi da principio in mani di un assoluto padrone. Portarono le diloro armi vittoriose sotto diversi capi ne' dominj de' Greci, e de' Longobardi, e gli occupati paesi fra diloro con solenne rito divisero, facendo nascere una moltitudine di piccioli stati. Egli è sicuro, che cotesti nuovi Signori delle nostre Provincie abbiano ritenuto per se tutte le vaste possessioni, che per l'addietro a' Longobardi appartennero: ma l'istorie non ci somministrano alcun argomento da credere, che abbiano spogliato le comunità, ed i particolarì della proprietà delle di loro terre. Ci attestano bensì la Cronica Cassinese (1) e Pietro Diacono (2), che i Normanni per sostenere i pesi della Sovranità esercitavano nell'estensione de' proprj dominj le *Regalie*, o siano alcune prestazioni, e dazj introdotti fin dal tempo de' Romani.

Stabilita poscia la Monarchia Normanna in persona di Ruggiero, ed uniti sotto la potestà di lui i piccioli stati, di cui abbiamo ragionato, esercitò gl' itessi dritti, e fu nel grado di avvalersi anche egli delle regalie, siccome comportava l'indole della Sovranità, di cui si era investito (3). L'aggregato di cotali regalie si disse Dogana, e nel seguito l'esazione di esse si rendette di una tale importanza; che fu di mestiere stabilirvi gli ufficiali, cioè i Mastri Camerarij, e del Secreto, che ne avesser prelo un'esatta cura. Sono notissime

(1) *Lib. 2. cap. 62. & lib. 3. cap. 53.*

(2) *Lib. 4. cap. 20. & 10. cap. 31.*

(3) *Ughelli tom. VII. pag. 389.*

tissime le costituzioni del Regno in rapporto a questo assunto, le quali ci avvertiscono del costume, che s'introdusse di dare in affitto a' Baglivi, alcune volte, l'esazione di questi dritti (1).

E siccome gl'incontrastabili dritti de' Cosentini su' l' territorio della Sila, dalla men retta interpretazione, ed applicazione del divisato stabilimento di regalie, ànno risentito degli urti positivi, perciò fa di mestiere trattenerci alquanto sulla risaputa origine di esse, persuasi che cesserà ben tosto ogni equivoco ed imbarazzo. Federico I. Imperadore implacabil nemico de' Normanni, che considerava qual' usurpatori delle Provincie dell'impero; è assai noto, che avesse suscitati de' gravi torbidi in Italia. Era tale la vatta idea concepita da lui dell'impero di Occidente restituito da Carlo M., che già si riputava un altro Ottaviano Augusto. Sdegnatosi altamente della pace seguita tra 'l Papa, e Guglielmo fen venne in Italia, e nella Dieta tenuta ne' piani di Roncaglia restituì le regalie in un solenne modo. Era colpito nell'animo di una così folle ambizione, che di leggieri si lasciò persuadere da alcuni adulatori, che come Imperadore era padrone di tutto il mondo, anche de' beni de' privati; tantovero, che in quella Dieta convocata per dar sesto alla sua vacillante autorità ne' dominj d'Italia, fece esaminare con tutta la serietà un così biasimevol quesito; nè gli mancò un Giureconsulto senza logica, e senza costume, che gli avesse aderito (2).

Da una così assurda opinione derivarono l'innovazioni perniciosissime per le Città della Lombardia, ed il ristabilimento delle regalie da gran tempo andate in disuso. Ciochè Federico fece nelle sue Città d'Italia imitarono gli altri Principi

M 2

ne'

(1) *Const. Locorum. bajuli* 64. *Iustitarius* 37. *magistri Camerarii* 63.

(2) *Radevic. de gestis Frideric. lib. 1. cap. 5. Sigon. de Regno Ital. lib. 12.*

ne' loro Reami. Nel nostro Regno furon ben tosto adottate da' Normanni, ed i di loro successori ne àno mantenuto l'esercizio con somma gelosia. Federico II. de' Svevi fu acerrimo difensore delle regalie, e sono notissimi i suoi Cataloghi de' jussi antichi e nuovi inseriti ne' Commentarj alle Costituzioni del Regno, e ne' riti della Regia Camera.

Tuttocchè nella famosa Dieta si fosse ammesso l'assurdo principio del dominio universale, pure nell'applicazione della stravagante teoria vennero esclusi i beni de' privati, e se non che per l'immensità dell'altre Terre della spopolata Italia, si stabilirono le sudette regalie, o siano prestazioni. Da questa comune legge non fu esentata la Sila, come quella, che avea i suoi tratti disoccupati di privato padrone, che quantunque servissero agli usi comuni della Cittadinanza Cosentina, pure non mancavano, ed Università, ed Individui di quei contorni, che o in forza della promiscuità de' pascoli, o per altri motivi erano ammessi ad industriarsi in quel tenimento. Surse quindi la Bagliva della Sila, o sia l'aggregato delle ragioni fiscali, che si esigevano in danno de' Forestieri trattandosi sempre esenti, ed immuni da ogni prestazione tanto i proprietarj, quanto qualsivoglia individuo della Città, e Casali, che si fosser serviti di quel di loro demanio.

Questi sono i fatti su de' quali si può con sicurezza calcolare lo stato della Sila sotto i Normanni. Nondimeno un Abate Cisterciense il P. Gregorio di Lodi, che scrisse un'operetta collo specioso titolo **MIRABILIUM VERITAS DEFENSA**; ci dà ad intendere, che nel Regno di Guglielmo il buono l'Ab. Gioacchino con alcuni suoi Compagni nell'anno 1189. si ritirò in un monte della Sila chiamato Fiore, dove costruirono da principio un tugurio, e col tempo l'eressero a forma di Monastero. Successivamente nel Regno di Tancredi quei solitarj furono disturbati da Baglivi, e Camerarij della valle di Crati, che impresero a malmenarli, ed atterrirli, riducendoli ad estreme e gravissime angustie, sotto pretesto di essere usurpatori de' beni fiscali. Ebbero perciò ricorso
a Re

a Re Tancredi, ed ottennero, che i Satelliti, e Ministri della Corte avesser cessato d'inquietarli, rispettando il di loro Sacro Ritiro.

Checchè ne sia delle molestie dell' Abate Gioacchino, è cosa sicura, che sotto i Normanni la Città di Cosenza fu delle prime ad abbandonarsi alla Signoria de' medesimi, ed oltre al pagamento de' tributi, ed al servizio militare, non ebbe a soffrire altro cambiamento, ritenendo con ciò la Sila nel suo dominio; sebbene gravata dal peso delle regalie in danno de' forestieri, che vi trafficassero. Ma non bisogna giammai dimenticare, che questo peso delle regalie era commune per tutta l'estensione del Regno, come si è avvertito.

C A P. XIX.

Sotto gli Svevi.

IN questa epoca apre la Scena il P. Abate co' suoi mirabili, e ci occupa de' privilegi florenti dell' Imperador Errico, e di Costanza sua moglie, e quel che più è degno di riflessione delle concessioni di Federico II., il cui talento non era affatto quello di accordar concessioni in pregiudizio del suo Erario. Dice egli adunque, che Errico IV. volendo usare la sua Real munificenza co' solitarij del Monte Fiore, diede un passo più in là del Re Tancredi. Questi si contentò di esentare i Cenobiti Florenti dalle angustie de' satelliti della Bagliva, ma Errico concedè ad essoloro una parte del territorio della Sila. L' Imperatrice Costanza nell' anno 1198. confermò il privilegio di suo marito. E perchè non era ben fatto asserire graziosamente cotai fatti, il P. Abate si dà la pena di trascrivere per disteso il privilegio trovato nell' Archivio del Monastero di S. Giovanni in Fiore.

Federico II. poi nell' anno 1220. volendo imitare la divozione, e pietà di Errico, e Costanza verso quel Monistero, *quod*
ab

ab annis tenetis imitatione paterna velut hereditarie pietatis successione in speciali protectione, & defensione, avea ricevuto, e sostenuto, conferma, anzi nuovamente concede quel che era stato concesso dagli Augustissimi di lei genitori. E degen-derando la sua divozione in trasporto, nel seguente anno 1221. nella Città di Brindisi *post susceptionem imperialis coronæ*; niun'altra cosa ebbe tanto a cuore quanto la conferma de' privilegj florensi. Ciò non ostante non contento un P. Abate di allora del privilegio di Errico (del quale non ha potuto i P. Lodi farcene un presente, per essersi disgraziatamente smarrito) nè di quello dell'Imperadrice Costanza, nè degli altri di Federico Re, e di Federico Imperadore ci volle mettere il suggello dell'irresistibile autorità di Sua Santità Papa Gregorio IX, a chi per tale effetto ebbe ricorso. Ben volentieri il Sommo Pontefice chiamò lo sdegno dell'Onnipotente Dio, e de' BB. Apostoli Pietro, e Paolo sopra qualche temerario, che avesse avuta la presunzione di contraffare quell'atto di sua conferma.

Non è nostro istituto esaminare il valore di siffatti privilegj: Sosteniamo solamente, che in ogni caso i dritti de' Cosentini sulla Sila non hanno motivo di risentirne alcun pregiudizio. Prima, e dopo lo stabilimento della Bagliva badiale, che fu smembrata dall'intero corpo di quella della Sila, non hanno essi avuto impedimento nell'esercizio de' jussi di dominio sull'intera estensione di essa: E quel che giova ancora osservare, neppur si è alterata la denominazione di territorio Cosentino, colla quale fu la Sila mai sempre distinta. Di fatti il Casale di S. Gio: in Fiore edificato di fresco nel centro della Sila si dice *in territorio Civitatis Cosentis* (1).

Gli allegati privilegj si raggirano intorno all'esazione de' dritti fiscali, e non già circa il dominio delle terre, che non avendo mai gli Svevi avuto, non potean concederlo altrui. Nel
pri-

(1) Vedi l'istrom. di Regio Demanio della Città di Cosenza, e Casali dell'an.

privilegio concesso da Federigo a RR. PP. , si prescrive , che tutti coloro , che volessero cacceggiare ne' boschi contenuti fra i confini della Badia , ne dovessero chiedere il permesso al P. Abate . Lo stesso si ordina per quei , che volessero costruire forni di pece in quel distretto ; acciò dovessero corrispondere in beneficio del Monistero la solita prestazione . Fu altresì stabilito , che se l' appartenessero le miniere di ferro , che mai si poteano scovrire fra i confini della Badia : *ista minera tota & libera quiete sit ipsius* . Si concede dippiù *emere , & vendere atque omni exactione transire libere terra marique , inductis , & ubique per terram demanii nostri retonatico , plateatico , & passagio , atque peditagio* . Finalmente si concessero i dritti dell' erbaggio ghiandaggio , ed altri simili ; e si ordinò con ogni rigore al Baglivo Regio , che verun turbamento , o molestia avesse recato a' Monaci Florensi nel godimento di sì fatte concessioni .

Si rileva da ciò con molta chiarezza , che in virtù delle carte sudette non si è cercato , che di fondare la ragion della Badia per conto dell' esercizio de' jussi fiscali . Gli Abbati *pro tempore* di fatti , non àno altro preteso , nè si trovano in altro esercizio , che in quello di destinare un Baglivo per esigere nel Territorio badiale quelle prestazioni fiscali medesime , che il Baglivo del Re esige nel rimanente della Sila . All' incontro i Cosentini niuna ragion tenendo di un tale smembramento , àno continuato a servirsi di quel territorio , come proprio e demaniale , e tuttavia se ne servono .

CAP.

Della Sila in tempo degli Angioini.

Sotto il Regno dell'Angioini troveremo tracce più sicure in conferma del nostro assunto. Da questa epoca in poi offerremo posta in moto l'attività de' Cosentini per la conservazione de' preziosi dritti sul di loro suolo natio. Gli uomini di questi tempi di onoratissima ricordanza si occupavan di senno a rilevare i pregi della loro patria, ed a mantener mai sempre illesi da ogni violenza i giussi di lei. Con trasporto di piacere si osserva, che la principal cura, la più costante e perpetua de' loro patriottici sforzi fu quella della Sila. Non si può non commendar grandemente la lodevol costumanza che praticarono i Cosentini d'incaricarsi annualmente di viaggi, alcuna volta lunghi e perigliosi, per raggiungere i Sovrani nelle proprie residenze, e spiegando la nobil caratteristica di rappresentanti della Patria, implorare la pubblica protezione in sostegno del buon ordine, e de' privilegj di lei.

La Città di Cosenza al pari di altre cospicue Città del Regno, regittrava con ogni esattezza nel di lei Archivio tutte le grazie, e costituzioni, che di tempo in tempo ottenea da' Sovrani. Nell'anno 1559 si ebbe la cura di farne la raccolta in un volume, e pubblicarla per le stampe di Mattia Cancro col titolo: *Privilegj, e Capitali della Città di Cosenza, e suoi Casali, concessi dalle serenissimi Re di questo Regno di Napoli, confermati, e di nuovo concessi per la Maestà Cesareà, e per la serenissima Maestà del Re Filippo N. S.* Contiene esso volume gli stabilimenti degli Angioini, e degli Aragonesi fino all'anno 1555. Noi faremo uso de' medesimi; ma nel tempo istesso ci darem la cura di supplire i vuoti coll'ajuto di altre carte del Regio Archivio, prodotte in diversi tempi, e pienamente discusse.

Carlo

Carlo I. di Angiò occupossi della Sila, poichè avendo avuto notizia, che il Portolano della Calabria, colludendo con alcuni particolari in pregiudizio delle rendite del suo Erario, avea affittata la Bagliva di Cosenza per once cento, lasciando quella della Sila in demanio ad una persona potente della Città medesima; gliene fa un rimprovero, ricordandogli che la prima si era sempre affittata per once cento venti, e la seconda per venti. Qual pruova più chiara per escludere ogni ombra, che si volesse opporre a' dritti de' Cosentini sulla Sila? Cosenza avea la sua Bagliva, e la Sila avea anch'essa la sua. Or siccome strano farebbe di attribuire al Fisco del Re Carlo il dominio delle terre, sulle quali si esercitava la prima, e che gli rendeva sole once cento venti; egualmente assurdo farebbe il volergli attribuire il dominio della Sila. Riflettiamo di passaggio su lo stato infelice, in cui dovea esser in quel tempo la Sila sudetta, priva d'industria, e di coltura, in modochè la di lei Bagliva restava inaffittata, nè potea dare più di once venti. Tanto è vero, che a traverso de' pregiudizj fiscali, avendo i Cosentini aperto a' loro travagli una strada per quei vasti terreni, sono proporzionevolmente cresciute le rendite del Sovrano.

Di questi tempi, ed anche ne' posteriori continuandosi a pigliar cura di siffatta Bagliva si dirigevano non una volta gli ordini de' Sovrani a' Ministri della Calabria, di cui ne rimangono i monumenti nel Regio Archivio: affinchè la Chiesa Maggiore di Cosenza, ed il di lei Arcivescovo fossero stati soddisfatti delle decime sopra i proventi della granetteria. Credon alcuni per una mera trascuraggine delle memorie antiche di questo Regno, che tali ordini facciano una pruova convincente, che la Sila si appartenga al demanio del Re. Ma è questo un error madornale. È cosa risaputissima, che i Chieftastici esigevan le decime delle regalie esercitate da' Sovrani ne' di loro Dominj, e quantunque protestassero, che si farebbero astenuti di esigerle su de' nuovi juffi imposti da Federico II.; non si ritenevano di riscuoterle sopra

N

gli

gli antichi dritti regali. Ecco dunque come la Chiesa, Atcivescovile di Cosenza, esigeva la Decima sopra i jussi bajulari della Sila; senzachè per altro i Cosentini fossero stati spogliati del di loro dominio originario sopra di essa.

Nell'anno 1414 i Rappresentanti della Città di Cosenza, e Casali raggiunsero in Napoli la Regina Giovanna II., e fra le grazie, che chiesero ve n'è una rimarchevole, che riguarda la Sila. Fu asserito, che in essa si era introdotto il pagamento del *jus aratorum*, che consisteva in un tari in ogni anno per ciascuno aratro: e siccome gli uomini de' Casali di Cosenza non avevano altro territorio, si nè la detta Sila; fu implorato il rilascio di detto tari. Ecco come senza contrasto si asseriva, che la Sila era territorio di Cosenza. Non ottennero la chiesta grazia dalla Regina, la quale ordinò l'osservanza del solito; ma non perciò, sulla semina non vi era altro gravame che di un tari per ogni giogo di buoi, che tuttavia sussiste sotto nome di *juvatico*.

Ma non per questo perdettero i Cosentini di veduta l'abolizione del *jus aratri*. Pochi anni appresso il Conte di Montalto, e Pietro Macedonio Commissarij di Re Luigi di Angiò ebbero per parte della Città di Cosenza la dimanda, acciò la Sila di Cosenza, e suo tenimento, che pagava *jure granetteria* la decima parte de' frutti, e poi fu abilitata a pagare carlini due per ogni aratro, fosse stata libera, ed esente da un tal pagamento. Fu da' Commissarij del Re accolta la supplica, e poichè la sudetta granetteria si possedeva da un tal Francesco Mormile, fu provveduto di darcele uno scambio migliore. Antonio de Caroleis Deputato di Cosenza raggiunse Re Luigi nella Città di Roma, ed ottenne la conferma di quel tanto si era co' Commissarij stabilito. Da questo dritto non si sa come fosser decaduti i Cosentini, essendo certo, che nel giorno di oggi i Bracciali sono trattati franchi da ogni pagamento: ma quei, che travagliano le terre, facendo uso de' buoi pagano tuttavia il tari ad aratro, ossia il *juvatico*. (1).

(1) Priv. Civ. Conf. pag. 11.

Dell' Editto di Roberto.

IL volume de' privilegj della Città di Cosenza fu messo in ordine secondo la serie de' Principi, osservandosi una grande esattezza nelle date. Comincia dall'anno 1381. colla Regina Giovanna I., che succedette a suo Avo Roberto nell'anno 1342. Della pretesa carta di esso Re Roberto, che si vuole emanata nell'anno 1333. e che si caratterizza per lo migliore appoggio delle pretese fiscali sopra la Sila, se ne trovò impressa la copia in fine di tutt' i privilegj a carte 113. Una tal copia egualmente, che tutte le altre, le quali sono state posteriormente estratte, fu ricavata da' processi fabbricati ne' tempi posteriori per la causa del Demanio de' Casali di detta Città. Si riscontra in essa un ammasso informe di di paralogismi, cui si dà il nome di copia dell' editto del Re Roberto. Prima di tutto convien riflettere alla qualità dell' estratta, e della persona, che attesta l' autenticità della copia. Egli è Notar Giandomenico Casanova, creato tale non sol di Regia, ma benanche di Apostolica autorità. Attesta costui di averla fedelmente trascritta di mano propria dall' originale esistente nel registro pergameno del Re Roberto sotto l' anno 1333., che si conservava nel Regio Archivio, presso l' Archivario Annibale de' Magistro. Ora a chi mai sono ignote le frodi commesse nel Regio Archivio; ed a quali soverchierie non sono state soggette le antiche carte, soprattutto quando si sono ingeriti uomini partecipi di Apostolica autorità? Ci ha lasciato poi nell' oscuro il Notar Casanova sulla data del tempo, in cui estrasse la copia suddetta.

Or, nonostanti le gravi perdite, che si son fatte delle carte de' nostri Sovrani, pure quelle, che si appartengono a Roberto, e soprattutto quelle dell' anno 1333. si trovano tuttavia A esistenti a riserva del succennato editto, che neppur si nomi-

na nel repertorio. È rimarchevole, che nel registro dell' istesso anno si trova un documento, dal quale si rileva, che non era la Sila in potere del Re. Michele di Cantono di Messina espone a Roberto, che avendo ottenuta per se, e suoi eredi la concessione della Valle di Tuzio, del Casale di Feroleto, del Castello della Guardia, e della Sila, o fieno Monti della Sila di Cosenza del Ducato di Calabria: alcune persone gl' inferivano molestia sopra questi, ed altri suoi beni feudali, e burgensatici in suo discapito, e pregiudizio della Corte: quindi dimanda le opportune provvidenze. Re Roberto ordinò di non arrecarcele molestia alcuna nel possesso di tali beni, fino a che non fosser tornati al concedente, dandosi a colui l' equivalente.

Non minore argomento di supposizione della pretesa carta si ricava dalle circostanze, in cui si trovava la nostra Corte nell' anno 1433. Rimasto il Re Roberto privo del suo unico figliuolo, pensò di dare al Regno un successore della linea primogenita di sua stirpe, e perciò offrì sua Nipote Giovanna ad Andrea figlio del Re d' Ungheria. Verso la fine del mese di Settembre di quell' anno fu celebrato lo spozalizio, e poco dopo se ne tornò Caroberto in Ungheria, lasciando il Principe suo figlio già eletto Duca della Calabria. Avremo appresso occasione di osservare, che i Principi della Casa Regnante, innalzati alla dignità di Duchi di Calabria, promulgavano editti, e davano a dirittura ed a proprio nome delle disposizioni. Non si fa quindi comprendere perchè un editto, che riguarda così da vicino gl' interessi del Duca, si fosse dato fuori dal solo Roberto. Egli è pur vero, che per la fresca età di Andrea convenne, che si fosse regolato, e diretto dal suocero in qualità di Balio; ma non è credibile, che neppure un' espressione fosse scappata, onde arguirsi il già conchiuso matrimonio, e che non si fosse spiegato il carattere di Balio, o fatta menzione del Duca.

Altra congettura non lieve della falsità dell' editto, è quella, che si ricava dalle qualità personali del Re. Era egli il più

più savio Sovrano de' suoi tempi, letterato, ed amatore grandissimo de' letterati. Pose una cura particolare nel tenere la sua Cancelleria piena di uomini dotti, ed i privilegj, che si spedivano da lui, sono pieni di ornamenti ed eleganze per quanto comportavano le circostanze di quei tempi. All' incontro la nostra carta è piena di mille melesaggini, e sconcezioni, per cui si rende impossibile indovinarne il senso ne' luoghi i più essenziali. Si mette tanto studio a fortificare le ragioni fiscali sulla Sila fino ad avervi ricorso all'attestazione di uomini degni di fede, ed in seguito si enunciano, e danno per vere le concessioni di Errico IV., e di Federico II. per la Badia Fiorentina. Si asserisce la Sila *de mero nostro demanio, & antiquo*, e poi si enumerano i soli jussi fiscali, compresi in quella Bagliva. Chi à occhi da ben distinguere, non durerà molta fatica a comprendere il grossolano intrigo.

Premesse tali riflessioni, entriamo ad esaminare il valore della carta, e prima di ogni altro le ragioni, che adduce per dimostrare, che la Sila era del Demanio antico del Ducato di Calabria. Si fa capo dell'assertiva, e de' varj informi di molti uomini degni di fede; *multorum fide digna attestatio*. Quel, che pesa l'informo de' sudetti uomini probi, che istrurono il Re Roberto della notizia, che la Sila si apparteneva al suo demanio, non occorre ridirlo. Di vantaggio aggiungeva peso non lieve un istromento pubblico estratto da' quintornioni dal Regio Archivio, e presentato nella Corte del Re in occasione di essersi dovuto consegnare a Raimondo Paoletti. Era questi Procuratore, Mastro Portolano, Mastro del Sale, delle miniere, e foreste della Corte, e Provveditore delle Castella del Ducato di Calabria, e stracarico de' sudetti titoli, ebbe l'incombenza di mettere in chiaro, e di terminare molte controversie insorte in quella regione, intorno a dubbj giurisdizionali, e ad altri jussi della Corte. Un tale istromento citato *fine die & consule*, e senza additarsi i motivi, per li quali fu stipulato, nè le persone, che v' intervennero, nè i negozj, che in esso si conchiusero, non à esistito, nè esiste nella natura delle cose.

Avreb-

Avrebbe potuto taluno ricavare un altro argomento dal farsi menzione della concessione della Sila fatta al Cantone. Questo motivo par che non avesse fatta molta impressione nell'animo di chi foggìò l'editto, altrimenti non si sarebbe impegnato a far uso delle deboli ragioni sopralllegate. Forse, e senza forse quella pretenzione di demanio antico, era una teoria, che si avanzava come un opinamento probabile: ma lo stato delle cose di allora era quello de' semplici jussi fiscali, espressi poscia nel corpo di esso editto. A Michel Cantone poi fu concessa la Sila per ottocento scudi, ed è da tenersi presente, che mezzo secolo avanti, la Bagliva della Sila medesima dava l'annuale rendita di once venti. All'incontro se il Sovrano dopo averci ripigliata la Sila dal concessionario, non seppe arrogarsi altri jussi, che quei della bagliva, è più che sicuro, che l'aggregato di essi gli fu concesso.

Ma verun'altra riflessione ci obbliga, a creder finio, ad aver per sicura la falsità dell'editto, quanto la seguente. Non vi à dubbio, che in esso si descrivono minutamente i jussi, che la Regia Corte rappresenta sul territorio della Sila: ma chi per poco ne voglia fare il confronto col catalogo delle regalie antiche, e nuove di Federico II. troverà, che tutt' i jussi dell'editto son compresi nel catalogo istesso, e si appartenevano a Roberto in tutta l'estensione del Regno. A che dunque tanto studio nello stabilire i confini della Sila, se fuori di essa le medesime ragioni gli spettavano? Il *ius arborum*, *glan-dagii*, *affidature*, *picis*, il plateatico, la miniera di ferro in quali luoghi del suo Stato non gli esercitava Roberto? E se non è questa una pruova parlante della falsità della carta, bisognerà dire che non sien mai carte false nel mondo.

I fatti posteriori concorrono anch'essi ad ismentire, e la carta di Roberto, e quante altre ne fossero uscite dalla fucina dell'impostura rispettivamente alla Sila. Giovanna II., e Luigi di Angià non avrebbero così presto perduta l'idea del vantato demanio. Soprattutto i commessarj del secondo non avrebber permesso, che i Cosentini si fossero afferiti padroni della Sila,

la, e cercato esentarsi dal pagamento del *jus aratorum*. Quale sfrontatezza non si farebbe richiesta per parlare un tale linguaggio; e quale stupida indifferenza per ascoltarlo, se mai si fosse trattato di terre appartenenti al Demanio del Re? Checchè però sia del fin qui detto, niuno ha meglio dimostrata l'evidente ragione de' Cosentini, quanto l'autore dell'editto. Quell' espressioni *tenimentum Silae Cosentinae*, ed appresso *tenimentum Cosentinae, in quo est Sila*, sono effetti della forza del vero, che si fa strada il più delle volte anche fra le più stomachevoli imposture. Di vantaggio si è apposta la confinazione di essa Sila così dettagliata che nel tempo medesimo mette fuori dubbio, che il di lei tenimento forma parte indivisa del territorio Cosentino, e non già un comprendimento di terre situato fra i limiti di esso: ed ugualmente dimostra la verace nozione che corrisponde alla voce *Demanio*, niente corrispondente a quella che è stata foggata dalla rigidezza Fiscale. Il primo confine è il Fiume Arente situato ne' limiti del Campo Cosentino, mercè di cui vien diviso dalla Baronia de' Luzzi. Si prosegue la confinazione per l'aspetto del Settentrione, Oriente e Mezzogiorno, e si termina nella serra di Bibulo. Tutti i descritti termini divisorj, si frappongono tra il territorio di Cosenza, ed i territorj delle Università confinanti. Ma dal fiume Arente sino alla serra di Bibulo, aspetto occidentale della Sila, continua lo stesso territorio di Cosenza, e Casali; quindi mancandovi i confini, non ci furono descritti: E come era possibile fantasticarli nel centro delle possessioni dell' indiviso tenimento, senza svegliare un gran rumore, e dare i più chiari segni di una solenne impostura?

Dippiù il confronto di detta confinazione colla ragion finale dell' Editto, forma un altro argomento molto decisivo. I sospetti delle occupazioni, che si poteano commettere su di quel tenimento, formano la ragion determinante del minuto dettaglio de' fini, e confini. Se la gran Selva fosse stata un corpo demaniale de' Principi di questo Regno, tanto i Cosentini, quan-

quanto gli altri abitatori delle popolazioni attaccate alla stessa, sarebbero stati nel caso di attentare su di quelle terre, e senza forse quei di Cosenza più degli altri. Perchè dunque lasciarsi senza termini divisorj da quella parte, che attacca coi Casali? Qual altro motivo può addursi, se non quello che le sorprese, le quali si doveano evitare, eran quelle de' paesi finitimi, e perciò ebbero i Cosentini l'accorgimento di stabilirvi invariabili confini, de' quali si valse l'autor dell'Editto. Osserveremo in appresso con quanta gelosia ed impegno vennero essi confini garantiti da' Cosentini. Si arrivò alcuna volta a protestare alla pubblica autorità, che non prestando loro un pronto ajuto, se ne sarebber mantenuti in possesso colle armi alla mano.

Pur ciò non ostante una divisione naturale si dovette introdurre tra la Sila, e le terre, ove si veggono sparsi i numerosi Casali di Cosenza, per la diversa qualità del clima, e del vario impiego delle terre, mottivi per altro rafforzati dal pregiudizio. Fin dove la Sila per li continuati sforzi ed ostinati travagli degli agricoltori Cosentini, si era lasciata domare della sua inclemenza, ed avea vestito la piacevol divisa della coltura; avea fatto benanche perdita del suo antico nome. Questa crisi ad un dipresso era arrivata fino alle più alte vette di quella catena di monti, che sovrasta i nomati Casali, che godon perciò una situazione molto deliziosa, ed amena. Dalle succennate vette in là mantenendo il pregiudizio consacrate le terre ad un vil languore, e coperte d'impraticabili boschi, si conservò il nome di Sila. Distinzione era questa, che in nessun conto potea derivarsi dalla differenza de' dritti, o della diversità de' padroni. Tuttavolta arriverà un'epoca, che a malincuore de' Cosentini saranno apposti nel centro delle proprie terre i confini per un tremendo colpo di fatalità.

Ad oggetto di una tal natural divisione, la Bagliva della Sila formava un corpo separato da quella di Cosenza, non altrimenti, che sotto gli Angioni medesimi vennero a separarsi

tra

tra di loro le Baglive de' Casali; nel quale piano di divisione perdurano tuttavia. E siccome tra Cosenza, e Casali non ci è stato finora chi avesse sognato separazione di territorj, argomentandolo dalle diverse baglive: così sarebbe una mera stranezza l'asserire divisa la Sila dal resto del tenimento di quella cittadinanza, sol perchè la Bagliva di lei fin da' tempi antichissimi ha formato un corpo isolato.

Converrebbe in questo luogo esaminare, qual sia la forza e l'estensione delle prestazioni contenute nella predetta carta, ma la ragione dell'ordine ci obbliga a riserbare la dichiarazione sudetta in altra occasione, allorchè esamineremo lo stato dell'esigenze bajulari della Sila, formato ne' principj del secolo scorso. Non possiamo però fare ammeno di riflettere alla sfuggita sul coraggio di coloro, che contrastano a' Cosentini l'eterno demanio di essi, sul motto che il Principe eserciti gli atti di Sovranità nella Sila, e soggetti i forestieri, che s'industriano in quelle terre ad alcune prestazioni. Recca ben anche stupore, che si voglia da altri stabilire la pretesa ragione di demanio, perchè gli Angioni si servirono de' pascoli della Sila per le loro razze. Ecco, gridano i promotori della fiscalità, un argomento, ch'era un corpo demaniale della Corona. Niente di tutto ciò. Quel tenimento è stato sempre diviso in pascoli comunali, ed in difese. Per qual ragione i Sovrani del Regno non avrebbero potuto servirsi di quei pascoli per li proprj armenti? E pure i Cosentini molte volte han fatto valere i loro dritti, ed ottenuto, che si fossero dismesse le difese per le Regie razze.

Stabilimenti degli Aragonesi in rapporto alla Sila.

Prima del regno degli Angioni siamo stati astretti a stabilir la nostra tesi con argomenti ricavati dallo stato politico del nostro Regno per la mancanza di notizie precise, e particolari. Di presente l'abbondanza de' documenti fa cambiare l'aspetto del nostro travaglio; e rende all'assunto l'ultima evidenza possibile.

Nel 1453 i Deputati Cosentini Andreaffo Migliarese, e Pellegrino di Sorrento, giusta il lodevol costume di quei tempi, a nome dell'intera Cittadinanza si portarono nella terra di Foggia, ove nel mese di Marzo di quell'anno raggiunsero Re Alfonso di Aragona, e chiedendogli lo stabilimento di alcuni privilegj, promossero ed ottennero, che nel tenimento di Cosenza e di Mendicino non si fosse potuto far prati, e Difese a riserba de' luoghi stabiliti, e destinati per un' antichissima consuetudine. (1) Si comincia a sentire il primo saggio della premura delle Università per impedire i progressi della proprietà fondiaria nel di loro territorio, e per un principio mal inteso impegnarsi ad arrestare l'industria, e mantenere le terre nella condition di pascolo.

Venti anni appresso Alfonso Duca di Calabria emanò dalla Città di Cotrone nel dì 23 Gennaro 1473: un editto pieno di sensatezza, e di zelo per lo pubblico bene, col quale stabili varj regolamenti per la Città di Cosenza e Casali. (2) Fra essi ve ne sono due, che riguardano la Sila, e sono feraci di ottime conseguenze per la nostra disamina. Erasi da' Baglivi introdotto un abuso di ricevere l'accuse de' danni dati,
stan-

(1) *Priv. Civ. Conf. pag. 19.*

(2) *Pag. 28. & 29.*

standone sull'assertiva del danneggiato, munita di giuramento senza brigarsi di acquistare altra pruova; e con ciò obbligavano i pretesi dannificanti all'emenda del danno, tuttocchè non fossero stati sorpresi nell'atto del danneggiare, e che non possedessero un corrispondente numero di animali, capaci di aver prodotto il danno medesimo. Ordinò il Duca l'abolizione di un tale abuso, e volle, che i danneggianti fossero rimasti convinti dal detto di due testimonj, che parimente deponessero sul numero del bestiami da essi effettivamente posseduto. È degna di essere avvertita la circostanza, che il suo regolamento avesse avuto luogo nelle terre appadronate, o siano Difese. Di suo proprio movimento cercò il Duca Alfonso di esentar le Difese della Sila dai danni de' bestiami senza oppressione de' pastori; argomento ben chiaro, che egli tenea le Difese per cose legittimamente stabilite.

Più importante è l'altro articolo dell'editto, che prende di mira con ispecialità le Difese della Sila. Trovandosi nelle circostanze di sostenere i pascoli comunali per comodo delle greggi de' Cosentini, dovette dar ordini per impedire la costruzione delle Difese. Ma i vantaggi de' primi in confronto dell'utile, che recavano le seconde, e de' jussi acquistati legittimamente sopra di esse, il determinarono ad un temperamento degno di lode, che quasi non era sperabile di quei tempi. Ebbe per vero che le difese erano necessarie per lo mantenimento de' buoi domestici, e per li prati di erbe mesforie. Riflettè, che non convenisse turbare gli antichi possessori. Finalmente credè necessario di conservare alcuni luoghi della Sila per suo divertimento, e ad uso di caccia, e per servire di pascolo alle Regie razze. Dietro tali opportuni divisamenti, stabili, che per mezzo di suo fratello D. Errigo Luogotenente generale della Provincia nella prossima età si sarebbero disegnati tutt' i luoghi delle nuove difese per li sudetti usi, affinchè tutte le altre, che si fossero ampliate o costruite di nuovo anche con Regia licenza, & in *præfatorum consentinorum præjudicium*, si fosser potute rivocare.

Questo stabilimento fu esteso a tutti gli altri luoghi, ove i Cosentini possedessero pascoli comunali, conchiudendo: *Itaque Defensæ ipsæ si quæ, ut prædicitur, ampliatæ occupatæ aut de novo factæ fuerint, si fossero aperte, e fatte tornare nella comunità de' Cosentini medesimi.*

Presuppose il Duca Alfonso l'esistenza delle Difese antiche, e legittimamente stabilite, contro le quali non potea caderci dubbio alcuno, come quelle contro le quali non eran dirette le mire de' Cosentini, secondochè può riscontrarsi nella supplica data in Foggia al Re Alfonso, *Non se necè possa fare prato, e Defesa excepto alli lochi statuiti & ordinati per l'antiquo e solito.* Come però gli avanzamenti della coltivazione nella Sila faceano ombra a' Cosentini suddetti, attesochè si venivano a restringere i di loro pascoli, e più di tanto non ne sapeano, mancando loro la maniera di combinare i proprj interessi con quelli de' nuovi proprietarj, si rivolsero allo spediente di proibire le innovazioni, e far continuare secondo che essi pensavano nello stato di terreni a pascolo l'intera Sila, acciò a tutti in tutti i luoghi fossero le stesse cose permesse. Riluce in questo rincontro la saviezza, e l'umanità del nostro Duca Alfonso; poichè ebbe la degna provvidenza di promuovere coll'attaccamento alla proprietà i vantaggi de' suoi sudditi, e buttare i primi semi dell'ingrandimento della cultura Silana. A buon conto col pretesto di proibire rigorosamente l'introduzione di nuove difese per non pregiudicare i Cosentini, anzi per deludere i di loro vani lamenti, egli diede mano all'introduzione d'infinite altre difese, quante dovette stabilirne il Principe D. Errico per la commodità de' buoi, e per li prati degl'industrianti nella Sila.

Era questo benanco lo spirito della sopracitata *Pram. I. de Salario eorum, qui mittuntur pro negotio, seu servitio Regio*, promulgata nella Città di Foggia circa un mese prima; cioè a 14. Dicembre 1472, benchè per abaglio nelle nuove edizioni delle nostre Pramateche porti la data del 1483. Ivi
leg-

leggiamo stabilito nel §. 9. *Quod defensione omnes sive foreste noviter instituta, quo scilicet antiquitus non sint ab omnibus omnino dimittantur quo minus suo jure uterentur ii, quibus in illis jus ante competeat.* Il rispetto per le cose anticamente stabilite dettò una tale moderazione della legge. Qui si può riflettere, che il Baronaggio, il quale si avea occupati i beni dell' università, destinandoli ingiustamente a' proprj usi o per cacce, o per pascoli, sottraendo un' immensità di terre dall' uso comune de' popoli, quantunque le di lui usurpazioni avessero avuto il pregio dell' antichità, non meritavano indulgenza alcuna. Altro riguardo esigeano i privati, che si eran appropriati delle terre per metterle in valore, e non si può, che deplorare i continui sforzi dell' ignoranza, e dei principj mal intesi, che formano un perpetuo argine contro le novità, tuttochè sien dirette a migliorare la nostra condizione. Il Duca di Calabria con felice inganno seppe deludere i Cosentini, e promosse le difese nella Sila in atto, che sembrava di proibirle.

Il §. 4. dell' istessa Prammatica forma un disinganno per coloro, che dalla designazione de' luoghi per le Regie razze, e pel divertimento delle Cacce, voleffero argomentarne il dominio de' Sovrani sopra le terre: quindi fa di mestieri trascriverlo in questo luogo: *item statuimus quod hominibus Civitatum, terrarum, & locorum Regni hujus cum eorum animalibus, vel sine libere uti liceat pascuis, vel nemoribus atque pascendis spicis aquis, & aliis; pro ut hactenus antiquitus consueverunt, & omnia que in eorum præjudicium innovata post obitum f. m. Alphonse Regis patris, & Domini nostri Colendissimi tam pro parte nostra Curie, & per quosvis nostros officiales, quam alios quoscumque revocari volumus, & mandamus, ut liber in illis sit usus his quibus ut ante obitum prædicti Regis competeat, illis dumtaxat exceptis, que nostris solatiis sunt deputata, & pro usu nostrarum aratiarum, que ab ipsis dumtaxat excepimus, & nostris solatiis ac pro usu nostrarum aratiarum reservamus pro ut est per nos jam hactenus ordinatum.*

Si

Si aggiunga la *Pramatica unica de pascuis, forestis, & nemoribus*, emanata due anni avanti dallo stesso Re Ferdinando, e per la ragione di esse si può francamente asserire, che cotesti stabilimenti furono effetto del potere Sovrano, e non conseguenza del dritto di proprietà. In ogni modo le selve, ed i boschi innumerevoli, che aveano sfigurato l'aspetto delle ridenti contrade di questo Regno, rispettate dall'inguardaggine, dall'avvilimento, ed anche dal mal talento de' nostri, rendevano poco o nulla oppressivo il sistema, in cui erano i Sovrani di avvalersi di quei deserti, poichè non avean divezzato il costume di mantenere anch'essi delle greggi copiosissime soprattutto di giumente per la provisione delle truppe. Ma si dica per lode di essi allorchè sospettarono alcuna volta che le fondazioni delle difese, e delle foreste pregiudicava l'agricoltura, ed i jussi degl'individui, che componevano le Università baronali, frenarono immantinenti la rapacità de' Baroni *V. la Pramatica XI. de Baronibus*. Diedero anch'essi l'esempio con dismetterli delle difese, che si avevano appropriate, ficcome praticarono il Re Ferdinando, e molti altri Principi nella nostra Sila.

C A P. XXIII.

Degli stabilimenti de' Re Ferdinando, e Federico.

Quanto più c' inoltreremo ne' fatti degli Aragonesi, che riguardano la Sila, altrettanto avremo occasione di rendere vieppiù evidente l'assoluto Dominio de' Cosentini sopra di essa. Sotto il Regno di Ferdinando, messer Pietro Cicala per parte di Cosenza, e Casali, nell'anno 1481. fra le altre preghiere espose a questo Principe, (1), „ ch' essendo stata fatta „ nuovamente una difesa nella Sila de la dicta Città per le giu-
„ mente

(1) *Pr. Civ. Conf. pag. 55.*

„ mente di S. M., per la quale gli uomini di essa Città e
 „ Casali ne soffrivano molti incomodi, e danni quanto per la
 „ pastura, che dette giumente facevano quanto perchè non
 „ poteano fare le di loro massarie in li loro terreni; e fi-
 „ nalmente sotto il pretesto, che il bestiame di essi entrava
 „ in detta Difesa, erano continuamente molestati, vessati, e
 „ composti acutamente dagli ufficiali Regj, in modo che du-
 „ rando detta Difesa si sarebbe diminuito il bestiame de' Ca-
 „ sali: però si degni Sua Maestà che la nuova difesa si fosse
 „ dismessa, trasportandosi le giumente nella Sila di Tacina,
 „ com'era solito ne' tempi della f. m. di suo padre Re Al-
 „ fonso, ove li bestiami di S. M. potean commodamente
 „ stare “ Ferdinando non respinse una tale richiesta con as-
 „ ferirsi padrone della Sila, ma temporeggiò per dare le op-
 „ portune provvidenze; e forse due anni appresso approvò
 „ l'esposto progetto, allorchè emanò la prammatica, e volle,
 „ che tante altre difese fossero tosto abolite.

Allorchè poi Re Ferdinando nell'anno 1487. dimorava nella
 Città di Rossano di bel nuovo fu supplicato da' Cosentini,
 per essere garantiti nel godimento de' terreni della Sila se-
 condo il tenore de' proprj privilegj, e delle sentenze sopra
 di ciò profferite, e ne ottennero, *quod placet R. M. si non
 fuerit aliud in contrarium* (1). E di vantaggio nello stesso an-
 no venne richiesto di dar provvidenze, perchè contro il te-
 nore delle Regie Prammatiche si eran fatte da diverse per-
 sone molte difese, che ridondavano in pregiudizio degl' indi-
 vidui di Cosenza, e Casali per non aver, dove pascolare,
 e sostenere il proprio bestiame; ordinandosi, che tutte quel-
 le, che non aveano maggiore antichità di anni diece si fosse-
 ro abolite non ostante qualsivisa concessione. E siccome la do-
 manda richiedeva un serio esame, perciò venne incaricato il
 Luogotenente della Provincia, acciò avesse date le provvi-
 denze,

(1) Pag. 57.

denze, servata la forma delle Regie Prammatiche; e giustachè farebbe stato di giustizia (1).

Di questi tempi non perdettero i Cosentini mai più di vista la Sila. Antonio Cicala, e Goffredo Cozza Deputati di Cosenza nell'anno 1497. esposero a Re Federico in Napoli, che Re Alfonso suo fratello avea fatta nella Sila una difesa, chiamata Agnarella per comodo delle giumente con grave incomodo della Città, e suoi Casali tanto per lo passaggio de' bestiami, quanto perchè mancava il modo di sostenere i bestiami proprj; ed il Sovrano ordinò che si fosse disnessa, purchè la difesa si fosse trovata nel demanio della Corte (2). Tuttocchè questo capitolo non lascia luogo di arzigogolare, mostrandosi con evidenza nel linguaggio de' Cosentini l'incontrastabile dritto nella Sila; nel distretto della quale farebbe stata una mera follia il pretendere l'abolizione della Difesa Regia, quando il terreno fosse stato demaniale, per gli allegati motivi degl'incomodi del passaggio, e della mancanza de' pascoli; pure non manca chi si becchi minutamente il cervello, per ritorcere in altro senso quella espressione, *si fuerit in Demanio Curie*. Ma fin da' tempi di Roberto di Angiò era la Sila secondo essi un Regio Demanio antichissimo, per tale riconosciuto ne' tempi posteriori; e perchè dunque quel *si fuerit* del Re Ferdinando? Se quel Principe credeva che fosse la Sila un suo particolar dominio, avrebbe ei ricreduto i Cosentini della strana impresa, senza rispondere, semprechè la difesa di Agnarella si ritrovava nel demanio della Corte: Ma egli rispose, *placet si fuerit in Regio Demanio*, e volle con ciò dire, se di presente non si trovi occupata da particolari, e sia totalmente in servizio delle razze regie.

CA-

(1) Pag. 59.

(2) Pag. 67.

Stabilimenti del Gran Capitano, e di Re Ferdinando III.

NE' tempi di Consalvo Fernandez Duca di Terranova e di S. Angelo Vicerè del nostro Regno, conosciuto sotto il nome di Gran Capitano, varj stabilimenti vengnero fatti relativi alla Sila. Fra i 31. Capitoli, che si ottennero nell'anno 1501 da Cosenza e Casali ne troviamo tre riguardanti il nostro proposito. Alcuni uomini favoriti aveano costruiti nuove difese nella Sila di Cosenza; quindi si domandò, che si fossero ridotte all' antico stato, chiedendo ancora l'emenda de' danni per questa causa sofferti. Fu perciò ordinato, che intesi i costruttori di tali difese si sarebbe provveduto all' utilità, ed indennità della Città (1). Di vantaggio fu chiesta l'abolizione del *jus aratri*, o sia *jovatico*, ed è rimarchevole il tenore della supplica. *Nella Sila di Cosenza si paga un tari per ciascun paio di buoi aratorj alla bagliiva di detta Sila, ed alcuni de' Casali non pagano detto tari, perchè li terreni sono proprj, e padronati, donde lavorano li buoi de' Cittadini di detti Casali, si degni perciò concedere immunità e franchezza di detta soluzione (2).* Tale era il peso, che faceva a' Cosentini una piccola prestazione, per cui non lasciarono mezzo intentato per potersene liberare, allegando i sacri dritti della proprietà. Questa grazia fu denegata essendosi ordinata l'osservanza del solito.

Esposero di vantaggio, che poichè per qualche tempo la Corte avea mantenute le sue razze nella Sila di Cosenza, stabilendovi delle difese, in modochè pochissimi luoghi rimanevano da seminare, ed il bestiame de' Cosentini era in tali angustie ri-

P

fira-

(1) *Cir. vol. p. 70.*(2) *Pag. 70.*

stretto, che pochi pascoli gli restavano; recandosi con ciò pochissima utilità alla Corte medesima, e detrimento grandissimo a' Cosentini; perciò conveniva, che non si fossero mai più permesse cotali difese. La provvista fu assertiva, sebben condizionata dall'avvenimento di un qualche bisogno urgente della Corte (1). Forse colla fine del Secolo XV. ebbero i Cosentini la consolazione passeggera di veder la Sila disoccupata dall'imbarazzo delle Regie Difese. E' questa una luminosa prova esclusiva del preteso dominio. Gli accortissimi Cosentini presaghi dell'avvenire, cercarono di mettere un argine alle perniciose usurpazioni con uno stabilimento del Vicerè, ma neppur per ogni verso ci riuscirono.

Eguualmente degna di riflessione è l'altra domanda, che i Cosentini fecero, perchè non fossero astretti da Montaltini al pagamento della pena di carlini quindici per ogni bestia che avessero questi trovata ne' pascoli, detti i *Pantani*, i quali per essere stati in tempo del Re Alfonso II., quando era Duca di Calabria, destinati per difesa ad uso di caccia, si erano di poi fatto lecito il Barone e l'Università di Montalto di conservarla tuttavolta per tale, e sorprendendoci le greggi de' Cosentini, gli obbligavano ad esorbitante pagamento, molto maggior della fida e diffida, e questi mal soffrivano di pagare dippiù di quanto pagavasi nell'altre terre di Montalto. La provvista fu favorevole sibbene ad arbitrio del concedente (2).

Ecco un esempio dell'*affidatura animalium estraneorum*. I Cosentini, che conducevano i proprj armenti ne' territorj di Montalto, pagavano la fida, e perchè luogo baronale era quello, cedea questa in beneficio del Barone. Aveano impertanto co' Montaltini promiscuità di acqua, e di erbaggio, e con altre molte università, come costa dal libro de' privilegi; quindi se gli armenti di coloro, che godevano la promiscuità Cosen-

(1) Pag. 71.

(2) Pag. 71.

sentina, si servivano de' pascoli della Sila, pagavano anch'essi la fida, e perchè terre di Regio Demanio, si esigeva da' Regj Ministri. Ma nè i primi, nè i secondi poteano avere la frenesia di derivarla dal dritto di proprietà. Dippiù si rileva, che non la sola Cosenza, e la Sila ebbero le difese Regie; n'ebbe Montalto nel suo terreno de' Pantoni, e ve ne furono altrove. Finalmente abolite queste Regie Difese, i terreni tornavano liberi in mano degli antichi padroni.

Nel mese di Maggio poi dell'anno 1504. lo stesso Gran Capitano diede tre altre provvidenze relative alla Sila a petizione de' Cosentini. Colla prima di esse diè riparo all'inconveniente introdotto di concedersi l'affitto della Bagliva della Sila per molti anni, comandando, che si fosse affittata, ed amministrata anno per anno da persone diverse, coll'obbligo di rendere il Sindicato innanzi il Luogotenente di Cosenza, ed i Sindicatori deputati da' Casali, poichè sapendo ognuno di dover rendere conto in breve tempo, si sarebbe portato giustamente nell'impiego. Col secondo ordine diede sesto ad un altro sconcerto nato dall'introduzione di un certo stile presso i Baglivi, i quali notavano le denunzie e le accuse in generale, ed in confuso, cioè tutt' i bestiami, che si trovassero in tal luogo, e da tal tempo, senza nominar le persone in grave pregiudizio degl'individui di Cosenza, e Casali; quindi dispose, che si fossero nominate le persone di chi proponea l'accuse e del padrone del bestiame denunciato (1). Molto più notevole è l'avvenimento, cui si rapporta l'altro capitolo ordinato dal Gran Capitano. Fu esposto, che da lungo tempo si era controvertito tra i Casali di Cosenza, e le terre del Contado di Cariati, massimamente quelle di Cerenzia, e Caccuri sopra i confini de' di loro territorj, per cui l'una, e l'altra parte faceano scorrerie di bestiame, e vi accadevano degl'omicidj, ed altri sconcerti. Essendosi mosso litigio avanti Messer Luigi Lullo, che fu Luo-

(1) Pag. 73.

gotenente della Provincia : questi per evitar gli evidentissimi scandali , ed armamenti , dichiarò , che l' una e l'altra parte si fosse servita per uso di pascoli de' luoghi controvertiti fino a che non si fosse decisa la causa in giustizia . Andato avanti un tale espediente fino alla venuta del Re di Francia , allora si smarrirono gli atti , e le scritture , e ritornarono gli antichi disordini . Ciò espresso chiesero che s'incaricasse il Vicerè della Provincia , affinchè sotto gravi pene avesse intimato l'osservanza dell'interino provvedimento , permettendosi il pascolo in comune , e ad ambe le parti ; altrimenti che fosse stato lecito a' Casali di Cosenza di andare anch'essi a correre ; e *defensare col Capitano a guerra armata manu* , scusandosi di quello , che avrebbe potuto seguirne . In vista di che fu risoluto , che il Governatore provinciale , costando per mezzo di un'informazione sommaria , la verità dell'esposto , avesse ordinato l'osservanza del solito fino a che ben informato della causa principale , non l'avesse decisa intese le parti . La Corte non prende interesse in questa dipendenza se non se per far somministrare la giustizia , nè fa uso alcuno del preteso editto del Re Roberto . Ed altresì si emendano gli abusi della Bagliva , e si danno regolamenti intorno le confinazioni , avendosi mira al solo interesse de' particolari (1).

Ferdinando III. nell'anno 1507. confermò gli esposti Capitoli del suo Vicerè Consalvo di Cordua , e ne aggiunse degli altri sull'istesso soggetto . La Città di Cosenza e i Casali gli esposero , che alcuni particolari pretendevano che loro si concedessero alcuni territorj per pascoli delle proprie greggi , e che ciò avrebbe arrecato grandissimo pregiudizio a' dritti del popolo ; per la qual cosa chiesero la rivoca di ogni concessione fatta o facienda de' luoghi , e de' territorj pubblici , e che non ostante qualsivisa concessione , ciascuno avesse potuto andarvi a suo talento senza timore d'incorrere in pena alcuna ,

(1) Pag. 73.

177
na, e pascolarvi i suoi animali, e servirsene come luoghi pubblici, e del comune, e peculiarmente nelle montagne nominate li Colonnelli, lo Schito, Colapietra, non che in tutte le altre esistenti nel tenimento del territorio di essa Città, e Casali, siccome hanno goduto in essi *ab initio mundi*, ed al presente gaudino; senza li quali non potrebbero vivere. La provvidenza Regia, che ottennero si fu che per le difese già fatte il Governator provinciale si fosse informato, ed avesse riferito, ma che S. M. per l'avvenire non avrebbe più dato simili permessi (1).

Altra supplica sullo stesso soggetto avanzarono, perchè si fossero dismesse le nuove difese fatte oltre l'uso de' buoi aratorj in pregiudizio dell'Università Cosentine dal tempo del Re Ferdinando I. in avanti. Ma questa dimanda fu semplicemente rimessa al Governatore Provinciale per le provvidenze di giustizia (2).

Inoltre esposero al Re, che la f. m. del Re Alfonso II. mentre era Duca di Calabria, fondò delle difese per uso di caccia di un bosco esistente nel territorio di Montalto denominato li Pantoni. Dopo l'Università, ed il Barone di Montalto se l'aveano occupato, e pigliandoci il bestame della Città di Cosenza, e Casali si facevano pagare molto più del solito per ragion di fida e diffida; non ostante la provvidenza ottenuta dal Vicerè; perciò supplicarono, che in detto terreno de' Pantoni si fosse ordinato di pagarsi niente più di quello, che si pagava in altri terreni. Dippiù dedussero, che nel territorio di Rende ci era una difesa chiamata Alebarde chiusa per pascolo di buoi dimettichi, e dalla venuta del Re Carlo in avanti si era sbarrata, e ci pascolava ogni sorte di bestame. Finalmente esposero, che dopo la morte del Re Ferdinando I. si erano fatte molte altre difese insolite; alcune altre ampliate, ed alcune altre occupa-

te

(1) Pag. 80.

(2) Pag. 81.

te da alcuni Baroni, ed individui convicini con grave danno, e pregiudizio di essa Città e Casali; conchiudendo le suppliche, che si fossero dati i provvedimenti per la restituzione, e reintegra, ed ottennero che il Governatore Provinciale avesse fatto una pronta, e spedita giustizia sull'esposto senza eccezione alcuna di persone (1).

C A P. XXV.

De' regolamenti di Carlo V. Imperatore, e Filippo I. suo figlio.

IL Dottor Bartolo Bombino, qual deputato della Città di Co-
senza, e Casali nell'anno 1520. ottenne dall'Imperator Car-
lo V. fra molti altri privilegj, uno che riguarda la Sila.
Espose per parte de' suoi committenti, che alcuni Baroni,
ed Università convicine di essa Città e Casali, non men che
alcuni Cosentini aveano occupato alcuni tratti de' territorj de-
maniali, massimamente nella Sila; non senza grandissimo
pregiudizio della Regia Corte, e danno, ed interesse di
quel comune: implorò quindi che si desse ordine al Gover-
natore della Provincia di Calabria, acciò avesse fatto ema-
nare un banno da parte di S. M. Cesareà sotto pena della
privazione di tutt'i beni sì mobili, che stabili, così burgen-
satici, che feudali, contro qualsivoglia persona sia Principe,
Duca, Marchese, Conte, Barone, o qualsivoglia altro che avesse
occupato, o sapesse tenere occupata per se, o suoi Ministri
parte alcuna de' terreni demaniali di detta Città e Casali, acciò
fra lo spazio di un mese dopo la pubblicazione del banno,
dovesse pubblicare le occupazioni, e rilasciate i terreni, e
cessare dall'esercitar giurisdizione su di essi terreni, e tenimen-
ti, o sia territorj di essa Città, e Casali, e passato detto ter-
mine

(1) Pag. 82.

mine avesse dovuto il Governatore procedere per *inquisitionem* contro i controventori, facendo la reintegra di detti terreni, castigando irremissibilmente i colpevoli, senza poter loro rilasciare la pena senza consultare S. M. I. Decisiva si fur la Imperial provvidenza: *Placet R. M. quod fiat bandum ut supplicatum, & transacto dicto termino procedatur per Governatorem Provincialem, pro ut per constitutiones, & Capitola Regni, & alias de jure procedi potest (1).*

Deve notarsi, che nella supplica il Deputato de' Cosentini cercò interessarvi l'Imperatore, e per l'interesse, e per l'onore. Primo perchè gli occupatori essendo persone di rango, e possessori di Baronie occupando la Sila, attentavano contro la Real giurisdizione. Secondo perchè era dell'onore della M. S. di sostenere i fedelissimi Cosentini, della cui lealtà, ed attaccamento per l'augusto lignaggio di Aragona, ne fa l'Imperatore il meritato elogio, ed anche perchè esistendo nel Regio demanio, doveano esser garantiti contro le occupazioni de' feudatarj, che ridondavano in disonore del Sovrano medesimo. Or egli è degno di avvertirsi nella supplica mentovata con quanta chiarezza la Sila si chiama *Montagna di Cosenza, corpo demaniale, territorio di essa Città, e Casali*. Il procedimento progettato dal Dottor Bombino fu accolto, ed ordinato a tenor delle leggi e Capitoli del Regno contro gl'invasori de' beni altrui, e della giurisdizione Sovrana. Si parla forse dell'editto del Re Roberto, e dell'antico Regio demanio della Sila? Per qual fatalità, e per qual intreccio di bizzarre circostanze han dovuto i Cosentini finora soffrir contrasto in una cosa contanto chiara, ed evidente?

Erano trascorsi dodici anni dacchè i Cosentini riportato avean la provvidenza riguardante l'occupazioni della Sila, ed all'incontro non si era posto freno all'abusazioni che tuttavolta commettevano i feudatarj nella medesima, e ad altri
scon-

(1) Pag. 10.

concerti moltissimi che vi nascevano: perciò vennero deputati, il magnifico Berardino de Tartia, e messer Giacomo del Palazzo, i quali nell'anno 1532 raggiunsero Carlo V. nella Città di Bologna, ed avendogli esposto le necessità della Gente Cosentina ottennero gli opportuni provvedimenti sulla dimanda che fecero d'incaricarsi il Governatore della Provincia per la reintegra di detti terreni, procedendo civilmente, e criminalmente, ed esigendo le pene contenute ne' Capitoli sopra ciò concessi, nulla ostante qualsivoglia privilegio di essi Baroni, seguendo la forma delle sentenze emanate a favor de' ricorrenti (1). L'espressione di demanio di V. M., che vi si legge si travolge da taluni in contrario senso per offendere la ragione de' Cosentini, quasi chè tutte le altre terre del Regno non soggette a' Baroni non fossero nel demanio del Principe, non ostante che la proprietà appartenesse a' privati. Ma questa difficoltà si è da noi già prevenuta.

Altra consimil supplica fu umiliata al suddetto Imperadore contro molti Cittadini occupatori delle montagne pubbliche nelle quali erano alberi per comodo di legna, di travi, ed altri usi, onde si servivano la Città, e Casali, ed anche il Regio Castello, e domandarono, che si fosse emanato un banno penale, acciò chiunque avesse occupato, ed aperto boschi, e terreni del pubblico nella circonferenza di sette miglia attorno i Casali, avesse dovuto subito rilasciarli, senza poterli coltivare per modo alcuno, acciò si fosser potute rifare le montagne sudette per beneficio Regio, ed universale, e che in avvenire niuno avesse ardito aprirle, ed in contrario fosse stato lecito agl'individui della Città di Cosenza, e Casali di poterli impedire, e mantenersi nell'esercizio de' proprj dritti; Ottennero la provvidenza a tenore della domanda *pro bono publico dictae Civitatis, & Casalium* (2).

Di

(1) Pag. 90.

(2) Pag. 94.

Di vantaggio esposero un'altra querela contro i costruttori di nuove difese nella Sila, in controvenzione delle Regie Prammatiche, e si servirono dell'espressione *molti Cittadini danno fatto difese nella Sila di detta Città, e Casali*, foggignendo, che alcuni si schermivano, con dire di aver fatto tali difese per uso di seghe di tavole, ma in verità ne avevano occupato molto più di quello conveniva per detto uso, convertendolo in proprio vantaggio, con vendere, e pascolare l'erbe dopo l'esercizio di dette seghe, e perciò domandarono, che si fosse ordinato, che tali Difese si abolissero, e tornassero all'uso universale per osservanza de' Capitoli, e provvisioni spedite contro i *Difesanti*, ed ottennero provvista, che si fossero osservate le prammatiche, ed i molti privilegj della Città sudetta e suoi Casali, e tutte le cose innovate contro la forma di essi, si fossero ridotte all'antico stato, punendosi i controventori colle pene in tali stabilimenti contenute (1).

Altro Capitolo fu emanato per li Cittadini, che conduceano il bestiame nella Sila ne' principj di Aprile, perlocchè si commetteano molti danni ne' grani, e nell'erbe da taglio, sì per non essere ancora schiuse le altre erbe, e sì perchè la Sila non era abitata: quindi ottennesi una provvisione penale, che niuna specie di animali campestri avesse potuto entrare nella Sila fino alli venticinque di Aprile sudetta, e si prescrisse che si fossero dati ordini a tenore della domanda *pro bono publico dicte Civitatis, & Casalium*; e che in caso di contraddizione, ed opposizione, il Preside della Provincia fatto avesse una breve giustizia (2). Questo Capitolo è valevole a farci comprendere, che la Sila in tempo di Carlo V. si abitava molto prima de' tempi correnti, che il bestiame non vi s'introduce molto più tardi.

Di vantaggio si dedusse, che molti Cittadini di Casanza, e Casali avevano fatto difese *in capite* in detta Sila di essa Città,

Q

e ven-

(1) Pag. 94.

(2) Pag. cod.

e vendemmo erbe a' particolari contro la forma degli stabilimenti dell' Università, e delle Regie Prammatiche, e soprattutto di quella spedita in Foggia dal Re Ferdinando Primo, e chiesero le provvidenze di spedirsi ordini penali per l'osservanza delle leggi, e per essere abilitati secondo il solito a poter pascolare liberamente anche nelle precitate Difese nullamente fatte. L'Imperadore disse, che si fossero osservate le provvidenze, e le Prammatiche Regie, e tolto ogni abuso (1). Dippiù i Baglivi della Sila, e quei de' Casali aveano introdotto un abuso di fidare i bestiami, per cui commetteano molte estorsioni, e ne addivenivano molti inconvenienti, ed anche omicidj per non potersi ripetere il danno fatto a' particolari, giacchè si trovavano essi bestiami fidati: Quindi si domandò, che si fosse imposta a' Baglivi la pena di once quattro per ogni volta, che avessero fatte tali fide, metà alla Corte, e metà all'accusatore. Piacque l'espedito a S. M. I., ed abolì cotale fide sì pregiudiziale a' sudditi Regj (2). Siccome i Baglivi fra le altre incumbenze avean quella di ricever le accuse per li danni recati, verificarle, e procurare la rifazione del danneggiato: s'introdusse perciò l'abuso di fidare presso i Baglivi, per impegnarli così a doverli far quartiere ne' danni, che commetteano. Si rileva da ciò, che in Cosenza, e Casali ne' tempi antichissimi i Cittadini nulla pagavano per li pascoli comunali, che esistevano in grandissima copia fra i poderi de' particolari, e che si sono andati tratto tratto restringendo, ma soltanto pagavan la fida per il sudetto fine. Di qui si deve ripetere l'origine dell'aggravio, che soffrono i Cosentini dal Baglivo della Sila, che gli ha già ridotti a pagar la fida benanche moderata per poter pascolare in quei propri terreni comuni.

Lo stabilimento ora not sopra enunciato, che obbligava i Baglivi a non fare esecuzioni alcuna senza costare legalmente del

(1) Pag. ead.

(2) Pag. 95.

del danno certamente era andato in disuso , poichè si offer-
vano replicate le stesse suppliche all' Imperadore colla foggia-
ta , che si pretendea di fare intervenire un Deputato per ogni
Bagliva , onde evitare le frodi , che si poteano commettere
nell' esame de' Testimonj , e che si fossero obbligati al Sindi-
cato come tutti gli altri Ufficiali della Città , e Casali . La
provvidenza si fu , che i Baglivi fossero stati soggetti al Sin-
dicato , e che nelle cause avessero proceduto sommariamente
coll' intesa delle parti.

L' ultimo stabilimento Imperiale ebbe riguardo alla supplica de'
Cofentini , colla quale opposero , che gli eredi del qu. Mes-
ser Antonio di Alessandro di Napoli possedevano la Bagliva
della Sila di essa Città , e Casali , locchè cagionava gravi
pregiudizj a quei Cittadini ; per cui supplicarono , che do-
vendosi vendere detto Ufficio , non si fosse potuto vendere
ad altre persone , ma ad essa Città , e Casali per lo giusto
prezzo . La provvidenza fu che quando il padrone di detta
Bagliva avesse voluto venderla , fosse stata preferita la sudetta
Città , e Casali per lo giusto prezzo (1) . Forse la concessione de'
monti della Sila fatta a Michele Cantone , se mai fosse stata
vera , fu simile a questa di Messer Alessandro , ed è poi co-
sa sicura , ch' essa Bagliva fu riacquistata dalla Corte nel pas-
sato secolo per mezzo di un Camaro , come appresso divis-
remo .

Che i Deputati de' Cofentini si avesser dato l' incomodo di rag-
giugnere i Sovrani nella Capitale , e in altre Città dell' Ita-
lia per esporgli i bisogni della Cittadinanza , non desterà quei
sentimenti di ammirazione , di cui ogni anima sensibile dee
esser sorpresa in osservare , che Scipione Firrao pieno di pa-
triotismo passò negli oltremonti per umiliare le necessità di
Cosenza , e Casali a Filippo I. figlio del sudetto Imperador
Carlo V. , che nell' anno 1555. era nell' Inghilterra . Fra
i molti privilegi , che si ottennero vi fu , la rinnovazione di

Q 2 quel

(1) Pag. 95.

quel Capitolo dell'Imperadore, con cui gli occupatori delle montagne pubbliche nella circonferenza di sette miglia al di là de' Casali, furono obbligati a rilasciarle per poter servire ad uso di legna, travi, ed altri commodi; ma pur ciò non ostante, non solo non gli aveano rilasciati, ma se n'erano aperti de' nuovi. Quindi fu ordinato alla Regia Udienza provinciale di badare all'esecuzione del privilegio, e di rinnovare un banno annualmente (1).

C A P. XXVI.

Nuovo ordine di cose riguardo alla Sila, per opera di un denunciante.

MA ecco in un baleno turbata la pace de' Cosentini nel libero godimento del proprio demanio. Regnava quell'istesso Filippo, cui pien di zelo abbiamo osservato ordinare l'esecuzione degli stabilimenti di suo padre, e che si era fatto garante dietro l'orme de' suoi antecessori de' dritti della Città di Cosenza, confermando i di lei privilegj; allorchè Notar Gio: Antonio di Gerace del Casale di Spezzano gittò i primi semi di tutt'i gravissimi disordini della Sila. Ebbe costui il coraggio d'intimare una dura guerra a' possessori di Difese, intrigandovi per lo mezzo la pubblica autorità, cui promise de' sommi vantaggi. Nell'anno 1570. ad istanza del Regio Fisco Camerale accogliendosi le querele del Gerace furon prese molte informazioni giudiziarie contro taluni de' possessori, che tranquillamente godeano le proprie difese. Ogni ragione avrebbe richiesto, che prima di metterli in via sì fatti giudizj, si fosse esaminata la validità della denuncia coll'intesa di tutti gl'interessati. Conveniva, che si fosser determinati i rispettivi dritti dell'Università di Cosenza, del Fisco, e de' proprietarj delle Difese. Sol che
i Co-

(1) Pap. 110.

i Cosentini ne fossero stati avvertiti, avrebbero potuto prontamente somministrare la notizia de' fatti antichi, e recenti per non camminarli nel bujo, e si sarebbero tosto sottratti dal turbine minaccioso, che inopinatamente venne a piombare sopra di essi. Ma fu tale la loro sventura, che senza esser considerati, o intesi, si videro afforti in un mar di disastri. Questo perverso sistema si è mantenuto finora, ed è stato l'origine funesta di una lunga serie di mali.

Tostochè furon condotte al termine le ordinate informazioni, l'intero Tribunale della Camera pronunciò in vista di esse di doverfi citare i possessori di Difese a mostrare il titolo de' proprj dominj, ed a dire il motivo per cui non se ne dovea prendere il possesso a nome della Regia Corte, e reintegrarsi, ed unirsi cogli altri beni del Fisco, insieme coi frutti percepiti: ed in caso averlo costato del titolo perchè non si doveano notare ne' Cedolarj della Regia Camera, con pagare l'adoz, ed i donativi, ed i rilevj. Di più non comparando i rei convenuti nel termine stabilito nella citazione, si appose la giunta di averli a prendere effettivamente il possesso a nome del Fisco. Una tal citazione costernò gli animi de' possessori, e gli obbligò ad esporli alle difese. Nell'anno 1578. fu incaricato D. Pietro Belcarceri Uditore della Provincia a registrare i detti de' testimonj a difesa coll'obbligo di servirsi di Notar Gerace in qualità di attuario, e colla condizione che intanto non avesse lasciato di compilare altre informazioni contro il resto de' possessori. Si produssero i vecchi pastori della Sila per deporre in difesa de' rei; e dalla stessa Classe di uomini furono scelti i testimonj Fiscali. In amendue le occasioni deposero, che anticamente in essa Sila quelle tali Difese non esistevano, e che le greggi de' Cosentini ci pascolavano alla rinfusa come territorj comuni, e demaniali della Città, e Casali. Intanto il Fisco, che manifestava di non trovar la Sila notata ne' suoi Cedolarj, che acquistava notizie della di lei qualità demaniale e comune per gl'individui di essa Città, e Casali, si dava il piacere di

di domandare il titolo dai legittimi possessori, e voleva sapere perchè non dovea notarla ne' sudetti Cedolarj.

I nuovi rubricati chiesero benanche, che lor si accordassero le Difese. Ogni uno avrebbe creduto, che la Regia Camera pria d'impegnarsi ad altra spedizione contro il resto de' proprietarj di Difese avesse esaminato, e posto fine alle cause de' primi rubricati: posciachè la vertenza era la stessa, e la perdita o la vittoria degli uni avrebbe deciso della sorte degli altri. Ma che? fra lo spazio di quasi tre secoli, quanti ne sono corsi dalla denuncia di Notar Geraci fino alla spedizione del Giudice Zurlo, nell' essersi mantenuta in agitazione l'una, e l'altra Calabria, non si è fatto altro, che ammucchiare processi sopra processi, accrescere le agitazioni, ed i dispendj per mettere i possessori nella necessità di transigerfi. Quindi nel 1585. fu spedito il Presidente D. Roderico de Vero a prendere delle altre informazioni, ed a compilar termini a difesa, avvalendosi della stessa persona di Notar Geraci già destinato con decreto di essa Regia Camera, per attuario della Sila.

I Cosentini con tuttociò non si potean persuadere, che quei torbidi avessero avuta lunga durata, e che si fosse portato avanti l'idea del minacciato spoglio. Eran lusingati, che i Ministri della Camera avrebber frenato alla fin delle fini l'eccessivo rigore liberandoli da una oppressione così manifesta. Ma Notar Gerace era coraggioso a lor danno, e vieppiù tale lo rendevano l'onorificenze, ed i lucri, che riportava dalle sue indegnità. A nuove premure di costui ne' principj del seguente secolo, cioè nell'anno 1609. si conferì nella Calabria D. Bernardino Montalvo Presidente della Camera, che poi fu Luogotenente della medesima, e Regente del Collaterale, uomo di ottime doti d'ingegno, e di cuore. Se il destino de' Cosentini non l'avesse vietato, i contratti della Sila doveano terminare in mani di un sì degno personaggio.

Andò questi a situarsi nel Monastero di S. Maria del Patire posto nelle vicinanze della Sila, e quindi spedì alcuni processi
colla

colla seguente formola di decreto distruttivo affatto delle citazioni tumultuariamente spedite nell'anno 1575. Persuasò egli della insuffistenza della denuncia, e che il fisco non potea vantare ragione alcuna sul tenimento della Sila, ma che tutto il dritto, e l'interesse era della Città di Cosenza, e Casali, sentenziò su de' particolari processi, di non esser lecito di tenere difese nella Sila de' Cosentini, nè di potercene costruire delle nuove, se non se per uso del pascolo de' buoi addetti al servizio della massaria per la quantità soltanto designanda dalla Regia Camera, o da lui medesimo, riservando la provvidenza da prendersi riguardo alla pena, ed al rilascio della massaria. Ritrovandosi la difesa dentro il territorio della Badia di S. Gio: in Fiore, aggiungeva nella sentenza, che fossero rimasti salvi i jussi Badiali, e del Monastero, e Chiesa di S. Gio: in Fiore.

Oggun vede dallo spirito di sì fatte decretazioni, che il Presidente altro non ebbe in mira, che di rinnovare a' Cosentini il privilegio spedito dal Duca Alfonso nel Castello di Cotrone contro i costruttori di nuove Difese nella Sila, che di sopra si è dilucidato. E di rapporto alle pene ebbe riguardo, ed agli altri privilegj di essi Cosentini, ed alla Prammatica emanata in Foggia dal Re Ferdinando nell'anno 1483. Ed è notabile ancora, che non s'indusse a spogliare i possessori delle terre seminatorie: *Salva provisione faciendae super relaxatione massariae*. Quindi si ristrinse ad ampliare i pascoli comunali, che si erano chiusi da' costruttori di Difese. Doppio in vista di tutte le necessarie cognizioni, e dopo un maturo esame de' privilegj di Cosenza, fece sì che i Deputati de' Casali s'inducessero a fare una cessione di ragioni al Regio Fisco contro i Baroni e le Università occupatrici de' territorj ne' confini della Sila, di cui ci occuperemo nel seguente capitolo.

Si esamina un Parlamento generale de' Casali
di Cosenza. Unione de' medesimi colla
Città. Stato della Sila.

LA copia della cessione fatta da' Deputati de' Casali a contemplazione del Presidente Montalvo si conserva in un Processo originale campato dall'ingiuria del tempo, che porta per titolo: *Acta pro Regio Fisco cum Universitatibus Civ. Consensae, & ejus Casalium pretendentibus Silam esse publicam, & demanialem ipsius Civitatis*, compilato nel tempo del disimpegno del Presidente Salluzzi. I Deputati sudetti con ispecial facultativa si unirono in parlamento nel dì 7. Novembre 1609. coll'assistenza di un' Uditore della Regia Udienza nella Città di Cosenza, precedenti ordini spediti dal Vicerè per trattare gl'interessi del Publico, ed universali delle Università dei predetti Casali, giacchè Cosenza non v'intervenne.

I due Deputati de' Casali medesimi Dott. Brandimarte d'Auda, e Cola Maria Baldino proposero all'intiero ceto de' rappresentanti, gl'obblighi grandissimi contratti col Presidente Montalvo, incaricato dalla Regia Camera di molti affari della Provincia, per cui a nome universale erano andati a ringraziarlo de' favori e grazie riscosse, mercè la sua retta giustizia nelle cause del *Pagano*, che opprimevano detti Casali. Soggiunsero di essere stati onoratamente ed amorevolmente accolti, ed avendogli discorso della reintegra de' territorj occupati nella Sila, eran condiscesi a presentargli un'istanza contenente la cessione in beneficio del Fisco de' frutti percepiti da taluni occupatori per facilitare il disbrigo del negozio, solamente chiedendo la reintegra nel possesso de' territorj occupati, ed i sudetti frutti percepiti aveano rinunciati al Fisco, a motivo dell'interesse, che avea sofferto, ed era per soffrire nella

nella compilazione e spedizione dell'informazioni. Dippiù che l'istesso Regio Fisco in ordine alle Terre culte da essi Baroni ed Università occupate avesse potuto affittarle, e percepirne i frutti nella guisa stessa, che gli avean percepiti gl'occupatori: Con che però le Università ed uomini de' Casali non fossero rimasti defraudati del gius di pascere, acquistare o hgnare co' di loro animali, e di ogni tempo nelle montagne, ed in tutti gl'alti luoghi delle cennate terre occupate, purchè non fossero addette ad uso di semina, o pure fosser destinate per *mezzane*, o siano Difese per uso de' Buoi della masseria, e di potere ancora pascolare *septis segetibus* ne' luoghi seminatorj: e tuttociò senza pagamento alcuno di fida, o diffida a tenor de' proprj dritti e privilegj. Quanto poi all'occupazioni commesse da' particolari di Cosenza e Casali si riservarono intatte le di loro ragioni, dichiarando espressamente, che non fossero andate comprese nella rinuncia.

S' inserì benanco la nota degl' occupatori, cui ebbe riguardo la cessione, e furono il Barone della Terra di Rose, l'Università di Longobucco, l'Università di Bocchigliero, quella di Campana, di Cerenzia; il Principe di Cariati, il Barone di Caccuri, l'Università di Policastro, di Misuraca, di Zagarise, e di Taverna, e finalmente la Baronessa dell' Cotronei. I Procuratori speciali delle diciotto Baglie, cui era di quei tempi divisa l'Università de' Casali di Cosenza espressamente consentirono al sentimento de' Deputati d'Auria, e Baldino, e ratificarono in tutta la sua esenzione l'espressata istanza, incaricando loro di ripetere i ringraziamenti al Presidente di tanti favori ricevuti, e di tanto buona volontà verso detti Casali, pregandolo a riceverne la protezione per l'avvenire.

E' notabile che tutti i Casali si chiamano col nome singolare di Università, perchè formavano una comunità d'interessi pubblici ed universali. Di fatti in piede del Parlamento si trovò che l'Università sudetta di essi Casali teneva il suo ordinario Cancelliere, ed il libro de' Parlamenti. *Ego Salvo*

R

Baldi

Baldinus Casalis Maltoorum Bajulationis Spezani parvi, ordinarius Cancellarius dictorum Casalium Extracta est ab originali libro Parliamentorum dictorum Casalium per me predictum Notarium, & Cancellarium ordinarium . Apparisce tuttocidò con maggior chiarezza dal vederfi due Deputati maneggiar gl' affari di tutti essi Casali . D' altro Parlamento poi de' 31 Gennaro detto anno celebrato in Cosenza , giusta la stessa forma avanti l' Uditor D. Alberto Pecotelli vieppiù si rileva la stessa verità . Quivi intervennero i due Deputati dell' anno scorso, e tutti gl' Eletti e Mastrogiurati de' Casali, e fecero l' elezione di nuovi Deputati per governo e difesa de' Casali solita a rinnovarsi ogn' anno , che cadde per allora nelle persone de' sudetti Brandimarte d' Auda, e Cola Maria Baldino . Si rileva parimenti dallo stesso Parlamento , che mantenevano in Napoli un Procuratore comune coll' onorario di docati trenta . Cotali copie furono estratte dall' Archivio della Regia Udienza, e propriamente dagli atti fabbricati nell' anno 1570 contro gli occupatori di Difese .

Ella è cosa veramente degna di riflessione, che non ostante la mutazione de' governi addivenuta nel regno, e l' essersi questo andato a fissare nella condizion felice di Monarchia, pure i Cosentini, distribuiti in poco men che cento trenta paesi tra grandi e piccioli, avendo ognuno di essi la porzione di atmosfera particolarmente gravosa sul proprio capo, ciò non ostante per molti secoli entusiasticamente si mantennero uniti, e resistarono a' colpi più tremendi per non isbaragliarsi .

Derivo la prima ragione di questo fenomeno dalla prudenza de' Cosentini medesimi, che in tutte le vicende sofferte dalle diverse regioni, che compongono il Regno, à saputo tirarne il miglior partito, e conservare la propria costituzione, i propri stabilimenti e costumi . Un tal sistema à imposto sull' animo degli abitatori de' Casali, che ci ànno trovato il proprio conto nella partecipazione de' vantaggi della confeciazione Cosentina . Nel mentre le altre popolazioni della Provincia aveano benanco smarrito l' immagine di comune, la Città di Cosenza

co' suoi Casali, profittando di ogni minima circostanza, e sempre attaccati alle di loro promesse con prove di sincera fedeltà si àno conservato il proprio decoro, ed àno giocato miglior figura nel teatro del Mondo.

Ma alla perfine il concorso di novelle cagioni politiche dovea alterare, o indebolire, e finalmente sciogliere una sì tenace alleanza. Rileviamo dalle nostre antiche memorie, che nel secolo XV., pochi anni prima del parlamento di cui scriviamo, allorchè nuova forma di governo economico avea digià disuniti i Cosentini, posciachè gli uni senza l'interès degli altri eleggevano i proprj amministratori, e provvedevano separatamente a' di loro bisogni, e contribuivano divisi a' pubblici pesi: fu di mestiere, che mercè di un pubblico istromento si fossero obbligati quei di Cosenza e Casali a starsene uniti almeno nel godimento dell'immunità, franchezze, privilegj e grazie, che giuntamente promovendo a comuni spese, unitamente fosser stati obbligati a conservarsele. Quest' istromento è un' argomento ben chiaro, che le comunità Cosentine principiavano mano mano a disvezzare l'amor della patria, per cui facea di mestiere di patti e convenzioni, onde poter promuovere e mantenere i privilegj, e le grazie, unica cosa, nella quale poteano comunicare.

Ciò non ostante durò per lunga pezza di tempo l'esposta unione, che si manifestava soprattutto in due importantissimi articoli, cioè nelle deputazioni, che a comuni spese faceansi de più degni soggetti a Sovrani; e moltoppia ne' parlamenti comuni, che mantengono, e di cui ne abbiamo memoria fino al secolo diecesettesimo. Il luogo di tai parlamenti per ordinario era la Chiesa Cattedrale della Città. Ivi si congregavano tutti i rappresentanti della Città e Casali, e deliberavano circa i comuni bisogni. Nel libro de' privilegj fol. 22. r. si trova inserito un'atto di parlamento dell'anno 1499. in occasione di un certo donativo. Gio: Morimino Sindaco, Gio: Rocco altro Sindaco, ed Urbano de' Beccutis Mastrogiurato intervennero per Cosenza, e per li Casali intervennero i ris

Sindaci di essi. Il Sindaco Rocco propose l'affare ricordando a' disoreni e provvidi Sindaci de' Casali l'istramento di godere ogn' immunità, franchezza, e speciali grazie unitamente senza difuguaglianza alcuna, e viceversa di dover soffrire in comune ogni spesa, che occorresse per beneficio comune ed universale. Progettò quindi il donativo, e gli esortò a contribuire, altrimenti si farebbero protestati dell' inosservanza dell' istramento. Per parte de' Casali risposero Notar Bellino e Francesco Ponte, ch'era inutile la minacciata protesta, essendo pronti ad osservare la convenzione, e tutt'ochè per allora avessero fatto il donativo in disparte, pure per l'avvenire avrebbero contribuito in tutte le spese necessarie per la Città e Casali, e riguardanti il bene comune ed universale di essi; con che però dandosi l'occorrenza si fossero mandati chiamando i Sindaci de' Casali per assestarli la natura del pagamento da farlene la distribuzione *pro rata faculariorum*, e ciò tanto nel doverli fare i donativi, mandare Sindaci, o fare qualsivoglia altra spesa.

Ma il più forte legame che mantenesse uniti i Cosentini di quei tempi era il comune dominio, ch'esercitavano sulla Sila. Di fatti osservammo, che a proporzione del decadimento di un sì prezioso dritto, che lor prepara l'avversa fortuna, si renderanno più, e più deboli gli antichi vincoli fino a che avviliti ed oppressi, nemmen l'immagine conserveranno del primitivo stato. Se la natura dell'argomento mel permettesse potrei mettere a chiaro giorno che tutt'i mali, a quali è ita incontro la nobil capitale de' Bruzj, dipende dall'essere stata disunita da' colpi micidiali di una cattiva politica da' suoi confocj Casalini: e che l'oppressioni della Sila sono le infau-ste forgive di tutti i nostri mali. Non è però che s'imputi parte del funesto avvenimento all'industrioso fedele Cosentino, pieno di prudenza e coraggio. A traverso di una perpetua gragnuola di desolazioni, e di angustie non si è risparmiato di promuovere i vantaggi dello stato nel migliorare condizione della Sila, contentandosi di non averne in com-

compenso che uno scarso meschino alimento. Le rigidzze fiscali anno depresso, ma non estinto l'industria de' Cosentini. L'orribile spettacolo di più forze in collisione che anno agito nella Sila a deteriorarla, forma un quadro molto ristucchevole. L'ignoranza, l'avidità, i principj malintesi sono concorsi a gara a travolger la natura morale dal suo natural corso; ma questa à cercato di rivendicare i suoi dritti. Consideriamo la Sila in due aspetti per rapporto all'interesse del Sovrano, e per rapporto all'utilità pubblica. I registri dell'archivio sono abbondevoli testimonj che la bagliva della Sila ne' tempi degli Angioini dava di profitto al Regio Erario sole onze venti. Nè possiamo calcolare il progressivo accrescimento fino al tempo, che la Corte riebbe detta bagliva per via di cambio, che ne fece colla famiglia Oranges ultima posseditrice di lei. Il capitale che si diede in iscambio furoa due partite di fiscali sopra l'Università di Paola e Fuscaldo formantino la somma di ducati 800. Di presente la bagliva escluso un ramo sostanziale di essa, ch'è il *jus picis*, stude alla corte ducati 6000. circa. Si paragonino inhieme questi tre dati, e se ne ritraggono le opportune conseguenze.

Di rapporto al pubblico vantaggio tuttochè loschi avesse taluno i proprij occhi, pure rimarrebbe abbagliato dall'evidenza di siffatta verità. La Città di Cosenza e suoi Casali, allorchè la Sila si manteneva nell'avvilimento per il concorso di molti funesti motivi, mantenevansi a carico delle Università Baronali per potersi sostenere. Osserviamo nel libro de' privilegj le incessanti premure de' Cosentini presso i Sovrani per ottenere che i Baroni della Calabria non avessero proibira l'estrazione de' vettovagli da' di loro feudi per non affamarsi essa Città e Casali. Rè Ferdinando nell'anno 1477. proibì al Principe ed alla Principessa di Bisignano, e ad altri Baroni sotto la pena di 1000. onze di non poter fare simili proibizioni. Re Federico fu supplicato nel 1496. che la Città, e suoi Casali non può vivere da per se solo uno giorno per non avere vittuagli, come disse Maestà deve sapere, che non

per-

portandosi da fora le cose necessarie a loro vitto ; si morriano de fame , e dovè dare consimili provvidenze , che ripetè nell'anno appresso . Nel Viceregnato del G. Capitano si parlava lo stesso linguaggio , e si ottennero moltissime provvidenze consimili .

A Rè Ferdinando furono esposti i medesimi lamenti per la mancanza de' terreni sufficienti da possere fare loro masserie de' grani & altri vittuagli & formenti : per cui erano obbligati a provvedersi negli altri luoghi della provincia , e segnatamente nel Vallo di Crati, Principato di Bisignano, Contado di Cariati, e Marchesato di Cotroni, ed ottennero la rinnovazione degli ordini opportuni . Ne' tempi dell' Imperador Carlo V. fecero i Cosentini presenti le di loro penurie . Sono moltissimi i privilegi fu di ciò ottenuti in tempo degli Aragonesi , allorchè si aggiunse , che nel contado di Ajello pure si faceano delle proibizioni vale a dire , che non ci era baronia della provincia , ove non erano obbligati dal bisogno della sostentazione a fare incetto di vettovaglie . La sterilità dell' antona di Cosenza e Casali fu benanco riconosciuta da Filippo I. per cui ne incombenso il suo Vicerè di pigliare i regolamenti più opportuni , *pro bono Universitatis attenta penuria annonæ* .

Nè perchè i privilegi della Città finiscono col Regno di Filippo I. non essendosi di poi curato di ristamparli , ed aggiungerli i nuovi , perciò sono cessate le provvidenze contro l'estrazione delle vettovaglie , come si possono rilevare dalle stesse prammatiche del Regno ed altri monumenti . Di presente avendo l'industria superato in qualche modo gli ostacoli fiscali , ed avendo preso piede in una maniera consistente , e darovole nel tenimento della Sila , non solamente Cosenza e Casali non àn bisogno di rimproverarsi la sterilità delle loro terre , ed andar pitoccano ne' paesi baronali per incettare le annone , ma dalla loro Sila granajo di amendue le Calabrie dispensano molte migliaja di generi agl' individui di quelli stessi Contadi , e Marchesati , da' quali con alterigia erano stati respinti .

CA-

Difimpegno del Presidente Saluzzi.

IL denunciante osservando che il Presidente Montalvo si era appartato dalle sue indegne mire, aprendo a' Cosentini un cammino, onde far fronte a' minacciati aggravj: scrisse a S. M. Cattolica le vicende di sua strana intrapresa, e seppe insinuarfi cotanto, che ottenne pressanti lettere al Vicerè, acciò con efficacia maggiore si fosse portato avanti un affare, che potea produrre immensi vantaggi al Regio Fisco. E' fama, che l'uomo indegno si fosse trasportato di persona nella Spagna a sollecitare la sua premura presso Re Filippo. Nell'anno 1613. fu incaricata la Regia Camera per la revisione di tutte le sentenze profferite da esso Presidente nel Monastero del Patire, e nel tempo istesso fu disposto l'accesso del Presidente Saluzzo, e dell'Avvocato del Fisco Geronimo Natale.

Ne' principj della buona stagione del seguente anno 1614. giunsero nella Provincia i nuovi incaricati, e scelsero per dimora il Casale di Spezzano grande. Le operazioni cui applicaronsi, e la maniera onde furono eseguite, dimostrano, che per conto delle doti dell'animo di essa Presidente, era ben degno di rimpiazzare il suo antecessore Montalvo. Comechè Notar Giovanni Antonio oppresso, ed affievolito da' suoi penosi travagli, e più dal peso della vecchiaja non era più in grado di applicarsi all'attitazione, sottentrò in sua vece l'Attuario di Camera Francesco di Fiore, scortato da dieci altri Scrivani: ed egli il feroce bruzio vacillante, e malfano si fece condurre fra la turba degli attitanti, ed alto gridava vendetta, e crudeltà contro i possessori di difese. Applicaronsi da prima alla compilazione delle informazioni contro i divisi possessori: ma nel mentre non cessarono di citare gl' inquisiti ne' già compilati processi. E dapoichè una delle

delle principali lagnanze proposte contro la procedura del Presidente Montalvo, si fe consistere nell' essersi trascurato l' importante articolo della restituzione de' frutti, perciò le citazioni furon concepite in guisa da contenere l' esibizione de' frutti, e la manifestazione del titolo, che del pari fu tralasciata. Indi si passò ad imporre a' possessori il dovere di giustificare la renitenza di lasciare le difese per incorporarsi al Regio Demanio: *Quomodo possident talia territoria, & quare terra occupata reintegrari non debeat in Regio Demanio, & quare defensione noviter constructa non debeant disoccupari, & disbrigari, & in publicum Demanium reduci una cum fructibus omnibus solutione pena incurse.* Con questa nuova foggia di citazione vennero compresi i terreni aratorj, e le difese per uso di pascolo. Nella prima citazione del 1575. la Regia Camera si servì dell' espressione di territorj, e feudi; nella seconda il Presidente Montalvo prese di mira le sole difese, in quantochè pregiudizievole al publico di Cosenza; nella terza si fece distinzione tra territorj, e difese, e per li primi si pretese la reintegra al Demanio Regio, per le seconde, che si fossero disoccupate nel Demanio del publico. Di sopra abbiamo avvertito la particolar cura della Città di Cosenza, e Casali per la conservazione de' ditor pascoli comuni contro i costruttori delle nuove difese; quindi è sicuro, che i Regj Officiali molte, e diverse informazioni avessero preso per tale assunto. Si fe pervenire a cognizione del Presidente, che presso i Regj Portulani si trovavano varie informazioni di simil fatta. Quindi è che ne fu disposta la trasmissione. Non si sa come s' indusse quel Ministro a citare gli eredi de' rubricati già morti, i terzi possessori, e citò ancora quei, che possedevano terre aratorie, cogliendo questi ultimi nella pania, sol perchè ritovò da' processi compilati nella Partofania, che dopo falciate le messi, avean quei possessori vendute l' erbe rimaste oltre l' uso de' buoi, come pure le spighe. Chi non conosce da qual torbido fonte deriva il Fisco le sue pretese? Pel tratto di poco meno che un mezzo

mezzo secolo andavasi a tentoni per non averfi il coraggio di smentire un omicciattolo, un vil rifiuto del volgo, un denunciatore. Si credeva alieno dal zelo della magistratura di que' tempi, se si fosse rrascurata un' apertura da far guadagnare il Fisco. Tempi ingiuriosi, che ci ammaestrano qual sommo rispetto si debba da noi alla nostra presente situazione, ed al nostro graziosissimo Principe, che lungi dal permettere a' suoi Ministri simili scempiaggini, manifesta per esse l' orrore il più giusto.

Ma oltre al divisato sconcio della distinzione di territorj, e difese, di reintegra, di disoccupazione di Demanio Regio, e Demanio pubblico, che forma un involuppo di mille contraddizioni, se ne aggiunse un'altra più sostanziale. La Regia Camera, che si avea preso l'incarico di rivedere le sentenze del Marchese Montalvo, ne avea non pertanto consegnati i processi al Presidente Salluzzo. Ecco che le costui decretazioni che fanno a calci colle citazioni, vennero a' rubricati intimati. Si contentò l'Avvocato del Fisco di certa sua postilla nella notificazione, mercè la quale se ne richiamava *quatenus contra Fiscum*, anco pel tralasciato capo della condanna de' frutti; soggiugnendo, che nel caso, che si fosser dovute le sentenze eseguire, si fosse dichiarata la porzione spettante per l'uso de' buoi, che doveano servire per le malsarie, domandando in oltre termine per poter dedurre i dritti della Corte, affinchè *unico contestu* si fosse proceduto alla decisione di tutti gli articoli. Tuttociò dedusse ancora avanti il Presidente con istanza, e questi lo compiacque di un suo formal decreto. Non è uomo chi non compassioni lo stato de' Calabresi in simili circostanze. Per alcuni s'intimava la restituzione de' territorj; per altri la disoccupazione delle Difese, e per altri nè l'una cosa, nè l'altra, ma se gli dovea lasciare il territorio, o malsaria, ed esaminarsi la quantità della difesa necessaria per l'uso de' buoi.

Nel mese di Agosto di detto anno, tempo in cui la Sila era da per tutto praticabile, vi si conferirono il Presidente, e

S

l' Av.

l'Avvocato Fiscale, portando seco Michele Cartaro Regio Ingegniere. Giravano essi per quel tenimento, e fissandosi or quà or là, rilevavano le piante di varie occupazioni commesse da' Feudatarj, e dalle Università ne' confini di essa Sila, e quando l'inclemenza dell'aria sospese i di loro travaglij, si ridussero nuovamente nel Casale di Spezzano a proseguire l'interrotto lavoro della spedizione de' processi antichi, e della compilazione delle nuove informazioni.

Simone de' Mazzei Avvocato del Foro Cosentino di quei tempi, in una sua scrittura, formata a persuasive dello stesso Presidente, ci à conservato un tratto del medesimo, che caratterizza la di lui umanità. Tuttochè vecchio, e malconcio e si fosse, pure per ubbidire gli ordini pressanti del Vicerè, volle osservare ogni cosa co' proprj occhj nel tenimento della Sila senza risparmiar travaglio. Tocco anzi penetrato dall'angustie de' Cosentini, che osservava malmenati a torto, e presago forse della lunga serie de' mali, cui sarebber iti all'incontro: da una banda esortava l'Avvocato Mazzei a scrivere le ragioni della sua patria, comunque fosse potuto riuscirli; e dell'altra parte ripeteva a quei, che forse senza sua voglia trapazzava in giudizio; *Difendetevi, postciachè in avvenire vi mancherà l'occasione d'impegnarvi alla Difesa di un affare così rilevante; applicatevi per ora alla pruova de' fatti confacenti per la vostra difesa, esibite di grazia i vostri privilegj, le scritture, e gl'istromenti, e producite i vostri testimonj, e dimenticate per poco le leggi, e le dispute su de' vostri dritti. Questo è il tempo propizio, in cui senza vostro interesse potete provare ciò che v'incumbe.* L'Avvocato patriotticamente aggiungeva i suoi sproni, esortando i suoi concittadini ad una gagliarda difesa, servendosi delle seguenti memorande espressioni. *O miei cari concittadini non osservate voi con quei trasporti di tenerezza ci ricordiamo de' nostri antenati, che con tanta gelosia ci hanno custodito, e tramandato questo vasto patrimonio della Sila: Ah! per Dio non fate che i nostri figli abbiano a dire, i padri nostri ricevettero qual gratuito dono un territorio immenso*

da

da loro antecessori, ed infingardi che furono per non difenderfi
ce ne an fatto privi.

Ma la maggior parte de' rei convenuti eran di coloro, che colla proprie mani trattavano in quella calda stagione l'aratro, e quanto più tranquillo, ed umano riguardavano quel degno uomo, altrettanto sicuri per loro, che la natura, la provvidenza, le leggi non avrebbera permesso di vedersi il duro scempio dello spoglio delle proprietà, le più legittimamente fondate nel sacro dritto del proprio travaglio, continuarono placidamente a franger glebe, ed a prepararsi la sussistenza per l'avvenire, duro pur troppo, e malagevole sembrando loro, come si spiega il patrioto Mazzei, colle parole di Cicerone *ab agro, & arationibus traduci ad forum, ab aratro ad tribunal, ab usu rerum rusticarum ad insolitum judicium*. Ma non impertanto l'accuratissimo Presidente fè richiedere una per una le Università Consentine spronandole a costituire un Procuratore per ciascuna per assistere, e promuovere le di loro ragioni anco contro coloro, che aveano occupato in pregiudizio delle medesime, che per appunto erano molti Baroni, ed Università confinanti. Perlocchè furono benanco citate per assistere alla formazione delle piante dell'Ingegniere Cartario sopra cennato.

Imprese a fare principal figura in giudizio il Baglivo della Sila D. Mario Glicon Oranges. Costui oppose, che giacchè la Corte pretendea reintegrare i terreni della Sila, comechè la stessa si era dismessa di tutti i suoi dritti, con avergli concessi alla sua famiglia *in burgensaticum*, ogni ragion volea, che tutto il profitto avesse ridonato in vantaggio di lui: Era così giustificata una tal dimanda, che conoscendosi di fatti la mancanza di azione di esso Fisco, si adoperò a tutt'impegno per ottenere dal D. Mario la vendita della suddetta Bagliva, che di fatti posteriormente ottenne, assegnandoli ducati 800. annui sopra le funzioni fiscali della Città di Paola e Fuscaldo.

I Cosentini dimostrano, che la Sila è un di loro Demanio.

I Deputati della Città di Cosenza e Casali stimolati dal Presidente Salluzzo comparvero in iscena, chiedendo, che tutte le reintegre faciende si fosser fatte nel Demanio de' Cosentini, che anzi comparisce dall'istanza fiscale inserita nella citazione, che porta la data de' 5. Luglio 1614., che molto tempo prima si erano fatte delle comparse consimili. In detta citazione si fa memoria delle istruzioni formate dalla Regia Camera per l'affare della Sila, e consegnate al Presidente a 19. Giugno di quell'anno. Se ne inferirono tre capi, cioè l'ottavo, che riguarda la formazione della pianta di tutto il territorio di essa, e delle occupazioni ivi seguite; l'undecimo, che riguarda la compilazione de' processi principati, citando i possessori, e l'eredi de' primi occupanti, con osservare i requisiti escogitati dal Tribunale; ed il duodecimo riguardo alla compilazione di nuovi processi contro altri occupatori. Sembra, che uno de' requisiti inculcati nelle istruzioni fosse stato quello di procedersi coll'intesa della Città di Cosenza, e suoi Casali, sì perchè nell'istanza fiscale espressamente si dice: *instat in compilatione processuum contra occupatores Silae Cosentinae, quam pro descriptione faciendam juxta instructiones Regiae Camerae audiri Universitates Civitatis praedictae, & ejus Casalium*: e sì ancora, perchè il Presidente Salluzzo di fatti ordinò, che ogni Università in pubblico parlamento avesse dovuto scegliere due Deputati de' più vecchi per istruire l'ingegnere Cattaro de' fini, e confini della Sila, ed occupazioni in essa eseguite *in danno del publico, & di S. M.*, ed un'altra persona dispose, che si fosse destinata per assisterlo nel Casale di Spezzano, e proporre tutte le ragioni competenti alla Università di rapporto alle occupazioni antiche, e nuove per procedersi debitamente.

A ben

A ben riflettere coll' esposta citazione il Presidente Salluzzo in apparenza mostrò allontanarsi dal sistema di Montalvo, ma in realtà non fece, che uniformarvisi appunto. Quella perpetua premura di procedere contro gli occupatori coll' intervento de' Deputati de' Cosentini, e quel distinguere apertamente il Demanio pubblico da quello del Re, chiariscono abbastanza la rettitudine della sua intensione, ed anco di quella dell' intiero Tribunale, le cui istruzioni tendevano ad acquistare le notizie necessarie di quanto occorreva di quei tempi nella Sila per poter decidere con accerto la controversia. Ne' privilegi della Città abbiamo di sopra osservato la stessa distinzione di Demanio pubblico, e del Re nella supplica umiliata all' Imperatore Carlo V., e giammai si è avuto il coraggio di negare, che la Sila non avesse formato parte del Regio Demanio, e che i Sovrani del Regno non ci avessero rappresentato le di loro alte ragioni. Dippiù ci era gran motivo d' interessarsi di unita co' Cosentini, posciachè la prepotenza de' Baroni avea smembrata la Sila da tutti i lati in pregiudizio delle ragioni del Fisco, come appresso con maggior distinzione rileveremo.

Il Procuratore di Cosenza Nicola Francesco Cajoti facendo eco a' Deputati, a 28 Luglio presenta una sua istanza, chiedendo, che la reintegra delle occupazioni si fosse fatta a pro della sua principale, e fonda il dominio di essa sul possesso immemorabile, e sopra i privilegi: e facendo menzione de' confini di essa Sila, citò alla sfuggita l' editto di Re Roberto, e del Re Ferdinando. Ciò bastò al Fiscale per motivo di formare un' istanza per l' esibizione de' citati privilegi, ed intanto oppose l' eccezione *notorii juris defectus*. A buon conto avrebbe voluto costui, che non ci fosse altro mezzo onde si giustificassero i dominj, che per via di cartafacci, e pergamene. Ed il Regio Fisco, come potea dimostrare l' abbondanza del suo dritto? Il possesso era per parte de' Cosentini, ed il titolo in quanto à loro era la ragione imprescrittibile delle Genti. Ma di rapporto al Fisco non ci era

era altro titolo, che quello dell' infame condotta del denunciante, che l' avea sponato a danni della sua Patria.

Su di tali istanze del Procurator di Cosenza, e del Fisco, fu impartito termine; ma nel giorno 10 Gennaro dell' anno 1615. fu dal Presidente determinato, che atteso il suo ritorno in Napoli, l' esame de' Testimonj di molti processi non compiti, e di questo ancora ove si trattava della centenaria, ed immemorabile, si fosser portati a termine dell' uditore D. Francesco de Campo, che lasciò suo suddelegato in Provincia. Avanti a costui finalmente produsse la Città di Cosenza le sue irrefragabili ragioni, e nell' inverno di quell' anno fece esaminare i suoi testimonj, che prese tra più probi, ed anziani della Città di Corigliano, Paola, Tarsia, Luzzi, ed altri luoghi, i quali con somma religione vennero esaminati sulle circostanze le più minute dell' affare. Egli è pur vero, ch' essendo stata stretta la Città a fornire l' esame nel cuor dell' inverno, non si poterono tutt' i testimonj, che si eran prodotti, esaminare; ma quei diece, che esaminaronsi, convincono qualsivoglia ingegno il più ritroso della veracità del nostro assunto.

Dedussero e dimostrarono in varj articoli i fatti più essenziali. Che gl' Individui di essa Città, e Casali, fino dove giungesser le memorie degli uomini sotto gli occhi de' Regj ufficiali, e de' monaci, che si aveano arrogati dominj nella Sila, erano stati continuamente veduti esercitare ogni dritto dominicale sopra la stessa: dando della di lor proprietà su di essa quella nozione, che corrisponde a quanto si è per noi divisato altrove. Ogni persona della Città di Cosenza, e Casali esclusivamente si era servita, senza che vi esistesse memoria in contrario, di tutte le produzioni di quei terreni, per adempirvi i bisogni della vita. Quivi potean fare l' industria del seminato di grano nero, la di cui coltivazione, è fama, che si fosse promossa, e dilatata nella Sila ne' tempi dell' Imperator Carlo V., scegliendo ad arbitrio quei tratti di terra, che più erano di lor grado; e senza arbitro, e

cen-

cenfore vi facean le proprie massarie, esenti da ogni legame di aliena autorità.

Ma la principale destinazione di quelle terre per un pernicioso abuso, la formavan di quei tempi i pascoli comunali, che sono indizio certissimo della ignoranza delle scienze economiche, che allora regnava. I Cosentini volean tutti godere i vantaggi del comune dominio sulla Sila, ma non erano nelle circostanze di calcolare, che la manutenzione de' pascoli grandemente estesa, a cui erano tanto attaccati, era il mezzo di arrestare, anzi di spegnere ogni industria. Essi pur non si avvidero, che il volere escludere la proprietà fondiaria privata, altro a buon conto non era, che pretendere, che si fosse verificato un impossibile. Questo fu l'inganno de' zelanti del publico bene, che non erano capaci per altro di ben comprendere; e questa è stata l'armatura la più grande in mano di alcuni uomini fraudolenti per abusare della semplicità di quei contadini. Non è il pensiero di conchiudere dall'oposta riflessione, che possa giudicarsi esattamente giusto in tutti i casi di ripartire a pochi quel che per natura è di molti. Allontani Iddio dalla mia mente una sì fatta opinione: Sostengo soltanto esser contrario agli interessi di un popolo, mantenere depresse le industrie in una immensa vastità di terre per non darvi luogo alla proprietà privata, unico natural espediente di comunicargli valore. Credo dietro l'autorità de' monumenti delle antiche istorie, che i travagli de' privati, co' quali anno posto in valore le selve, le paludi, i luoghi sterili, benificando l'umanità coll'accrescimento delle sussistenze, debbano compensarsi col prezioso dritto di proprietà. Non è però impossibile l'accordo de' suddetti due dati, che sembrano a prima vista disparatissimi, ed inconciliabili. Checchè però ne sia di tutto ciò dimostrarono i Cosentini co' loro testimonj, che di quelle terre avean fatto uso, menandovi liberamente le greggi a' pascoli estivi, ed esercitandovi la pastorizia in tutta la sua estensione.

I fu-

I fiumi della Sila producono, ed alimentano le squisite Trotte, quindi si costò, che la pescaggione di esse a' formato un antichissimo capo d'industria per li Cosentini. Di vantaggio fu dimostrato, che le immense foreste della Sila del pari costituivano un articolo sicuro di rendite per li medesimi, come assoluti signori di quel tenimento. Moltissime popolazioni delle due Calabrie àno il costume, e sopra tutto i plebei di far uso delle cespaje di pini in minuti pezzi divise per uso di lume in tempo di notte, che chiamano volgarmente *Deda*, voce proveniente da *Teda* fiaccola, che altri dicono semplicemente *lume*. L'industria di questo ramo appartienfi a' bifolchi de' Casali di Cosenza, ed a' vetturali, che ne fan traffico nel mercato settimanale della Città, e per dovunque credono più espediente.

Inoltre fu provato, che faceano delle tavole, usando della proprietà di quegli alberi per uso di coperture di stanze, ed altri consimili comodi. Fecero ricordo di quattro macchine per segar le tavole coll'ajuto del getto dell'acqua di quei fiumi dette perciò seghe ad acqua, una delle quali esisteva nella difesa del Trionto, un'altra nel Cupone, altra nel luogo detto Urso, ed altra finalmente in Macchia Longa, soggiungendo, che tali seghe si apparteneano a' possessori particolari de' campi. Costruivano altresì ogni altra specie di legno manifatturato, come travi di diversa specie, sbarre &c. Di quali cose poi ne facean traffico per tutt'i luoghi della Provincia; tantochè il testimonio Felice Rogati di Corigliano, uom sessaggenario, soggiugne, che fra quei del suo paese era invidiata la sorte de' Cosentini, per esser possessori di una sorgiva così perenne di commodità, e di traffico.

Degna poi è la risposta all'interrogatorio, col quale si esigeva da' testimonj, il perchè i Cosentini avessero avuto il dritto di tanto praticare. La ragione è, risposero, perchè la Sila è posseduta da Cosenza, e Casali, che la posseggono al giorno d'oggi. Deposero ancora, che il Luogotenente di Cosenza, e la Regia Udienza esercitavano giurisdizione nella Sila,
del

del pari, che nel resto del territorio di Cosenza. Era poi ben curiosa la dimanda, se la Regia Corte avesse notata la Sila ne' suoi Cedolarj, e qu'internioni; egualmente che l'altra se la Corte si avesse venduti gli erbaggi, o ricavato altro profitto della Sila, in atto che già avean deposto, che tutto ciò era nel dominio de' Cosentini.

Fu parimenti liquidata la qualità de' terreni della Sila, che stavan coverti di neve quasi da un anno all'altro che appena si rendevano praticabili ne' mesi di età, e permetteano la femina del germano, che dava una qualità di pane nero da fatollare i cani; per cui i Cittadini de' Casali eran nell'obbligo di portarsi a feminare ne' territorj di Rossano, Longobucco, Acri, ed altri, perchè la Sila non dava tanto germano da poter sussistere. Soggiunsero, che le greggi s'introduceano nella Sila ne' principj dell'està, e si portavano altrove nel primo mese di Autunno. Finalmente; che i Cosentini altro territorio non aveano, che la Sila, ove s'industriavano nell'està, e che l'inverno si portavano nelle marine alla custodia de' bestiami, o a trafficare altrimenti. La infazievole curiosità degli interrogatori arrivò a chiedere, qual danno potesse succedere a' Cittadini di Cosenza, e Casali, togliendo loro la Sila? Ecco la pronta risposta: *Li succederebbe danno, che ne morirebbero di fame, che non àno dove andare per mangiare, perchè non hanno altro territorio.*

Tuttochè l'Università di Cosenza, e Casali fossero inabilite a produrre i di loro testimonj, facendoli venire da lontani Paesi nel mese più rigido dell'Inverno, pure fu pubblicato l'esame, e conchiuso nella causa, e trasmessi gli atti nella Regia Camera. In vista del laborioso disimpegno del Presidente Salluzzi, si appuntò la causa, ma il Procuratore di Cosenza verso la fine dell'anno 1615. produsse una giustificata domanda, acciò il Fisco si fosse contentato di dichiarare la qualità della Causa, che dovea trattarsi, e fu di che era per cadere la decisione fra la molteplicità di tanti involuppi. Tuttavolta una tal richiesta fu giudicata impertinente, e tuttochè si fosse di bel nuo-

no riprodotta, acciò almeno avesse dichiarato il fondamento della sua azione, fu parimenti rigettata per lo savio motivo di essersi detto, *fuit publicatum in causa*, e fu accordato il secondo beneficio, e dati gli ordini per la nota degli esaminatori sospetti. Si giudicava, che il passaggio del tempo avesse potuto supplire alla mancanza de' sostanziali del giudizio. O il Fisco avea nel principio della causa dichiarato su di che fondava la sua intenzione, ed era nell'obbligo di rimettersi alla sua prima istanza, o non si era dichiarato affatto, e quel tirare avanti la causa, ed imbarazzare a torto la Città di Cosenza, e Casali, avea l'aspetto di una mera oppressione.

C A P. XXX.

Regolamenti intorno agli alberi di Pino della Sila.

NUovo teatro di sciagure si aprì per li Cosentini accagione de' boschi della Sila, su cui non mancò di metter mano il Presidente per dare un sesto all'emergenze di quei tempi. In esito del di lui disimpegno fu emanata la Prammatica II. *de incisione arborum*. Impertanto pria d'impegnarci nel dettaglio di essa, sarà pregio dell'opera il riandare brevemente l'anteriori costituzioni onde esserci abbondanza di legname per servizio della marina del Regno, affinche si tolga ogni equivoco sul retto senso di essa. Re Roberto autore del Capitolo *Universis* sotto il titolo *quod non estrahantur lignamina extra Regnum*; diede il primo regolamento, che ci sovrasta su di questo assunto. Ordinò egli adunque, che siccome per li continui bisogni, in cui era di dover fare degli armamenti per mare, conveniva, che si fosser trovati pronti i bisognevoli materiali, perciò niuna persona di qualsivisia stato, fosse regnicola, o forestiera, potesse di suo conto, o per com-

commessione altrui, palefemente, o di soppiatto contrattare, aste per far lance, dardi, baliste, targhe, o siano scudi di legno, e qualsivoglia altra consimil manifattura per poterle firaregnare, sotto la pena della perdita del legname, che tentassero estrarre, e di once diece di oro in beneficio del Fisco, e delle altre pene stabilite contro i trasgressori degli ordini Regj.

Questo Capitolo ci manifesta, che in allora la Corte non si avea richiamato la facultà del taglio de' legnami servibili per la marina, e molto meno la fabbrica de' Vascelli, e degli altri attrezzi di guerra; e che però i particolari ne faceano un capo d'industria, e ne' bisogni ne provvedevano gl'incaricati de' Sovrani, riscuotendone il prezzo. La proibizione del Capitolo di fatti, non avea altra mira, che l'agevole abbondanza di simili materiali dentro i confini dello stato per servire nelle occorrenze, per cui fu introdotta la restrizione di contrattarne la vendita per fuori Regno; ma non si vede in menoma parte ristretta la libertà di farne qualunque uso per dentro.

Ne' tempi dell'Imperador Carlo V. le diverse incursioni de' Turchi, ch'esigevano continuati armamenti, diedero motivo, che nell'anno 1536. si fosse pubblicata la Prammatica I. registrata sotto il sudetto titolo *de incisione arborum*. Al di lei fine si esprime in quelle parole: *Porro quia crescente numero piratarum*, ed ove si dice, che bisognava aumentare il numero de' vascelli, e delle galee non solo per la propria difesa, ma benanco per l'offesa de' nemici. Si presumea, che tanto ne' boschi regj, che ne' privati posti nell'estensione di trenta miglia intorno la Città di Napoli, la scarshezza degli alberi era arrivata a tale, che faceva dubitare di un effettiva mancanza di legname da costruzione. Quindi fu ordinato, che in tali boschi fino a nuovo ordine dell'Imperadore, fosse stato soltanto permesso di diramare gli alberi per li bisogni della vita senza poterli tagliare da' pedali, se fossero idonei alla fabbrica delle galee sotto pena di once 100. per li trasgressori.

Diede però al Vicerè la facoltà di accordar permessi ne' casi di bisogno.

Verso la fine poi del secolo XVI. era Vicerè di questo Regno il Conte della Miranda, e venne fuori un'altra Prammatica *de arboribus, seu malis antennarum non vendendis*, pubblicata a Marzo dell'anno 1588., che molto somiglia al Capitolo del Re Roberto. *Si era veduto per esperienza, che per non esservi proibizione del comprare, e vendere rami, ed alberi di antenne di galee, e stando ad arbitrio di ognuno di comprare e vendere, ne è causato, e causa, che sotto il partito della Corte i Partitarj della Regia Corte ne proveggono i Forestieri, i quali sotto questo colore si valgono delle franchizie di detti partitarj, e vendendo detti rami, ed alberi di antenne più di quello, che vogliono, e come vogliono, per lo che non sogliono i predetti Partitarj compire alla Regia Corte a suo tempo, e quei rami, ed alberi di antenne, che consegnano, non sono di servizio per le cause predette. Si è perciò stabilito, che sotto la perdita de' remi, o alberi di antenne, ed altra corporale arbitraria, niuno avesse ardito di comprare, o vendere; ma che ne avesse dovuto ottenere la licenza in scriptis.*

Il Costanzo ne' Commentarj fu di questa Prammatica, avvedutamente si mostra impegnato a dimostrare, che la proibizione non possa aver luogo, ove i legnami del nostro Regno si dovessero impiegare per la fabbrica de' vascelli di alieno dominio. Afferisce, che per li bisogni della Casa Reale, per lo mantenimento de' Castelli, ed altri bisogni pubblici, possa il fisco avvalersi de' boschi, i quali esistono nelle terre de' Baroni, o ad essi appartengono, facendoli atterrare. Il Reggente Moles propone anch' egli un tal quesito nell' articolo quando *Rex hujus Regni possit exigere servitia a Baronibus*. Nell'anno 1572. fu discettata dal Tribunale della Camera la richiesta di D. Gio: d' Austria, che scrisse da Messina, affinchè fosse provveduto da' Boschi del nostro Regno di una certa quantità di legname per poter raddobbare le Galee di Spagna, e per costruirsene delle nuove per quella Monarchia.

Quai

Quai legnami vennero richiesti senza paga. Dopo matura deliberazione fu risoluto contro l'opinione di D. Gio: d' Austria, di che non essendone contento di bel nuovo rescritte; ma i Ministri della Camera furon fermi nel primo voto, e che bisognasse pagare a' Baroni il prezzo de' legnami. Il motivo assorbente della decisione si fu, che i Baroni del Regno erano obbligati a' servizj militari a favore del Regno medesimo, e del di loro Principe naturale, e che quanto alla somministrazione de' legnami, l'obbligo di essi nasceva dalla Consuetudine, in forza di cui l'aveano somministrati per uso dell' Arsenal del Regno. Si aggiunse, che quando anche nell'investitura de' Feudi si fosse ciò stabilito, neppure erano i Feudatarij nell'obbligo di prestare un tal servizio in forza delle leggi feudali, e della Consuetudine. Molti anni avanti un altro Vicerè della Sicilia D. Gio: Garzia di Toledo avea fatto una simile richiesta, e la Regia Camera era stata dello stesso sentimento; tuttochè si trattasse dell' Arsenal della Sicilia medesima.

Agevolmente si ricava dall' espresse due Consulte conservateci dal Regente Moles, che la prestazione de' legnami per gli usi dell' Arsenal del Regno, quando si fosse gratuitamente pretesa, era un carico speciale de' Baroni del Regno medesimo, come quelli, che a molti servizj sono obbligati in forza de' feudi, che possiedono, e perciò il Costanzo scrisse, che il Fisco avea il dritto di richiedere graziosamente il legname *de terris privatis feudatariorum*. Quanto poi ad altri boschi, che si trovassero in dominio di privati, o di Università di Regio Demanio; il Sovrano anche per sentimento de' Forensi, è tenuto al pagamento de' legnami. Andrea d' Isernia nel titolo *que sint regalia* §. *Plaustrorum* fra gli altri sostiene questo giustissimo sentimento, e ne allega la ragione, dicendo, che poichè servono per la difesa, e mantenimento di tutto il Regno, non vi è ragione per cui debbano sentirne il danno i pochi possessori del legname servibile, ma che convenga, che tutta la nazione egualmente lo soffra, contribuendo all' inden-

nità

nità de' privati. Dippiù è da rifletterfi, che la sola confuetudine spalleggia la franchigia de' pagamenti in danno de' Baroni.

Quì si presenta un ovvia riflessione. Se la Regia Corte avesse considerata la Sila, come un suo particolar demanio, e che gli alberi di essa fossero a lei appartenenti *jure Dominii*, certo, che non ci sarebbe stata occasione di farsi tante contese, e discettazioni, come quella che da se sola potea fornire i materiali agli Arsenali di molte potenze di allora, non che soddisfar le richieste de' Vicerè di Sicilia, Toledo, ed Austria; ma la questione versava intorno alle terre de' Baroni, e le Università di Regio Demanio, e gli altri privati non entravano a sopportare un tal peso; e perciò la Sila non fu presa in considerazione, perchè corpo demaniale della Città di Cosenza e suoi Casali.

Ma il buon Notaro guardava con occhi lividi i miglioramenti dell' altrui fortuna, e disegnavà di attraversare i progressi dell' industria de' suoi Concittadini. Si fè quindi un dovere di portare le sue maligne grida a Re Filippo, avvisandoli, che nella Sila di Cosenza il ferro, ed il fuoco faceano a gara per distruggere i boschi, che le terre si riduceano a semina, e si recava un danno immenso al Sovrano per il dritto sulle peci. A 2. Dicembre dell' anno 1613. diressè Filippo II. una lettera al Conte di Lemos suo Vicerè, incaricandolo di apporre un opportno riparo a tanto male. Questi nel Febrajo del seguente anno 1614. ne diede le più alte premure al Tribunale della Camera, ove esaminato l' affare si diressero gli ordini al Governatore dell' Udienza di Cosenza per la pubblicazione di un bando proibitivo del taglio degli alberi di pece di detta Sila, e per la destinazione de' custodi di quei boschi; e finalmente acciò avesse praticato ogni diligenza per l' esecuzione del comando del Re.

Emanatosi un tal bando produsse un bisbiglio fra i Cosentini, che furono presti a richiamarsene nell' istesso Tribunale, allegando i pregiudizj, che l' inopinato divieto avrebbe recato
a' di

a' di loro juffi legittimamente acquistati , mettendo avanti alcuni efpedienti per afficurare gl'intereffi del Principe senza offefa de' proprj dritti . Perciò addivenne , che agli altri incarichi del Prefidente Salluzzo fu aggiunto ancor quefto . Furono confultate da principio molte perfone pratiche , e tra effe Notar Gerace , e fi venne a rilevare , che alcuni particolari intaccavano gli alberi di pino , e poſcia ci attaccavano il fuoco ; laonde in un momento fi vedean ridotti in cenere boſchi immenſi . Si ſcoprì , che altri eſtraevano da' pini la trementina , o la pece greca , minorando così l'eſtrazione della pece navale tanto neceſſaria per le Regie galee .

Dopo preſe fimili dilucidazioni fi divenne alla pubblicazione di un altro bando . Fu proibito in primo l'intacco de' pini in tutta l'eſtenſione della Sila . Reſtò vietato di attaccarſi il fuoco ad ogni forte di pini anche , che ſi foſſer intaccati prima della pubblicazione del bando . Fu parimenti vietata l'eſtrazione della trementina , e della pece greca : minacciando a' traſgreſſori di sì fatti divieti anni tre di galea , ed once 50. ſe foſſero ignobili , e ſe nobili once 100. , ed anni cinque di relegazione . Di rapporto poi al taglio di eſſi pini , che quei di Coſenza ſoſtenevano di non doverſi nè togliere , nè reſtringere , furono intimate le Univerſità per allegare le proprie ragioni , per indi darſi la provvidenza coll'intefa dell'Avvocato Fiſcale . Tuttociò ſi rileva dall'enunciata prammatica II. , che fu ſpedita a bella poſta per la conferma dell'enunciato bando .

Ne' principj del ſeguente anno 1615. dapoichè avea maturamente diſcuſſo , ed eſaminato l'affare , pronunciò il Prefidente nel giorno 10. Gennaro il ſuo decreto , col quale impartì termine al Fiſco , ed alle parti , ed intanto laſciò diſpoſto , che gl'individui di Coſenza , e Caſali ſi foſſer liberamente ſerviti del legname de' pini ſecchi , tagliandoli per uſo di deda , e per farne fuoco : che aveſſer potuto egualmente tagliare i pini bianchi arrivati a perfezione , tuttochè verdi per uſo di tavole , travi , e coſe conſimili ; aſtenendofi di taglia-

re i

re i pini rossi produttivi della pece: benvero i piccioli pini detti *pinastri*, o *pinacchi*, si fosser potuti anch'essi sbarbicare, e distruggere per non impedirsi la coltura de' Campi. Ecco l'idea di un notabil cambiamento introdotto negli affari della Sila, che farà occasione di moltissimi sconcerti.

C A P. XXXI.

Della Bagliva della Sila ricomprata dalla Famiglia Chilon Oranges.

IL complesso di tutti i dritti, che il Fisco rappresentava sulla Sila colla denominazion di Bagliva, ne' tempi di cui parliamo, si trovava alienata alla Famiglia Oranges, ed abbiam di sopra osservato, come D. Mario Oranges venne in giudizio pretendendo, che su le reintegre faciende ne' terreni della Sila, fosse spettato a lui ogni emolumento, e vantaggio. Essa bagliva si regolava sul tenore di un vecchio stabilimento di Re Ferdinando I. dell'anno 1481. emanato a petizione della Città di Cosenza, nel quale dopo di essersi additati i confini della Sila, si registravano i jussi del Fisco, come da qui a poco noteremo.

Allorchè nell'anno 1570. seppe il Proprietario di detta bagliva, che si questionava intorno a Difese, ed occupazioni tra il Fisco, l'università, ed i particolari, cercò con avvedutezza di metter termine a molti contrasti, che eran in piedi nel S. R. C. tra lui medesimo, ed alcuni possessori. Esiste tuttavia un istromento tra D. Cesare di Palazzo, e D. Decio d'Oranges possessori della Bagliva, e Gio: Pietro di Guglielmo, che possedeva un territorio nel luogo detto Porcina corrispondente all'attual Rijo. Si pretendeva l'esazione del jovatico, o sia granetteria egualmente che la fida, e diffida; e dal possessore si replicava di non esservi le sue terre sottoposte, perchè difesa antica, e posseduta da' suoi antecessori
per

per lo spazio di più che anni cento, in cui se l'avean continuamente guardata, e custodita. Devennero quindi ad un'amichevole transazione di annui ducati otto pagabili ad offi del Palazzo, ed Oranges, i quali rinunciarono a tutte le loro pretese, a riserva del jus della diffida del bestiame de' forestieri, e di quello dell'accusa, per la denuncia de' danni.

Molte e gravi controversie di simil fatta furono promosse in quei tempi, ed alcune vennero terminate coll'istesso mezzo di un amichevole accordo. Quelle Difese, che al giorno d'oggi sono esenti da' dritti bajulari, soliti ad esigersi in forza dell'istruzioni della Regia Camera, e pagano una determinata somma in poter de' Baglivi, sono per appunto delle transatte co' proprietarj suddetti, nelle cui ragioni subentrato il Regio Fisco non à potuto alterarne lo stato, per essere un semplice cessionario. Così la suddetta difesa di Porcina o Rijo non ostanti tutte le mutazioni di padrone, che à sofferte, si è mantenuta in un tale dritto. Di presente in mano degli attuali possessori, D. Gaetano Dattilo, e D. Lelio Jusò, non si scorge alterazione alcuna, e ne conservano essi il possesso con provisioni da tempo in tempo spedite, e non à guari rimosse.

Dal cenno istromento con troppa chiarezza, si rilevano le ragioni bajulari, che a buon conto abbracciavano tutt'i dritti del Fisco, e soffrivano nel tenimento della Sila la restrizione di non poterli esercitare ne' luoghi guardati fin da tempi antichi, o siano nelle difese di una data non così fresca, essendo questa la ragione, che si allega per parte del possessore della Porcina. Quindi la granetteria, la fida, e tutt'altro esercitavansi ne' luoghi disoccupati, e di demanio pubblico della città di Cosenza, e Casali, e contro i forestieri. Dippiù la Bagliva in mano di Oranges, e Palazzo era un corpo di rendite, ed un officio giurisdizionale: perciò per quel, che riguardava l'esercizio di essa giurisdizione in quanto alla diffida, ed alle accuse per li danni dati, fu pattuito, che non doveano essere comprese nella transazione.

V

Qua-

Qualunque sia stata la varia significazione di questa voce Baglivo presso i Francesi ed altrove (1), fra di noi fin dal tempo de' Normanni l'impiego de' Baglivi era quello di procurare l'esazione delle rendite fiscali con esercitare alcuni atti di giurisdizione, non altrimenti che dal suddetto istrumento abbiamo ricavato. E ne' tempi degli Angioini, e degli Aragonesi vi erano i baglivi per conto della Corte nella Sila, che esigevano i jussi fiscali, e spiegavano i necessarj atti di giurisdizione, ed abbiamo altresì rilevato, che alcuna volta ella bagliva si concedeva in affitto.

Nell'espressa carta di Re Ferdinando I. adunque dopo di essersi descritti minutamente i confini della Sila giusta che si leggono nel preteso privilegio di Re Roberto di Angiò, si fa menzione espressa della bagliva, e sue incombenze. Si vuole che fra l'altre cose si trovi jvi stabilito, che niuna persona potesse arare nella Sila senza il permesso del baglivo, che di quei tempi era un tal di casa Donato del casale di Pedaci. Siffatto privilegio fu consegnato al primo acquirente di essa bagliva della famiglia Oranges, e l'Avvocato Mazzei ch'ebbe opportunità di leggerlo presso l'ultimo possessore D. Mario di Oranges si prese la pena di notare le seguenti parole: *Curia solita est exigere jus plateatici, herbaj, affidatura animalium extraneorum, glandagii, Et jus picis, exceptis hominibus Consensio, Et Casalium suorum, qui ad nihil pro pradicta prestatione tenentur.* Non altrimenti nell'Editto di Roberto: *Infra quod tenimentum Curia nostra habet jus Plateatici, Herbaj, Affidatura animalium extraneorum, Glandagii, Meneram ferri, jus picis, Et decimam victualium, que recolliguntur ibidem exceptis hominibus Consensio Et Casalium suorum, qui ad nihil pro pradicta prestatione tenentur.*

Ci si permetta di confessar nuovamente la nostra sorpresa nell'osservare che i fautori delle pretese fiscali pigliano argomen-

(1) Vedi Ducange V. *Bajulus*, Robertson Storia di Carlo V. Introd. Tappia de offic. bajul. ed altri

mento per sostenere , che la Sila è un demanio del Re da' suddetti privilegi, e dall'averci tenuti i suoi baglivi ; ma restano pur tutta volta smentiti dalla semplice osservazione , che in tutto il resto del territorio di Cosenza il Sovrano ha tenuti i suoi baglivi , senzacchè avesse preteso il dominio di quelle terre. Lo stato delle faccende della Sila nel primo introdursi la causa , ossia nell'epoca degl'irragionevoli contrasti la prima volta suscitati da Notar Gerace, da noi esposto di sopra , vieppiù conferma quanto sia strano un tale opinamento . Allorchè intese il proprietario della bagliva della Sila , che si quistionava intorno a difese ed occupazioni non fu tardo ad entrare in lizza , afferendo spettarsi a lui ogni vantaggio, che si potea da quei contrasti ritrarre ; ed il Regio Fisco conoscendo chiaramente , che ogni suo dritto era del citato baglivo , fece premura di ricuperarsi la bagliva medesima , come sopra abbiamo notato.

Or per la retta intelligenza delle suddette ragioni fiscali sulla Sila bisogna mettere in chiaro la differenza tra le difese , e gli altri territorj di essa . E' un antichissima tradizione , che le greggi de' Cosentini avesser pasciuto indistintamente in tutta quanta ella è la vastissima Sila , anche nelle terre seminatorie dopo falciate le messi . Allora pochissime difese vi esistevano , ed abbiám notato a suo luogo , quai contrasti avesser sofferto i costruttori di esse sotto il regno degli Aragonesi , e degli Austriaci . Le Università Cosentine non ne risparmiarono gli stessi Sovrani , pretendendo ch' avesser disfatte anche le difese chiuse per di loro comodo , che per verità non eran poche ; essendoci memoria delle difese Regie di Tacina , Lorica , Camporotondo , Agnarella , Macchialonga , Macchiasacra , il Campogrande , Macchia de' Bufali , Chiazza , Tassitano , Caporosa e Canale : ed è noto , che tutte furon dismesse . In ogni modo non poterono ottenere giammai i Cosentini , che tutta la Sila si fosse ridotta à qualità di bene comunale , posciacchè e le Regie Prammatiche , e gli stabilimenti particolari de' medesimi , àn sempre sostenuto i possessori di difese antiche , e

si sono confinati ad impedire le novità. Andrea della Cava di Spezzano grande, la famiglia Silletta di Aprigliano, la Mazzei di Pietrafitta conservavano speciali privilegj, per non esser disturbati nel possesso delle proprie difese per lo solo fondamento dell' antichità. E' ciò tanto vero, che le leggi stesse contraddette dall' utile pubblico sono rimaste inosservate per conto della disoccupazione delle difese.

E' notevole su di questo proposito l' avvenimento dell' anno 1534. L' Uditore Attodo Miniistro dell' Udiienza procedendo ad istanza degli eletti della Città di Cosenza, e Deputati de' Casali contro i *defesanti*, diede una stravagante provvista, che tutte le pianure della Sila si fossero sbarrate ed addette agli usi comuni; ed i luoghi scoscesi e le montagne dalle radici in su fossero state de' padroni delle terre seminatorie, per sostegno degli animali necessarj per la cultura. Ma questa sentenza tuttocchè eseguita col fatto, posciacchè l' Uditore scortato da' Deputati, Sindaci, ed Eletti si portò nella Sila con un gran numero di pastori e di bestiami, e fe sbarrare i controvertiti luoghi, fu rievocata dal S. R. C. in grado di appello, ed i possessori restarono nel possesso, in cui si trovavano.

Egli è sicuro, che contro gli occupatori de' beni demaniali per le costituzioni *Ab Officialibus*, *Et dignum fide credimus*, è imposta la pena del quadruplo de' frutti percepiti dal giorno della scienza: ma nella Sila non ànno queste leggi avuto mai luogo. Inoltre l' Editto di Re Roberto intima la perdita della metà di tutti i beni contro chi occupasse o confondesse i confini, e i dritti della sua Corte nella Sila; pure molto tardi si è incominciata ad intimar questa pena a' possessori di difese, e non ci è stato mai caso, che si fosse esatta. Le proibizioni per le nuove Difese sono state molte, e frequenti, ma per garantire i dritti delle comunità Cosentine; e per rapporto alle pene non troviamo, che si fosse andato con molto rigore.

Intanto l' oggetto dello stabilimento delle difese fu considerato sotto diversi aspetti. La prima marcata differenza derivava dalla

dalla diversa qualità degli occupatori. **Altra considerazione** meritavano i Cosentini possessori di difese da quella, che avessero preteso l'universalità de' confini, ed i Baroni usurpatori. Non lieve diversità derivavasi dal differente destino delle terre occupate, e dall'uso cui da prima trovavansi destinate. V'era chi occupato avea le terre atte a semina, e questa occupazione non consisteva in altro, che nel proibire a' Cosentini l'uso del pascolo dopo falciate le messi. Qualche altro si era impossessato de' pascoli, e non contento di servirsene per li suoi armenti, n' escludeva ogni altro dal servirsene, e quel che più si credeva offensivo, disponeva dell'erbe vendendole a suo piacere. Non mancavano di quei, che si facevano lecito d'impossessarsi di montagne intiere o di parte di esse, atterrando que' boschi, che senza contrasto alcuno aveano servito per comodo dell'universalità Cosentine. Di vantaggio si diceano illegittimi possessori coloro che non contenti degli antichi territorj, ne allargavano i confini in pregiudizio del demanio pubblico di Cosenza. Finalmente la diversa qualità degl'interessi in detta Sila influiva a far avere una varia considerazione agli occupatori. Quei che occupavano terreni dove una volta vi erano le Regie razze, o dove si trovavano intrusi i molti Monisteri, eran altrimenti considerati degli occupatori delle terre rimaste nel piono uso de' Cosentini.

Ne' suddetti aspetti venivano considerate le diverse occupazioni seguite nella Sila, nel tempo del disimpegno del Presidente Salluzzo, come ci attesta il patriota Mazzei nella lodata allegazione, da cui rileviamo, che quella classe di possessori, che avrebber meritato maggior rispetto, cioè quelli che possedeano in forza di contratti, o di dritti di successione, furono i più malmenati ed istraziati per opra di Notar Gerace: quandochè l'usurpazioni de' Chieffastici e le vaste tenute de' Corazzini, dell'Abbadia di Santo Angelo in Eringello, d'Altilia, e degli altri usurpatori di una metà della Sila poco o nulla impegnavano il di lui falso zelo.

CA-

Della Granetteria, e del Jovatico.

DA quanto si è detto di sopra ognun comprende, che di tutt' i tempi nella Sila vi sono stati territorj pubblici, e demaniali, e territorj di particolari. Pare, che i Cosentini di due secoli addietro guardassero di buon occhio i dominj privati consistenti in terre aratorie, ma si rivoltassero poi quando taluno si avesse arrogato il dritto esclusivo sopra i pascoli. Intanto osserviamo lo stato delle terre addette a semina in tempo del disimpegno del Presidente Salluzzo. Gli uomini de' Casali di Cosenza, e soprattutto quelli posti nella sponda orientale del fiume Crati, detti del manco, i più vicini alla Sila, ne possedevano la massima parte distribuita in moltissimi dominj. Allorchè doveano esercitare quelle terre coll' aratro faceva di mestiere, che per ogni giogo di buoi, fra quei contadini detto *paricchio*, pagassero grana venti in beneficio del baglivo della Sila sotto nome di Jovatico.

Si è veduto con quanta sollecitudine àn' cercato i Cosentini essentarsi da un tal pagamento, e tuttocchè ne avessero riportato il rilascio dal Re Luigi d' Angiò nell'anno 1422., pure o non ne godettero affatto o pochissimo tempo n'ebbero il possesso. Quei di Spezzano grande ottennero una tale esenzione da Re Alfonso I. nell'anno 1441, confermata nell'anno 1442 da Re Ferdinando I. suo figlio, di cui n'erano in possesso e tuttora ne sono. Questo jovatico era molto più alterato ne' territorj, ove si trovavano stabiliti i Chiesastici, posciacchè si esigea il terratico di un tumolo e mezzo per tumolata.

Non vi à dubbio però, che i Sovrani di questo Regno, ed i Baroni ammessi al godimento di taluni de' pregevoli dritti regali ànno esercitati dovunque simili jussi. Costa da' privilegi de' Cosentini,

hini, che anticamente nella Sila pagavasi la decima de' vettovagli, ma non è la Sila il solo territorio di Università, che avesse prestato in tempi da noi lontani la decima. E' notissimo, che il peso della decima era solito imponersi in pregiudizio de' popoli vinti, ma non per questo si pretese spogliare del di loro dominio i possessori. Presso i Romani era usitata l'imposizione delle decime, e le denominazioni di *Decumani* sono molto frequenti: ed in altre nazioni era benanco nota una tale specie di tributo, generalmente esatto sulle terre de' privati come un peso sulle proprietà de' sudditi.

Forse i Cosentini nelle antiche vicende offersero volentieri il vettigale della decima a pro del fisco de' proprj Sovrani, non essendo verisimile, nè costando dalle storie, che ci fossero stati astretti. Se la decima si fosse pagata come un prezzo delle terre, farebbero stati egualmente astretti al pagamento della fida: ma essendo stati esenti da questa seconda, ragion vuole, che il primo dazio le fosse stato imposto di lor piacere. Sia però, come si voglia, farà sempre una mera imposizione, un tributo: Maggiormente resta ciò confermato riflettendosi al cambiamento, ossia riduzione di questo peso reale, che si corrispondea da' frutti, ad un peso personale o mitto, che si corrisponde dalla persona, purchè faccia uso di animali nella cultura delle terre della Sila.

La denominazione istessa di *Jovatico* mette fuori dubbio, che questa imposizione egualmente che la decima, cui è succeduta, è un mero vettigale. Nel Codice di Giustiniano, ed in quel di Teodosio si possono rincontrare le disposizioni, che prescrivono la forma da osservarsi nel riscuotersi i tributi, avendosi riguardo alla differente qualità delle terre, e si resterà convinto che *giogo*, onde *giogatico*, e poi corrottamente *Jovatico*, non è che un tributo (1).

In queste circostanze per ragion delle terre aratorie si trovava la Sila, allorchè nell'anno 1618. dopo ritornata la bagliava in mani del Fisco, il Tribunale della Regia Camera tenendo.

(1) *Calvino V. Jugum, jugatio.*

do presente il disimpegno del Presidente Salluzzo, spedì il banno cotanto noto, che à servito di fondamento a tutti gli affitti di essa bagliva da quel tempo fino a noi. Quivi nel Cap. 5. sta stabilito che da' forastieri per li buoi, che lavorano nella semina si fosser pagati carlini quindici a paro. Nel Cap. 9. si prescrisse, che per la granetteria ossia jovatico delli buoi, che fatigano nella semina, si fosser pagati carlini due per ogni paro. La suddetta voce granetteria conferma viemmeglio il nostro assunto. Granetteria è un dazio, che si paga sul frumento esposto in vendita desso alcuna volta granatico (1).

C A P. XXXIIL

Erbaggio. Fida e Diffida. Glandaggio.
Plateatico.

LA franchigia de' Cosentini circa i pascoli della Sila ebbe più lunga durata di quella de' territori atti a semina. Abbiamo rilevato, che lagnandosi del Jovatico colla Regina Giovanna confessarono, che un tempo pagavano la decima de' vettovagli. Ma per gli erbaggi conservarono il dritto fino al secolo, di cui facciam parola. Il Presidente Salluzzo trovò lo stato della Bagliva della Sila circa questo assunto, che si esigeva la fida, e la diffida da' forastieri di Cosenza, e Casali, e pochissimi forastieri ammontecanti allora al soverchio de' pascoli, poichè quasi tutti eran coperti dal bestame de' Cosentini medesimi. Per un bue, o una vacca, ed un porco si pagava un carlino di fida, e due in caso di diffida; per un centinajo di pecore carlini dieci, ed il doppio pigliandosi diffidate: e finalmente per gli animali giumentini di ogni sorte due carlini di fida, e quattro di diffida. Queste esigenze contro i forastieri erano le sole, che praticavansi dal Baglivo della Sila.

Bi.

(1) *Ducange V. Granaticum.*

bisogna qui avvertire, che in varj tempi s'introdussero nella Sila diverse specie di fide, delle quali ne sovrattava la memoria in tempo del Presidente. La più antica, ed usitata era quella di fidare gli animali de' forettieri indistintamente per tutta la Sila, anche nelle Difese, *sectis segetibus & recollectis fructibus*, senza corrispondere costoro cosa alcuna per lo prezzo dell'erbe. Qui si praticava l'avvertenza, che per altro riconosce il fondamento nel dritto, di non fidarne tanti, da poter pregiudicare i Cosentini (1). Locchè forma un'altra pruova che l'erbe non erano demaniali del Principe. Un'altra maniera di fidare era quella, con cui i Cosentini medesimi fidavano co' Baglivi le di loro greggi, per avere una salvaguardia per li danni, che commettevano ne' poderi padronati. Senza una tal precauzione sarebbero stati nell'obbligo di sostenere l'accuse, pagare il danno e le pene. Cavandone di mezzo i Baglivi colla fida, erano garantiti poi, e spalleggiati da essi, ed agevolmente fraudavano i padroni de' territorj danneggiati: locchè era contro le prammatiche, e fu benanco vietato con privilegio, come abbiám notato.

La terza forma di fidare s'introdusse allora, che si accrebbe per mezzo delle industrie il valore delle difese. I possessori di esse vendevano a' forettieri il pascolo delle proprie terre, ed ecco come questi erano astretti a fidare per avere un titolo, onde intromettere i bestiami negli erbaggi comprati. Rileviamo adunque che la fida esigevasi dal Baglivo contro i forettieri, o perchè si ammettessero a pascolare nelle terre demaniali, e pubbliche di Cosenza per jus di promiscuità, o perchè dovessero pascere l'erbe delle difese appadronate: ma contro essi Cosentini non si era introdotta ancora la mostruosa esazione. Questo stato di cose ci ammaestra che il *jus herbagü*, e l'*affidatura animalium extraneorum*, vagliono la stessa cosa. Egli è vero che nel catalogo de' jussi antichi, e nuovi registrato dall'Isernia, non meno, che nel Editto di Roberto si nomi-

X

nano

(1) *V. Afflic. dec. 390. n. 2.*

nano separatamente: pur tutta volta una stessa imposizione forza è, che dinotino. I forensi non esitano ad asserirlo di rapporto al catalogo d'Isernia, ed il fatto il convince in ordine alla Sila. Per verità se il *jus herbagi* fosse una cosa distinta, ed importasse il dominio dell'erbe della Sila, sarebbe inutile il *jus* della fida, che non si esige che per costituire un capo di rendita a favore de' Sovrani, o de' Baroni, allorchè non sono assoluti Signori de' territorj, ma sono altri, che posseggono comunione di pascoli ed i *jussi* domenicali, e trovansi alla portata di averne del soverchio per ammettervi de' forestieri. Nella Sila questo per l'appunto era il caso, cioè, che i Cosentini erano i padroni di quei pascoli comunali, e nulla pagavano per l'esercizio di questo *jus*: ma come o vendevano l'erbe delle difese a' forestieri, o gli ammettevano a pascolare il soverchio dell'altre erbe di essa Sila; perciò a tenore delle leggi del Regno se ne stabilì una rendita a' Sovrani coll' introduzione della fida.

Il Baglivo della Sila esigeva ancora la diffida, tuttocchè nell'editto di Roberto non se ne faccia menzione. Ne' commentarj di Affitto alla costituzione, *Cum per partes apulia*, si legge un avvertimento, che negli statuti del Regno non si trovi ordinata l'esazione della diffida, e che perciò in essa costituzione si stabilisca, che gli animali, che entrassero ne' pascoli della Puglia senza aver fidato, si forzassero a pagare a ragguglio di ciò che pagavano ne' luoghi vicini, e per la rata del tempo corrispondente; o pure si obbligassero a pagare una moderata pena, che si poteva intimare con un banno. Tuttavolta può ben sostenersi che la diffida abbia il suo fondamento nel dritto comune, e nel *jus* che hanno i padroni de' territorj di proibire a chiunque l'uso de' proprj pascoli (1). Il dritto della fida sarebbe inutile senza quello della diffida, facendosi ognuno lecito di danneggiare i territorj altrui colla sicurtà di non averne a soffrire danno alcuno. Quindi per tutto

il

(1) *Capicius decis.* 45.

il Regno si è ammessa la diffida, tuttocchè non se ne ritrovi espressa menzione ne' capitoli, e nelle Costituzioni. Così la fida si definisce *est jus pascua sumendi in territorio alieno de voluntate domini*: *Diffida est jus pascui sumpti domino ignorante & invito*. Laonde la diffida si può considerare non tanto come una pena, che quanto come una certa prestazione stabilita da chi à il dritto della fida, che per ordinario suol essere il doppio (1).

Or li nuovi regolamenti sopra enunciati furono di una enorme gravezza per li Cosentini. Per li forastieri si lasciò ad arbitrio del Baglivo di poter convenire la fida, con che però non avesse oltrepassato i seguenti termini. I. per le vacche ducati quattro per ogni cento. II. per le pecore, e capre carlini dodici o dieci giusta la distanza de' luoghi. III. per le giumente carlini due per una. IV. per li porci senza faglia a grana cinque l'uno, e con faglia a grana diece. Per la diffida fu stabilito il pagamento del doppio *Istr. n. 5.* Ma per li Cosentini *num. 7. 8.* padroni naturali della Sila, fu disposto, che per ogni centinajo di pecore, o capre avessero pagato carlini cinque: per ugual numero di vacche carlini venticinque: per le giumente un carlino per una, e per li porci carlini diece per ogni cento. Furono di vantaggio obbligati i Cosentini a dar la nota de' proprj animali, che volessero introdurre ne' pascoli estivi della Sila, per non commetterli frodi in danno del fisco a favore de' forastieri.

Fu questa la funesta conseguenza non so se dell'imprudenza de' Cosentini, o dell'ignoranza, ed ingordigia altrui. In ogni modo trovo, che non così di leggieri si lasciarono imporre un sì fatto peso. Egli è da sapersi, che per la bagliva della Sila si fecero istruzioni dalla Regia Camera a 24. Settembre 1616., e se ne fecero delle nuove a' 28. Febbrajo 1618..

X 2

Colle

(1) Su di questa materia della fida, e diffida possono consultarsi Capoblanco nella *Prammatica II. de baronib. 75. Vvio decis. 59. Rov. nella Prammatica I. de off. bajuli*, ed altri.

Colle prime fu stabilito in un capitolo separato, che perchè i Cittadini di Cosenza, e Casali pretendeano di aver l'uso per li loro animali in detta Sila, e sotto questo colore commetteano delle frodi in danno della fida, pigliando animali de' forestieri, asserendoli per propri con finte vendite; quindi doveano restar riservate le ragioni del Fisco contro i Cosentini, se dovessero, o no pascolare nella Sila senza pagamento; ed intanto bisognava pubblicarsi un banno, acciò nessuno di essi avesse ardito intromettere animali forestieri, senza prima pagarne la fida sotto pena della perdita degli animali; dovendosi prendere l'informo quando occorresse il caso, con prometterfi al denunciante il quarto, e di esser tenuto secreto, *non osservando immunità alcuna di detta fida di Animali, se non alli veri Cittadini di Cosenza, e suoi Casali.* Di vantaggio fu stabilito, che per evitare tutte le frodi, che si commetteano in danno della fida in ogni anno; prima dell'intromissione degli animali in detta Sila, si fosse dovuto pubblicare un banno nella Città di Cosenza e Casali, affinchè ogni Cittadino avanti d'intrometterli avesse dovuto presentare una nota distinta degli animali medetimi così grossi, che minuti, che realmente possedesse; avvertendo che detti particolari non avranno da pagare cosa alcuna, coll'obbligo al bagliivo di formare ogni anno un libro particolare di tali notamenti, e rimmetterlo in essa Regia Camera.

Rilevasi da una provvisione spedita da essa Regia Camera a 18. Luglio 1643., e registrata nel primo processo per li negozj della Sila fol. 251. r. in banca dell'Attuario Fiore, e diretta all'Uditore Gio: Maria Cola nella Regia Udienza di Cosenza a petizione dell'Università di Pedaci, che la franchigia e l'esenzione de' Cosentini dalla fida della Sila tuttavia durava. L'Affittatore di essa Bagliiva D. Antonio Conte pretendeva fare delle innovazioni fu di questo articolo, e gli venne impedito in virtù dell'enunciate provvisioni osservate in Provincia a' 12 Agosto 1643., e che originalmente si conserva-

no

no ne' protocolli di Notar Gio: Donato di esso Casale di Pedaci. Alla purfine la superarono i baglivi, e con tanti altri aggravj praticano anche questo in danno de' Cosentini, di astringerli al pagamento, servata forma del Capitolo settimo delle istruzioni dell' anno 1618.

Nell' editto di Roberto si trova fatta menzione del *jus glandagii*, che è una specie di fida per gli animali neri, e di cui ne fanno menzione le costituzioni del Regno; ed i riti della Regia Camera. All' incontro nella Sila non ci sono mai state foreste di ghiande, ma solo di quegli alberi detti Carigli, colle di cui frutta dette *Faglia*, anche si cibavano i neri. Nelle nuove istruzioni fu stabilita per detto Ghiandaggio la fida de' neri più alterata di quella di quei porci, che non si avvalsero della faglia come diggià abbiamo notato.

Di vantaggio tra i jussi descritti nell' editto trovasi il *jus plateatici*. Di questo dritto non parlano gli scrittori del nostro foro con molta chiarezza. Presso gli scrittori de' bassi tempi la parola *plateaticum* si pigliava in tre sensi differenti I. per quel dazio che si pagava nel passaggio per le pubbliche strade II. per quel dazio che i mercatanti pagavano nelle fiere, ove ognuno di essi occupava un determinato luogo detto loggia, o platea, ove situavano le proprie merci per contrattarne la vendita: III. Per quell' altro, che si pagava per la vendita, e per lo trasporto delle cose commerciabili. Ben a proposito l' Avvocato Mazzei interpreta il plateatico per lo *jus* della Dogana, che esigevasi da' forastieri, i quali comprassero o vendessero robe nella Sila; e di fatti ne' suoi tempi era tra le facultative del baglivo. Soggiunge che importava ancora il *jus* del passaggio, atteso che platea potea disegnare o una strada per comodo del pubblico cammino e trasporto, oppure una piazza, dove si trattavano le compre e le vendite de' generi, ed altre cose consimili. Finalmente riflette, che il plateatico potea significare l' aggregato de' jussi, che si esigono nelle fiere, e per lo passaggio de' forestieri coi di loro animali
per

per certi dati luoghi, che in regno venivano sotto il nome generale di Dogane: avvertendo, che ne' pubblici mercati esigevansi *jura ponderum, & mensurarum*, ossia *jus tumuli mensurae & statera*, e cita il *de Franchis dec. 56. n. 6. e dec. 397. n. 12. (1)*.

Nelle istruzioni della Regia Camera del 1618. nel numero undecimo, e duodecimo si enunciano i jussi compresi sotto nome di Dogana, o plateatico di tutti gli animali e robe, che si vendono, e contrattano tra' forastieri in detta Sila, a ragione di grana diciotto per oncia, da pagarsi tanto dal compratore, che dal venditore, essendo amendue forestieri cioè grana diciotto per ciascheduno secondo il solito. Dippiù per il passo degli animali de' forestieri che passassero per la Sila, fu stabilito esigersi grana due per ogni pecora, per ogni becco grana due e mezzo, per ogni castrato grana tre, per ogni porco grana tre e mezzo, e per bue, vacca, giumenta, ed ogni animale grosso grana diece.

C A P. XXXIV.

Dritto di legnare. Sulle peci. Sulla pesca, e la caccia. Ferriere. Giurisdizione del Baglivo.

TUttocchè avessero i Cosentini convincentemente provato i di loro dritti sul territorio della Sila, e si fossero trovati dal Presidente Salluzzo, che tranquillamente l'esercitavano, pure la Regia Camera volle ingrandire col pregiudizio di essi l'esazioni della bagliva. Di rapporto a' boschi di essa Sila, la Città di Cosenza, e Cafali non solo ci disimpegnavano i di lor bisogni, ma se ne servivano

(1) *V. Ducange Ver. Plateaticum.*

no ancora per un capo di rendita, e di commercio fra di loro, e colle università convicine, cui vendevano le tavole, le travi, la deda, ed altri simili cose, costruendo a di loro arbitrio le seghe ad acque senza soggezione alcuna. Esso Presidente restrinse il libero dritto su de' pini col decreto, di cui abbiám fatto menzione, allorchè abbiamo parlato della prammatica II. *de arborum incisione*, e tuttocchè i bagliivi avessero cercato di fare delle pregiudizievole innovazioni su di ciò, pure fino a questi ultimi tempi non è seguita notabile alterazione almen per parte del Fisco.

La suddetta Regia Camera stimò giusto privare di fatto i Cosentini del *ius questito* sulla costruzione privativa delle tavole, e delle travi ne' legnami della Sila, poichè con suo decreto ordinò, che il fisco avesse dovuto darne i permessi, esigendo per ogni tavola un grano, e per ogni trave grana cinque. Tal imposizione non avrebbe dovuto offendere gli individui di Cosenza, e Casali: ma essi i primi vi sono stati senza replica astretti, e non gli è rimasto altro dritto che quello di semplicemente legnare ne' legnami morti, e per uso da fuoco, che pur vacilla nel corrente affitto. I forestieri all'incontro volendo fidare di accerta per far legname morto per uso di bruciare, e non atta a lavoro, o per uso di deda, devono pagare carlini cinque per ogni persona, e volendo fidarvi una intiera Università per una stagione dovrà pagare carlini trentacinque *Istr. n. 1.*

Siano poi forastieri, o cittadini quei, che si applicassero a tagliar legni di pino, o di faggio per la costruzione de' barili da riporvi la pece, dovranno pagare carl. sei di fida al bagliivo per una stagione *Istr. n. 2.* egualmente quelli, che volessero industriarsi a far delle sporte coi legnami della Sila, devon pagare carl. cinque per cadauno in ogni stagione *Istr. n. 3.*

Quanto poi alle peci è notissimo, che i Cosentini si formavano un capo d'industria coll'estrazione de' varj liquori de' pini, traficandoli liberamente. E' egualmente noto che in tem-

po.

po del disimpegno di Salluzzo quei, che facevano i forni della pece erano soggetti al pagamento del dazio, ossia *jus* di quarteria in beneficio del Regio Fisco, nel trafficarla per Napoli, o per fuori Regno; ma non vi era divieto alcuno nel taglio de' pini, e nell' incendio di essi, nè si etigeva cosa alcuna, nel caso che si facessero servire, o per accrescere la cultura de' germani, o per altri comodi della vita: laonde la prima volta che s'intesero delle proibizioni contro gl' incendiarj, e tagliatori de pini, si fu nell' anno 1613. come abbiain notato. Pur ciò non ostante giudicò la Regia Camera di stabilire, che perchè la Regia Corte aveva il *jus* di far la pece navale nella Sila, si poteva costituire perciò un particolare arrendamento. Da principio si videro generalmente imposti carlini cinque per ogni cantaro di pece, ma posteriormente si è andato accrescendo il dazio, facendosi distinzione tra la pece nera e bianca, stabilendosi l'imposizione della prima a carlini sei per ogni cantaro, e carlini otto per la stessa quantità della seconda. Si sono distinte due specie di dazio, uno da pagarsi per lo permesso della fabbrica ossia costruzione di dette peci, e l'altro per lo smercio di esse dentro, o fuori regno, cedendo il dazio suddetto in beneficio dell' arrendamento de' ferri, per lo dritto della contrattazione. L'altro, si chiama dritto d'incisione ed importa per la nera grana cinquanta a cantaro e per la bianca carlini dieci. E come un forno di pece è solito durar sei anni, ricavandosi ne' due primi la bianca, e ne' quattro ultimi la pece nera, fatto un cumulo di tutto il prodotto di esse peci, si viene a rilevare che l'intiero dritto, che se ne ricava ascende a carl. undici grana sei e cavalli otto per cantaro.

La pesca delle trotte è stata anch'ella sottoposta a dazio nelle novelle istruzioni n. 14.; e si è imposta la pena di ducati dodici contra coloro, che metterero la calce ne' fiumi: qual espediente introdotto da principio per la conservazione ed accrescimento della pesca delle trotte, è stato poi adattato
all'

Nell'efforzioni de' baglivi, i quali anno preteso, anzi esat-
so, e tuttavia esigono la suda anche da' Cosentini. In oltre
per li forastieri n. 15. venne stabilito un altro dazio per la
facoltà di cacceggiare, obligandoli ad ottenerne la licenza dal
baglivo, col pagamento di carlini cinque per ogni stagione, e
facendosi lecito di andare a caccia senza permesso, che si
obligassero alla pena di carlini quindici. Questa gravezza si
è benanco aggiunta di poi a tante altre, che si fanno sof-
frire ai Cosentini sudetti.

Nel numero 18. di esse istruzioni si parla de' censi ceduti da
D. Mario di Oranges predecessore baglivo, importanti ducati
quarantasette e grana cinquanticinque, da esigersi *citra preju-
dicium* delle ragioni fiscali, fino a nuovo ordine della Regia
Camera. Questi censi sono sempre esatti, ed esigonsi tuttavia,
e nascono da' contratti sopra esposti.

I dritti bajulari modellati sull'editto di Roberto, ed accresciuti
per volontà de' Ministri della Regia Camera si ridussero a'
sopradetti. Non si fece menzione di quel, *meneram ferri*
in quacunque parte Sila, che per verità con tutti gli altri
esposti argomenti avrebbe posto fuori dubbio, la irragionevolezza
di chi ardisce asserire esser la Sila un demanio Regio. In-
sulto sarebbe stato tener ragione della miniera di ferro sul
territorio demaniale, e proprio del Re; ma perchè trattavasi
di territorio alieno, perciò nell'Editto si volle far memoria
di questa regalia.

Alla pur fine colle citate istruzioni si stabilirono la forma, ed
i limiti della giurisdizione di quella bagliva. Presupponendosi
che avesse potuto ricevere le incuse delle obbligazioni *pene-
acta*, si dispose che per ognuna di esse si fosse esatta la pe-
na di carlini quindici. La bagliva di Napoli procede all'in-
cuse di simili obbliganze, e le altre baglive del Regno prati-
cano lo stesso. (1) Inoltre ammettendosi, che il baglivo della Sila
avesse l'autorità di citare i rei a dover comparire avanti di lui, o

Y

fo-

(1) Si riscontri la *pramatica I. de officio bajuli*.

soprattutto, credo io, per le accuse de' danni recati, fu stabilito, che rendendosi essi rei contumaci si fossero esatti carlini quindici di pena. E finalmente per potere con maggior facilità esigere i dritti, e l'entrata della bagliiva, avesse potuto il bagliivo tenere alcune persone colla qualità di guardiani o commissarij armati di ogni specie d'armi, purchè non proibite dalle Regie prammatiche, permettendosi l'esazione di un tre per cento dippiù de' soliti dritti, senzacchè essi commissarij avessero potuto pretendere altre prestazioni qualunque.

C A P. XXXV.

Alcune notizie, che riguardano il disimpegno di D. Pietro Valero.

Il risultato dell' enunciate operazioni del Presidente Salluzzo consistette nella Prammatica II. *de arborum incisione*, nella formazione dello stato dell' esigenze bajulari, ed in qualche transazione conchiusa da quei possessori di Difese, che si vollero caratterizzare per occupatori. Si è già veduto il decadimento progressivo de' dritti de' Cosentini dal tempo della denunzia di Notar Gerace in poi: ma nell' anno 1663. epoca del disimpegno del Presidente Valero le circostanze de' medesimi, esigono la compassione di ogni animo sensibile. Questi di soppiatto, e senza farlo neppur penetrare alla Città di Cosenza, diede principio alle sue operazioni con piantare i confini nell' aspetto occidentale della Sila, separandola crudelmente dal rimanente territorio della Città, cui perpetua, ed indivisibil porzione avea formato. Effettuato un simil' attentato, si ridusse tranquillamente in essa Città di Cosenza, e credendo cosa opportuna ingerirvi un sostenitore delle ragioni Fiscali, scelse a quest' effetto Gennaro di Andrea Uditore della Provincia. A petizione di costui dopo di essersi effettuata quell' operazione

zione, fu spedita un' insignificante citazione all' abbattuta Università di Cosenza, e Casali.

Si è conservata la memoria della commessa data dalla Regia Camera al suddetto D. Pietro Valero, e quivi si osserva, che gli si era incaricato di riscontrare i privilegi di Cosenza, e particolarmente quel di Roberto, di prendere informi stragiudiziali da persone pratiche degli effettivi termini, e confini della Sila, per passare dipoi all' apposizione de' segni dimostrativi del dominio della Regia Corte. Egli è pur vero, che il Tribunale urtò in un errore manifesto, incaricando il Valero di un assunto così serio ed importante, nella mancanza totale de' debiti lumi, ed in circostanze, che sarebbe stato di mestiere impartire un termine ordinario per appurarsi debitamente i fatti, ed esaminarli con ogni serietà, ed indi solennemente decidersi il piato, attendendo, che il decreto avesse fatto passaggio in giudicato, per commettere l' esecuzione. Senza tali adempimenti indispensabili, non può negarsi, che fu un aggravio manifesto, quel commettere lo smembramento del Territorio Cosentino in vista de' privilegi, e coll' intesa stragiudiziale di persone pratiche. Non lascia però che l' esecutore non avesse oltrepassati tutt' i confini del disprezzo più insultante, che si potesse ideare de' dritti dell' uomo.

Atterriti i Cosentini alla vista di un sì terribile preliminare: allorchè seppero mercè la monizione posteriormente spedita, che la Sila non era più quel caro patrimonio conservato con tanto studio dai di loro progenitori, che già l' altrui irruenza l' avea barbaramente divelta dalla signoria pubblica della Città, e Casali: e che la citazione non avea altr' oggetto, che di volerli spettatori della sorte de' proprietarj, che si potea congetturare di gran lunga più infelice: ognun può comprendere quai voci non somministrasse il giusto sdegno, e quali spediessi la disperazione. In ogni modo cedendo alle circostanze, ed insingendo tranquillità, profusero a larga mano i di loro lamenti, capaci a commuovere un barbaro, se non a piegare l' animo dell' incaricato.

Esposero il giusto cordoglio sentito per la nuova apposizione de' termini contro la fede di tutt' i tempi, in cui si era osservato il territorio Cosentino indiviso dalla Sila, confinato a mezzo cerchio, ed aperto verso i Casali: verità riconosciuta nello stesso editto di Roberto. Espressero alla meglio l' interno raccapriccio, che loro opprimeva per quell' espressione della citazione, che tutte le terre poste tra i nuovi, ed antichi confini non eran più demanio pubblico di Cosenza. Gli fecero benanche presente, che questo passo offendeva la stessa autorità del Sovrano, ch' essendo stata soddisfatta appieno de' suoi diritti giurisdizionali, e dell' esercizio delle regalie sulla Sila, per cui si vantavano i Cosentini della qualità di Regio Demanio: avrebbe sicuramente avuto a male la figura, che gli si faceva giocare su de' beni di una moltitudine di suoi fedelissimi Vassalli, che siccome in guerra avean date sicure pruove del proprio attaccamento alla Casa regnante, così in pace non vi era cosa, cui si fossero ricusati. Conchiusero, che essi erano ben sicuri delle generose intenzioni della persona del Principe; e cercando di frastornare il torrente imperioso delle cattive intenzioni del Ministro, chiesero la manutenzione de' proprj dritti, e soprattutto, che le reintegre facienze in danno de' particolari, e degl' illustri titoli occupatori si fossero fatte nel demanio della Città. Aggiunsero, che giacchè per disavventura si metteva in forse il di loro dominio sulla Sila, si fosse almanco avuta la compiacenza di esaminar prima di tutto questo articolo, e deciderlo; perchè da esso dovean prender norma tutte le restanti operazioni, e pria che si affodasse, non dovea avanzarsi provvidenza alcuna, che farebbe ridondata in una manifesta offesa de' più chiari dettami dell' equità, e della giustizia.

Il sostenitore delle ragioni Fiscali l' Uditor Andrea aggiunse alla citazione anzidetta una lunga istanza, composta sul medesimo torno per costernare maggiormente gli animi. Ma in atto, che questi, ed il Presidente eran persuasi a segno del dominio del Fisco, che si eran fatto un dovere di dar mo-

to

to al disimpegno della esecuzione ; nel dì sette Novembre dell'anno appresso 1664. si vide dato fuori un decreto di termine ordinario al Fisco , ed alla Città di Cosenza e Cafali , a pruovare le rispettive intenzioni . Poichè ognun , quel che desia facil si finge , credè bentosto il pubblico de' Cosentini di poter radrizzare l'affare . Oppose , ch'essendosi impartito termine era ben naturale , che si fossero adempite avanti l'apertura di esso , l'eccezioni legittime della Città , rimuovendo prima di ogni altro i nuovi confini situati per un manifesto aggravio , recandole , senza neppur sentirla , il massimo de' pregiudizj , coll'indurre nel suo territorio una separazione , contro la forma dell'istesso privilegio di Roberto , e dell'immemorabil possesso acquistato per dritto delle genti . Chiese , che per potersi difendere , e far presenti le sue ragioni , uopo era , che il Regio Fisco dedotto avesse , e specificato la sua pretenzione , ed esibiti i documenti , su de' quali la credeva fondata , per potersi prontamente impugnare . Che del pari si fosse esibita la pianta di detta Sila , ingiuriosamente distesa dall'Ingegniere Antonio Galluzzo , che assisteva presso del Presidente . Conchiuse , che pendenti simili dilucidazioni , che chiudevano la strada ad ogni difesa , si fossero arrestate le ulteriori procedure , richiamandosene in caso contrario a' Giudici Superiori .

Ma le leggi , l'equità , la ragione , doveano tacere per darsi luogo all'intrapresa del Valero . Quei Cosentini rei convenuti in un giudizio meramente civile , e che avean riportata l'impartizione del termine , furon poi respinti , allorchè chiesero , che la parte attrice , o sia il Fisco specificato avesse la sua intenzione . Non impertanto nell'esserli rinnovato il termine , il Procurator di Cosenza e quello de' Cafali affordarono il Cielo colli proprii lamenti , dicendo di nullità , appellando alla Regia Camera , al Vicere , all'ajuto degli uomini , e degli Dei ; ma tutto invano posciacchè fu spedita la publicata in causa , ributtandosi le anzidette opposizioni fondate nel dritto universale di tutti gli uomini .

Posteriormente

mente si disse *conclusum in causa*, e si trasmisero gli atti alla Regia Camera.

Facciam tregua per poco per le sciagure del pubblico, e prepariamo l'orecchio ad ascoltare quelle de' privati. Tuttocchè l'incombentato avesse avuto dalla Regia Camera l'incarico di appurare i confini, mettere i segni, e poscia ordinare il sequestro della proprietà de' beni occupati nel circoscritto territorio, annotando semplicemente i frutti di essi; pure sbrigatosi dalla prima operazione con felice successo, intimò ed eseguì un sequestro generale di tutti i dominj privati, che si erano stabiliti nella Sila, e sequestrò del pari di suo intendimento anche i frutti presso a terza persona. Si lagagnarono i costernati possessori di uno spoglio così crudele, ed è pur vero, che a 5. Settembre 1663. ottennero gli ordini della Regia Camera, perchè si cessasse di privarli di rendite, obbligandoli soltanto di esibirle ad ogni ordine, rivo- candosi con ciò, ed annullandosi tutte le consegne fatte a terza persona; pure l'ostinato Valero non volle prestarvi ubbidienza, che anzi spedì un corriere per li Casali, intimando a' possessori, che in conseguenza del sequestro, avesser depositato fra otto giorni il fruttato delle difese in potere del Tesoriero provinciale; e per togliere ogni equivoco dispose, che i patroni di vacche, che pascolavano nella Sila avesser depositato carlini cinque per ognuna di esse, e quei delle pecore ducati cinque per ogni cento, e dopo avesser documentato l'adempimento, altrimenti avrebbe spedito il Commissario a di loro spese. Intanto essendosi rinnovate le premure presso la Regia Camera, ove tenute presenti si fatte oppressioni, ed una lettera del Vicerè con lunga relazione de' deputati de' Casali, avvertitosi, che già si era venuto all'effetto della spedizione dei Commissarj, ed a minacce di carcerazione, ed esaminatosi maturamente l'affare, fu decretata l'emenda di simili stravaganti pressure, e furono spedite le provisioni corrispondenti, per lo Presidente Valero anzidetto.

Non

Non lasciarono i Deputati de' Cosentini di adoperarsi alla meglio per non restare avviliti dall' intatto , ed oppressi . Nel Maggio dell' anno seguente 1664. umiliarono al Vicerè i debiti universali , contratti per occasione di penuria , e del flagello della peste , che avea menato al sepolcro buona parte de' Cittadini , ed altri obbligati alla fuga , e gli descrissero l' infelice stato del pubblico per le persecuzioni , che soffriva per motivo della Sila , acchiudendogli una lunga supplica , tutta ragione e buon senso . Il Vicerè toccato dal quadro delle miserie de' Cosentini , ordinò a' Ministri della Camera , che avessero fatto giustizia .

Nell' enunciata Supplica , non ostante di esser persuasi , che giacchiassero alla luna , pure non trascurarono di mettere in veduta quel che giudicarono più toccante , ed espressivo a pro della di loro causa . Fecero un brieve riassunto delle carte ottenute da' Regnanti Angioni , e dagli Aragonesi , dalla Regina Giovanna , da Re Luigi , da Re Ferdinando , Re Federico , e dall' Imperator Carlo V. Esposero che la Sila non si era descritta ne' quinternioni della Regia Camera , o nell' Inventario di Carlo I. , fatti per la Calabria con tal diligenza , che vi si trascrissero molte vigne di poca , o niuna importanza . Che il Presidente Montalvo conoscendo il niun dritto del fisco , si avea procurato la cessione delle ragioni dell' Università de' Casali contro gli occupatori forestieri . Soggiunsero , che quando la bagliva della Sila per titolo di compra si apparteneva a Sansonetto di Alessandro , ed al Dottor Mario di Oranges , il fisco non fece figura alcuna tra le costose controversie , ed i possessori di Difese : e con ciò , prima della ricompra di essa bagliva , e la sudetta cessione dell' Università non vantava alcun dritto in detta Sila . Che in proposito delle Difese , tutti i Sovrani avean mantenuto quelle anticamente stabilite , e soprattutto Re Ferdinando nell' anno 1473. con varie provisioni avea sostenuto i possessori nel pieno dominio , e nella facoltà esclusiva di vendere gli erbaggi . Egualmente l' Università di Cosenza , e Casali era stata mantenuta

tenuta nel quieto e pacifico possesso di tutto il resto della Sila, non posseduta da particolari, sino a sbarrare quei luoghi, che si eran chiusi per comodo delle Regie Razze. Cose tutte da noi abbondevolmente rischiarate nell'esame de' privilegj Cosentini.

Alle ragioni di giustizia aggiunsero quelle di equità, e di economia, facendo presente, che nell'anno 1482. Re Ferrante per le necessità della Corona avea venduto a Giovannello Alessandro la bagliva della Sila in burgenfatico per ducati 800.; e nell'assertiva il Serenissimo Re dice, che faceva la vendita per le sue necessità, e per non avere altro ritratto. Possedendo la Sila, non avrebbe fatto ammeno di venderla. Egli non ci possedea altro, che le ragioni della bagliva, ed erano di così poca considerazione, che furon valutate per soli duc. 800. Dippiù, che nell'anno 1535., e 1631. trattandosi la vendita de' Casali, questi per rimanere nel Demanio del Re loro Signore pagarono ducati 95. mila di transazione, e gli furono cedute tutte, e qualsivogliano ragioni, ed azioni spettanti al Fisco, che un sì ingiusto bersaglio loro avea mosso contro. Profeguirono a dire la rovina irreparabile del pubblico de' suddetti Casali, che farebbero stati astretti a spopolare, non essendoci altra industria, o altro territorio per poter sostenere la vita, e perduta la Sila farebbero rimasti senza impiego, e si farebbe distrutta la comunità fra di loro, rendendosi inetti al pagamento de' pesi Fiscali. Che si era chiarito, che tutta la rendita della Sila non importava di quei tempi, che soli ducati 7000. corrispondenti alla proprietà di ducati 70. mila circa, che levandone un terzo, che si apparteneva alla Badia di S. Gio. in Fiore, ed un altro terzo agli Ecclesiastici, ascendeva appena a ducati 24. mila quel che restava per li possessori secolari Cosentini: e perchè non si pretendeva altro, che transigere con blandura, non poteva il Fisco ricavarne dalla ruina di tanti, che soli cinque, o seimila scudi; ma se mai intendeva appropriarsi la proprietà, farebbe stato danno inestimabile per il Fisco, perchè essendo la Sila bisognosa

gnosa di coltura, mancandosi a questa fra dieci anni diventerebbe una montagna impraticabile: ed ecco che non solo si perderebbe intieramente dal patrimonio Reale, ma ed il Baglivo ed il pubblico si farebbero gittati in un caos di disordini. Ma su di una tal ragionata supplica non ottennero veruna provvidenza (1).

C A P. XXXVI.

Trasfazioni tra i Possessori, ed il Fisco ne' tempi del Marchese del Carpio.

A Vutasi mercè l'evanciato disimpegno la pianta della Sila, che si cominciò a disegnare vicino Cosenza, ed essendosi battezzate per occupazioni del Regio Demanio i legittimi dominj de' possessori di Difese, contro i quali si fabbricarono 145. processi, per pruova del delitto, e dell'importo delle rendite, che mantenevano presso di loro sotto l'obbligo di esibirle, quando fossero state richieste: nulla mancava per compiersi il disegno di esigere da' possessori medesimi qualunque condizione. Nell'anno 1686. il Fiscale Avvocato del Regio Patrimonio Gennaro di Andrea a 26. Dicembre tolse fuori la spaventevole istanza, che si fosser disoccupate, e distrutte qualsivogliano Difese, che si possedessero fra i limiti, e confini della Regia Sila apposti dallo Spettabile Regente D. Pietro Valero, come quelle, che si erano ingiustamente e nullamente fatte, e che senza pregiudizio delle pene incorse, per allora si fossero obbligati gli occupatori di detti territorj a dover restituire in beneficio della Regia Corte tutt' i frutti ingiustamente percepiti, che si rilevavano dalle annotazioni, con procedersi alla liquidazione de' rimanenti. Videro i possessori, che ogni scampo mancavagli, e

Z

che

(1) I fatti esposti in questo capo sono stati ricavati da un volumetto di atti principati nel 1663. per le pretenzioni del Fisco contro i possessori di Difese.

che faceva di uopo sottometerli, e soffrire; per la qual cosa concorsero a folla ad offrire le necessarie transazioni.

Qui conviene anche avanzare una riflessione molto rimarchevole, ed opportuna, che ha fiato nelle controversie della Sila. Fino a questa epoca, gl'interessi de' possessori di Difese anno avuto un doppio rapporto coll'Università di Cosenza e Casali, e col Fisco. I primi contrasti si promossero da Notar Gerace per un malinteso zelo del ben pubblico, e per la follia di accrescere il Demanio della Città. I Ministri Fiscali postili per lo mezzo entrarono nell'impegno di fiaccar la crosa a' possessori delle Difese, per fine di un precario, ed insignificante vantaggio del Regio Erario, senza punto, o poco considerare le comunità Cosentine, che ne aveano implorato il patrocinio. Addivenne in questa catastrofe un cambiamento per altro usuale; che i possessori badando a' propri interessi, si modellarono un nuovo piano di difesa, per assicurarsi un tranquillo avvenire, e con ciò cominciarono a riconoscere nel Regio Fisco un assoluto padrone della Sila, per farsene scudo contro l'evidenti ragioni universali; tutt'ochè villpese, e calpestate. Le Università all'incontro perdettero il dolce legame di comunità, e si videro sbandare bentosto, e dissiparsi; nè potea addivenire altrimenti, mercecchè i possessori, che formavano il nerbo delle medesime, avean fatta la notabil diversione, e posto altrove le di loro mire, disunendosi per sempre dalla gente mendica e bisognosa, per cedere all'urto di una potenza maggiore. Non sia però, che cotali avvenimenti formino sotto l'influenza del presente governo un ostacolo, ed una contraria prevenzione per le comunità Cosentine, che anzi saranno essi i più efficaci motivi per essere garantite negli avvanzi del ricco patrimonio de' di loro progenitori.

Negli ultimi mesi dell'anno 1687 con solenne apparato si conclusero le transazioni di molti possessori di Difese in presenza del Vicerè Marchese del Carpio, facultato di special procura da S. M. Cattolica, coll'assistenza di quattro Supremi Mi-

Ministri togati, cioè il Luogotenente della Regia Camera, l'Avvocato Fiscale, ed il Commessario del Real Patrimonio, ed il Commessario della Sila. Costituendosi costoro da una parte, e dall'altra i Procuratori de' possessori medesimi, si enunciava il principio della lite intentata dal Regio Fisco contro le persone posseditrici di molti territorj della Regia Sila, fin dall'anno 1568. per alcune sue pretese appariscenti da 145. processi, in forza delle quali furono sequestrate la proprietà, ed annote le rendite di essi territorj, ed era venuta in campo l'istanza del Fiscale di Andrea per la reintegra, e pel pagamento de' frutti: e quindi si conchiudea, che per evitarli le molestie del Fisco, offrivan-si le transazioni, che per altro non erano molto alterate; posciacchè da un istromento stipulato a 15. Novembre di quell'anno da quei Procuratori di circa quaranta possessori, si rileva, che furono soli ducati 3566. pagabili in cinque tanne. Con sì fatti istromenti di transazione, il Fisco annullava tutti gli atti antecedenti, toglieva i sequestri, e prometteva la manutenzione in forma nel libero possesso delle Difese, colla facoltà di poterle vendere ed alienare, e farne qualsiasi altro uso, rimettendosi allo Stato attuale circa le confinazioni, cioè a quello dell'anno 1664., senza garantire le occupazioni, che si fosser potute commettere in avvenire. E' considerevole il patto espresso d'esser lecito a' possessori di far cesine, tagliar pini, far tavole, travi, ed altri legnami per loro uso in esecuzione de' decreti del Presidente Salluzzo, confirmati dalla Regia Camera nell'anno 1685., con potere restituire nel di loro stato le seghe di acqua, che si trovassero disfatte, e costruirne delle nuove, pagando il *jus*, che si deve alla Regia Corte anche rispetto all'estrazione delle tavole, e legnami da farsi fuori la Città di Cosenza, e Casali. Dippiù, che dovelser pagare una sola metà della fida. Finalmente, che fossero salve le ragioni di essi possessori Cittadini di tornare, e sboscare i terreni a loro libera volontà per la coltura di quelli.

In un altro istrumento della stessa data stipulato nella medesima conformità, per mezzo di D. Diego Marrazzi per le difese di Coppo, Ciricilla, Mellaro, ed Agnaturo, feu Milillo, di rapporto a' boschi fra convenuto, che i padroni di allora e successori, se ne fossero potuti servire per ogni uso, e non già per la sola cultura de' territorj, potendo tagliare pini, faghi, e qualsivoglia altra specie di alberi: e soltanto volendo edificare in dette Difese ferre, e forni di pece, in questo caso dovevano ottenere la licenza, e pagare il dritto per la fabbricazione delle peci. Sembra quindi evidente, che fra gli altri dritti acquistati da' Possessori, ci fu quello di potere esercitare ne' boschi della Sila ogni atto domenicale, purchè i legnami servissero per proprio comodo, oppure si tagliassero gli alberi per miglior coltura delle terre. Questo avvenimento è ferace di ottime conseguenze per calcolare esattamente a suo luogo l'importanza delle voci, fatte nascere contro i devastatori. Il Fisco si riservò l'esazione de' dritti per lo caso, che i possessori coi legnami della Sila avessero preteso commerciare, ed industriarsi colle peci, colle tavole, e co' travi, ma non già quando ne avessero fatto uso per li proprj comodi, o per accrescer la coltura delle terre.

C. A. P. XXXVII.

Disimpegno del Presidente Mercader.

Prefero tregua i possessori fino a' principj del corrente secolo coll'espedito delle transazioni, ma ecto, che nell'anno 1717. il Presidente D. Giuseppe Marchese Mercader fu spedito dalla Regia Camera contro gli occupatori de' terreni della Sila; giacchè non tutti erano stati compresi ne' 145. processi, sopra i quali caddero le transazioni; e poi del 1687. in avanti se n'erano potute commettere delle nuove. Era divenuto

unto egualmente serio l'altro capo di profitto per lo Fisco nascente dal disposto della Prmatica seconda *de arborum incisione*. In atto delle transazioni, presacchè tutte le devastazioni antecedenti furono convenute, e parve, che si era preso un espendiente duraturo per l'avvenire, coll' essersi permesso il taglio colle additate condizioni; ma gl'incendj erano stati molti; e frequenti; quindi fu di mestiere ricorrere col salutare rimedio de' giudizj criminali. Non poteva entrare per verun conto nell'animo de' ministri di una Provincia di una lontanissima monarchia, l'impegno di promuovere l'accrescimento delle ricchezze nazionali. Si badava al profitto del momento per procacciarsi l'onore di zelanti promovitori dell'aumento delle finanze del lontano padrone.

Stette per molti anni occupato alla fabbrica di voluminosi processi l'espresso Presidente, e si fe' luogo per tutti gli angoli della Sila a rintracciare ove si fosse occupato, o pure devastato. Procedendo in aria di un mero giudizio criminale; esclusi i veri interessati dalla facoltà di poterlo istruire, diede in mille sbagli, ed equivoci. Ma ciò nulla importava, anzi era questo il miglior fregio della processura, atteso quanto più intralciata, e difficile sarebbe riuscita la faccenda, altrettanto sarebbe stato sicuro, che i possessori malgrado loro farebbero iti a transigersi. Ben vero di rapporto alle devastazioni si contenne alla liquidazione degli incendj dagli alberi atti alla pece, come quelli che furono unicamente presi in considerazione dalla Prmatica. I di lui processi portano la rubrica *de incendio pinorum rubeorum*; comechè da essi estraevasi la pece: ma si giungerà al tempo, che uno sterpo della Sila secondo l'opinion di taluni diventerà intagliabile, ed il farne uso *Capital erit*.

Restitutosi nella Capitale il Presidente con un bel carico di processi Criminali, furono posti in general movimento i possessori, e chi più presto, e chi più tardi chinò la fronte, ed offrì la sua transazione. E come ebbero tutte la stessa economia, basta esaminare il tenore di una di esse, per darne giudizio di tutte. Pro-

po-

ponevanfi all' Avvocato Fiscale della Regia Camera i processi contro i rispettivi possessori di Difese, e questi faceva istanza, che si fossero citati *ad dicendum causam quare*, non si dovessero le difese medesime incorporare a beneficio della Regia Corte, e restituirsi i frutti da esse indebitamente percipiti, e pagarsi le pene contenute nell' editto del Serenissimo Re. Roberto della perdita della metà de' loro beni: e perchè non si dovessero eseguire le pene contenute nella Prammatica seconda *de incisione arborum* per l' incisione de' pini, è rifare alla Regia Corte i danni cagionatili per l' incisione suddetta; e frattanto, che fosse restato fermo il sequestro fatto dall' Illustre Signore Marchese Presidente Mercader Delegato della Regia Sila, e che gli affittuarj avesser dovuto pagare l' estaglio in potere del Tesoriere provinciale per liberarsi in beneficio della Regia Corte.

Ognuno de' rei convenuti allegava le sue ragioni contro le imputazioni di aver occupato, e moltissime se ne leggono che erano capaci a produrre una moral certezza esclusiva del preteso reato. Per le incisioni degli alberi usualmente opponeasi di non essersi controvenuto alle leggi, nè pregiudicato alle ragioni fiscali, atteso che non si erano costruite seghe di tavolo, e forni per pece, ma si era fatto uso dell' arboratura o per proprio comodo, o per accrescere la coltura delle terre. Intanto per iscanzare la lunga noja, ed i dispendj de' giudizi, inchinarono tutti al progetto di transigersi, offerendo il pagamento de' frutti di tre annate delle di loro Difese, divisi in cinque o sei tanne, esentandosi per questo verso da ogni pressura.

Si usò tutta la diligenza nel circoscrivere, e confinare esse Difese, e nel riportare dal Regio Fisco la cessione di tutte le ragioni, la facoltà libera di esercitare tutti gli atti dominicali, l' abolizione di tutte le pene, e cassazione di tutt' i processi, e la manutenzione *de jure*, & *de facto* ed esenzione da ogni urto, che si fosse potuto ricevere. Benvero il Fisco circa l' assunto della cessione delle ragioni, replicava di cederle
quali,

quali si erano, *Et dummodo ad nihil teneatur*. In ordine al taglio, ed incendio degli alberi di pino, e di qualsivoglia altra natura, chiesero la facoltà di potere sboscare i terreni delle nominate difese, facendo cesinare, roncare, e tagliare gli alberi di ogni specie; ma questa dimanda veniva limitata dalla postilla fiscale; che per lo taglio de' pini si abbia ad osservare la disposizione della Prammatica II. *de incisione arborum*; e per li forni delle peci, o seghe di tavole, si abbia da cercare la licenza della Regia Camera, e pagarsi tutt' i dritti dovuti.

Questa era un dipresso la commune forma di tutte le transazioni. Quindi si proponeva l'offerta colle postille fiscali, nella Ruota della Regia Camera, ed a relazione del Commissario, *& Fisco audito*, si accettava con formale decreto. Conseguentemente se ne dava parte al Vicerè, e dietro la costui approvazione si cacciavano fuori le provisioni, e si consegnavano alle parti.

C A P. XXXVIII.

Disimpegno del Presidente Petrone.

Nell'anno 1752. fu spedito per la Sila il Presidente di Regia Camera D. Luigi Petrone a pigliare nuove informazioni contro i devastatori degli alberi, e gli occupatori de' terreni, ed a riordinar la bagliva, e dar setto agli affari di quel tenimento in tutta la di loro estensione. Questi partendo seco la pianta della Sila formata dall'Ingegniere Galucci, osservò la di lei confinazione, e diede provvidenze per lo riattamento de' pilastri atterrati dall'ingiuria del tempo. S'intertenne non poco a compilare delle processure criminali secondo l'introdotta sistema, e pose in rubriche più e diverse occupazioni e devastazioni. Di vantaggio esaminò lo stato della bagliva, e stimò opportuno di rescarne gli abusi col rin-

no.

novare l'osservanza del foglio d'istruzioni formate dal Tribunale sia dall'anno 1618. dopo l'accesso del Presidente Salluzzo. Ma l'operazione più rimarchevole, che venne eseguita da esso Presidente Petrone, fu quella, che ebbe riguardo a' comuni della Sila. I ministri suoi antecessori ebbero piuttosto in mira le procedure contro i possessori delle difese, e gli occupatori, che la verificazione de' territorj comuni. Ma quando le difese in forza delle transazioni erano diventate legittimi dominj, e si erano poste a coverta dagli urti fiscali; era ben di mestieri, che il dippiù della Sila non ancor soggetto a privato dominio, si fosse esaminato e rilevato. Impertanto non senza le più gravi sconcezze ed irregolarità venne trattato un così serio assunto. Sulla fede d'ignorantissimi bifolchi, e di periti inespertissimi, e di sospetta fede, furon prese alcune informi notizie, e registrate in una data quantità di volumi, da' quali l'attuario della causa impartì una inconcludente relazione, che di presente esiste dopo la perdita de' processi, ond'era stata ricavata. Tal gazzabuglio à esposto la tranquillità de' cittadini delle Calabrie ad una infinità di disordini, ed è stata una potentissima armatura in mano di quegli uomini perniciosi, avvezzi a cattar lucro dalle ruine de' loro simili.

Ella è una cosa da recar sorpresa, che le Università di Cosenza e Casali sieno state poco o nulla considerate in siffatta dipendenza. Ci fu un tempo, che la Sila formava la più degna occupazione de' personaggi più ragguardevoli della comunità Cosentina: ma chi non si sarebbe sbigottito ed arretato a' tremendi urti di continuo sofferti, e chi non avrebbe succumbuto all'impero di una forza maggiore ed irresistibile? Pure null'ostante, che di tutti i tempi si sia stato intento a trapazzare immeritevolmente una porzione non dispregiabile di questo Reame, non per questo si è venuto all'estremità di dichiararsi, che la Sila non fosse il patrimonio dalla natura destinato a' Cosentini. Per quante volte si sono fatti gli sforzi possibili per farsi decidere siffatta controversia fondamentale, non si è mai ottenuto il piacere di

ve-

venirsene a capo . La scena rifiutchevole dell' impartizione del termine non una volta rinnovata, à servito a creder mio per una mera diversione, affinchè i Cosentini costernati dal peso degli inconvenienti, ne avessero alla fine delli fini deposto il pensiero. Tale difatti n'è stato l'effetto, poichè vedutosi rapire dalle mani quel frutto, che si avrebber potuto promettere dalla vittoria della causa, non ànno curato di profeguirla, per non comparire enormemente stupidi agli occhi del mondo. Tuttoche la Città di Cosenza non avesse sofferto il dispiacere di veder proferita la sentenza esclusiva delle sue evidenti ragioni, pure a suo malincuore à veduto, che si sono situati à confini nell'aspetto occidentale della Sila, per effetto di che tutti i vantaggi ricavati da possessori di Difese sono ridondati a profitto del Fisco. Dippiù gl'individui di lei si sono soggetti ad indebiti pagamenti, ed in mille guise barbaramente straziati. A che dunque il termine, ed a che averli per pendente e dubbia la questione del dominio? Unico frutto si è raccolto da tutto ciò, che nel rimanente de' territorj detti comuni, non si è osato di escluderli dal godimento di alcuni dritti cittadineschi, e molto meno si è pensato di strappare ad essi questo avanzo della vastissima Sila.

Ciò posto non si doveano trascurare gli anzidetti individui di Cosenza e Casali: poichè sulli comuni la Regia Corte esercita i jussù bajulari, ma i Cosentini vi seminano, ed immettono i di loro animali al pascolo, vi fanno delle legna e disimpegnano ne' medesimi ogni bisogno, cui sian capaci di potere adempiré. Dunque la controversia dell' appuramento de' comuni dovea essere tra il Regio Fisco e quei di Cosenza da una parte, ed i confinanti possessori dall' altra. Conveniva, che i primi si fosser chiamati a far figura in giudizio, ed a somministrare le dovute istruzioni. Se mai fosse convenuto procedere criminalmente contro gli occupatori, al certo che non era nè convenevole, nè giusto il non sentire l'Università di Cosenza, e Casali. Questo essenzialissimo difetto dell' appuramento di Petrone ne à portato seco degli altri anco ferj ed essenziali.

Or di questi tempi a noi più vicini i progressi dell'industria rendono più complicati gl'interessi de' pretendenti nella Sila. La Regia Corte manteneva un suddelegato fisso in Cosenza per la medesima, ed era questi o il Tesoriere o qualche altro particolare, che faceva uso de' Subalterni, e bisognava faziare la fame di costoro. Ecco nuovi progetti, e novelle dissensioni tra il Fisco, ed i particolari. L'accrecimento de' forni della pece, il cui arrendamento si concedeva per appalto, agevolava da una parte gl'incendj ed incoraggiva la coltura, e dall'altra dava fomento al finto zelo de' Subalterni, e lor apriva una strada per tirar nella rete i possessori. Prepariamoci dunque ad una scena molto rifiucchevole e funesta.

C A P. XXXIX.

Banno del 1769.

D Saverio Dattilo Patrizio Cosentino era il Delegato della Sila nell'anno 1755. I di lui Subalterni fecero la pensata più indegna, che si fosse fatta mai di rapporto alla Sila. Siam debitori a costoro del rinsaldimento, ed abbandono della semina negli aboscamenti di quella vasta tenuta. Il zelo ordinario de' satelliti vili ed ignoranti, consiste nel menare avanti qualunque disordine, sia pure un'evidente enormità, un errore pernicioso e massiccio, purchè ci vada unito l'ingrandimento della loro fortuna. Egli era pur troppo vero, che l'umana industria si avea prefisso in quell'epoca di soverchiare ogni ostacolo, e sottrarre la Sila dal vergognoso stato, in cui era languita per lungo volger di secoli. I saggi felici, che aveano rivelato l'occulto valore di quelle terre, e molte altre circostanze agevolavano la notevole crisi. E non dovea il governo esserne a parte e promuoverla? L'osservaremo di fatti promossa colla caduta del Regno infame de' Subalterni della Sila.

Al

Al zelo nocivo ed inopportuno di coloro, che progettavano ordinarfi l'abbandono della semina in tutti i luoghi da tempo in tempo devastati nella Sila per potervi riprodurre gli alberi mancanti, si univano le querele de' partitarj della pece. Eran essi per lo più individui di quei Casali di Cosenza, che diconsi del Manco, i più prossimi alla Sila, e molto comodo ne proveniva ad essi, se i forni della pece si fosser costruiti nelle vicinanze de' di loro paesi. All'incontro se per molti anni si erano mantenuti ne' boschi vicini sette forni, che avean prodotto un immenso consumo di pini, anche pe' cattivo metodo, che si praticava nell'intacco degli alberi, e nell'anticipare l'estrazione della pece nera: pure la Sila era coverta molto più di quello, che non è attualmente d'immense boscaglie, che bramavano anch'esse il ferro e' il fuoco; ma perchè situate a grandi distanze dalle patrie de' peciarj, concorrevano anche questi ad esclamare le devastazioni con pretendere, che si fosse la semina proibita per riprodursi le piante mancanti.

Per la continuata serie di ben dieci anni i Subalterni della Sila co' partitarj della pece non lasciarono d'incalzare sempre più le di loro premure pe' il divieto della semina, mettendo in veduta le cesinazioni, gli abbruciamenti e le devastazioni incredibili di quei boschi. Nel Presidato di D. Emanuele Coronado si venne alle strette, e lasciandosi questi sedurre, impegnò la sua penna presso la general Soprintendenza, mercè di continue e caricate relazioni, e diede mano alla spedizione del funestissimo banno, di cui or ora faremo parola.

La generale Soprintendenza si applicò di proposito su di un assunto per ogni verso importante, ma non seppe altro spediente escogitare, che quello da' Subalterni della Sila solennemente promosso, ed ecco, che a' 24. Luglio tacciò fuori il banno, secondo il desiderio de' medesimi.

E' da sapersi, che nell'anno 1735. la stessa generale Soprintendenza in esecuzione di Real Dispaccio avea spedito altro banno, con cui era stato proibito il taglio, intacco, ed ab-

bauzamento de' pini, zappini, abeti, faghì, cerque veraci, ischi, farni, olmi, e lecine, che servivano per la fabbrica de' vascelli, e galce, esistenti ne' luoghi così Regj, che Barionali. La pubblicazione di esso banno fu fatta per tutt' i luoghi, città e terre della Calabria Citra. La pena intimata agl' ignobili fu quella di ducati cinquecento, ed anni cinque di galea, ed a nobili ducati mille ed anni cinque di relegazione, rimettendo l' altre pene ad arbitrio della soprintendenza medesima. Un tal banno senz' alterazione alcuna fu rinnovato ancora dalla sudetta Soprintendenza nell' istesso giorno 24. Luglio 1769. Questa proibizione come si è veduto avea luogo in tutta la estensione della Calabria Citeriore, ove i dinotati alberi allignassero, e non fu spedito nominatamente per la Sila, tuttocchè vi andiede compresa, perchè ferace di alcune specie di simili piante. Di fatti nell' essersi rinnovato detto banno, comechè il Preside Coronado dubitava non avesse a restringersi per la Sila, consultò che si fosse meglio spiegata la proibizione per andarci compresi i boschi del territorio di Fuscaldo, di Buonavicino, Tortora, Verviearo ed altri, e gli fu risposto, che era inutile la spiega che domandava, giacchè vi andavano molto ben compresi anche a norma di un altro banno generale del 1759. pe' l' taglio di tutti gli alberi servibili per uso de' navilj in qualsivoglia parte del Regno. (1)

L' altro espresso banno della stessa data fu coniato a dirittura da essa Soprintendenza, senza ottenersi la Reale approvazione, e fu uniforme a' progetti de' Subalterni, posciachè prescritte, che essendosi considerato che tutt' i possessori della Regia Sila di Cosenza avevano da tempo in tempo disboscati i di loro rispettivi territorj, e resi incapaci alla produzione de' soliti alberi per uso e servizio de' navilj, in evidente danno della Regia Corte, e suo arsenale; perciò i possessori anzidetti da allora in avanti sotto pena di ducati 500. sequestro delle difese e territorj, e delle altre pene contenute nella prammatica seconda de' *incisione arborum*, avessero rinfalidito i territorj sudetti, senza poter-

(1) *Pragm. 3. de Inc. arb.*

terfene fervire per coltura e femina , tuttochè fossero stati transatti da essa Soprintendenza , e nelle transazioni non vi si leggesse la clausola di detto rinsaldimento . Perlocchè fu disposta la pubblicazione del banno nelle città , terre e luoghi soliti delle due Provincie di Calabria *citra* ed *ultra* , per non potere i possessori allegar causa d'ignoranza , ed affinchè le di loro terre rimanendo incolte , potessero produrre i soliti alberi , atti al servizio de' navilj per la Regia Corte e suo arsenale . In caso di controvenzione si ordinò , che l'illustre suddelegato avesse fatto prendere le giudiziarie informazioni dell'inosservanza , con far procedere fraditanto al sequestro de' territorj *etiam quoad fructus* , e rimetter poi le informazioni ad essa Soprintendenza , per le provvidenze ulteriori . De' sudetti due banni ne furon rimesse duecento copie al Prefide di Cosenza , ed altrettante a quello di Catanzaro , per farne seguire la pubblicazione , come prontamente eseguirono . Non ci vuol molto a comprendere qual rumore avessero svegliato nelle Calabrie i sudetti banni , e soprattutto nella Città di Cosenza e suoi Casali per la riflessione , che la Sila la quale un tempo fu tutta bosco , e che mercè i di loro travagli si era resa culta ed adattata alla femina , si dovea di bel nuovo infelvatichire colla rovina di tante popolazioni , che ne ritraeano la propria sussistenza . Quindi il deputato di essi Casali espone al Sovrano con ragionata supplica l'irragionevolezza e crudeltà de' banni , che condannavano a perir della fame tante migliaia di uomini , senzachè ci fosse stato timore per la mancanza de' legnami da costruzione , o per le peci , e si restrinse a chiedere che si fossero pigliati i regolamenti per assicurare l'adempimento di questi bisogni , rivocandosi l'irragionevole proibizione . Il procuratore de' possessori di difese fece eco qualche tempo appresso , alle giuste premure del deputato de' Casali , e la di lui formale istanza colla provvista dell' Affessore Paternò di *legittimo libello providebitur* , si legge nel volumetto de' banni esistenti nell'archivio della Sila .

Affestato questo primo colpo ne gongolaron di gioja i subalterni , soprattutto per vedersi abilitati a pigliare le giudiziarie informazioni .

zioni. Erano ben essi persuasi, che le Università ed i particolari avrebbero mantenuto una guerra viva contro l'osservanza de' banni; ma sapevano come far riuscire vane le di loro voci, ed intanto ingrandirsi colla vendita de' mezzi della sussistenza de' Calabresi infelici, accreditando le devastazioni, e la mancanza de' legnami, ed afferendo per finti ed esaggerati i bisogni de' popoli. Ma ecco un altro saggio del natural progresso delle infamie subalternesche nel momento appresso della spedizione del banno. Non bastava la proibizione e la facoltà data al suddelegato di far prendere informazioni, ma faceva di mestieri, che i Subalterni avessero avuta una ingerenza più prossima ed immediata sull'affare. Venne quindi una relazione del Preside Coronado, tutta piena di un apparente zelo per gl'interessi dello stato, e che sembrava diretta ad evitare i disordini, e ad accrescere le rendite Fiscali, ma per verità cospirava ad ingrandire la pernicioso ingerenza de' Subalterni nella Sila. Decisivamente progettava lo stabilimento di una carica di visitatore per girare otto mesi dell'anno con un competente numero di guardiani pe' territorio della Sila sudetta per evitare i disordini, e procurare l'avanzo delle rendite del Sovrano sopra quel tenimento.

Non c'incresca di esaminare posatamente questo munimento della perfidia Subalternesca. Sulle prime si mette in discredito la condotta de' Subalterni incaricati per l'addietro ad inquirere contro i possessori inosservanti de' Regj banni, che perchè mancanti di una buona mesata, cercavano profittare col nascondere la verità, perciò era di mestiere situarvi un visitatore con una buona provvisione. Il progetto fu applaudito, e fu posta in piedi la carica, col mensural soldo di ducati quindici: ma l'esempio avendo dimostrato l'inganno e l'illusione del progetto, sopravvennero circostanze, che la fecero dismettere. Non è da tacerfi per onor del vero, che lo spediente promosso nella stessa relazione, di marcarfi con Regia impronta gli alberi servibili per la costruzione, e per le peci, ne' boschi della Sila, e dopo numerati far-

ne

ne la consegna a' rispettivi commessi coll' obbligo di custodirli, era un progetto molto proprio e lodevole, ma poco o nulla fu atteso. Muove poi lo sdegno, allorchè si legge in quel rapporto, che la Sila era talmente devastata, e distrutta, che D. Pietro Gio: Infelise era stato nell' obbligo di soffrire una stupenda fatica per procurare quarantacinque travi, che servivano per la fabbrica del Regio Palazzo di Confenza. O indegna arte de' Subalterni! La sterminata quantità di alberi di grossa mole e di smisurata lunghezza, cacciata fuori della Sila ne' tempi appresso, e l'immensità delle boscaglie, che vi esistono tuttavia, fa conoscere ad evidenza quali uomini da forza sieno mai sempre stati essi Subalterni della suddelegazione della Sila.

Gli esposti progetti riguardavano lo scampo degl' inconvenienti, ma non si era parlato dell' articolo del lucro; quindi si mette avanti la proibizione della pesca delle trotte, e dell' intasso delle fiumare, compresa per altro negli antichi stabilimenti della Bagliva della Sila. Si propone un jus proibitivo per l' uso de' legnami secchi per travi; giacchè i pini intaccati per comodo de' forni della pece, cadendo poi a terra a migliaja, erano ottimi per esse travi, e per molte altre opere, ma doveano esser fatte a tempo per non infracidare e rendersi inservibili. Proponer lo stabilimento di una nuova fida in danno de' travagliatori per la formazione di dette travi, e de' bovarj che le trasportavano, obbligandoli a pagare carlini dieci a persona. Altra fida si proponea in danno de' compratori, astringendoli al pagamento di grana cinque per ogni trave picciola, e di un carlino per le travi di trenta palmi all' insù, esigendo doppio diritto in caso di estrazione fuori Provincia. Ma la soprintendenza ebbe la giustizia di disprezzare una simile indegna risorsa, e non dare orecchio alle innovazioni.

L' Uditor Venusio si oppone al progetto del terratico sopra i comuni.

MA la più sozza propofizione, che fi fosse allora avanzata fu quella del fommo aggravio della esazione de' terratici in danno di quei miseri Cosentini, che vanno a seminare nelle sparse reliquie del di loro demanio. Comechè la Regia Corte negli affitti annuali della bagliiva della Sila si riservava, a detto del progettista ogni juffo, che si farebbe potuto acquistare in appresso, credea perciò di arrecarle un gran vantaggio con una certa sua escogitazione. Trovava egli nella Regia Sila l' erudito progettatore, che per annosa costumanza si feminava indifferentemente da ogni ceto di persone ne' comuni, senza pagamento di dazio, terratico, o bagliiva, per quelle persone, che coltivavano la terra colla zappa, e solo quelle, che vi faceano la masseria co' buoi aratorj pagavano carlini due per ogni paro in beneficio del bagliivo.

Profeguiva a dire, che quando ne' comuni si fosse industriata la gente povera, egli avrebbe sofferto di buon animo, che se gli fosse accordata la grazia del rilascio del terratico: ma come osservava, che i padroni di difese persone opulenti, faceano uso di essi comuni con menarvi le greggi al pascolo e col seminarvi, esercitando così un continuato dominio, che benanco vi avrebbero esercitato, se vi si fossero apposti i confini invariabili, posciachè per timore di essi la povera gente che non à come vivere, non vi sarebbe accostata: perciò secondo lui conveniva da una banda, proibire a' possessori delle difese l' uso della semina ne' comuni, obbligandoli ad avvalersi delle proprie difese per questo uso, concedendogli di potervi pascolare, quando mai fossero in erba: e dall' altra permettere alla povera gente, che tanto gli era a cuore, di poter seminare ne' luoghi demaniali, non soggetti a rinfaldamento, pagandone il terratico a beneficio della Regia Corte al prezzo comune di carlini sei la tumolata.

Per

Per buona sorte de' Cosentini l' oppressivo progetto fu rimesso all' esame e criterio dell' Uditore D. Nicola Venusio con dispaccio per Secreteria di Azienda. Quel dotto uomo non durò molta pena a comprendere il verace disegno del progettista, occultato studiatamente sotto il mistero de' vantaggi reali. Quindi avanzando le sue riflessioni rilevò, che le mire appariscenti del progetto erano due, la prima di toglier l' adito alle occupazioni, la seconda di formare un nuovo capo di rendita alla Regia Corte. Schiettamente pronunciò, che il volere arrestare le occupazioni col vietare a' possessori la semina ne' comuni era un progetto poco giusto e poco ficuro. Egualmente ingiusto gli era sembrato il costituire un nuovo capo di rendite col pregiudizio altrui, e con involvere la Regia Corte in una nuova lite colla Città di Cosenza e Casali.

Continua a dire, che egli essendo nel dovere di sostenere la causa del Re, avea come cosa indubitata, che la Sila era un fondo di Regio dominio, ma in questo fondo si era sempre seminato singolarmente da' Cosentini, e Casalini, che vi godeano certe franchigie. L' editto di Roberto, che somministrava al fisco l' appoggio per sostenere, che la Sila sia di Regio dominio, parlando de' jussi regali e fra questi della decima de' vettovagli, dicea espressamente, eccettuati gli uomini di Cosenza e Casali. Si dà carico in seguito del cambiamento della decima nel peso del jovatico, ossia del tari per aratro, e del rilascio, che ne riportarono i Cosentini nell' anno 1422. da Commissarij di Re Luigi di Angiò, e ben si appone, che di una tal franchiggia non ne poterono molto godere per le note vicende del regno in quei tempi addivenute; e che perciò fu ristabilito esso jovatico, ossia granetteria. Conchiude dopo di ciò, che più del capitolo del Re Luigi gli era di peso la legittima possessione, in cui erano i Cosentini di non pagare il terratico; ammessa ancora dallo stesso progettista nella sua relazione; quindi la di lui proposizione non era cosa troppo giusta ne facile a superarsi. Per verità avendo per molti secoli i poveri bracciali

goduta l'immunità; la nuova impresa di volerli obbligare a pagare il terratico alla gravissima ragione di sei carlini a tomolata, quandochè i massari, che coltivano co' buoi, non pagano, che il solo juvatico di un tarì per un pajo di buoi aratorj, era molto assurda ed ingiusta. Riflette di vantaggio che il visitatore in questa annosa immunità, considerava una grazia usata dalla Regia Corte alla povera gente, ed egli non sapea considerarla altrimenti, ma non sapea affatto capire come poi la volesse abolita. L'università di Cosenza e Casali à l'antica pretenzione, che la Sila sia un suo territorio demaniale, e per quanto era a sua notizia, n'avea compilato il giudizio nella Camera della Summaria, e così essendo non saprebbe tollerare questa novità.

Non ostante, che alcune poche persone di Pedaci, profiegue a dire, avessero offerto al visitatore, come questi asseriva, di pagare il terratico per gli comuni di S. Bartolo, non perciò vorranno tutti pagarlo di buona voglia. Riflettendo l'espressioni del progetto, che i possessori delle difese si servivano de' comuni, e n'escludevano la povera gente, e che si vorrebbero escluder quelli, ed ammetter questi con esigere il terratico, locchè ridonderebbe in di loro sollievo, giacche scarseggiano di terre seminatorie: entra a dubitare, che il progetto avesse altro fine: non potendosi comprendere, come quella stessa povera gente, che pagando nulla, non accosta a' comuni per seminarvi, ci andasse poi francamente, e deposto ogni timore, quando sarà obbligata a pagare carlini sei per tumolata. Quindi ripete, che il vietare a' possessori delle difese la facoltà di seminar ne' comuni, si conosce ad evidenza per un progetto ingiusto, e niente sicuro per evitare le occupazioni. Ingiusto perchè egual ragione vi à il bracciale, che il possessore. Mal sicuro, perchè i possessori possono occupare per mezzo di bracciali di loro dipendenti, occupando col peso del terratico. Oltrechè rimanendo il dritto di pascolare, resterebbe sempre aperto l'adito alle occupazioni, essendo e la semina, ed il pascolo mezzi opportuni per un

un tale effetto, ed è più facile il secondo, perchè si pratica in ciascun anno, e senza la vicenda, che richiede la semina. Finisce con avvertire, che la vigilanza del visitatore piucchè i suoi progetti avrebber potuto impedire le occupazioni.

L'anzidetto parere dell'Uditore Venusio produsse il suo dovuto effetto per allora, ma susseguentemente i baglivi della Sila àno cercato di sottoporre i Cosentini ad una tale gravezza, e ci sono quasi chè riusciti. Nell'anno appresso il condutor della Bagliva cominciò ad introdurre l'esazione del terratico di un tomolo a tomolata per tutti i seminati fatti ne' comuni, tanto da' bracciali colla zappa, quanto coll'aratro. Si opposero quei di Cosenza e Casali alla novella contribuzione; ma l'affittuario opponeva di esserseli concesso un tal dritto nelle provvisioni, che si avea spedito per lo possesso della Bagliva. Egli era vero, che avea cercato di venirgli menata buona una tale esazione; ma la Sopraintendenza si era su di ciò rimessa al solito, e quindi glie l'avea denegata. Pur ciò non ostante non trascurò di praticarla colle persone deboli ed impotenti, e di astenersene con quei, che gli poteano far fronte. Nel successivo tornò a metterci lo stesso patto, e gli riuscì, che il Fisco non ci avesse fatto la solita postilla. Da questa epoca si deve ripetere l'abusiva introduzione del terratico ne' comuni della Sila, praticata per via di una mera violenza in pregiudizio de' dritti incontrastabili degli uomini della Città di Cosenza, e Casali.

C A P. XLI.

L'Uditore Venusio riceve l'Istruzioni per un Dilimpegno nella Sila.

FRa l'agitazione ed il tumulto, che destava l'esorbitanza del banno furono infinite le suppliche, che pervennero al Trono Reale,

Reale, analoghe alle istanze del deputato de' Casali di Cosenza, e de' possessori di difese. Ogni circostanza esigeva, che si fosse cambiato il sistema degli affari della Sila; quindi la general Soprintendenza in esecuzione di un Dispaccio de' 3. Novembre 1770. si applicò alla formazione di un nuovo piano d'istruzioni, che venne a compimento nel Marzo del seguente anno 1771. Osserveremo dal dettaglio di dette istruzioni con qual ponderazione fu preso in veduta l'affare, e quai provvidi regolamenti furono escogitati per mettere in salvo gl'interessi del Re senza offesa delle ragioni de' privati, tuttoche per dura fatalità non venne a riportarsene il bramato effetto.

Col primo capo di esse istruzioni si prescrisse la ricognizione, e la visita di tutti i termini e confini della Sila situati nell'anno 1663. da D. Pietro Valero, ristaurati nell'anno 1721. da D. Giuseppe Mercader, e tornati a riattare nell'anno 1755. dal Marchese Buonastella, riconoscendosi tanto i termini naturali, che gli artefatti, e trovandosi questi diruti, e malconci si fossero di bel nuovo ristaurati. Col secondo si prescrisse, che per mezzo di probi periti, e coll'intesa de' particolari interessati ne' territorj della Sila, si fosse proceduto alla confinazione e circoscrizione delle camere riservate, ossia no territorj comuni, qualora non si fosse incontrata legittima opposizione degli occupatori, che doveano essere intesi, ed opponendosi si fosse dovuta far relazione alla generale Soprintendenza. In caso, che non ci fosse stata veruna opposizione quella, che si farebbe verificato colle ispezioni oculari, e co' documenti alla mano di essere stato occupato, si fosse reintegrato a' comuni. Dippiù si fosse fatta una misura formale della di loro rispettiva estensione ripartitamente coll'apposizione de' termini. Di vantaggio, che si fosse formata una pianta distinta tanto di detti territorj comuni, quanto degli altri territorj, che sono nell'intera estensione della Regia Sila, e di ragione di particolari possessori. Ciò fatto si fosse pubblicato un banno colla descrizione di tutti i suddetti territorj detti comuni, comi-

minando le pene contenute ne' banni precedenti, e proibendo, che niuno avesse potuto legnare o tagliare alberi nella estensione di essi, nè occuparne la menoma parte.

Nel terzo capo si prescrisse, che nell'esame della diversa qualità de' territorj si fossero individuati e circostanziati tutti quei luoghi atti al taglio degli alberi per uso de' navilj colla numerazione de' medesimi, e coll'espressa proibizione di non potersene far uso nè da' possessori, nè da altre persone, incluso il conduttore della pece. Che nella pianta si fossero bene espressi detti luoghi eccettuati, e si fossero rinnovate le pene de' Regj banni per gli controventori. Finalmente che si fosse cercato di appurare il metodo più atto per rendere gli alberi della Sila capaci per la costruzione. Col quarto si dispose, che si fosser rilevati da' processi e documenti degli incendi e cesinazioni, tutti i luoghi soggetti al rinfaldimento, per verificarsi se i possessori ci avessero adempito, ed in contrario, che si fossero obbligati a rinfaldire, formando atti per tenersi presenti dalla Soprintendenza per ciò, che convenga fare contro i possessori controvenienti per gli attentati commessi.

Dispose col quinto capitolo che si fossero verificati quei luoghi, che per la lontananza della marina, e per altre difficoltà nascenti dalla qualità del terreno si trovassero inutili e di niun vantaggio al Regio Arsenale, affinchè si potessero assegnare per uso di legnare, e pe' l conduttore della fabbrica delle peci. Col sesto che dell'enunciata pianta topografica se ne fosse lasciata una copia presso la suddelegazione in Cosenza, e tre si fossero rimesse alla Soprintendenza generale.

Po'ciachè nella liquidazione de' comuni si presupponea, che fossero insorte delle questioni con particolari circa le occupazioni; perciò col settimo articolo fu stabilito, che in questo caso, o che le occupazioni sudette fossero di quelle comprese nella relazione dell'Attuario Orfini, che assistette col Presidente Petrone, o fossero occupazioni posteriormente commesse,

il

il ministro incombenzato avesse ufato l'avvertenza di riferire l'occorrente alla soprintendenza, potendo solamente reintegrare quelle porzioni, ove non ci fosse contrasto. Finalmente coll'ottavo capitolo fu prescritto, che in esito del disimpegno si fosse fatta una piena, e circostanziata relazione di tutte le minute particolarità, per servire di norma nelle questioni, che fossero accadute per l'avvenire.

Un tale incarico si ben delineato coll'esposte istruzioni fu addossato all'Uditore D. Nicola Venusio, cui si mandarono alcuni documenti, cioè un riassunto dell'editto di Re Roberto, e la copia di quel periodo, che comprende la confinazione della Sila, i processi di Valero, Mercader, e Petrone concernenti l'apposizione de' termini della sudetta Sila, e la relazione dell'attuario Orfino, che riguardava la verificazione de' comuni. Se gli prescrisse di vantaggio, che si fosse servito dell'Ingegniere D. Domenico Michele della Città di Rogliano, che avea accudito il Presidente Petrone.

Si accinse l'incombenzato al disimpegno, ed egli era uomo da poterfene disbrigar con onore, ma la poca buona fede, e la somma inespertezza de' suoi ufficiali ed assistenti, e varj altri motivi si frapponero, onde le di lui prime operazioni riuscirono lentissime. Intanto esaminò alcuni territorj, ed il de Michele non tralasciò di formarne le particolari piante: ed essendo in questo mentre stato destinato per Chieti, lasciò i primi rottami imperfettissimi di una sì lodevol opra.

C A P. XLII.

Disimpegno del Giudice della G. C. D. Gaspare Vanvitelli.

POchi anni appresso fu destinato per l'Udienza della Calabria Citeriore D. Gaspare Vanvitelli, cui furono rinnovate le facultative per portare avanti l'interrotto lavoro della Sila.

Sila. Il carattere di uomo accorto e riflessivo, che avea questi spiegato nel primo ascenso alla sua carica, ed i saggi di un ingegno pronto e felice, e di un cuore disinteressato ed umano, uniti ad una costante preoccupazione contraria a' Subalterni, presagivano, che il vasto progetto era un' opera degna del suo talento calcolatore. Applicò la sua degna cura ad un' opera sì rilevante, e con indefesso studio non risparmiò fatica per vantaggio del pubblico, e per sentigio del Re. Tuttavolta essendo stato chiamato ad altro destino dopo compilati alcuni pochi processi, dovè lasciare anche lui imperfetta la grand' opera.

In questo mentre eran già trascorsi dieci anni dal tempo, che la generale Soprintendenza avea rimesso le sue istruzioni all' Uditore Venusio, e non era potuta venire a capo del bramato disegno. Per non starfene totalmente nella inazione, nel mese di Aprile dell'anno 1780. furono rimessi al Fiscale de Leon di onorata ricordanza i cinquantadue volumi formati da D. Gaspare Vanvitelli, contenenti le misure di altrettante difese, ove si eran benanco trovate e liquidate delle cesinazioni, e sboscamenti di alberi di pini, per cui si erano ordinati i sequestri contro i controventori, e dati ordini per l' rinsaldamento de' territorj disboscati. L' avvedutissimo Fiscale avendo trovato che alcuni possessori aveano esibito le giustificazioni de' proprj acquisti, essendogli per altro verissimo che le difese della Sila erano state trasfatte ne' tempi del Vicerè Marchese del Carpio nell'anno 1687.; perciò fece le sue istanze, che tutti i possessori fossero interpellati ad esibire il titolo de' loro dominj, per confrontarsi collo stato attuale delle difese, e quindi rilevarsi se i possessori avessero o no ecceduti i giusti limiti.

Non contento delle particolari istanze in fronte di ciaschedun processo, scrisse in giustificazion di esse una lunga relazione, e quella diresse al Segretario di Azienda Marchese Gozeta in data de' 13. Maggio. A larga mano sparse quel suo rapporto di tutte le notizie, che giudicò convenienti per istabilire il dominio

minio del Sovrano sopra la Sila , facendo mostra delle sue cognizioni , sebbene da Avvocato e parziale del Fisco. I veri, o falsi diplomi de' Normanni e de' Svevi a favore della Badia Fiorentina, l'editto di Re Roberto, le regie razze mantenute nella Sila ne' tempi degli Agioini, tutti i disimpegni de' Ministri della Capitale eseguiti dall'anno 1570. in avanti , e tutte le Carte de' Regj Archivj , fece egli entrare a calcolo per fondarvi la sua tesi del dominio Fiscale. Ma non si diede la pena neppure di dare una occhiata passaggiera agli argomenti contrarj , nè volle riflettere, che il suo rimedio era inopportuno, anzi nocivo agl'interessi del Re per conto delle devastazioni, che esigevano un rimedio pronto e sollecito da non attendersi dalla discettazione de' titoli, e con ciò diede a conoscere che avea smarrito lo stato della questione.

Nello stesso giorno de' 13. Maggio il Segretario della Regia Azienda mandò all' Assessore D. Gio: Pallante l' enunciato parere del Fiscale de Leon, per combinarlo co' processi, che parimente gli rimise, e colle leggi. Per la lunga dimora, che il Consigliere Pallante avea fatta nella sua gioventù, nella Città di Cosenza coll' esercizio di Ministro provinciale, comechè inclinato egli era agli studj ameni, e soprattutto dell' antichità, ebbe occasione d' istruirsi delle più minute particolarità, che la Sila riguardassero, come quella, che formava l' occupazione degli uomini di buon senso fra i Cosentini per le di lei famose vicende. Ecco come si trovò questi alla portata di dar giudizio adeguato della controversia, mercè di un suo lungo ragionamento, e di somministrare le dovute aperture da potersene promettere un equo sistema ed i Cosentini, ed i proprietarj di Difese, e la Regia Corte. Non è da negarsi, che la sua consulta ispira l' idea del disordine e della confusione, colpa degli anni, che gravitandogli addosso, gli aveano debilitate le forze dell' intendimento, e fatto mancare quel calcolo robusto che si richiede nel ben connettere i proprj pensieri. Ma non impertanto i ra-
gio-

giocamenti, che adduce, presi da per loro sono altrettante incontrastabili verità, tuttocche sparse di opportune facezie, figlie della sua nativa giovialità, e di quel buon umore, che conservò fino all'estremo di sua vita.

Si oppone direttamente alla istanza fiscale, che esigeva de' possessori la dimostrazione del titolo con afferire: *Si dica a tutti i possessori Ostendant titulum; ma sard bene dire al Fisco ostende titulum -- non debet ad imparia judicari*. Riflette che l'affertive dell'editto di Roberto soffrono difficoltà insuperabili, e che le copie, che vanno in giro sono senza estratta, ed è poi noto a tutti a quante *soverchie sono state e sono soggette le vecchie carte dell'Archivio della Regia Camera*. Nello stesso anno 1333. il medesimo Re Roberto, come Balio del Figlio già creato Duca di Calabria concede i dritti sulla Sila per ducati 800., e pattuisce di ripigliarla restituita la sudetta somma. La Sila in tutte le carte si è sempre detta di Cosenza, luogo demaniale di quella Città, sottoposta al Ducato di Calabria, e perciò i cittadini di Cosenza, e suoi Casali esenti da dritti di bogliiva, granetteria, terraggio della Sila.

Mette in veduta la grandissima estensione del territorio di Cosenza ne' tempi antichi verso il Levante e Tramontana. Difatti buona parte delle popolazioni situate per quei lati nelle vicinanze dell'attual Sila, sono di fresca data di rapporto a Cosenza, il cui territorio abbracciava maggiore estensione di quella, che in atto possiede. Soggiunge, che la Città di Scigliano ed i suoi numerosi villaggi edificati nel mezzo della Sila, erano tutti Casali di Cosenza, che vennero poi a dismembrarsi dalla madre patria per comodo della giurisdizione. Questa è una verità da non potersi richiamare in dubbio, ed i privilegj de' Cosentini forniscono chiara pruova e di esso Casal di Scigliano e di altri molti, che ne passati tempi alla Città di Cosenza appartenevano, e ne furono poi divelti chi per un motivo, e chi per un altro. Allorchè il Conte di Martirano avea comprato esso Casal di Scigliano, e ridotto

a condition di vassallaggio, Cosenza fa, che a sue proprie spese il volle riscattare,

Che se mai, soggiugna il Configlier Pallante, il territorio della Sila fosse demanio Regio, tante terre Citra, e Casali non avrebbero avuto un palmo di terreno per fabbricarci le case, ovve orsalizj, castagnetti, legna da fuoco, giardini, in sostanza nè luogo nè vico, nè sussistenza avrebbero gli stessi tanti casali di Cosenza, contro i quali il Fisco agisce. Ognun vede l'importanza di questa giudiziosa riflessione, giachè gli uomini s'inducono alcuna volta a privarsi del soverchio, ma non ci è esempio, che voglian cedere a mezzi, onde sostenere, e soddisfare i bisogni di una comoda sussistenza. Tutto era demanio universale di Cosenza. I primi nostri Re di questo demanio se ne vollero chiudere una porzione, ossia camera riservata ad uso di difesa per le razze regie, vacche e giumente, come per difese d'inverno in Calabria v'erano il Bianco ed altre campagne, dove dette razze passavano. Soggiugne, che la sudetta foresta del Bianco fu venduta alla casa di Roscella, ed altre ad altri particolari. Che le razze regie furono dismesse dalla Sila, anche perchè i paesani le perseguitavano, e facevano morire.

Passa a riflettere sull'apposizione, e ristorazione de' pilastri, pianta di essa Sila, incertezza delle pretese occupazioni, molteplicità di disimpegno, misura delle difese, e varietà in essersi eseguite da più mani: e quindi conchiude, che essendo questo un punto civile bisognava esaminarlo, sentite le parti per fondamento delle intenzioni fiscali, e situato prima il territorio Regio poterfi poi dire; tu ai usurpato, che cosa, e dove; ma nell'incertezza di questo primo dato non poteva unquam aver luogo l'ostensione del titolo. Se prima non si fissa questo punto, cioè quale sia la Sila Regia dove e quanta, come si potrà dire: ostende titulum? Quindi avanza alcune osservazioni contro il disimpegno del Vanvitelli, per essersi lasciato indurre da' Scrivani a misurar di nuovo le difese misurate un'altra volta da Venusio, duplicando la spesa; per aver citato i possessori di esse difese
senza

Non poi abilitarli a dar la nota de' periti sospetti, servendosi di paesani trovati sopra luogo per evitare il maneggio e le frodi; e finalmente per avere obbligato ai possessori suddetti al rinfaldimento ossia abbandono della femina, e contemporaneamente i coloni a depositare gli ostaggi presso il tesoriere.

Cominciar la lite dal sequestro, prolegas ad osservare, è proibito dalle leggi. Il fisco dice; vi sono le prammatiche, ed i banni, che proibiscono l'incisione degli alberi di costruzione de' bastimenti, e che non si debba aboscare la Sila, ed usurpare i territorj aboscati: dunque è l'intenzione fondata contro i possessori. Replica a questa difficoltà, che l'intenzione fondata, è dal canto de' possessori; ed il fisco che dice, posseggono il mio, lo deve dimostrare, trattandosi di territorj e non di regalie. Dippiù le transazioni sono titoli sicuri per quei, che si sono transatti: e la reticenza di anni ed anni è un titolo egualmente sicuro per quei possessori, che non furono nè citati, nè transatti. Laonde conchiude, che quando il fisco avrà dimostrato, che è roba sua il territorio da me coltivato ed usurpato, allora anderà bene l'ostende titulum, ed il sequestro.

Esaminando esse prammatiche, e banni proibitivi, dice, che la prammatica I. de incis. parla di alberi di costruzione di galere per 30. miglia intorno a Napoli. La prammatica II. parla appunto de' pini della Sila di Cosenza e Casali: ma che cosa proibisce? Proibisce l'abauzare, tagliare, o incendiare i pini, perchè il fisco à il jus picis. Il banno del 1759. fu generale per tutto il Regno, e contiene la proibizione di aboscare, e tagliare molte sorte di alberi per non esserci mancanza di legna da fuoco, e per altri usi. Riguardo al banno spedito di ordine Regio ne' 23. Dicembre 1735. riflette, che fu generale per tutti i luoghi soliti della Calabria Citra, ove esistevano alberi da costruzione. Viene finalmente a riflettere sopra i banni de' 24. Luglio 1769. Riguardo al primo non essendo stato, che una rinnovazione di quello del 1735. poscia che fu spedito di volontà del Sovrano, non

ei trova nulla da ridire. Ma pe' l' secondo cacciato fuori dalla Sopraintendenza; *in nome di S. M. che non ne fa niente*, riflette, che contiene molto di più di quello, che il Re avea ordinato nel sudetto primo bando: Il Re disse nella Provincia di Calabria citra, e questo ultimo dice Calabria citra & ultra. Come entra la Calabria ultra colla Sila e suoi Casali.

Il Re affatto non parlò di rinfaldimento, e che i possessori non potessero coltivare, e seminare le di loro difese, e molto meno di pena per chi non rinfaldisse. Inoltre il bando comprende anche quelle difese per le quali i possessori fossero stati transfatti dalla Sopraintendenza. Questo il Re non l' à ordinato, e non è legale, e perciò non può valere. Maggiormente che le transazioni quasi tutte furono fatte dalla Regia Camera, non dalla Sopraintendenza. Almeno avesse detto, che il Fisco avrebbe restituito il denaro introitato per le transazioni a tener delle leggi, e rimesso a' Giudici competenti di far giustizia, perchè *qui transigit, de republica transigit*. Come dunque senza restituire il denaro e senza conoscersi la giustizia della causa, ed intese le parti, e' l' Fisco ridurre le cose *ad jus, & justitiam?*

Si dà carico del ricorso di D. Camillo Parisio Deputato de' fedelissimi Casali di Cosenza, col quale si dice, che il bando comprendendo tutto il territorio della Sila colle comminazioni di pene, e di sequestri, e colla proibizione di seminare i loro territorj aperti, non ostanti le transazioni fatte col Fisco, sarebbe stato l' estermio di tutte le popolazioni, e dimanda le providenze, per le quali resterebbe provvisto ottimamente l' arsenale, e non distrutti tanti paesi *dalla fame, freddo, e dall' esilo*. Su di un qual ricorso l' Assessore Paterno decise *non esse locum petitis*. Fa menzione altresì della ragionata istanza del procuratore di tutt' i particolari possessori colla decretazione *legitimata persona providebitur*, e che non si era ancora provveduto.

Riflette, che ordinariamente non erano i possessori delle difese, che per allargarle aveano tagliato, e distrutto i pini, ma
feb.

sebbene gli affittuari della pece, com'era notorio, e lo riferiva pienamente il Preside Danero. Benvero credeva, che i possessori ci avessero contribuito a far tagliare segretamente ne' luoghi a loro vicini, ed a farci attaccar fuoco, facendolo credere come casuale. Quel Preside colle sue relazioni avea riferito la distruzione de' pini per lo passato, e l'inevitabile per l'avvenire a cagione degli Affittatori della pece pe' corrente affitto di quattordici forni, *pe' quali non basterebbero cento Sila, ed il Fisco vorrebbe in sostanza la botte piena, e la schiava ubriaca.*

Ripete, che la prammatica proibiva il taglio, e l'incendio de' pini nella Regia Sila, e l'intaccatura per far trementina o pece greca, che il banno Regio proibiva ed i pini ed altri alberi da costruzione per tutto il Regno. E siccome egli credeva, che nella Sila esistessero territorj d'intersiera ragione del Re, vestiti di tali piante, locche ripeteva da quel tempo, che i Sovrani di questo Regno se ne chiusero alcune porzioni per le Regie razze, essendo sfuggite dalla sua attenzione, che coll'esserli dismesse ad istanza de' Cosentini le difese Reali per le razze, tornarono i territorj nel demanio della Città, come erano state per l'addietro; che anzi il motivo, per cui fu chiesta la dismissione fu per appunto per ampliarli i pascoli comunali a beneficio della Città medesima, e suoi Casali: così da questo equivoco di fatto cerca il Consigliere Pallante di giustificare le transazioni fatte dal Fisco co' possessori di difese, opinando, che questi si aveano occupato quei territorj chiusi da principio per le suddette razze, e che credea di non essere stati più disoccupati: pur troppo strano sembrandogli, che si fosse potuto transigere sulle terre pubbliche e demaniali di Cosenza. E le conseguenze, che ricava di rapporto agli alberi, dipendono dallo stesso erroneo principio.

„ Dice adunque, che per la prammatica, che riguarda la Sila
 „ a motivo della pece non ci potea essere difficoltà. Il de-
 „ manio chiuso è Regio, gli alberi di pino in esso non si
 „ pos-

„ possono toccare . Le frasche ed i virgulti sono in esse ,
 „ come in altri demanj . Ma per le difese particolari , il
 „ terreno delle quali è di particolari , gli alberi anche de'
 „ pini sono de' patroni , se non che non possono farsi la pe-
 „ ce , sulla quale il Re ha il *jus picis* , ed il diritto di fer-
 „ virsi de' pini , ed altri alberi di costruzione per l'arsenale .
 „ Questa distinzione è troppo necessaria . Per la pece la pra-
 „ tica del Regno si è , che quando il Padrone voglia met-
 „ tere il forno di pece nel suo territorio si debba accordare
 „ col Fisco , come vediamo praticarsi a Calabria Citra de' Be-
 „ roni , che hanno le loro Silo ; ed in Calabria Ultra dalla
 „ case di Scilla , Bagnara , ed altre ; e così nelle altre Pro-
 „ vincie ove sono pineti .

Per gli alberi poi da costruzione , come sono pini , pigne , querce ec. il Fisco deve comprarli giusta , che usualmente li compra , quando ne ha bisogno per la fabbrica de' vascelli , e galie : mercecchè la costruzione è un' opera , che deserve alla custodia del Regno e mantenimento della protezione , ed a quella spesa è obbligato tutto il Regno , e ciascuno individuo , onde non deve gravarsi uno per gli altri , egualmente , che per lo mantenimento del Re , della sua Corte , della stappa , delle fortezze e simili . Quindi i pini , querce , ed altri alberi , che bisognano a detto uso , il Fisco ha il diritto di averli : pur tuttavolta è di bene , che gli faccia scegliere , perchè non tutti possono servire , li faccia segnare , bullare e destinare al suo uso , essendo ingiusta la generale proibizione , che abbracciasse gli storti , i fracassati , e simili ; altrimenti la terra non sarà del Padrone , ma del Fisco . Per la qual cosa si potrebbe mettere in pratica il progetto avanzato nel ricorso del Deputato de' Casali di obbligare ogni possessore di difese a mantenere un dato numero di pini , ed allevarlo per così dire nelle proprie terre , per potersene la Corte servire ne' bisogni senza impedire l'uso della roba propria . E la giustizia vorrebbe che questi tali alberi si pagassero dal Regno .

Laon.

Laonde conchiude facendo distinzione tra le cose, che aveano bisogno di un pronto riparo, e tra quelle, che conveniva discutere a lungo e tranquillamente. La conservazione de' boschi per gli comodi della navigazione è posta da lui nella prima classe. Dice di doverli ben riflettere le relazioni del Preside Danero, e darsi i solleciti provvedimenti, soprattutto in ordine a' forni della pece, che tanto devastazione avean portato ne' boschi della Sila. Di rapporto al dippiù, e soprattutto volendosi interloquire su de' cinquanta-due processi, a' quali si era fatta l'istanza fiscale, bisognava aver tutte le carte precedenti, esaminar bene la materia, sentire le parti ed il Fisco, perchè la cosa, ci dice, mi pare troppo indigesta, e non si tratta di far transazione, come si è creduto dagli Uditori, e Fiscali; ma di affare di troppo rilievo. La causa è di un dritto civile, e ci è provveduto perciò il Signor Marchese Paternò, da chi si disse *legitimata persona providebitur*; ed oggi ci sono le procure degl' inscritti.

C A P. XLIIII.

D'Impegno del Maresciallo D. Gio: Danero.

Mentre si discuteva sopra articoli di privato interesse, e si pretendeva dare sfogo alla processura di Vanvitelli, comechè le mine più essenziali, che si erano espresse ne' capi d'istruzione mandati all' Uditore Venosio, erano tuttavia rimaste inadempite per colpa, di quei Subalterni medesimi della Sila, che non erano ancor sazj di profutare su de' disordini fatti nascere col bahno del 1769. : perciò il Segretario di Azienda verso la fine del mese di Giugno del 1779, stimò d'incaricare il Maresciallo D. Gio: Danero, assunto di fresco al Presidato di Cosenza. Quindi gli diede contezza de' dritti del Sovrano sulla Sila riconoscanti la di loro origine dal-

dall' editto del Re Roberto; delle varie occupazioni ivi commesse; degli accessi de' Ministri Camerali per la reintegra; e che a relazione del Preside Coronado si era situato un Visitatore, e due Guardiani per evitare i disordini, che minacciavano la distruzione di quei boschi, i quali non adempiendo a' proprj doveri, vennero rimossi; che nell' anno 1771. si era incaricato per tutti gli oggetti della Sila l' Uditore D. Nicola Venusio, e nel 1787. l' Uditore Vanvitelli, ma non se n' era potuto venire a capo.

Di vantaggio che la casualità o la malizia avea cagionati varj incendi in detta Sila, e per alcuni de' rei si era domandato l' indulto; per altri non si erano ancora prese le informazioni, e per altri finalmente si era ordinato il rinfaldimento, rimettendosene nota al Preside Coronado nell' anno 1774., e non si sapea se si erano puntualmente eseguiti gli ordini. Finalmente che egli il Segretario Gozzeta non avea tralasciata nè vigilanza nè provvidenza per impedire cotali disordini, e sistemare un ramo di tale importanza del Regio Erario: ma che le sue mire erano rimaste inadempite. Quindi gli prescrisse di riflettere all' importanza dell' affare; ed agli spedienti opportuni per la reintegra de' terreni occupati, e per non occuparsene di vantaggio; per lo rinfaldimento, e per lo scasso degli ulteriori sboscamenti, pigliando cura particolare di essa Sila per sistemarla, ed abolire i passati disordini.

Passata alla ispezione della Regia Segreteria di guerra, e Marina il tenimento della Sila; nello stesso anno 1789. a 29. Novembre si compiacque la Maestà del Re per quel canale ordinare al suddetto Preside, che l' oggetto delle Sila era un' articolo da esaminarsi seriamente in quantochè si presupponea di essersi ivi tagliato arbitrariamente; e però si desideravano progetti, e proposizioni convenienti al servizio del Re, combinate col sicuro vantaggio dello Stato, e de' sudditi. Un tal consolante linguaggio si è costantemente tenuto in tutti gli ordini cacciati fuori dalla prefata Segreteria, e tratto

trat.

tratto osserveremo fin dove sia giunta la pervicacia de' Subalterni, i quali hanno saputo come render vano siffatto impegno. Tuttochè il Maresciallo Danero pieno fosse di rare qualità, beneficente, liberale ed umano, amante della fatica, e scrupolosamente geloso del servizio del Re: pure non avendo potuto, nè dovuto esentarsi dalla direzione de' Subalterni, la cui opera gli era indispensabilmente necessaria; non potè evitare d'incorrere negli assurdi anteriori, da' quali si pretendeva uscire sua mercè. La Sila, benchè vastissima relativamente, pure non era la selva Ercinia ne' tempi di Cesare, che per costeggiarla da un lato bisognava impiegare ventisette giorni. Quando tutta la selva Bruzia fosse stata un folto bosco, pure per esaminarla a solo oggetto di rilevare le quantità de' boschi esistenti non potea essere maggiore opera, che di un mese. Ed o quanti mesi si consumarono nella fabbrica di processi per ismugner danaro da' devastatori, ed intanto neppure di uno sguardo erano degnate le foreste provvedute di alberi atti a pece ed a costruzione. Come per altro poteano essere considerate da' Subalterni, se il costoro impegno era quello di predicare le devastazioni, per profittare promovendone delle nuove: una qual via si avrebbero al certo preclusa, circoscrivendo i boschi all'impiedi, e si farebbero benanco smentiti. Ecco perchè nell'anno 1780. e nel seguente 1781. crebbe di molti processi l'Archivio della Suddelazione, ma con ogni gelosia fu custodito l'indegno metodo di sparger la confusione, ed il mistero sopra gl'interessi i più essenziali dello stato.

Per questo motivo nell'anno 1782. a 23. Marzo incalzarono gli ordini pe' l' Maresciallo Danero, e se gli fe sapere che persuaso il Re dell'abuso, che faceano i partitarij della pece de' legnami servibili per la costruzione delle navi da guerra e mercantili, si era perciò degnato di abolire l'affitto affinchè meglio si fosser potuti custodire, e conservare i boschi esistenti: per quale oggetto vennero comunicati gli ordini corrispondenti per impedire le nuove abusive incisioni. E come coll'aboli-

D d

zione

zione di detto affitto mancava alla general Tesoreria il prodotto annuale di ducati 2680., de' quali ne doveva esser rimborzata, fattosi questo carico dalla Real Segreteria di Stato e Marina, perciò fu quel Preside incaricato di riflettere come da' corpi della Sila si fosse potuto ritrarre la suddetta somma, dando ragguglio della Mastrodattia, ed altri corpi soliti ad affittarsi.

Primachè si fosse il Preside determinato all' accesso della Sila, istruitosi in residenza, alla meglio, sopra gli oggetti di sua commissione, diede conto di avere eseguite le istruzioni relative al taglio degli alberi, ed avanzò qualche proposizione che stimava conducibile per lo dippiù. Ma ne' principj di Luglio si portò personalmente nel territorio della Sila, scortato dal Mastrodatti della medesima e da un Ingegniere. Quivi ebbe l' aggio di riflettere tutte le notizie antecedenti, le istruzioni ricevute, ed ogni altro che avesse contribuito a formarli una chiara idea de' suoi incarichi: e soprattutto ebbe presenti le istruzioni de' 16. Marzo 1771. formate dalla Reale Soprintendenza, e le altre consegnate all' Ingegniere Guigliers, allorchè fu spedito di unita con esso Preside per la Sila. Credè adunque, che le sue incombenze si restringevano: primo alla reintegra de' terreni occupati; secondo alle individuazioni de' Comuni, e Camere riservate, e minuta descrizione di esse; terzo ad escogitar le cautele per evitarli le occupazioni in avvenire; quarto alla liquidazione de' luoghi incendiati tanto per punirsi coloro, che n' erano stati gli autori, quanto per frenarsi le nuove controvenzioni, e per saperli i luoghi di rinsaldimento; quinto alla descrizione del sito e qualità degli alberi atti a costruzione de' navigli, ed alla fabbrica delle peci, se prossimi o lontani dal mare, se facile o duro il trascino per terra; sesto all' avanzo degli alberi servibili a Regj Arsenali, e Marina Mercantile; settimo all' aumento della rendita annuale di essa Regia Sila.

Lo spirito subalternesco sempre lo stesso comunque gli si permetta agire, ecco come mette in esecuzione il concertato sistema.

ma. Le Istruzioni dirette all'Uditor Venasio nell'anno 1771. tenute presenti dagli Officiali del Preside Danero, prescrivevano, che l'appuramento delle occupazioni seguite ne' comuni della Sila si fosse fatto coll'intesa delle parti, ed occorrendo contraddizione per parte de' pretesi occupatori non si fosse eseguita reintegra, ma data parte alla Soprintendenza medesima per le provvidenze superiori. Questo precetto indispensabile della giustizia la più pura, fu disubbidito dagli infidi Subalterni. Non era possibile che fosse entrato in mente a costoro l'amor della verità, che si può rilevare soltanto colle tranquille discussioni degl'interessati. I cattivi odiano la luce, e si vogliono nascondere mai sempre sotto le cabale, il mistero, il tumulto. Come eseguirono adunque il serio incarico? Presero gli esperti ad arbitrio, giustificando la qualità di essi con fedi dell'Università. Adoperarono testimonj il più delle volte suggeriti da denuncianti, e che altro requisito non aveano, che di esser gente incurvata sotto al peso degli anni. Perciò la trappola, le frodi ed una stupida ignoranza, fecero a gara per far riuscire questa parte del disimpegno un informe gazzabuglio. Persuasero quell'incorruttibile Ministro del Re, che in Provincia comparve di non aver altra cura, che di esercitare la sua liberalità, e disinteresse, laonde erasi renduto superiore a qualunque più accanita maldicenza, che la salvezza del negozio dipendeva dalla fabbrica di ben congegnati processi, e gli fecero avvertire, che il Principe di Corsi Preside in Cosenza nell'anno 1662. incaricato per la Sila nel medesimo anno, non ricavò verun frutto dalle sue fatiche per non aver compilato processi. Soggiunsero, che nelle istruzioni del 1771 in quel capitolo ove si parlava del rinfaldimento si leggeva, che si fossero fatti degli atti.

A seconda del sublime pensare degli eruditi Subalterni della Sila, diconsi atti o carte per eccellenza le informazioni criminali, quella prostituzione della ragione umana, quel veleno micidiale della tranquillità de' cittadini. Conveniva alcerto, che

si fosser formati i debiti atti, ma questi dovean contenere le perizie, e le pruove fatte giuridicamente coll' intesa delle parti senza garbugli e senza oppressioni. Umanissimo qual egli era il Preside Danero stette sospeso buona pezza nel dubbio della inutilità se non altro, di quelle operazioni, che con tanta fatica era obbligato eseguire, occultandosi perpetuamente agli occhi degl'interessati. Quindi volle dar conto de' suoi primi passi al Sovrano, e gli descrisse minutamente quanto avea opinato e principiato ad eseguire, e venendo al proposito delle informazioni e de' sequestri delle difese, i di lui Officiali con profonda penetrazione, cercarono per ogni giustificazione di allegare il solito praticato ne' disimpegni antecedenti, e la perizia acquistata dal rispettabil Danero per conto degli atti giudiziarij, come quelli, che più anni avea servito da Preside.

In seguito di una quale rappresentanza e dell'affettato studio di giustificare la necessità del Mastrodatti della Sila, e suoi ajutanti, delle informazioni criminali, de' sequestri e degli altri lacciuoli, che si eran tesi; fu emanato nel giorno 10 d'Agosto di quell'anno un dispaccio, degno di essere impresso a' caratteri d'oro. Si fe ricordo all'incaricato, che la Reale intenzione era quella di doverli esiggere da lui un piano generale, e circostanziato dello stato attuale della Sila, per potere sovranamente prendere quelle deliberazioni, che stimerà più proficue a suoi vantaggi ed a quelli de' suoi sudditi, e dare un sistema stabile a questo affare. Quindi l'oggetto del Preside dovea esser l'acquisto delle notizie le più esatte per lo detto stato, dando ordini interini per impedire i disordini. Che in tali rincontri l'intervento di gente del foro era nocivo, e dal sentirsi dalle sue rappresentanze, che si fabbricavan processi, chiaramente facea comprendere, che nelle sue operazioni vi era mischiata la ruggine del foro sudetto. Quindi gl'inculcò sovranamente a badar bene, che le sue facultative non erano, che per acquistar notizie, e dare rimedj provvisionali, ed i mezzi indicati non poteano essere, nè regolari,

golari, nè esatti, ed a buon conto, i suoi rischiaramenti dovean servire per lumi nelle regolari provvidenze, che si farebbero prese a tempo opportuno.

Siccome l'enunciato Dispaccio annunzia l'antivedenza del Sovrano, e l'estensione delle sue benefiche mire: così la pronta ubbidienza, che prestò al medesimo l'incaricato Preside, dee riputarfi un argomento decisivo della sua indole pieghevole, e far conoscere fino a' ciechi, che la ciosura di tutte le sue operazioni era l'interesse del Sovrano ed il bene de' sudditi. Immantinenti fe cessare l'attitamento criminale, ed abolì l'iniquo metodo di sequestrar le difese. E pure sarà illuso grandemente, chi si persuadesse, che il venerato oracolo del Re, e le premure del Preside, fossero bastate ad abbattere la formidabil potenza de' Subalterni della Sila. Arriverà forse appresso una crisi così memorabile; ma cara dovrà costarne l'impresa.

Dettaglio delle più importanti operazioni del Preside Danero.

S Brigatosi dagl' impacci delle giudiziarie informazioni il Preside Danero proseguì con indefesso studio la ricognizione, e l' esame dello stato, in cui si trovava la Sila, per somministrare al Sovrano le notizie opportune per un nuovo piano di regolamenti. Noteremo le più essenziali osservazioni del costui disimpegno, trascurando tutto ciò che non abbia rapporto colla controversia presente. (1) La Sila dal Tavolario Antonio Gallucci in tempo dell' accesso del Presidente Valero fu misurata in lunghezza per miglia trentatre ed in larghezza per ventitre, e di circonferenza miglia ottantasette. I pilastri, che la circoscrivono sono cento sette, novantasette de' quali furono apposti nel 1663. dal sudetto Valero, e dieci uel 1721. dal Presidente Mercader. La sudetta Sila per comune universal tradizione era quasi tutta ingombra di alberi. In alcune montagne si osservano alberi nella cima, e nel pedale, ed in mezzo terreni seminatorj; ed in altre si vedono boschi da' lati, e terre aperte nel mezzo. Quindi si rileva la distruzione degli alberi, e la coltura del suolo, locchè si conferma dalle ceppaje e tronchi che tuttora vi si osservano. I terreni aperti ne' primi tempi eran ben pochi, e questi ne' valli, e ne' piani, ma i luoghi montuosi oggi addetti a semina ed a pascolo eran tutti coperti di alberi, anche per confessione degli stessi padroni, che adducono la scusa di esser ciò avvenuto fin da tempo immemorabile, senzache ciò fosse interamente vero.

I ter-

(1) *I fatti che concernono il disimpegno di Danero, sono stati ricavati dalla di lui relazione umiliata a S. M. dopo l' esito del suo travaglio.*

I terreni di essa Sila sono di tre qualità, cioè Difese, Comuni, e Camere riservate. Si fanno ascender le prime al numero di 400, e più. In esse i possessori esercitano un pieno assoluto dominio, colla soggezione dell'alboratura riservata per li bisogni del Regio Arsenale. Non si diè la pena di numerare le sudette difese, e solo formò la lista di quelle, nelle quali dovea aver luogo il rinsaldimento, ossia l'abbandono della semina, ove maggiore, ed ove minore, sol perchè coll'ispezione oculare sembravano di aver state quelle terre di fresco aperte, ed applicate alla semina; posciache la scarsezza del tempo non avea permesso, che avesse filato la sua attenzione sopra altre difese, e l'avea indotto a restringersi a cinquanta circa. E quindi si avanzò a dire, del rimanente rinsaldarsi dovrebbe quasi tutta l'intiera Sila; poichè come dapprima avvisai, quasi tutto boscoso era questo suolo. Nè trovava ragione che i primi devastatori, che si dà il piacere di caratterizzare per gli più antichi violatori de' jussi del Sovrano, dovessero esentarsi dalle sue leggi, e sottoporvisi gli ultimi, e che ove sono gli attuali forni o di fresca data si debbano rinsaldare, e questo non debba praticarsi per quei luoghi, dove sono stati prima; e basti a' possessori il dire: sono terreni aperti anticamente aggiugnendovi *ab immemorabili*, voce appresa anche da' rustici campagnuoli; pure non per tutti vi è il decorso di tanto tempo, e poi ci è il banno del 1769, che toglie ogni equivoco, non facendo distinzione nè di tempo, nè di luogo.

Tutta volta da sì stravolti principj non si veggono ricavate le conseguenze, alle quali avrebber potuto condurre. Il rinsaldimento universale si giudica inutile per'l Sovrano e pernicioso per ambedue le Calabrie. Le molte suppliche de' particolari, e delle Università umiliate al Real Trono per la accrescimento della semina, rimesse per informo al Preside succennato furono giudicate ragionevoli e giustissime. La semina del germano si disse di un'epoca remotissima nella Sila, ed essendosi coll'andar del tempo avvertito, che una tal in-

du-

coltura riusciva vantaggiosa alla umana sussistenza; perciò non furono contenti i possessori di starsene fra i limiti angustissimi delle poche terre libere, poste fra l'immensità de' boschi della Sila; e cominciarono a tagliare e ad abbruciare i boschi medesimi, vieppiù che il germano seminato fra le ceneri dava ne' primi anni il doppio, e forse più del solito prodotto. Quindi malgrado tante proibizioni, banni, e leggi si sono aperti una gran quantità di terreni, e se mai si fossero trovati incapaci di semina si sono lasciati per uso di pascolo. Cotale mezzo non si lasciano di praticare per voglia di accrescer l'industria. Soggiunse che le terre seminatorie della Sila poteano ascendere a circa tomola 3000., delle quali se ne seminavano in ogni anno la metà, il cui prodotto poteva ascendere a tomola 100000. Ben vero avvertì, che in quell'anno il raccolto era riuscito scarfissimo, ed appena da ogni tomolo di terra seminata, si erano raccolte due tomola di germano, cioè il terratico, e la semenza.

Il prodotto del germano è di una indispensabil necessità per le due Provincie, ed i Casali di Cosenza tutti se ne cibano. Dippiù nel mercato semanile, che si celebra nella Città di Cosenza vi è un gran smercio di detto genere, non solo tra i Cosentini, ma tra essi, e le popolazioni marittime del Tirreno. E queste egualmente, che altre Università delle marine di Oriente se ne servono per provvedere l'Annona. Deriva questo, dalla bassezza del prezzo in confronto a' grani bianchi, ed alle majoriche, essendoci un divario di tre in quattro carlini per gli primi, e di cinque in sei per le seconde. Ciò produce l'incarimento del grano, quando ci sia scarsità del germano. E come i prezzi del grano erano cresciuti a dismisura in quella provincia, farebbe perciò stato un passo falsissimo quello di diminuire il prodotto del germano.

Conchiude da tuttociò, che il rinfaldimento dovesse aver luogo per gli terreni produttivi di pini, e di alberi di navigli, e che fossero di portata al mare, o pure servissero per uso di pece.

pece, ma per quei luoghi, ove non si potessero adempire detti usi, perchè si trovassero gli alberi dispersi in mezzo di altri alberi di verun uso, come candele, e cucumili, o pure fossero inservibili per la pece, e finalmente si trovassero siti in luoghi dal mar lontani; in questo caso era di bene dispensare a' banni, ed alle leggi del rinfaldimento, con estendersi la dispensa e per le difese e per i comuni. Dopo di che da una lunga lista di luoghi boscosi, che si dicevano di essere incendiati, e ridotti a coltura. Con paterna cura trattò i Cosentini quel Preside in questo incontro. Girava egli indiffessamente per tutti i luoghi più scoscesi, ed osservando tutto co' proprj occhi, confortava i miseri coloni, e gl'incoraggiava ad industriarsi, loro permettendo la semina, meno che in certi luoghi di troppo fresco incendiati, che troppo scandaloso gli sembrava di permetterla quivi. Vedendolo i suoi Subalterni così ben intenzionato, si restrinsero a persuadergli, che bisognava separar cosa da cosa, e far sì, che i permessi fossero preceduti dalle carte, e dagli appuramenti, separatamente per ogni difesa, o almeno per ciascun possessore. Altresì gli posero avanti, che era necessario destinare una persona per far le veci della Regia Corte, per disegnarli i luoghi esentandi dal rinfaldimento ed invigilare per l'esecuzione, acciò l'apertura de' nuovi terreni fosse seguita colle dovute riserve, ed affinchè coll'intervento di un degno Subalterno si fosse rimosso il pericolo di restar pregiudicati i dritti della Corona, e per conto delle peci, e degl'alberi da costruzione.

E •

CA.

De' Comuni, e Camere riservate.

Nello stesso tempo, che il Preside Danero pigliò in considerazione i banni, ed il rinfaldimento fece l'esame sopra i comuni. Rilevò, che il fisco da quadriennio in quadriennio li concedeva in affitto. Che i Cittadini di Cosenza ci vantavano il dritto di potervi seminare, pascolare, legnare, e far ogni altro uso, essendo stata la Sila un di loro demanio ne' primi tempi, e che fu dimembrata per le occupazioni de' particolari, e dalla violenza de' possessori di difese. Per questo la fida si era esatta da principio per gli forastieri, e poi col tratto del tempo erano stati anch' i Cosentini obbligati a pagarla, sebbene per metà e forse meno. Verificò di vantaggio l'abusiva introduzione del terratico, dall'anno 1783. a queste parte, che i bagliivi della Sila aveano cominciato ad esigere per le terre feminatorie de' comuni in danno de' Cosentini. Mette perciò in veduta quanto si rileva dalle istruzioni di essa Bagliiva formata nell'anno 1618., e facendo menzione della decima de' vettovagli commutata poi in granettaria, ossia jувaticо, caratterizza l'innovazione del terratico per un mero aggravio. Soggiunge, che le prestazioni per la fida degli animali, le trovava corrispondenti nell'affitto attuale col disposto delle precitate istruzioni.

Dopo di essersi fatto carico de' jussi de' Cosentini sopra i legnami della Sila, confermato col decreto de' 10. Gennaro 1615. dal Presidente Salluzzo, asserisce, che costantemente non si era pagato il terratico preteso dal bagliivo, e che era una mera novità, giacchè avendosi fatto esibire le provvisioni dagli eredi del conduttore della bagliiva, spedite a 25. Marzo 1783. avea trovato, che nel cap. 13. dell'offerta si era cercato il permesso di esigere il terratico ne' comuni, perchè
la

la femina pregiudicava la fida, restringendo i pascoli; ma l'istanza fiscale era stata rimessa a patti, postille, moderazioni, e condizioni contenute nel precedente affitto. Negli appalti anteriori non si era compreso il terratico, e poi una tumolata di terra, che in erba può fruttare carlini tre, ed in semina da carlini 14., niun pregiudizio poteva recare alla esazione della fida, come quella, che si pagava a ragguglio degli animali, che s'immettevano nell'intera Sila, e non già a proporzione delle terre comuni. Conchiuse, che negli affitti posteriori non si era tralasciato il patto, siccome i bagliivi non avean trascurato di esigere il terratico, quando non aveano incontrata resistenza; ma pure egli opinava, che gli eredi del primo conduttore fossero stati obbligati alla restituzione de' terratici esatti, ma non così gli appaltatori susseguenti, cui potea giovar la buona fede, ma l'abuso dovea in ogni conto refecarsi.

Passa quindi a far parola de' comuni colla scorta della relazione del Tavolario D. Luca Vecchione, e dell'Attuario Orfino, ed alcuni ne aggiugne per averli novellamente scoverti. In seguito si dà carico delle occupazioni commesse in danno di detti comuni, per le quali si rimette a processi. Per evitare le occupazioni ulteriori progettò, che si fosser dovuti circoscrivere di nuovo e confinare, ed esattamente misurare, e ne' confini situarsi i pilastri col millesimo, e collé lettere R. C. a spese degli occupatori, astringendoli a mantenerli a proprie spese. Obbligarli finalmente i possessori confinanti di tenere i comuni per consegnati, e forzarli alla custodia, e conservazione di essi.

Di rapporto alle camere riservate dopo di averle definite per quei luoghi, che sono guardati per lo taglio dell'alboratura necessaria per la marina di guerra, e mercantile; ne quali agli stessi Padroni de' territorj era proibito ogn'uso di taglio, e femina, stando unicamente addetti al Regio servizio; s'entra dire, che la verificazione di essi gli era costata molta fatica per averne dovuto rintracciare sparsamente le notizie,

zie, e si fa meraviglia sinceramente come da' tempi, che si era cominciato ad inquirere nella Regia Sila, si era tralasciato di affodare, e mettere in chiaro un così rilevante assunto, per cui non se ne trovava verun registro nelle carte della Delegazione. Gli uomini più canuti domandati su di un tal particolare rispondevano: *sono cose antiche assai, e va trovane il principio*, attestando solamente, che la Corte ci avea tagliato per suo servizio, onde se ne deducea l'antichissimo continuato esercizio di tal dritto dalla Corte sperimentato. Quasichè a riserva del fatto di essersi dalla Corte tagliato in quei boschi, ci fosse stato altro da rintracciare per chiarire la natura di dette camere riservate. Dopo di ciò da alcune nozioni per le tre camere riservate della Sila, denominate Luparella, Gallopano, e Carlomango Sottano e delli antichissimi territorj comuni e difese, da' quali sono composti. Nè lascia di far menzione delle riserve poste in territorio di Misuraca, in quello di Vervicaro, ed altri luoghi della provincia.

L'articolo della conservazione de' boschi per la costruzione per ogni verso importante, giudicava il Preside Denero, che si fosse trascurato fino a suoi tempi, e che avesse richiesto una grandissima attenzione. Andiede a riflettere, che le voci de' possessori, i quali sgridavano di permetterlegli il fuoco in quei luoghi, che fossero ingombri di legname infervibile, come di pini seccati per mezzo de' forni della pece, ed altri confimili piante inette per qualunque uso; allegando, che questo spediente di cesinarle, avrebbe agevolato la riproduzione, ossia rinfaldimento; erano voci vane e maliziose provenienti dall'ingordo fine di percepire guadagno colla semina, ma che il fuoco colla sua potentissima energia, siccome avrebbe distrutti alberi di grandissima mole, e sterpi durissimi, così avrebbe scottato la terra medesima, e la sua virtù prolificca e generativa; posciachè rimanendo calcinata, non solo di alberi, ma nemmeno di erbe agresti era capace. Oltre a che riflette, che tra i pini disseccati dalli peciari vi sono

sono i *pinocchi*, che col tempo crescono ed arrivano a perfezione, se col fuoco non vengano a consumarsi tra la devastazione dell'intero bosco. Conchiude quindi, che le seghe per uso di tavole farebbero proprie per isbarazzare quelle montagne. Sebbene poco appresso per gli terreni incendiati, e resi dal fuoco inetti a produzione di alberi, come nel feudo di Tacina, ed in Pisarello, consulta la femina per due o tre anni, posciachè l'aratro, ed il frumento mettono in azione la terra; e questa poi abbandonata potrebbe riprodurre le solite montagne. Dunque pare, che il fuoco debba proibirsi, quando dopo incendiati i boschi si volessero lasciare in un perpetuo abbandono; ma quando si volessero esercitare colla femina, sarebbe un'espedito molto proprio per lo rifaldimento.

Sbrigato dalle nozioni di fatto si entra a proposizioni, e progetti per promuovere il vantaggio della Corte. La prima cosa, che si propone, è la destinazione di un ministro suddelegato perpetuo per la Sila, col soldo di ducati sessanta al mese per gli sei mesi d'està. Secondo, l'abolizione della Mastrodattia della Sila, e la creazione di un Mastrodatti per assistere il suddelegato colla provvisione di ducati cinquanta per gli sudetti mesi d'està. Terzo una squadra di sei soldati, colla paga di ducati sei per ogni mese estivo. Quarto abolirsi la fida del legname per uso di sporte, come quella, che danneggiava i pini, e dava di lucro annui ducati trenta circa al baglivo. Tutti i sudetti spediati portavano di danno alla Corte 1301. Enumera i corpi di rendita, e dice, che la bagliva rendeva ducati 6604. L'appalto delle peci non sapea quanto rendeva. L'abolenda Mastrodattia ducati 510. La difesa di Guerriaccia ducati 114. Poi dice i progetti. Lo ristabilimento della decima non più da vettovagli, ma da frutti interi delle difese; benvero facendo il Sovrano uso della sua Real Clemenza, poteva rilasciare ogn'altro jusso sopra le sudette difese. Secondo, concedersi a censo tutti i comuni, esponendosi a vendita *sub hasta* sì per evitare tante processure con-

contro gli occupatori, e sì perchè i poveri da' comuni nulla ricavano di profitto per la prepotenza de' ricchi, onde sia meglio spogliarli una volta per sempre. Terzo, altro censo perpetuo per gli sboscamenti, e per gli luoghi, che si doveano aprire ed adattare alla semina, dispensandosi al rinfaldimento. Quarto, altro dazio passaggiero per gli possessori di Tacina e Pisarello. Quinto sequestri contro gli usurpatori ed incendiarij con informazioni. Sesto, revindica de' jussi Badiali di S. Giovanni in Fiore.

Ed ecco come la Sila, che fin dalla più rimota antichità abbiamo osservato aver costituito il patrimonio incontrastabile della comunanza Cosentina: per gli contrasti tra i particolari possessori, e le Università, sostenendo i primi le proprie difese, e le seconde impegnate ad escludergli pe'l vano desiderio di mantenere l'ampiezza del demanio: per la mala fede degl'incaricati alla difesa e conservazione delle ragioni del Sovrano su di quel territorio: finalmente per gli progressi medesimi della pastorizia, e dell'agricoltura, e della nautica, l'osserviamo qual funesto teatro d'interminabili alterchi. In questa prima parte del nostro travaglio abbiamo cercato di mettere nel più chiaro punto di veduta, che ci è stato possibile, l'origine, i cambiamenti, lo stato, e gli urti vicendevoli de' dritti degl'interessati nel tenimento della Sila, e pare, se il nostro credere non erra, di aver situato le cose in modo, da potersi calcolare con qualche esattezza il valore delle pretese de' privati, de' lamenti delle Università, e delle ragioni fiscali, ed a far discernere, che l'abominevole ingerenza de' Subalterni della suddelegazione di essa Sila, gittando la confusione, ed il disordine in siffatte materie, è stata la cagione del fermento, che si ravviva al presente in detti affari.

PAR.

PARTE SECONDA.

223

C A P. I.

Del bagno spedito dal Prefide Dentice
a 14. Aprile 1789.

PEr molti avvenimenti , che qui non fa d'uopo ramme-
morare , il diffimpegno del Maresciallo Danero , ed i
progetti di lui non produssero il desiderato effetto di un
nuovo piano di stabilimenti per gli affari della Sila .
Intanto il Prefidato di Cosenza fu provveduto in persona del
Brigadiere D. Vincenzo Dentice , ed ecco dopo una passag-
giera tregua di sei anni , tornate in campo le proibizioni
della semina , i sequestri , e le criminali informazioni . Aven-
dosi il nuovo Prefide posto avanti gli occhi i banni proibiti-
vi del 1735 , e del 1769 , rinnovati poscia nell'anno 1782
dal Maresciallo Danero , e rilevatane l'importanza per lo
mantenimento de' boschi coranto necessarj al Regio Arsenale ;
deplorando da una parte gli enormi guasti , che si eran por-
tati in quelle piante da' possessori di difese , affinchè vi avessero
potuto esercitar la semina ; si fè dall'altra a riflettere , che
tra essi possessori molti avean implorata la Regia protezione,
e chiesto il permesso di poter sostituire la semina alle inuti-
li boscaglie , di cui eran vestiti i proprj terreni , e che la
M. S. dichiarando un deciso impegno di accrescere ne' suoi
Regni l'agricoltura , avea commesso alla suddelegazione la
verificazion de' fatti per disporre l'opportune provvidenze ,
che in atto di riuscire vantaggiose all'aumento dell'agricol-
tura , non avessero recato pregiudizio al bisogno della marina
e dello stato .

In vista di siffatte considerazioni poichè era egli sollecito di schi-
vare l'imminente rischio di perderfi un ramo il più specioso

F f

delle

delle Reali Finanze, per cui la marina, e la nazione sarebbero state defraudate d'un genere indispensabilmente necessario; dovea accorrere a' strani e perniciosi inconvenienti, e della distruzione degli alberi, e della coltura de' luoghi disboscati sotto lo specioso motivo dell'agricoltura, in tempo ed in occasioni, nelle quali non dovea esser altra la parte de' possessori, che il procacciarsi la gloria dell'ossequio e dell'ubbidienza delle leggi; e de' banni: perciò essendosi riservato di procedere particolarmente come conveniva contro ciascuno controvveniente per le pene incorse; si determinò in data de' 14 Aprile 1789 alla rinnovazione de' precedenti banni, che giudicò bene opportuno di assortirli insieme, aggiugnendovi un ordine a' possessori, acciò si fossero avanti di lui conferiti fra dieci giorni dopo la pubblicazione, coll'incarico di raggiungerlo subito con effetti perentoriamente e precisamente, in qualunque luogo della provincia ei si fosse potuto trovare, per stipulare un obbligo contenente l'esecuzione del banno, escludendo ogni eccezione, che avesser potuta produrre per esentarsi dall'intimata gita in sua presenza, anche se avessero allegato di non esser consapevoli di devastazioni, e disboscamenti addivenuti ne' proprj terreni, val quanto dire, che da un angolo all'altro della Sila tutti i proprietarj doveano portarsi uno per uno avanti del Preside per obbligarsi all'osservanza de' banni, che ei chiama leggi fondamentali della Sila. Il qual obbligo dovea essere corredato della pena di ducati mille, e del sequestro delle terre e de' frutti di esse, ben vero fino che la Maestà del Sovrano non avesse deciso altrimenti, o pure i particolari si avessero aperto una strada, onde ottenere un peculiar permesso, che per altro non giovava al possessore, se mai l'avesse ottenuto negli anni antecedenti; poschiachè anche questi doveasi conferire fra dieci giorni e presentarlo al suddelegato, affinchè ne avesse potuto rilevare la sussistenza. Dippiù quando anche taluno fornito di legittimo permesso avesse in tutto o in parte goduto della grazia accordatagli, non perciò po-

tea

rea esentarsi dall'imposta legge di sottometerli alla nuova perquisizione; e intanto dovea desistere da ogni innovazione. Le due Calabrie essendo sicure, che in forza del dispaccio de' dieci Agosto 1782 sopra memorato non si farebbero più rinnovati i banni anzidetti, anzi nuovi regolamenti favorevoli alla coltura avrebbero preso il luogo de' medesimi: restarono stupefatte ed attonite alla pubblicazione del banno del Preside Dentice molto più rigido ed esorbitante de' primi. Egli all' incontro, mostrandosi anzioso di riavere le carte fabbricate per lo avanti, e non essendo contento di quelle che avea avute per mezzo di D. Raffaele Bosco, riferì alla Maestà del Re le sue gelose cure per lo ricupero di tali carte, e per ogni altro accidente, che si fosse potuto dare, onde promuovere il servizio Reale per occasione della Sila. Perciò nel giorno 18 Aprile cioè quattro giorni dopo la spedizione del banno gli fu diretto un sovrano comando (1) col quale si prescrisse, che di rapporto al taglio degli alberi e lor carrea non men, che alle altre operazioni da farsi nella Sila, avesse la suddelegazione ed il Preside continuato a prenderci quella ingerenza e vigilanza, che fu adoperata dal suo antecessore, e che fosse stata conforme alla facoltà concessuta, ed à quanto se gli farebbe prevenuto sovraneamente secondo le occasioni, essendo Real Volontà, che con ispecial zelo si avesse in considerazione il geloso incarico della Sila in tutta la sua estensione, promovendo e proponendo il vantaggio de' Reali interessi, allontanando quei danni, che sogliono cagionarsi dalla lentezza ad abbandonamento.

Siccome non molto dopo la spedizione e pubblicazione del banno fu obbligato il Preside a lasciare la sua residenza, e conferirli nella Terra di Lungro distantissima da Cosenza per applicarsi quivi alla visita della Salina di Altomonte, venne a mancare a' possessori l'opportunità di presentarsi a lui, ed implorare l'abolizione de' banni. Quindi uniti in più con-

F f 2

gressi

(1) Proc. 2. per la sospensione del Preside fol. 34.

greffi conobbero la necessità d'imprendere la comune difesa, e fino a tanto proseguirla co' Magistrati e col Principe, fino a che con effetti si fossero date le novelle disposizioni, e tolti gli antichi indegni legami. Nel dì 25 del suddetto mese di Aprile mercè di un solenne Albarano scelsero una deputazione de' più ragguardevoli personaggi, che possedessero nella Sila, cioè il Barone D. Antonio Ricciulli del Fosso per questa Capitale, e D. Antonio Ferrari di Epaminonda Patrizio Cosentino, ed il Regio Tesoriere D. Pietro Clausi per Cosenza, cui addossarono il peso della gran controversia, con piena ed assoluta facoltà, ondè potersi ottenere del suddetto banno l'abolizione (2).

La prima mossa effettuata per parte del ceto de' possessori si fu quella di raggiungere il Preside nella Terra di Lungro nel giorno tre Maggio, e presentargli una supplica, colla quale fra le altre cose se gli fece presente, che la proibizione della semina in tutti i luoghi della Sila da tempo in tempo disboscata comprendeva l'intero tenimento di essa come quello, che un tempo fu tutto di folte boscaglie coperto: che immense popolazioni non altrimenti viveano, che co' prodotti della Sila: e che per circostanze fisiche del luogo se mai si fosse attrassata la magesazione al di là de' venti di Maggio, si farebbe renduta impossibile la semina di quell'anno, e perciò i coloni meschini co' strumenti agrarj si erano già fidati ne' diversi siti della Sila anzidetta. Conchiusero quindi, che si fosse contentato recedere dall'asprezza dell'intimata proibizione, così nociva al pubblico bene. Pur ciò non ostante nel suddetto giorno si appuntò di farsi una relazione alla Maestà del Re, pendente la quale fossero rimasti nel pieno vigore gli ordini dati col novello banno.

Risletteva intanto il Preside, che la spedizione del citato banno oltre al non esser compresa nelle sue facultative, era diametralmente contraria alle intenzioni del Sovrano, e niente

con-

(2) *Copia d'albarano I. vol. fol. 94.*

confaceva alla pubblica falvezza. Congetturava, che i possessori e molto più le Università non l'avrebbero sofferta, e che di leggieri avrebbero ottenuto dall'amorevol Monarca i provvedimenti contrarij alle sue mire. Laonde prima della spedizione fatta per parte de' possessori in Lungro, avanzò di proprio movimento una relazione in data de' 27 Aprile, dentro di cui presentò alla M. S. una copia del banno per disteso, e cercò di giustificarsi mercè l'apparato di più studiate ragioni.

Riferì, che nelle poche carte recuperate da D. Rafaello Bosco contenenti varie perizie di tagli, e d'incendj di alberi, avea rilevato, che indistintamente distruggeansi le piante della Sila, e si correva pericolo di perdersi un tal ramo specioso di Regalie; posciachè *dispoticamente* si continuavano a coltivare colla semina tutti quei luoghi anticamente boscosi; locchè non sapeva derivare da altro principio, che dalla inosservanza de' banni del 1735, e 1769, che però per frenare tali abusi avea creduto rinnovarli, e farli pubblicare per essere a notizia di tutti. In questo stato di cose avea sentito, che i possessori anzidetti *assuefatti a vivere dispoticamente senza freno, e con disprezzo delle leggi mal soffrivano la rinnovazione di detti banni per quella parte, che riguarda la proibizione della semina ad oggetto di ottenerfene il rinfaldimento, ed assumono la necessità, che si è dell'agricoltura in quel territorio*; rilevando la mendicizia e de' proprietarij e delle popolazioni. E dappoichè era oggetto delle sue costanti sollecitudini il promuovere il vantaggio de' Reali interessi, ed allontanare i mali della lentezza, dovere il più preciso della sua carica, perciò propone, che tali banni essendo le leggi, colte quali si doveano regolare gli affari della Sila, sarebbe un rilasciamento orroroso, ed un disprezzo punibile l'oppugnarvisi, o il trascurarne per ombra la osservanza sotto colore, che nacerebbe all'agricoltura. Questo rilasciamento tende ad un'assoluta libertà, e ad una rilasciatezza, non dovendo i sudditi, e gli esecutori delle leggi avere altra gloria, che quella di eseguirle esattamente ancorchè fossero esse dure.

Sog.

Soggiunse, che la femina non esercitavasi nelle terre de' controventori pria ch'è avessero fatto i disboscamenti, quindi abilitandoli a continuarla, farebbe un far loro raccogliere frutto da' proprj delitti, e un tal permesso avrebbe introdotto nell'animo de' sudditi una rilasciatezza ed una animosità contro le leggi, osservandosi i delinquenti godere impunità e profitti in luogo de' gastighi. La proibizione della femina è il salutare rimedio, onde ottenerli la pena delle controveazioni, il risarcimento del danno patito per gli sboscamenti, e la reintegrazione, o sia rinfaldimento degli alberi mancati. Questi notabili vantaggi tosto si sacrificano all'animosità, e disubbidienza de' sudditi col permesso di seminare. Ma quando si volesse per assurdo entrare a particolari considerazioni, cioè che il metodo del rinfaldimento fosse lungo, equivoco, e mal sicuro a fronte di quello della femina, che somministra vantaggi presentanei ed indubitati: allora comechè i possessori non potettero una volta industriare nelle proprie terre con piena libertà impediti da' boschi, il cui uso era loro interdetto: per questo assorbente motivo faceva di mestiere obbligarli o ad una transazione, ovvero ad una contribuzione annuale. Un così salutare spediente avrebbe aperto al Regio erario una sorgente di rendite per quanto nuova, altrettanto giusta ed equa.

E siccome nell'architettare il bagno con ammirabile antivedenza combinò tutti i casi possibili, onde togliere a' possessori qualunque eccezione per sottrarsi dall'obbligo di conferirsi in sua presenza a motivo di promettere l'osservanza del bagno; così in questa occasione escogita tutti i mezzi possibili per mettersi alla portata di concentrare nelle sue mani qualsivoglia cognizione nascente dal rinfaldimento. Perciò promuove nella relazione, che sulla faccia del luogo dovea tutto regolarmente osservare, ed in ogni caso e per qualunque spediente si fosse voluto prendere, era sempre indispensabile di vedere con nuove perizie e maggiore esattezza il quantitativo ad oggetto d'impedire le frodi. Ciò detto ed accordato conchiude, che si trovava nel preciso dovere di far

cor-

correre il banno, nè gli era lecito permetterne in qualunque parte il rilasciamento; e che se per avventura si fosse magesato da taluni prima della pubblicazione di esso, in questo caso giudicava obbligarli a dar conto del fruttato della futura semina alla Suddelegazione; onde oltre delle pene e del risarcimento del danno potesse pur partecipare il Reale Erario di detto fruttato in compenso dell'atrasso del rinfaldimento. Il banno e molto più la relazione enunciata mettono in chiaro il verace stato della controversia, che faremo minutamente per dettagliare.

C A P. II.

Il Preside si oppone a' movimenti dell' Università e de' possessori.

Rusciti vani i tentativi de' possessori per indurre l'animo del Preside alla permissione della semina si rivolsero immantinenti all'immanchevole clemenza Sovrana, e in sulle prime distinfero nel banno il divieto degl'incendj ed incisioni degli alberi esistenti nella Sila, dalla proibizione inopportuna ed ingiusta di abbandonare la semina ne' terreni di già ridotti a coltura. Siccome le precauzioni per ottenerfi la conservazione de' boschi esistenti furono da essi rispettosamente applaudite; così ben a ragione si dolsero della vaga e generale proibizione della semina in tutte le terre da tempo in tempo disodate, che si rendea di sua natura inefeguibile per la sua indeterminata significazione. Dedussero i gravi sconcerti, che sarebbero derivati dalla restrizione della semina; i bisogni delle popolazioni, la scarsezza de' viveri, ed altre somiglianti riflessioni. Soggiunsero che le controvenzioni de' banni, su cui fondavasi il divieto della semina erano meri quesiti di fatto, che bisognava ben dilucidare per non cogliere nella stessa rete e gl'innocenti, ed i rei, dando principio alla procedura

con

con espressioni così vaghe ed indeterminate. Finalmente si dolsero di quella parte del banno tutta nuova, che ordinava a' possessori di conferirsi particolarmente in presenza del Preside, e di quell'altra di voler egli esaminare e passare in rivista gli antecedenti permessi.

Fecero eco al suddetto ricorso de' Deputati de' possessori pressochè tutte le Università de' Regj Casali di Cosenza; e la Giunta della Cassa Sacra della Calabria ulteriore avanzò anch'ella una sua rappresentanza contraria alle mire del banno, mettendo in veduta il discapito delle rendite delle difese di sua appartenenza, e l'evidente danno delle popolazioni, che dalla semina de' germani della Sila ritraggono il di loro sostentamento.

Ma non contento il Preside di aver giustificato il suo banno colla relazione de' 27 Aprile; in vece di starne nell'attenzione de' provvedimenti, che il Sovrano avrebbe dati per sollievo de' suoi sudditi in vista de' di loro universali lamenti, credè di bene in data delli 11 Maggio avanzare altra relazione, vieppiù impegnandosi a frastornare gli effetti della grazia, che i Calabresi attendeano a pieni voti. Riassunse l'altra relazione de' 27 Aprile, e quindi passò a dire, che i possessori appena pubblicato il banno avean formata una deputazione per tentare d'impedirne gli effetti, e farsi un'impunità di tutte le mostruose controvenzioni, e che gli avean presentato una formale istanza ed avean procurato ancora varj ricorsi di Università lamentandosi, che l'impedirsi la semina de' luoghi da quando in quando disboscati, era lo stesso, che impedirli in quasi tutto quel territorio, e quindi veniva a prodursi una penuria di viveri.

Ecco come vien caratterizzata una tal dimanda de' possessori di evitarli una general penuria, rivocandosi la proibizione della semina nelle terre già colte, e disboscate. Si giudicò per una *pruova luminosissima del disprezzo de' banni e delle leggi, dell'immensi danni e controvenzioni, del più punibile ed orroroso dispotismo*. I banni proibiscono la semina per procurarsi il risat-
di-

dimento degli alberi, *massacrati dall'ingordigia e dal dolo de' possessori*: ma questi si dolgono del divieto, e dicono che produce penuria, dunque ne hanno sempre deluso l'osservanza, e si è perciò *vissuto sempre dispoticamente senza freno e senza ubbidienza, saccheggiandosi impunemente gl'interessi Reali*. Che tutto ciò appariva da carte, che gli eran presenti, ma viepiù si rilevava da un fatto occorso di fresco. Avea egli spedito i guardiani per la custodia de' dritti Reali nella Sila, ed un *Subalterno Invigilatore* per osservare non solo se si commetteano, ma pure se si eran commesse per l'addietro delle controvenzioni coll'obbligo di riscontrarcelo settimanalmente. Avea questi riferito di aver visitato dieci difese, nelle quali ci avea trovato tagli ed incendi. Un tal fatto avea sbigottito il di lui animo, e fatto riconoscere la necessità di accorrere subito nel luogo per affodare i Reali interessi ed apprestare i ripari pronti, e convenevoli.

Passa a conchiudere, che avea stimato di portar seco nel disimpegno delle saline per assessore il Dottor D. Gregorio Lamanna per adoperarlo a legittimare le providenze, che giudicava dare ne' diversi rami delle sue delegazioni, e che ne avea fatto uso nel confermare l'osservanza de' banni, col decreto de' tre Maggio spedito ad istanza de' deputati de' possessori. Dippiù avea ordinato al Subalterno Invigilatore di soggettare a sequestro quelle dieci difese cadute in controvenzioni, e parimenti avea disposto l'accapo dell'informazioni, le quali poi avrebbe disimpegnato nel suo prossimo necessario accesso sopra il luogo.

Dilatatosi ed accresciuto un così generale bisbiglio, la M. S. intenta al ben pubblico, per impedire gli effetti delle intimate proibizioni, assicurare i suoi Reali interessi, e rendere a' sudditi la conveniente giustizia; con venerata carta de' 23. Maggio si compiacque di rimettere alla Giunta di essa Sila le due relazioni de' 27. Aprile, e 11. Maggio sopra mentovate, affinchè avesse suggerito l'interine providenze da darfi sulle inforte quistioni, per poi in veduta delle nuove rappresentanze di esso Preside, e delle altre car-

te anteriori proporre i necessarj e stabili provvedimenti, onde togliersi gli antichi abusi, ed evitarsi gli ulteriori. Si benignò contemporaneamente d'invviare alla predetta Giunta le suppliche di sei Università, che proponevano le di loro lagnanze contro l'enunciato banno. Nel giorno poscia de' ventisei sopragiunsero con altro Real Dispaccio i ricorsi del Deputato de' Regj Casali di Cosenza, de' Deputati de' possessori, e di altre molte Università. E finalmente nel dì sei Giugno fu parimenti rimessa la consulta de' Ministri della cassa sacra di Catanzaro dal Supremo Consiglio delle Finanze. Fra le cose promosse dal Preside con maggiore impegno la principale era quella della necessità di doverti conferire personalmente sulla faccia del luogo per osservar meglio le cose, e quindi riferire: prefero da ciò motivo i possessori di comparire con formale istanza nella Giunta, ed in atto di chiedere le più sollecite provvidenze per ottenerli la rivoca del banno, fecero presente, che l'accesso del Preside nella Sila, quando si fosse stimato necessario pria di discutersi le carte formate per lo stesso oggetto dal Preside Danero, e da tanti altri ministri, non avesse cagionato ad esso loro la menoma spesa colle solite esazioni di dicte ed altri dritti.

C A P. III.

De' Reali Dispacci permissivi della femina, e delle nuove opposizioni del Preside.

I Savj Ministri della nomata Giunta avendo maturamente esaminato non meno il banno, che le relazioni del Preside Dentice, ed i numerosi ricorsi dell'Università e de' particolari, e tenuto presente, che sebbene il banno medesimo fosse stato per una gran parte una rinnovazione di quelli del 1735, e 1769., pure essendo concepito con espressioni troppo generali, potea importare un general divieto di femina in tutte le di-
fese

fece della Sila, che da moltissimi anni si erano seminate. Rilevò benanche che lo stato di quelle popolazioni, faceva conoscere ingiusta una tal proibizione di semina, senza prima esaminarsi. Se mai eseguendosi un tal divieto, aveano mezzo da provvedere altrimenti al bisogno della semina. Che l'esclamazioni di tante Università riferite dal Preside, che si doleano di una general penuria restringendosi la semina, bisognava, che si fosser da lui verificate; e pure avea stimato di non darsene carico alcuno. Furono quindi di parere, che per quell'anno si dovesse permettere indistintamente la semina senza la condizione di obbligare i possessori, a depositare il fruttato delle difese nella suddelegazione, giustache si era proposto dal Preside nella sua relazione de' 11. Maggio. E di rapporto all' accesso del Preside opinarono, che si fosse fatto senza il menomo dispendio dell' Università o de' particolari.

In seguito di un tal parere umiliato a S. M. nel giorno 13. Giugno si compiacque sovraneamente disporre la Real grazia degli 11. Luglio (1), che restando confermati in tutto il dippiù i banni, riguardo poi al divieto della semina del germano nelle pertinenze della Sila si fosse permesso per un solo anno. Che il Preside nel suo prossimo accesso avesse rilevato se la proibizione della semina apportasse alle popolazioni delle Calabrie i danni esposti da quelle Università: e che le spese di un tale accesso fossero andate a carico della cassa comune. Questo Sovrano oracolo oltre all' essersi partecipato a dirittura dalla Real Segreteria al divisato Preside, non mancò la prenomata Giunta, che ne fu del pari prevenuta, d'inculcargliene con sua lettera la puntuale osservanza.

Comechè le Università, i proprietari, i ministri della Cassa sacra, quei della Giunta della Sila, la voce pubblica ed universale applaudissero la Sovrana risoluzione, pure il Preside stimò convenevole spiegare nuovamente le sue idee, e quindi a

(1) Fol. 46., 47.

19. Luglio avanzò un'altra relazione in sostegno del suo opinamento. Dandosi esattamente carico del lodato dispaccio, prosiegue a dire, che *in cieca ubbidienza del venerabile incarico* si faceva la gloria di permettere la semina in quell'anno solamente *a chiunque la dimanderà con quelle condizioni, che possono far rimanere nel tempo stesso ferma l'osservanza del banno.* All'incontro era un tal passo infeguibile senza avere sotto gli occhi le circostanze locali e particolari di ciascuno; quindi si sarebbe a ciò applicato posatamente sulla faccia del luogo. Desiderava intanto sapere se l'interino permesso doveva aver luogo solamente per quelli, che si trovavano aver fatte le magefi prima della emanazione del banno, o pure anche per coloro che con nuovo disprezzo gli avessero fatti dopo la pubblicazione, *dimostrando un disporismo ed una indipendenza; giacchè per costoro sarebbe un trionfo d'un nuovo ostinato loro misfatto, e si cagionerebbe nell'animo di essi un'audacia da non potersi più ridurre all'osservanza delle leggi;* ed egli intanto che aspettava la risoluzione, si sarebbe contenuto a dare i permessi a coloro, che aveano magefato prima del banno, e non già a refrattarj ostinati incorsi nel grave ed orroroso delitto di coltivare per mezzo della femina le proprie terre di già libere, e non boschive, senza aver ubbidito almeno a quelle parte del banno, che esigeva la presentazione de' possessori avanti al Preside per ottenere il particolar permesso.

Qui è da notarsi, che la Sila non si rende praticabile a coloni, che devono magefare le terre, se non da venti di Aprile in avanti. Ora il banno era stato spedito a quattordici, e subito pubblicato. Ciò nonostante il Preside per cieca ubbidienza del venerabile incarico, voleva darsi la gloria di permettere la femina a coloro, che aveano magefato avanti la pubblicazione dello stesso. Dippiù la semina della Sila si cominciò in Agosto, e deve esser terminata ne' principj di Settembre; ed affinchè in quell'anno fosse riuscita giudiziaria e legale, desiderava il Preside un pò di tempo per esaminare le circostanze.

ze locali, e le condizioni particolari di ciaschedun possessore, e di già il mese di Luglio si approssimava alla fine.

Parla inoltre a' dire, che per procedere colla stessa scrupolosità ed esattezza si faceva la gloria di rassegnare, che appena preintesi da' possessori il permesso di poter seminare per un altro anno, aveano smaltito di sentirsi con ciò rilasciata la pena della controvensione relativa alla semina suddetta, abolito il delitto, e rilasciati i danni immensi recati al Reale Erario. Dichiarò perciò il suo alto risentimento, e promette, che in ogni particolar permesso, che avrebbe accordato, avrebbe riservate illese le ragioni del fisco, ed a seconda delle circostanze locali obbligato i coloni a depositare l'estaglio presso la suddelegazione. Con questa norma credea poter combinare la promozione dell'agricoltura e l'utile della nazione senza ledere i Reali interessi.

Nel mentre che si attendea l'esito della sopramentovata consultazione de' tredici Giugno, e sollecitavansi gli ordini Reali degli undici Luglio permissivi della semina, il Subalterno Raffaele Sammarco scortato da alcuni armigeri per ordine del Preside girava per la Sila e sottoponea a sequestro le difese di essa quanto alla proprietà ed alle rendite, facendo ordini penali a' possessori di non accostare nelle proprie terre, nè ingerirsi nella esazione delle rendite sotto la pena di ducati mille, e della carcerazione. Dopo la spedizione del suddetto dispaccio degli undici Luglio comechè si augurava il Preside di poterne impedire l'esecuzione mercè la soprallegata relazione de' diecinnove Luglio; quantunque fosse stato richiesto da' Deputati del ceto de' possessori per la copia e per l'esecuzione del Sovrano comando; pure non facendone caso alcuno se continuare con maggiore efficacia i sequestri, destinando la persona di Notar Michele Gervino di Pedace per esiggere nel maturo gli estagli delle difese.

In questo stato di cose comparvero in presenza di detto Preside i Deputati de' proprietari, e con ragionato esposto resero evidente, che i sequestri, essendo la pena minacciata a coloro, che

che avessero seminato ne' terreni disboscati, non potea più aver luogo, attento il già ottenuto permesso dalla M. S., e quindi chiesero richiamarsi il Subalterno, e rinvocarsi tutti i già fatti sequestri, e nell'istesso atto fecero premura per la libertà della semina. Pure fermo il Preside nelle sue antecedenti deliberazioni con decreto del primo Agosto ordinò, che fossero stati fermi ed i sequestri ed i banni proibitivi della semina, e ripeté l'invito a' possessori che lasciando la briga di difendersi in comune, fosser comparsi uno per uno avanti di lui, poichè esaminando le particolari circostanze di essi, che giudicava dover essere molto differenti, avrebbe dato sfogo alle pretensioni, e compimento di giustizia. Questo decreto ugualmente che gli antecedenti si veggono firmati dal Dottor Lamanna in qualità di assessore; e nel successivo non depose siffatta divisa nonostante, che nello stesso giorno del primo Agosto si fosse risoluto con Real Dispaccio, che non dovea costui pigliare ingerenza alcuna negli affari di Sila, e che il Preside potea soltanto profittare delle sue notizie e lumi, quando gli avesse giudicati confacenti all'affunto.

Ma la Sovrana clemenza non volle oppressi i suoi fedeli Calabresi, quindi a' venticinque Luglio mandò la relazione contenente i dubbj del Preside contro il dispaccio degli undici, a nuovo esame nella Giunta della Sila, cui sovraneamente prescrisse di tener presenti gli ordini antecedenti, gl'interessi del Re, e la giustizia; e di dover dire sollecitamente il suo parere; e non indi a molto acchiuse alla stessa Giunta una supplica a nome de' coloni, che travagliano nella Sila, e de' cittadini di Cosenza, che chiedevano la revocazione del banno, e l'emenda de' passi dati dal Preside. Riesaminatosi quindi l'affare con ogni maturità e posatezza, furon ridotti i dubbj promossi dal Preside a tre capi, primo se il permesso dovea estendersi anche a coloro che avessero controvvenuto dopo la pubblicazione del banno; secondo se l'espedito di permettere la semina con indistinzione avrebbe portato grave no-

cu-

cumento a' Reali interessi, e profitto a' controventori, e terzo se pe' l' suo accesso poteva ripetere l' importo delle sue diete da' controventori.

Consultando adunque i savj ministri di essa Giunta sopra ciascun dubbio, umiliarono il sentimento, che la femina si dovea permettere indifferentemente per quell' anno in tutti i luoghi della Sila, ne' quali si era seminato negli anni scorsi, ed anche ove si eran fatte le magest, senza adoperare la distinzione del Preside, od obbligare i possessori a depositare il fruttato delle diete nella suddelegazione, attesa che il motivo del permesso era fondato nel preciso bisogno delle popolazioni, che farebbero mancate di sussistenza nell' anno appresso, dopo la penuria, che stavano soffrendo nel corrente: motivo alcorto, che non dovea ammettere modificazione alcuna nel permesso, purchè la femina si fosse esercitata in terreni di già liberi e dissodati.

Quanto al secondo dubbio rappresentarono, che le ragioni fiscali per verun conto poteano rimaner pregiudicate coll' interino spediante della femina; poichè coloro, che aveano tagliato o incendiato gli alberi, indipendentemente dal proibir loro la femina, e dal sequestrare le rendite, poteano essere astretti al dovere colle informazioni di già prese, e con quelle, che si farebbero potute regolarmente pigliare. Finalmente in ordine al terzo dubbio rassegnarono, che le spese dell' accesso, sebbene potea il Preside ripeterle da' controventori, pure questo caso non era altrimenti verificabile, se non dopo costata la controvenzione; ed in danno di quelli, che fossero stati condannati alla pena comminata ne' banni, ed al rimborso delle spese, e danni arrecati.

Umiliatafi siffatta consulta nel dì ventinove Luglio nelle Reali mani dopo di averla esaminata, e confrontata colla relazione del Preside, fu con dispaccio de' quindici Agosto (1) in tutte le sue parti approvata, e ne furon diretti i corrispondenti di.

(1) Fol. 57. e 58.

dispacci di riscontro alla Giunta, e per esecuzione al Suddellegato Preside di Cosenza. Siccome questi si era di già conferito nella Sila, fu quivi raggiunto nel dì 21. Agosto nella Terra di S. Giovanni in Fiore, e premurato con supplica di volere finalmente eseguire gli ordini del Re, disponendo la restituzione de' sequestri: ma la risulta, che si ottenne fu la seguente (1). Che rimanendo ferma l'osservanza de' bandi, ed i sequestri già fatti non s'impedisse economicamente a' ricorrenti per quell'anno solamente la semina, senza pregiudicarsi nè i sequestri, nè la ragion fiscale contro i controventori. Quindi fu che del permesso della semina attrassato da' 14. Aprile fino a' 21. Agosto poco profittarono i Calabresi, laonde restarono incolte più di diecimila tomolate di terre seminatorie, e nel dippiù si trovarono in maggiori angustie, e nonostante la riportata grazia, videro moltiplicare i sequestri, e successivamente si videro togliere per forza da Notar Michele Cervino, e da alcuni altri Pedacesi di suo seguito incombenzati dal Preside, gli estagli delle proprie difese.

CA-

(1) V. 2. per la sosp. fol. 37. 21.

La Giunta si accinge alla formazione del piano coll' intervento del Preside, e si esaminano le doglianze de' possessori e delle Università.

Non cessarono i possessori d' insistere nel seguito per ottenere la restituzione de' sequestri, e per poter godere pienamente gli effetti della grazia Sovrana; nè tralasciarono di oppondersi agli andamenti del Preside in tutta la dimora, che ci fece nella Sila, dappoichè osservavano che continuava ad uniformarsi alle sue prime operazioni. Siccome però avea egli l'incarico di esaminare lo stato di essa Sila ed i bisogni delle popolazioni per potersi proporzionare le necessità della Real marina per li legnami da costruzione, e per le peci, colle urgenze de' popoli per la semina: così le incessanti suppliche de' medesimi restaron prive di provvidenza nel frattempo che si era nella costui aspettativa, ed al più alcune di esse si rimettevano allo stesso, siccome ravvisasi da un Real Dispaccio de' 28. Settembre, per tenerne conto, e per dir l' occorrente (1).

Tuttochè avesse il Preside speso una gran porzione dell' età, e dell' autunno di quell' anno 1789, girando per tutti gli angoli della Sila, laonde potea tornare provveduto di tutte le necessarie notizie di fatto, al cui acquisto era stato incaricato: pure non ad altro si dimostrò intento, se non che ad adoperare tutti i mezzi possibili, onde obbligare i possessori a render conto delle pretese infrazioni de' banni. Perciò efficacemente faceva continuare l' esazione degli esaggi delle moltissime difese, che avea fatto

H h

se

(1). Vol. 2. per la supp. fol. 31.

sequestrare ; e non tralasciava intanto di silevare con ogni vigore le devastazioni degli alberi . Gl' immensi boschi all' impiedi , capaci a fornire ogni bisogno della Real marina , furon creduti un oggetto secondario . Doveano preferirsi secondo lui gli alberi mancanti agli esistenti , e tutto il forte del disimpegno della Sila non dovea consistere in altro , che in mantenere una guerra viva contro la coltivazione de' terreni di già disboscati . Molto meno venne a disfidarsi l' altro sovrano comando relativo alla liquidazione de' bisogni dell' Università . Quelli due dati , cioè un esatto appuramento de' boschi esistenti , ed il mettersi in chiaro il bisogno delle Università , senza fallo avrebbero fatto corrispondere le sue cure alle mire del Principe e della nazione ; e soddisfatti i voti della generalità .

Alla perfine si conferì in Napoli esso Preside dopo aver fatto una lunga dimora nella Sila , ma non portò seco le dovute carte per giustificare l' adempimento de' comandi del Re . Le stesse pruove generiche delle devastazioni , unico gradito oggetto d' ogni sua cura , stimò di lasciarle in Provincia . Venne egli adunque non già per istruire , ma per sostenere la sua intrapresa . Il procuratore de' possessori non lasciò intanto con sua ragionata supplica al Sovrano , e con una dettagliata memoria al Ministro di guerra , di far presente un tale avvenimento , implorando le opportune providenze . Si dimostrò ad evidenza la necessità indispensabile di separare l' oggetto delle devastazioni , da quello degli appuramenti de' boschi esistenti , e della costoro capacità per li bisogni della marina , e che questo secondo articolo dovea esser esaminato in preferenza del primo . Dippiù che per le piante distrutte non dovea affatto procedersi con giudizi criminali , ma sibbene con placidi appuramenti civili , intese le parti ; affinché ognuno avesse potuto far conoscere le sue ragioni , senza venire obbligato ad arrendersi per forza all' altrui discrezione . Finalmente che per ogni verso faceva di mestieri incaricare due de' ministri togati della capitale per disimpegnare un

curico così interessante la pubblica salvezza; atteso che i possessori sottratti de' lacciuoli de' Subalterni della Provincia, non si farebbero ricusati a qualsivoglia equa condizione, che si fosse loro proposta da mani incorrotte ed imparziali. Accogliendo la M. S. tali ragionevoli suppliche si benignò d'incaricare la Giunta della Sila con dispaccio de' tre Novembre (1), acciò ne avesse fatto l'uso conveniente.

Siccome i Rubricati per incendj e devastazioni seguite nella Sila per sottrarsi dalle future molestie, aveano in buona parte giudicato espediente profittare del Regio indulto; così circa la maniera di procedersi contro i voluti rei, varie relazioni e pareri si erano uniliati dalla Soprintendenza, dalla Summaria, dalla Giunta, e dalla Suddelegazione: ed essendo intanto il Preside nella Capitale, perciò con Real Carta de' 14 Novembre (2) fu la Giunta incaricata di esaminare posatamente questo assunto; e dappoichè la M. S. si era richiamata in memoria, che essa Giunta avea da gran tempo promesso di formare un piano sopra un nuovo sistema da darsi a varj intrigati affari della Sila, e perchè il Preside si trovava in Napoli, e dovea somministrare i lumi in esecuzione degli ordini antecedenti, onde si fosse potuto compiutamente adempire l'indicato piano troppo lungamente aspettato: perciò venne a comandare, che lo stesso Preside si fosse unito con essa Giunta, e che questa si fosse ragunata più volte la settimana, e lo avesse inteso sopra le tante numerose pendenze della Sila, per poi riferire e proporre con sollecitudine l'occorrente, per terminarsi tante disgustose liti, e togliersi gli abusi enormi, che regnavano in tal ramo. Acchiusse quindi tutte le soprammentovate relazioni e pareri relativi all'assunto de' devastatori e prescribbe, che si fosse, su di ciò distintamente interloquito non meno, che su tutte le altre pendenze enunciate nel dispaccio, e negli ordini reali antecedenti.

H. h. a. O.

(1) Fol. 80

(2) Fol 59 ad 61

Or nel mentre la Giunta della Sila attendea, che il Preside l'avesse somministrata le desiderate notizie replicate volte incaricategli dalla M. del Sovrano, e si era accinta a rilevarle da' volumi, che si lusingava esserli da costui compilati, non che i bisogni della Univerfità, ma la precisa estensione de' boschi della Sila: osservò che detto Preside nè punto nè poco si era di tali oggetti occupato, e che tutte le sue mire e le sue cognizioni non erano dirette, che sull'affluente delle devastazioni. Con soverchio zelo metteva in veduta gli sboscamenti seguiti in quel tenimento, e tutti i vantaggi del nuovo piano li ripeteva dal castigo de' devastatori. I possessori all'incontro manteneano sempre lo stesso onesto linguaggio, e protestavano di non volere evitare quel compenso, che si fosse giudicato convenevole per li dritti fiscali pregiudicati colla distruzione degli alberi di pino, se pur si fosse conosciuto di avergli recato pregiudizio alcuno. Ugnalmente protestavano, che per le occupazioni seguite ne' comuni se ne fosse disposta la liquidazione, e successivamente la reintegra. Che ognuno non ad altro si mostravano intenti, che a sottrarsi dalla ispezione de' subalterni, e dalle catene de' giudizi criminali, ed altri non desideravano, che alla fin de' fini si fossero difognati i boschi necessarij per la Marina, quando anche questi avessero dovuto offendere in qualche parte la coltura: come però nel rimanente delle terre non riservate, avessero potuto esercitarvi le proprie industrie con libertà.

Sentimenti analoghi a quei de' possessori si produssero per parte di moltissime Univerfità; e generalmente da tutti si mostrò un abborrimento per lo sistema antico, che con tanto studio si cercava di rinnovellare. Si ripeterono le lagnanze per le molte migliaia di moggia di terre seminatorie rimaste incolte, e colla possibile efficacia si promoveano le disposizioni della Giunta di rapporto alla restituzione de' sequestrati, e del preteso diritto di ducati sei, e carlini tre esatti per ogni difesa sequestrata. Il ceto de' possessori per quell'ultimo af-

lunto

fu presentato una ragionata istanza nella predetta Giunta, la quale in data de' 26 Gennajo 1790 fu rimessa al Preside con lettera di officio, acciò avesse riferito l'occorrente per poterli dare le provvidenze opportune (1); ad una qual lettera rispose esso Preside, che avea letto con ogni diligenza l'istanza, e che riserbavasi di dire il suo sentimento.

Ma non avendo, che cosa replicare alle giustificate dimande del ceto de' possessori tanto in riguardo dell' assunto generale, che delle particolari vertenze; perciò a 30 Gennajo presentò una sua relazione al Re, colla quale fe' presente, che essendosi unito co' ministri della Giunta della Sila, avea passato loro un piano da essolui formato sulle osservazioni locali per esaminarsi, ed indi umiliarsi alla M. S. Che nel giorno 23 di Gennajo si erano affacciati alcuni difensori a nome del ceto de' possessori, che voleano ingerirsi in quello stabilimento di piano, e che la Giunta avea risoluto di destinarsi altra giornata, acciò avessero dedotto quel, che loro occorreva. Egli credea, che si fossero voluti sentire per mera istruzione, e per mettersi in disamina i di loro detti; ma nel seguito gli era pervenuta lettera del Contigliere D. Pasquale Perelli, il quale gli avea acchiusa un' istanza a nome di quel ceto di possessori coll' incarico di riferire l'occorrente, acciò la Giunta avesse potuto nel seguito adattarvi le provvidenze di giustizia. Qual' istanza si raggirava su i sequestri fatti per occasione degli incendi dolosi e di altri delitti di alcuni di quei possessori. Non essendogli sembrato ben fatto di abilitare quei ricorrenti ad essere intesi negli affari di proprio interesse, per non restar pregiudicata la giustizia, la regolarità, ed i Reali interessi; propone perciò alcuni dubbj.

Dice adunque, che la formazione del nuovo piano si raggirava intorno lo stabilimento di un sistema perpetuo per regolare gli affari della Sila, corriggero le frodi, evitare le controve-

(1) *Fol.* 143

venzioni, e determinare il modo da doverli tenersi per punitore i controventori; e poterli il Reale erario risarcire de' danni sofferti. Fuori di queste azioni soggiunse; che nient'altro si potea esaminar nella Giunta: quindi il sentire giuridicamente i controventori nella formazione del piano, le cui frodi e delitti si doveano gastigare e prevenire, gli sembrava cosa del tutto irregolare ed ingiusta:

Trattandosi di sistemare gl'interessi del Re, e stabilire la perpetua economia, nessun privato potea avere il dritto di essere inteso, e nemmen di esserne nell'intelligenza, nè si potea allegare esempio, in cui essendosi dal Re commessa a' suoi ministri la formazione di qualche piano per regolare i suoi dritti, che si fossero affacciate le popolazioni colla domanda di voler esser intese. Temeva egli dunque di concorrere a questo passo non solo per non dare un esempio molto lesivo della Regalia, ma per la natura particolare del piano medesimo, come quello, la cui maggior parte si raggirava appunto, nello stabilire un sistema per evitare le frodi de' possessori; e quindi non potea darli assurdo maggiore, che di sentirli.

Che se poi si trattasse de' delitti particolari d'alcuni possessori, e di particolari processure fatte per le varie specie di essi, e di alcuni particolari sequestri effettuati in danno de' maggiori delinquenti, molto meno si potea sentire il ceto de' possessori in generale, o chi se ne asseriva procuratore senza individuare chi l'abbia costituito, perchè agisca, e per qual fatto preciso. Molto meno ci dice, che si potea prender la libertà di esaminare le particolari dipendenze nella Giunta per sei ragioni. Primo, perchè non si trattava di azione universale, e di questione generale per cui potesse entrare il ceto de' possessori. Secondo, perchè si trattava de' delitti di alcuni particolari. Terzo, perchè le specie de' delitti, per le quali erano rubricati, eran tutte diverse, e per lo dolo e per la causa, per gli danni, per gli fatti stessi, per la diversa natura de' dritti Reali, e perchè indipendenti gli uni dagli altri.

altri. Quindi è assurdo tanto, che si possano sentire per
 ceto, quanto è impossibile, che per fatti particolari diversi
 l'uno dall'altro, si possa fare una causa generale.

Quanto, che trattandosi di delitti di diverse specie, e di di-
 verse persone sarebbe contro la ragion criminale, e contro
 la giustizia, anzi un delitto del magistrato medesimo, se
 sentisse i delinquenti per mezzo del loro procuratore, tanto
 maggiormente che si tratta di usurpatori di terreni fiscali,
 e d'incendiarij dolosi, per cui dee presentarsi ogni reo in
 giudizio e dire le sue particolari ragioni adducendo quel
 gravame, che particolarmente gli compete. Quinto, che le
 stesse leggi stabiliscono le specie de' gravami, le cause per
 le quali si devono produrre, il tempo, il modo, il magi-
 strato, da cui, ed a cui. Fuori de' quali casi non si posso-
 no ricevere, nè sentire, e non essendo in alcuno di essi il
 procuratore del ceto, la Giunta non si poteva prendere la
 libertà di ricevere la di lui istanza. Finalmente la Giunta
 essendo solamente consultiva e senza giurisdizione ordinaria,
 non poteva prendere ingerenza nelle dissensioni particolari sen-
 za espressa ordine del Re, per cui i processi formati in
 provincia, e qualsivogliano altri atti giudiziarij non si era-
 no mai da essa chiamati, ma ribbena dalla M. del Re per
 la Real Segreteria di guerra e marina; e poscia rimessi a
 discussione; donde veniva a mancare alla Giunta suddetta
 la facoltà di esaminare l'istanza del ceto de' possessori.

Conchiude quindi doverli ordinare alla Giunta, che fuori della
 formazione del piano non prenda ingerenza, in altri fatti,
 e che nella formazione del medesimo abbia soltanto in ve-
 duta i dritti Sovrani, ed il vantaggio delle popolazioni sen-
 za sentire i particolari, poichè prescindendo, che un tal
 piano non sarebbe venuto mai a fine; mettendosi a litigio;
 sarebbe stata cosa mostruosa, che si sentissero i controventori
 medesimi nel trattarsi il modo come evitare le di loro frodi,
 ed assicurare i dritti Reali delle diloro usurpazioni. E final-
 mente che volendosi dispensare alla regolarità de' giudicj, e

disporre, che si ricevesse, e decidesse l'istanza presentata dal Procuratore del ceto stimava inutile, anzi ripugnante alla natura di queste discussioni il suo intervento.

Una tale relazione, che sta esibita negli atti della soppressione del Preside (1) ci suggerisce le seguenti riflessioni. Il piano della Sila non dovea raggirarsi in altro, che a prenderè espedienti per evitar le frodi de' controvventori, e per gastigare i di loro delitti. A ~~non~~ buona una tale opinione, quei possessori della Sila devono considerarsi poco men, che rei di stato, per aver sostituito la femina nelle proprie terre all'inutilità de' boschi, di cui erano vestite; e devono riputarsi tali in circostanze, che il sovrano à dichiarato di voler promuovere l'agricoltura della Sila, val quanto dite la distruzione de' boschi, perchè non si offendano i bisogni della marina e dello stato: ed in atto, che per conciliarsi insieme questi due bisogni si era imposto al Preside stesso di rilevare lo stato della Sila; cioè le boscaglie esistenti e le necessità delle popolazioni, che vivono co' prodotti di quel tenimento. Se il Preside non obliando questo incarico avesse portati disegnati i boschi, e purati i bisogni dell'Università, si sarebbe verificato uno de' due casi, cioè, che o si sarebbero riputati sufficienti le boscaglie attuali, ed il dappiù della Sila si sarebbe sottratto dal giogo servile de' banni; o si sarebbero ritrovati di maggior estensione di quella; che è necessaria per l'adempimento de' bisogni de' legnami e delle peci, ed in questo caso si sarebbero permesse altre devastazioni. Essendo a lui note l'estreme miserie delle popolazioni delle Calabrie, ed a qual caro prezzo comprino i viveri, potea esser ficuro sicurissimo che la M. del Re, l'umanissimo Ferdinando IV, non avrebbe mai permesso di diminuire la femina per fare ineluttabilmente le terre per l'equivoca speranza di potervi germogliare gli alberi distrutti. Ma si finga per assurdo, che terre culte si fosser

(1) Vol. 2 fol. 23 ed 30.

fesser dovute rinfaldire , si farebbero al certo circonscritte e disegnate . In qualsivoglia posizione doveano terminare le processure , e le tante sollecitudini per prevenire le frodi ulteriori e per castigare i devastatori , purchè si fossero posti in chiaro i sudetti dati . Era questo l'oggetto del piano , la volontà del Principe , la premura de' possessori , il voto della nazione , e non è affatto sostenibile , che si fosser dovuti confinare i comuni sforzi , nel fare un aspro governo de' proprietarj della Sila , atterrirli con giudizj criminali , e catturarli senza aver commesso delitto .

Sembra questo luogo opportuno per esaminare l'abborrito sistema de' subalterni della Sila , i quali mal combinando le rette intenzioni de' proprietarj , e gli amorevoli disegni del Principe , si aprono un largo campo onde comparir gelosi degli interessi del Fisco , calcolando immensi vantaggi da' giudizj criminali , per lo risarcimento de' danni sofferti colla distruzione dell' alboratura . Distinguiamo primieramente cosa da cosa . Sieno pure piucchè immensi i danni cagionati , qual è ella mai l'idea di costoro ? che ne sia risarcito il Reale Erario . E chi à sostenuto , che non debba risarcirsene ? Si è umiliato soltanto , che si fosser esattamente considerati i motivi che ànno indotto i proprietarj a devastare , e a non tralasciare la semina . Inoltre si fossero liquidate le devastazioni addivenute per occasione de' fomi della pece . Dippiù si fosse osservato , che i boschi esistenti sono piucchè bastevoli per li bisogni della nazione . Che la coltura deve indispensabilmente accrescersi nella Sila per non impedire i progressi troppo sensibili della popolazione . Di vantaggio , che si fosser definiti i dritti fiscali sopra gli alberi della Sila . Dietro quali dilucidazioni à sempre esclamato quel Procuratore del ceto , cui con grande impegno si cerca proibire di essere inteso , che devono i devastatori risarcire i danni , e stare a ragione .

Qual opposizione si potrà mai fare a simile rassegnato progetto da uom , che usi di sua ragione ? Si sappia in che dissentiscono i proprietarj da' subalterni per le devastazioni . Questi si mo-

stran folleciti di voler mettere in piedi altrettanti giudizi, quante devastazioni credono, che fossero nella Sila avvenute; ritoccando i processi antichi, rivedendo i permessi ottenuti, compilando un'immensità di altre processure, ed applicandosi alla perfine partitamente a squittinare ogni piccola emergenza per le tortuose vie de' giudizi criminali. Pretendono i possessori, che le proprie ragioni, che le ragioni del Sovrano si discutano pacificamente e senza mittero. I segnali degli alberi devastati non fuggono l'ispezione di un placido osservatore, i possessori si prestano volentieri a chi esamini i fatti loro senza garbugli. I testimoni deporranno egualmente la verità, o potranno essere egualmente corrotti in una processura civile, che in una criminale.

I processi criminali per una funesta sperienza del passato sono un oggetto di giusto risentimento per li proprietarj della Sila. Sotto la covertura della criminalità si sono attentati i dritti i più inviolabili dell'uomo. In mille guise sono stati quei possessori straziati, e smunti de' prodotti delle di loro sostanze. Non mancano esempj di famiglie posseditrici di difese, ridotte al verde, per aver sofferto una processura criminale nelle dovute forme. Quindi avvertiti dal disaffro altrui, loro malgrado sono stati obbligati a pretesi devastatori di sottomettersi alla dura legge prescritta da' subalterni; a doverlo patteggiare con costoro la propria quiete. Nè gl'innocenti sono stati di miglior condizione, che i rei, giachè chiunque possessa nella Sila, all'orrido aspetto del giudizio criminale, nell'udire soltanto i nomi d'informazione e di rubrica, nell'ascoltare i preparativi degl'infestissimi subalterni invigilatori e de' custodi, pieno di terrore à dovuto comprar la sua pace a qualunque prezzo. Gli emolumenti sinoderati ed incredibili sono i motivi, che solleticano l'indegnità subalterna a sostenere la formalità de' giudizi criminali; ed i gravissimi dispendj di tanti onesti cittadini, e gl' altri perniciosi effetti, che se ne sono veduti, à fatto concepire quell'abborrimento che si à per li processi e più per li di loro architettori.

Ma

Ma ci concorreffe almanco coll'espedito de' criminali giudizj il vantaggio del Fisco. Come mai potrà entrare in mente di un che sappia calcolare una simile idea? Ogni carta del processo venduta; le pruove generiche, i detti de' testimonj esposti all'incanto. Nuove devastazioni promosse, impunità de' veri delitti, scandalose occultazioni de' fatti, sono i frutti ordinarj de' processi criminali. Questa funesta verità è pur troppo nota all'integerrimo attuale incaricato degli affari della Sila. Si calolino di grazia i vantaggi, che à ritratto il Fisco da tutte l'antecedenti spedizioni zelantissime e Fiscali. Nulla, o poco si è ricavato dagl'infiniti dispendj, e da' crepacuori, che si son fatti soffrire a' fedelissimi sudditi delle due Calabrie. Tralascio intanto di dar maggiore estensione a questo articolo, richiedendo così le circostanze attuali.

Ed il pubblico? riconosce il pubblico da questa infausta forgiva gl'interminabili disordini della Sila. Per essersi voluto pescare nel torbido, e cavar profitto per diritto e per torto, si è attrassato il piano de' nuovi regolamenti pe' l'corso di anni venti. In vano si è riconosciuta dal Sovrano e da' sudditi la necessità di circoscrivere i boschi, e di dar piena libertà alle terre della Sila. I subalterni colle criminali informazioni àn dato il guasto a tutto, e tuttavia s'impegnano a far regnare gli antichi disordini.

Non è altresì nuovo nelle vertenze della Sila il sistema di allontanare gli interessati dal promuovere le di loro ragioni, che pur nasce dallo stesso principio. Al presente non si è fatto, che rinovellarsi colla pretenzione di non dover essere i possessori intesi nella formazione del piano, e molto meno nelle dipendenze particolari de' sequestri. E quando mai ne' governi ben regolati allorchè si cerca d'introdurre utili cambiamenti negli stabilimenti antichi, si è intesa profferire la mostruosa proposizione, che i sudditi non debbano essere intesi? Si potrà soffrire, che taluno contrasti a' proprietarj il gius di supplicare il di loro Sovrano, e fargli presenti le proprie ragioni? Se si fosse chiesto di voler dare il senti-

mento nella Giunta sarebbe stata una punibile temerità, siccome l'è un aggravio manifesto quel sostenersi, che i possessori della Sila non informino, e non dicano quel, che loro occorre in sostegno de' proprj dritti nel nuovo piano. Quei regolamenti, che debbono adattarsi sopra le proprietà di quegli individui, e da quali dipende il cambiamento della di lor fortuna, come imprendersi senza neppur sentirli? Questo è il linguaggio utitato de' promotori della tela giudiziaria criminale, cioè di coloro, che desiderano nascondersi nelle tenebre. L'intervento del Preside quando mai fosse stato istruito delle richieste notizie di fatto, sarebbe stato ugualmente necessario, che quello de' possessori molto ben intesi de' fatti proprj.

Nè osta il dire, che se mai si fosser dovuti sentire i possessori, non poteano esser intesi in ceto, ed in qualità di giudizio universale. Qual altra causa mai, se non quella della Sila, dovrà esser trattata siffattamente? L'oggetto, il fine, i mezzi non sono nè punto nè poco diversi, ed ugualmente interessano ciascun possessore; quindi per necessità si è dovuto introdurre un giudizio generale legittimo e solenne. Il Procuratore di detto ceto à perciò incontrato colle sue suppliche tutto l'accoglimento nella Real Segreteria, nella Giunta, e dovunque. Garantito d'incontrastabile dritto domandò la restituzione de' sequestri fatti in controvenzione de' Reali Dispacci de' 11 Luglio, e de' 15 Agosto dell'anno 1789, e con ragione la sua istanza fu dalla Giunta rimessa al Preside, acciò avesse informato, come quello, che i sequestri avea effettuati, e fu richiesto per informo, e non già per intervenire nella discussione, incaricata con tanti sovrani comandi alla Giunta.

Intanto essendo stati proposti al Re i riferiti dubbj del Preside con dispaccio degli otto febbrajo (1) venne a manifestare Sovranamente, che di unita col Preside avesse la Giunta formato il piano generale secondo conveniva al Real servizio, ed al
ben

(1) Fol. 145.

ben dello stato, senza riguardo a' privati interessi; ed in quanto alle doglianze contro le provvidenze del suddelegato si sarebbe disposto da S. M. il giudice, che avesse dovuto esaminarle nelle forme dovute: ed intanto, che essa Giunta avesse dovuto eseguire, quanto con ordine antecedente se l'era prescritto sopra i ricorsi de' particolari, e della Università, inteso il Preside. Pure ciò non ostante non fu questi nel grado di restituire l'istanza del Procuratore del ceto, e molto meno d'informare, o dire quello, che l'occorreva. Per la qual cosa si dovè implorare la Sovrana protezione, e dentro un ricorso presentato nella Real Segreteria si acchiuse il duplicato dell'istanza, e si chiesero le provvidenze opportune. In data de' 20 Febbraro si compiacque la M. S. (2) di già informata dell'occorrente, di rimettere siffatta istanza alla Giunta, affinchè ne avesse fatto l'uso conveniente di giustizia a tenore delle leggi, e delle Reali determinazioni antecedentemente comunicateli. Ma essa Giunta molto tempo dipoi si applicò alla discussione della medesima e di molte altre suppliche consimili, come appresso rileveremo.

C A P. V.

Piano del Preside Dentice.

IN luogo degli appuramenti legittimi e regolari di tutte l'incendenze che riguardavano la Sila, onde potersi dalla Regia Giunta rilevare i nuovi stabilimenti, che si attendeano dal Sovrano, fu esibito dal Preside un suo piano, che sosteneva doverli mettere avanti in luogo di qualunque altro, che se ne fossè voluto formare. Affinchè viemmeglio retti dilucidato lo stato delle controversie attuali, si stima conveniente

(2) Fol. 158. ad 165.

- niente inferire un tal piano tale quale fu manifestato da esso Preside, senza giunte o riflessioni di sorte alcuna.
- „ Dalla Commessa stessa data al Preside passata per Secreteria di Azienda si vede che li dritti della Regia Corte nel territorio della Sila sono senza veruna contesa li Demanj, le Camere chiuse, e gli alberi tutti. „
- „ E' ugualmente indubitato per fatto che vi si trovino usurpazioni de' territorj fiscali, danni degl'alberi, e che si sia giunto fino a perdersi la memoria delle Camere chiuse. „
- „ Nel 1771. fu incaricato l' Uditor Venusio a far la confinazione di detto territorio, la reintegra di tutto l'usurato alla Regia Corte, e carta Topografica delle particolari Difese, per evitare altre usurpazioni. Quell' Uditore cominciò, ma non compì l'opera. Fu incaricato del prosieguo l' Uditor Vanvitelli, ma non fece altro, che una confezione di particolari processi, senza perfezionar cosa, o dar minimo lume per lo sistema generale, e per la futura sicurezza de' dritti della Regia Corte. Lo stesso è accaduto in tutte le procedure fatte dal Preside passato per nove, e più anni, perchè lo Stato delle Difese riferito da lui nel 1782. colla rappresentanza de' 27. Settembre, cambiò totalmente sotto gli occhi suoi stessi e con dilui permessi contro li medesimi suoi sentimenti, avanzati con detta rappresentanza, siccome costa dalli stessi suoi atti. Le poche azzioni dunque fatte per più anni dalli suddetti due Regj Uditori, e Preside son tutte non meno imperfette ed inutili, ma pregiudiziali, perchè dopo quelle liquidazioni, e processure mutò totalmente l'aspetto; essendosi li possessori talmente dati alla distruzione de' dritti Regali, parte per privata autorità, parte per collusione colla Delegatione; e tutti con aperto dolo. „
- „ Le Piante adunque, e le liquidazioni da essi fatte non possono servire ad altro, se non se per somministrar qualche lume alla delegazione per le nuove controyenzioni. „
- „ E' quì d'avvertirsi, che gli ordini precedenti per la formazione delle piante di ciascuna difesa in particolare cagionano un di-

dispendio, e danno immenso, senza recar utile veruno, secondo il nuovo sistema da darfi, a tenor del quale basta la sola liquidazione, e distinzione di quello, ch'è della Regia Corte, e sistemar questo in modo da impedire ogni usurpazione, ed ogni frode. „

„ Per la stessa ragione non si può dar sfogo alle processure prese per lo passato sulle controvenzioni, usurpazioni de' terreni, e liquidazioni de' danni. Sarebbero esse di un pregiudizio grandissimo al Regal Erario, perche in alcuni terreni vi sono nuove controvenzioni, e usurpazioni. Queste essendo della stessa specie, per lo più si son confuse colle precedenti, per modo che difficilmente si possono distinguere li tempi per mezzo della nuova perizia, e spesso neppure si possono individuare colla pruova testimoniale. In altri terreni poi non vi sono nuove controvenzioni, ma è stato il Regal Erario lesò con somma frode, e dolo colla prima perizia, non meno nella qualità, che nella quantità delle controvenzioni, e de' danni. Queste frodi sono evidenti, e possono in molti luoghi rivendicarsi, perche ancora son permanenti i vestigi del delitto nel suo genere. Quindi non dee darfi sfogo alli processi sudetti, ma devono essi restituirsi nella Delegatione, perche non si cadesse in contraddizione colle nuove processure. La Delegatione poi procedendo giuridicamente, ove riuscirà nel liquidare li nuovi reati, darà sfogo contemporaneo a tutte le processure con tutti li Rei, che liquiderà. Ove non le riuscirà distinguere le nuove controvenzioni, ove vedrà frodolenta la prima perizia, e smentita da i fatti stessi, e li processi non si trovino compiuti con decreto passato *in rem judicatum*, pe' i quali non si può più procedere, si farà una nuova perizia, e darà corso a tenore di questa, circoscrivendo la prima, acciò il Regal Erario non rimanesse lesò almeno nel risarcimento de' danni. „

„ La nota delle difese destinate a rintaldimento e nel 1774 rimessa al Preside Coronado dal subalterno Raffaele Bosco detentore di tutte le carte della Delegatione, non è stata con-

segnata fra le poche carte, ch'egli a stenti esibì, e sarebbe necessario per obbligare li possessori all'interesse cagionato alla Regia Corte per causa dell'impedito rinfaldimento. In mancanza di tali carte, e lumi potrebbe la Regal Clemenza degnarsi accordate un general perdono a tutti que' possessori, nelle difese delli quali non costa per via di giuridici processi, nè vi sono esistenti vestigj da potersi verificare le controvenzioni, ed in conseguenza l'obbligo del rinfaldimento. Potrebbe S. M. per atto di Regal Clemenza contentarsi di agirsi, e poi risarcire li danni di tutti quei incendj, e controvenzioni, pe' quali o vi sono processi pendenti, o vi sono esistenti li vestigj delle controvenzioni. „

„ L'appoggio della sudetta grazia dovrebb'essere non solo nella diuturnità del tempo, nella prescrizione, nella impossibilità della liquidazione, e nel molto tempo, e spese, che vi si richiedono, ma anche ne' passaggi fatti delle stesse difese a terzi possessori, li quali non succedono ne' delitti degli antecessori, e non trovandosi ne' terreni vestigj di delitto, deono riputarli per incolpevoli, e per compratori di buona fede in forza della quale l'elasso del tempo può averli liberati da quel peso di risarcimento di danno, che sarebbe per sua natura inerente alla cosa stessa, e dall'obbligo di quel rinfaldimento, ch'essi ignorano, e che non può individuarsi, per obbligarveli; tanto maggiormente che per tali difese si dovranno adoperare particolari stabilimenti, e per dar qualche compenso agl'interessi Regali. „

„ Quel che propone il Preside Danero di liquidare cioè le difese de particolari confinanti alli demanj, per scovrirne le usurpazioni commesse, ed impedirle per l'avvenire, è non solo inutile, ma pregiudiziale al Fisco. Io vi ho fatte varie meditazioni, e costantemente veggo che a mal grado che per ragione delle confinazioni si veggano chiare le usurpazioni, e malgrado delle pruove testimoniali, che le rendono evidenti, ove si viene a misurare quel terreno de' privati confinanti, al quale si è aggregata la parte usurpata, si trova
sem-

- sempre minore del quantitativo, che n'appariva possedere legittimamente fin dal tempo delle liquidazioni di Mercader, e delle transazioni passate col Fisco. E' quindi evidente, che per potere i Possessori usurpare a man franca li terreni fiscali, fecero descrivere li di loro terreni per maggior estensione di quella, che avevano in se stessi. Il voler dunque misurate oggi l'estensione sarebbe lo stesso, che pregiudicare la verità, ed adombrare la ragione fiscale, che altrimenti si ha, e si può avere con altre legittime pruove. Del pregiudizio di questa misura se ne ha un caso attuale nelle occupazioni, che si vogliono commesse da D. Giovanni Baracca. „
- „ La riedificazione de' Pilastri fino all'esecuzione del nuovo sistema, è una spesa inutile. Si devono però essi costruire ne' confini delle Camere chiuse, e de' Demanj, facendo dell'une, e dell'altre un esatta pianta. „
- „ Le diverse qualità de' terreni relativamente alla condizione de' dritti demaniali, non sono tre, ma cinque, cioè difese de' Particolari, Feudi, Corsi, Comuni e Camere riservate. „
- „ Bisogna osservare d'onde costa, che li Possessori vantino le compre del 1687 in tempo del Vicerè del Carpio. Questa è una proposizione interessante al Regal Erario, ed à bisogno di serio esame sulle carte, e su le questioni antiche. „
- „ E' indubitato, e deve rimanere stabilito per punto fisso, che l'arboratura nell'estensione della Regia Sila, è della Regia Corte, e che neppure ne sia permesso a nessuno l'uso per li commodi della vita, come carboni, tavole, tegole, fuori dell'uso quotidiano, e necessario dentro il recinto stesso, e questo anco per tacita Clemenza del Sovrano. „
- „ Il dritto che si pretende da taluni sul Bosco è contro la condizione generale di quel territorio, e li dritti di S. M. Essendo dunque un privilegio, devono esibirlo, e frattanto giudicarsi li loro boschi dalla stessa condizione di tutti gli altri. „
- „ Dalla Visita da me fatta nella Regia Sila veggo, che in molte delle quarantaquattro Difese numerate per lo rinfaldimento, sia questo inutile, in altre sarebbe grandemente lesa la

Regia Corte, se si eseguisse secondo le processure, e liquidazioni passate, e che in tutte sia diverso lo stato. Di esse se ne dee fare una nuova liquidazione e procurarsi il risarcimento de' danni della Regia Corte, ed il rinfaldimento secondo l'idea, che si deve stabilire nel piano. „

„ Dovendosi restringere il rinfaldimento ne' soli luoghi, che debbano rimanere per Camere chiuse, si à a badare non solo alla qualità, e quantità degli arbori, che continuano, e contengono, ma al sito, alla vicinanza di altri Boschi, ed alla facilità del trasporto alla marina non meno, che se la natura del terreno sia più atto a rinfaldimento. Dunque le processure fatte per quest'oggetto senza queste limitazioni, e senza le mire additate non servono. Non servono per lo reato, e risarcimento del danno, perchè a molte delle stesse difese è stato dato il permesso di nuovo incendio per quelle stesse Difese, che doveano destinarsi per lo rinfaldimento, e bisogna vederle, se colla frequenza del fuoco siano più atte, o no al rinfaldimento, molte altre sono state trasfatte dal Preside stesso, e per tutte poi vi è lesione nella qualità, e nella quantità degli arbori. „

„ Il far rinfaldire tutta la Sila per la presunzione, che un tempo era tutto bosco offende la verità, la giustizia, e le Popolazioni, e per poco che si calcola, tende alla distruzione di tutt' i dritti Regali. Il rinfaldimento si deve raggirare per que' luoghi, ne' quali costa essersi aperta la sentina per via di controvenzione; distruggendo il bosco. Per questi si dee agire alle pene della controvenzione, al risarcimento del danno cagionato alla Regia Corte, ed all' obbligo del rinfaldimento; sebbene questo poi per que' luoghi, che non debbano rimaner Camere, si possa compensare altrimenti proporzionatamente alle varie circostanze locali, alla natura del suolo, ed alla qualità degli arbori, che suole produrre, siccome farò a proporre. „

„ Il rinfaldimento non si dee raggirare sulli boschi soli per loro natura atti alla costruzione, o alla pace, ma anche su tut-

ti

- si gli altri, che quantunque di diversa natura, sono non di meno attaccati alli stessi. La ragione è, che per uso degli arbori servibili, servono indirettamente anche gl'inservibili. La dispensa poi de'bandi per lo caso del rinfaldimento in tutto il rimanente territorio dovrebbe nel tempo stesso essere accompagnato d'un'espressa concessione del dritto su tutta l'arboratura, che rimane ne' luoghi non riserbati, e stabilita un compenso, ch'equivalesse al dritto, che si concede. „
- „ Dice il Preside Danero, che fin dal 1782. si sarebbe anche richiesto il permesso economico di seminare per un'anno solamente nelli nuovi aperti terreni nella maniera, ch'esso economicamente l'avea permesso per quell'anno soltanto nelle terre aperte da moltissimi anni solite a seminarfi, ma avendolo ritrovato di scandalo, e non proprio, l'ha negato. Tutto questo fu savjamente fatto, nè avea egli la facoltà di far altrimenti, perchè non solo ostava apertamente la legge, ma tendeva a far godere a' rei il frutto del reato, ed a togliere il freno apposto per impedire la distruzione degli arbori di S. M. per cui si sarebbe corso pericolo d'incendiarsi immediatamente tutto quel territorio, come accadde nella scorsa està in molti luoghi, ne' quali sotto li miei proprj occhi furono incendiate varie difese, immediatamente che si ebbe il permesso di poter seminare per questo corrente anno solamente e si sarebbe finito d'incendiar tutto quel territorio, se non si fosse subito occorso con soldati, ed altra gente a far smorzare il fuoco, ed incuter timore. „
- „ E' però d'avvertirsi, che quel Preside stesso, che rilevò esser di sommo scandalo il permettere per un solo anno la semina ne' luoghi, che allora erano recentemente incendiati, pensò poi contro tutto questo, ch'egli medesimo riferì, a permettere re nelli luoghi stessi non solo la semina, ma anche l'incendio delle traverse per seminarvi, per cui è indubitato, che l'aspetto odierno è totalmente diverso da quello, ch'egli allora riferì. „

„ La destinazione de' luoghi di rinfaldimento col nome di camere chiuse non dee farsi per frustra, ma ad corpus, ove l'estenzione del bosco si trovi maggiore della parte libera, ed ove sarà minore si potrà fare per frustra, purchè vi concorra il consenso de' Possessori . „

„ E' indifficoltabile, che li Regj Comuni siano d'intiera ragione del Fisco, il quale li concede ad affitto in ogni quadriennio, siccome si confessa espressamente anche dal Preside Danero. Ma costui a questa proposizione soggiunge immediatamente, che la Città di Cosenza, e Casali vantano nelli stessi Regj Comuni la facoltà di seminarvi, lignare, e fare ogn'uso, essendo stata la Regia Sila tutto di loro demanio. L'essere d'intiera ragione del Fisco, ed il vantarvi altri la facoltà di seminarvi legnare, e fare ogn'uso, son due proposizioni diametralmente opposte, e contraddittorie e che si distruggono scambievolmente. Il vantare in qualunque terreno la facoltà di seminarvi, pascolare, legnare, e fare ogn'uso, sono tutti gli effetti di un'assoluto, e pieno dominio. Or se Cosenza, e li Casali ci vantano tutti questi effetti si verrebbe a distruggere la proposizione di essere d'intiera ragione del Fisco. La ragione, che il Preside Danero assegna de' suddetti dritti di Cosenza, e perchè sia stata la Regia Sila tutta di loro demanio, ne' primi tempi, e che a torto fu loro da' particolari occupato, e con violenza chiuse le Difese, e col tratto successivo obbligati a pagare la metà della fida. Troppo coraggiosamente quel Preside asserisce, che la Regia Sila sia stata tutta demanio della Città di Cosenza. Questa proposizione distrugge dalli fondamenti tutti li dritti della Regal Corte, e tende a dar ad intendere che siano tutte usurpazioni, ad abolire tutti li progetti, che si possono fare, a diroccare ogni sistema. Essa fa vedere illegittimo sino il dritto della fida, e della Granattoria ed è un'affronto, che si fa alla Regia Corte, alla verità, ed alla giustizia contro la storia, e le carte antiche. Se il Preside stesso precedentemente confessa, che li Comuni sono assolutamente della Regia Corte.

Se

Se dice, che li Possessori ne vantano le compre dal Viceré del Caspio, è troppo breve il passaggio di questa confessione all'altra proposizione, con cui contraddittoriamente distruggendola, dà quel territorio per assoluto demanio di Cosenza. Il Preside stesso continuando a riferire a caso, passa in nuove contradizioni. Egli soggiunge, che dalle carte rimasteli apparisce, che la Regia Corte prima sosteneva le Regie razze, e Regie Caccie in quel territorio, e che elleggeva la decima di tutte le vettovaglie, che si raccoglievano annualmente sul ristretto della medesima detto comunemente tal dritto di Granetteria. Da qual prestazione di decima non eran franchi li cittadini di Cosenza, e Casali. Questa proposizione contiene una nuova contradizione, un equivoco, ed un errore manifesto, perchè se la Regia Corte vi aveva il dritto di mantenervi le Regie Razze, quello delle Caccie, e della decima, come può stare questo dritto coll'altra proposizione, che quel territorio era demaniale di Cosenza? La Proposizione -- *Prima era Demaniale di Cosenza* -- e l'altra -- *Prima era della Regia Corte* come potersi conciliare insieme? „

- „ Per darli sfogo a tutte le processure intorno le occupazioni de' comuni descritte nella relazione di Danero, è necessario, che si visitassero prima li stessi Comuni colle processure in mano, altrimenti essendo le occupazioni di anno in anno dilatate, ne rimarrebbe lesa la ragione fiscale. Perciò sono necessarie nella delegazione non solo tutte le processure suddette, ma le descrizioni, e liquidazioni di tutti li demanj, onde poterli reintegrare alla Regia Corte tutte le usurpazioni. „
- „ Le liquidazioni delle Difese private, che sono confinanti a Comuni, sono non solo inutili, ma perniciose per le ragioni additate alla nota Si devono però rimettere in delegazione soltanto per qualche norma, che potrà occorrere nella compilazione delle prove intorno alle usurpazioni. „
- „ Quello che nella relazione si enuncia per la circoscrizione, e liquidazione de' Comuni per futura sicurezza, si dee eseguire per le camere riservate nel modo, che ho notato nella no-

- ia Non già de' Comuni, per i quali si dee dare nuova norma, e si dee fare nuovo uso. „
- „ Nelle camere chiuse descritte da Danero si devono fare varie osservazioni. Si ha da osservare lo stato attuale, e se siano, o possano essere utili per gli alberi di costruzione, e per la pece, o pure se la Regia Corte debba compensarsi altrimenti i suoi dritti, e farne un miglior uso. „
- „ Dice il Preside Danero, che gl' incendj nella Regia Sila causano un danno notabile all'alboratura della medesima non meno per gli alberi incendiati, che per lo rinsaldamento de' terreni, e produzioni de' nuovi alberi, soggiungendo le seguenti parole: *giacchè come è ocularmente osservato, e mi sono da gente pratica informato li luoghi incendiati non così facilmente producono; giacchè la terra scottata dal fuoco, e calcinata ha bisogno di moltissimo tempo a rendersi atta alle produzioni, onde non devono scarsi quei Possessori di Difese, che fanno istanza loro concedersi il permesso di cesinare quei inutili pini caduti ne' loro terreni, ove siano stati i cacciavi, e forni, per togliersi quel vano impedimento, che impedisce ogn' uso, e fino lo stesso rinsaldamento, che più presto si avrebbe, ed in tutta la superficie del nostro ingombrato terreno. È questo un mendace esposto. Il gran fuoco degl' incendj che deve consumare numerosi alberi, e di mole, e fino li loro ceppi, e tronchi cuoce, e scotta la terra istessa, e si rende arsa, e calcinata, e non germoglia neppure erba agreste, e molto meno feconda i semi de' pini, come in più luoghi ho io osservato, e noterò in appresso. Il loro esposto vien fomentato dal guadagno della semina; poichè ne' luoghi di Cesina ne' primi tempi, e precisamente nel primo anno si fa ubertosa raccolta del germano.* „
- „ Quanto si contiene nel suddetto Capitolo della relazione di Danero è stato sempre una regola costante della Soprintendenza, nè mai si è permesso incendiare il legname morto per causa di forni come distruttore de' semi, e perpetuo estermiatore de' boschi. „
- „ A malgrado della suddetta evidente verità sempre costantemente osservata dalla Regia Corte, e dal Preside stesso Danero,

ri-

riconosciuta, e confessata a S. M. per inviolabile, egli medesimo passò dopo a dare molti permessi d'incendi per via di transazioni a ragione di venti carlini a tomolata sotto quelli stessi colori, ch'egli stesso nel descritto capitolo umiliò a S. M. per pretesti perniciosi, e distruttori de' dritti della M. S. Quindi buona parte de' boschi della Regia Sila si trova incendiata, e distrutta per causa de' sudetti permessi accordati contro li descritti principj con immenso danno del Regal Erario; E' perciò necessario determinarsi il modo, come il Regal Erario debba risarcirsi di tanti danni accagionatigli. „

- „ Altre riflessioni, che rendono inutile, e pernicioso quanto si propose dal Preside passato, nascono dalla lettura della stessa sua rappresentanza, e dalli stessi suoi decreti, colli quali distrusse quanto aveva rappresentato, vedendosi chiaramente dal sistema, che si deve dare, tutto erroneo, ingiusto, e lesivo de' dritti Regali. „
- „ Quello però, che ora prima d'ogn'altro deve terminarsi, per risarcire, e rimediare al meglio, che si possono gl'immensi danni cagionati al Regal' Erario, impedirli per l'avvenire, ed assicurare per etuamente tutti li dritti Regali senza pericolo d'essere più fraudati, dissipati, e distrutti, si raggira sulla seguenti articoli. „
- „ Primo: Si avrebbero a liquidare tutti que' luoghi, che contengono arbori servibili all' Arsenalc così per li legni di costruzione come per la pece. „
- „ Secondo. Questi luoghi debbano separarsi, e distinguersi da tutto il rimanente territorio col nome di Camere chiuse. „
- „ Terzo. Di queste Camere stesse se ne dee formare una diversa, e distinta rubrica; Quelle, che contengono arbori servibili per legni di costruzione, non solo per la qualità, ma per la condizione del luogo atto a potersi trasportare a qualunque di quelle marine, devono rimanere per sempre al solo uso di costruzione, senza permettersi mai fornì di pece, fino a tanto che con nuova sperienza non si vegga, se poss no

gli

- gli arberi stessi servire non meno per la pece, che per li legni di costruzione, per cui ne ho rassegnato particolar memoria a S. E. il Ministro di Guerra, Marina &c. „
- „ Gli altri luoghi, che non contengono arberi atti per legni di costruzione, e contenendoli si trovino in siti impossibili a trasportarsi; ma che nel tempo stesso contengono arberi servibili per la pece, debbano rimanere per Camere della pece addette solamente ai forni. „
- „ Quarto. Questa separazione de' boschi dee eseguirsi così ne' Demanj, come ne' feudi, e nelle Difese de' privati. Tutte però queste debbono incorporarsi anche in quanto alla proprietà del terreno all'intero dominio della Regia Corte, compensativo ai privati dritti del terreno. Così si evitano perpetuamente le frodi, e li danni del Regal Erario, togliendosi la causa degl'incendj, e di tutte le controvenzioni. „
- „ De' feudi poi, l'origine de' quali non può essere, che dal Sovrano in forza della natura stessa, con cui si posseggono da' privati, si devono costoro obbligare a dimostrare il titolo fra brevissimo termine, altrimenti procedersi al sequestro, ed indi ad incorporarli alla Regia Corte. „
- „ Quinto. Fatte queste separazioni di Camere si devono esse limitare, e circoscrivere con pilastri di fabrica. „
- „ Sesto. In tutti li rimanenti terreni posseduti da' Particolari fuori il recinto delle sudette Camere, si deve distinguere l'arboratura distrutta in controvenzione da quella, che vi si trova attualmente esistente. „
- „ Per tutte le controvenzioni si deve agire a tonore delle leggi, liquidando li danni, e li rei, e procedendo al risarcimento de' danni stessi, ed al castigo coll'intelligenza però, che potrebbero il Rei ammettersi a transazione proporzionatamente ai danni; ed al dolo, non dovendo essere simile il caso di uno, che à incendiati Cocumili, di quello che à distrutti gl'arberi di Costruzione, avendosi riguardo al dritto, che si cede al risarcimento. „

„ Set-

- „ Settimo. Per tutte le semine accordate economicamente soltanto per l'anno corrente a consulta della Giunta sulli nuovi terreni aperti colla distruzione de' boschi, si deve almeno dare sfogo alla clausola, con cui si riserbarono intatti li dritti fiscali: clausola, che io stesso la riserbai espressamente sulla controvenzione non solo degl'arberi, che della semina medesima, e sulli dritti, che in essa direttamente vi rappresenta il Sovrano. I frutti di tali semine appartengono tutti al Sovrano per intrinseca giustizia, non solo perche quelle semine si ragirano su i terreni, ne' quali li possessori non aveano, nè poteano aver mai verun dritto, così per ragione che erano occupati dagli arberi di S. M., come per l'espressa proibizione; ma anche perchè farebbe un guadagno, che si farebbe fare a' rei per lo stesso delitto, e perche tutto il fruttato è un prodotto degl'arberi stessi di S. M. essendo nato dal loro incendio. Ma come la Giunta della Sila consultò il Sovrano di non doverli obbligare coloro, che in questo anno seminavano ne i terreni proibiti, a depositare il fruttato; così potrebbe oggi S. M. contentarsi del solo terratico. „
- „ Ottavo. Si dee poi fare un'altra Rubrica di tutte le difese, che contengono attualmente arboratura fuori le camere riservate. Fatta questa Rubrica, e liquidati tali alberi e li Possessori vogliono ceduto il dritto dell'arboratura, ed in questo caso apprezzandone il valore, loro si concede non solo il dritto sulla proprietà di quegli alberi, de attualmente si trovano esistenti; ma anche quello su gli arberi nascenti mediante transazione, e li Possessori non vogliono ceduti tali dritti per via di compra, o transazioni, ed in questo caso si liquideranno tutti gli arberi delle loro difese, e rimarranno soggetti alli banni. „
- „ Nono. Finalmente. Si dee fare un'altra Rubrica di quei terreni che non son caduti in controvenzione e sono attualmente liberi di ogni specie d'arberi, ma che per natura del territorio possono nascervi, e rimaner soggetti alla servitù di tutti gli arberi nascenti, si possono tali difese anche svincolare

- lare da tal futura servitù anchò mediante qualche transazione più mite. Le difese di coloro, che non vorranno mediante transazioni liberarsi da tal servitù, rimarranno sempre soggette alla stessa servitù, alla proibizione de' banni, e si annoteranno in una separata rubrica. „
- „ Decimo. Per ultimo nell'atto che siegue il sudetto sistema, e prima d'ogni altra liquidazione si deve inquirere contro gli usurpatori de' terreni fiscali, astringersi alla restituzione dell'usurato, ed al rimborso de' frutti. Quindi si dee passare a censuire tutti quei terreni fiscali, che si trovano fuori del recinto delle camere chiuse. „
- „ L'utilità di questo sistema è evidentissima; eseguito lo stesso la Regia Corte ha sempre salvi, certi, e sicuri li boschi colla limitazione delle Camere riservate, senza avere più rapporti coi privati, e senza esser soggette più alle frodi, alli danni ed alla distruzione. „
- „ Col sistema medesimo viene a compensarsi il dritto dell'arboratura, ed a risarcirsi nella miglior maniera che oggi si può li danni sofferti. „
- „ Viene parimenti a limitarsi la facoltà di tutti li delegati; per modo che non hanno più, di che abusare; e dove poterli colludere coi possessori. „
- „ Viene anche ad assicurarsi tutti li terreni fiscali, e la loro rendita senza frodi, e senza spese. „
- „ E finalmente si viene a dilatare l'agricoltura a portare la quiete, e la pace a tutti li Possessori, ad accrescere la pastura, ed a produrre l'abbondanza alla Nazione. &c. „

Supplica e piano presentato da parte de' possessori nelle Reali mani in Caserta.

Ognuno puote agevolmente immaginare qual terrore avessero prodotto nell'animo de' possessori i progetti contenuti nel trascritto piano del Preside Dentice, subito che vennero a manifestarsi. Fino a quel punto sembrava, che la controversia si fosse aggirata intorno ad affari preliminari, e che di poco o di niun rilievo comparivano a fronte delle novelle proposizioni di esso Preside. Compresero, che nell'esser il di lui animo costante ne' suoi primi opinamenti circa la fermezza de' banni, aveva spiegato con maggior chiarezza il suo sistema intorno la maniera del procedere. Per le devastazioni bisognava, secondo l'idea del progetto, inquirere peculiarmente contro ogni preteso controventore, colle formalità giudiziarie le più rigorose. Le perizie antecedenti, i permessi, le processure, i decreti, non doveano aver luogo, che per essere esaminati e discussi, e per rilevarsene la validità. Quanto alle occupazioni, le piante antiche, le processure, le confinazioni, i documenti, nè tampoco doveano produrre altro effetto all'infuori di quello, di servire di semplici notizie, lumi ed istruzioni: giacchè con ogni rigidezza immaginabile si doveano richiamar dall'oblio tutte le controversie riguardanti i comuni, e le occupazioni in essi seguite.

Si rilevò di vantaggio dal progetto, che sopra l'alboratura della Sila niun dritto poteano vantare i Cosentini, nemmeno per li comodi della vita, e che senza adoperarsi distinzione tra le qualità differenti di quegli alberi, e gli usi cui possono destinarsi, tutti colla nuova teoria togliendosi dal dominio de' possessori, non già per la forza delle prammatiche e de' banni come per l'addietro, ma in virtù del nuovo sistema del piano. Ciò posto i devastatori doveano rifare l'importo

di tutti gli alberi marcanti, o trarifgerfi a proporzione del valore di effi, anche quelli che aveffero tagliato i Cucumili: ben vero tenendofi ragione della diverfa quantità di dolo adoperato nel coltivare la Sila, e del vario importo delle piante diftrutte. Inoltre quei proprietarij, che aveffero avuta la difavventura di poffedere qualche porzione di bosco nelle proprie difefe, tuttochè di verun ufo per lo fervizio della coftruzione o per le peci, coftoro doveano fciegliere tra il dover continuare a foffrire il rigore de' banni e delle proibizioni, o pure a pagare l'importo degli alberi fuddetti fecondo l' apprezzo, o trarifgerfi proporzionevolmente.

Quanto poi a quei poffeffori che in atto non poffedeffero bofchi, comechè le terre potevano una volta nell' avvenire diventar bofcofe, perciò conveniva che anche queffì fi foffero trarifatti, fìbbene ufando loro de' riguardi; o pure che fi foffero contentati di fubire il rigore de' banni, quando l' infortunio facea nafcere qualche piantarella ne' loro terreni. Finalmente in qualunque cafo fi foffero trovati i poffeffori, conveniva efaminare e difcutere le trarifazioni conclufè in tempo del Vicerè Marchefe del Carpio.

Riguardo a' Comuni i diritti de' Coſentini fi valutavano come un podotto di ragionamenti contraddittorj e ſtravaganti, giacchè li ſteffì fon d'intera ragione del Fiſco; quindi ne progettava affolutamente la cenſuazione, e la reintegrazione delle porzioni occupate affieme co' frutti. In queſto ſtato di cofe, nel mentre che non fi tralasciava di aſſiſtere gl' integerrimi miniſtri della Regia Giunta incaricati della formazione del nuovo piano, rendendogli informati della impoſſibilità, in cui trovavanſi di poterlo condurre a debito fine, per la mancanza delle notizie precise, concernenti lo ſtato attuale della Sila, e de' biſogni delle popolazioni che co' prodotti di eſſa ſuſſiſtono: faggiungendo altresì le giuſtiſſime premure, affinché fi foffero diſtinte quelle parti del piano, il cui ſnodamento foſſe dipeſo da' fatti, e da' dritti incerti ed oſcari, e degni di un maturo eſame, per non urtarſi ed

of-

offendersi nel bujo le ragioni de' interessati nella Sila; da quelle, che economicamente e con prestezza si fosser potute discutere e risolvere: venne presentata nelle Reali mani in Caserta una ragionata supplica ed un ristretto piano. Col-la prima si protestava alla M. S. l'ubbidienza cieca de' possessori a tutti i suoi sacri voleri. Si ratificava la prontezza da principio spiegata, e nel prosieguo nonmai smentita, che di rapporto alle innegabili devastazioni degli alberi, seguite nella Sila, imploravasi la Sovrana protezione di far prescrivere quel giusto compenso che fosse dovuto, attente le circostanze della cosa: poichè eglino non ricusavano di sottomettersi al prescritto de' proprj doveri. Che su ciò non ad altro riduceano le di loro preghiere, che ad esser sottratti dagli artigli de' subalterni della provincia, e dal giogo importabile delle informazioni criminali.

Soggiunsero di vantaggio, che quanto alle occupazioni, che si voleano seguite in pregiudizio de' comuni della Sila, non era mai lor caduto in pensiero di contendere per garantire gli usurpatori, che anzi sollecitavano il zelo de' giudici a passi convenienti; purchè innovazione alcuna non si fosse fatta di rapporto a' comuni medesimi, pregiudizievole a' dritti delle incontrastabili comunità Cosentine. Finalmente che per questi oggetti non men che gli altri molto più interessanti della liquidazione dello stato della Sila, che continuava tuttavia ad essere un mistero per colpa altrui, era necessaria la destinazione di un ministro della capitale per poter rilevare le notizie opportune, giacchè in mente degl' incaricati di provincia non era sperabile, che fossero entrate altre vedute all' infuori di quelle de' giudizi criminali contro i possessori ..

Nel breve poi e ristretto piano dopo di essersi data un' idea della Sila, e della diversa qualità di territorj, che contiene, per quanto potea influire sulla disamina, si assunse, e si provò, che i dritti del Sovrano, dell' università Cosentine, e de' possessori di difese, tutt'occhè si sia cercato di confonderli ed

ed oscurarli dagl' inimici del pubblico bene, pure sono pur troppo evidentemente marcati, ed incontrastabilmente distinti. Il Sovrano possiede nella Sila il complesso delle sue regalie, conosciuto sotto nome di bagliiva, e fisato da validi stabilimenti. Vi esercita gli atti della Sovranità colla proibizione del taglio e dell' incendio degli alberi servibili per la costruzione e per le peci. La Città di Cosenza e Casali riconoscono quel suolo come proprio, e demaniale, e vi esercitano tutti i di loro usi. I proprietarj vi posseggono le difese non ad altro soggette, che al pagamento de' justi bajulari, e all' osservanza de' banni, di cui si cerca l' abolizione.

Dopo di che si distinsero in due classi le provvidenze da darsi. La prima concerne la designazione de' boschi per li bisogni dello stato, e la seconda gli espedienti per le devastazioni. Si propose per la prima un diligente esame de' boschi attualmente esistenti e degli usi, cui possono destinarsi, con precidersi al minimo possibile, purchè però vi si fossero potuti adempire i bisogni della marina tanto per le peci, quanto per la costruzione, rettificandosi i metodi attuali sì per l' estrazione delle peci, che per lo taglio degli alberi; e mettendosi indifficoltabili confini ne' boschi già designati, pigliando tutte le precauzioni per la conservazione di essi. Questo semplice progetto si avanzava nella sicurezza dell' abbondantissima quantità de' boschi esistenti nella Sila. Di rapporto alla seconda classe de' provvedimenti contro i devastatori, si proponea un appuramento placido, ed intesi gl' interessati, da rimetterli in mani imparziali, per poi esaminarsi tutte le condizioni opportune, e decidersi il compenso dovuto al Reale Fisco per la perdita del suo dritto sulle peci.

Accoltesi tali preghiere dall' umanissimo Principe nel dì 16. Marzo del suddetto anno 1790 compartì a' suoi sudditi la segnalata grazia di manifestare con dispaccio (1) che avendo preso conto di quanto concerneva gli affari della Sila, siccome
da

(1) *Fol. 182. ad 182.*

da una banda comandava, che la Giunta avesse rimesso il piano, così avea risoluto che si fosse portato sollecitamente in detta Sila il Giudice della G. C., e dell' Ammiragliato D. Giuseppe Zurlo ad effetto di esaminare e rilevare colà per la sovrana istruzione ed intelligenza lo stato attuale della medesima, le controvensioni e le occupazioni ivi commesse, affinchè di tutto informata con precisione ed esattezza fosse venuta a dare quei provvedimenti, che avessero efficacemente troncato la strada a tutti gli sconcerti, e procurato per l'avvenire la quiete de' particolari, e l'accerto del Real servizio e del pubblico vantaggio, nella somministrazione de' legnami e delle peci, che produce quella estesa parte di provincia.

C A P. VII.

Consulta della Giunta per lo piano, e per gli sequestri, e corrispondenti Reali Dispacci.

FAttosì carico i ministri della Regia Giunta di quei fatti, che poterono rilevare dalla relazione del Prefide Danero, formata fin dall'anno 1782., essendo stato inutile l'avvertimento teorico ed estratto del cambiamento dello Stato della Sila da quel tempo in poi, senza somministrarsi le individuate notizie, che sarebbero state opportune: vennero in deliberazione di consultare la M. S. a tenore della posizione de' fatti, che ebbero in cognizione. Distinsero quindi l'affunto delle occupazioni da quello degli sboscamenti. Pel primo opinarono, che era assolutamente necessario restituirsi a' comuni medesimi i territorj occupati; poichè avendo in essi le popolazioni Cosentine il dritto di seminare e di pascolare, aveano le occupazioni succennate prodotto due mali, uno che era venuto a mancare alle Univerfità molta quantità di terre da semina, e da pascolo, e l'altro, che essendosi ristretti i comuni, era venuto

nuta a diminuirsi la fida, che su di essi era solito esigere il Regio Fisco.

Relativamente alle cesinazioni e sboscamenti umiliarono a S. M., che non erano in grado di dar parere per la mancanza delle opportune notizie, posciachè quantunque siffatte devastazioni fossero vietate dalla prammatica *seconda de arborum incisione* e da' banni, per cui gli autori di esse erano incorsi nella pena, ed erano obbligati al rinfaldimento: pure la M. S. prendendo a cuore non meno i Reali interessi, che i bisogni delle popolazioni, che sussistono colla Sila, avea ordinato, che nel proporci i nuovi regolamenti non si fossero affatto disgiunti questi due oggetti. Quindi giudicando essa Giunta, che riducendosi a bosco i terreni seminatori ne sarebbe derivato l'esterminio di quelle popolazioni, che vivono unicamente col germano della Sila, per cui sono principalmente addivenute esse devastazioni, non avendo come altrimenti sussistere, eppure il prezzo di detto genere si era avvertito dal Prefide Danero, che era carissimo. Laonde per sistemarsi il rinfaldimento bisognava sapere la quantità del territorio, che si coltiva, e che si vorrebbe ridurre a bosco; qual disordine cagionerebbe nelle popolazioni la mancanza della produzione del germano: se potendosi surrogare altri luoghi boscosi in cambio di quei, che si devono rinfaldire, se questi fossero ugualmente fertili e vicini e comodi per le popolazioni. Che però umiliarono alla M. S. che si fosse degnata ordinare, che s'individuasse con precisione la qualità e quantità de' territorj, che oggi si trovano ridotti a coltura, e che si vorrebbero rinfaldire, nell'avvertenza, che i terreni della Sila essendo di lor natura freddissimi non si possono coltivare in ogni anno, e si debbono seminare a vicenda: che si appurasse colla stessa precisione il quantitativo del grano germano, che producono oggi tali territorj da rinfaldirsi; e che si vedesse, se togliendosi dalla coltura tali territorj venga meno il prodotto necessario al mantenimento di quelle popolazioni, e quale accrescimento di prezzo porterebbe allo stesso genere: e finalmente.

nalmente, che si fosse liquidato con esattezza, anche intese le comunità componenti le popolazioni della Sila, quanto sia il consumo annuale, che esse fanno del grano germano per la loro sussistenza, ed il territorio necessario per lo prodotto di tale sussistenza.

La Maestà del Rè si benignò con Real Dispaccio de' 6 Aprile 1790. confermare, ed approvare quanto si era dalla Giunta consultato, e quindi siccome dispose, che si fossero reintegrati ai Comuni della Sila i terreni occupati da' particolari, così incombensò il Giudice Zurlo per l'acquisto delle notizie richieste per poterli risolvere l'articolo de' rinfaldimenti.

Posteriormente essendosi seriamente esaminati gl'infiniti ricorsi de' possessori di Difese, e dell'Università, non men che l'istanza ragionata prodotta dal Procuratore del Ceto di essi possessori, e ponderate con matura riflessione le risposte in iscritto fatte dal Preside in piè delli predetti ricorsi, relativi allo scioglimento dei sequestri, venne essa Regia Giunta a consultare, che il detto Preside avendo pubblicato il suo Bando a 14. Aprile 1789., credendolo uniforme agl'altri del 1735., e 1769., proibì con esso assolutamente la semina. Contro di esso Bando furono portate al Real Trono moltissime lagnanze dall'Università e da' proprietari, deducendo che sarebbero restati senza semina, ed in conseguenza affamati. Si richiese il parere della Giunta, e dietro la di lei rappresentanza de' 13. Giugno 1789. la M. S. si benignò con Real Carta degl' 11. Luglio di permettere la semina nelle pertinenze della Sila per quel solo anno, e di prescrivere al Preside, che nell'accesso, che dovea fare nella Sila avesse cercato di rilevare con esattezza, se un tal divieto di semina apportasse a quelle popolazioni i danni che si esponevano. Nel dì 15. Agosto in seguito di altra rappresentanza della Giunta de' 29. Luglio fu rinnovata la Real Grazia del permesso della semina indifferentemente in tutti i luoghi della Sila soliti per l'addietro, o che si erano maggesiati ossia preparati, senza obbligo alcuno a' possessori di depositare il fruttato presso la suddelegazione

M m

di

di essa Sila. L'appoggio delle tante doglianze, e clamori dei ricorrenti è derivato dall'esserfi da' medesimi esposto, e documentato, che non ostante il Sovrano permesso avesse il Preside proceduto a' sequestri di grani, estagli, ed altro per la ragione, che il permesso era relativo al raccolto dell'anno corrente 1790., e che perciò si poteano ben sequestrare le rendite dell'anno antecedente, e per l'altra ragione che taluni si eran fatto lecito di cesuare i proprj terreni avanti gl'occhi dell'istesso Preside.

Riflettendo intanto essa Giunta le circostanze concorrenti nel fatto, cioè che la rinovazione del Banno fatto dal Preside addivenne nei principj di Aprile, che la. M. del Re permettendo la semina avea proibito ogni sequestro, che il divieto avrebbe prodotto una penuria in quelle popolazioni, ed un avanzamento di prezzo nei Generi: Dippiù che quando anche le maggesi, e semine si fossero fatte in luoghi nuovamente sboscati ed insoliti a seminarfi, per cui ci fosse unita la controvenzione, pure non potea il Preside divenire a sequestro formale, senza far procedere una giuridica informazione, alla quale poi dandosi il corso regolare, e di giustizia, sentendosi i rei come, e quanto conveniva, si sarebbe forse potuto ordinare il sequestro del territorio, e de' frutti, nel quale coll'informazione si sarebbe la controvenzione liquidata.

Di vantaggio fece presente a S. M. essa Giunta, che fin dall'anno 1782., tempo in cui si portò nella Sila il Preside Danero, comechè anch'egli avea cominciato a far proibire le semine, e far sequestri, ed accapar informazioni, la M. S. informata di tali passi, con Dispaccio de' 10. Agosto le fè sentire, che altro non voleva, se non che un Piano generale circostanziato dello stato attuale della Sila, per poter sovranamente prendere quelle deliberazioni, che stimava più proficue a' suoi vantaggi, ed a quelli dei suoi Sudditi, e dare un sistema stabile a questo affare, laonde il suo oggetto dovea esser quello di acquistare le più esatte notizie per detto Stato, dando ordini interini per impedire i disordini: Soggiungendogli che

che dall' ~~eserzi~~ rilevato dalle sue rappresentanze, che si fabbricavano processi, chiaramente faceva credere che nelle sue operazioni vi fosse mischiata la ruggine del Foro, e seriamente gli fu ripetuto, ed inculcato, che non si richiedeano da lui, che sole notizie, e rimedj provisionali; maggiormente che le misure da esso indicate, non poteano essere nè esatte, nè regolari per la maniera che si usava. Da questo Sovrano provvedimento venne a rilevar la Giunta la Real disapprovazione per sì fatti passi di proibizioni di semine e sequestri, ed intrighi del foro, e che dagl' incombensati per lo disimpegno della Sila, altro la M. S. non avrebbe atteso, che le notizie confacenti a rilevare il di lei stato, per adattarvi colla sua suprema autorità i rimedj opportuni e proporzionati.

Per la qual cosa conchiuse il suo parere rassegnando, che conveniva togliersi tutti i sequestri fatti dal Preside di Cosenza, tanto sopra l'estagli, quanto sopra i grani, ed altri generi di quel Territorio, e tutte le quantità si fosser trovate esatte o di grano, o di danaro, e di tutto altro, anche l' indebite esazioni delle somme pagate per li diritti di detti sequestri, delle quali si erano esibiti alcuni documenti, che si fosser intutto, e dappertutto restituite ai possessori, coll' obbligo di costoro di stare a ragione di ciocchè sarebbe ordinato da S. M., o dalla Giunta fosse giudicato, visto l'esito dell' informazioni, che non si doveano tralasciar di prendere, o di ultimarsi per le usurpazioni, e controvencioni se mai ve n'erano, per le quali tali sequestri erano fatti, affin di potersi regolarmente, ed a norma delle Leggi ulteriorimente procedere contro quelli che fossero risultati rei, e che rimanendo sempre salvi a S. M. i Regali dritti, non si fosse impedito intanto a niuno la semina indifferente in tutti i luoghi della Sila seminati negli anni scorsi, ed in quelli pur' anche, ov' erano le magesi fino a nuovo Real' Ordine, affinchè in vista del Piano ordinato per lo buon reggimento della Sila, e per lo vantaggio de' Reali interessi e bene dello stato, si avesse potuto risolvere ciocchè meglio era

M m 2 di

di Real piacimento. L'esposta Consulta incontrò la Reale approvazione in tutte le sue parti; siccome si benignò di far sapere (1) alla Giunta medesima col Sovrano Dispaccio de' 29. Maggio 1790.

C A P. VIII.

Disimpegno del Giudice D. Giuseppe Zurlo.

CONCLUSIONE.

Tutte le popolazioni delle Calabrie non poterono che sparger lagrime di tenerezza e di giubilo; allorchè la Maestà del Sovrano permise ad esse la semina, ed annullò i già fatti sequestri. Esse vedevano in queste Sovrane Determinazioni una pruova novella dell'interesse, che prendeva S. M. ne' bisogni de' sudditi, ed in peculiar modo delle afflitte Calabrie. Ma crebbe assai più la loro gioja, e la loro speranza, allorchè videro in seguito, che la ispezione di essa Sila, anche in riguardo alle devastazioni degli alberi, e delle occupazioni de' Comuni, era stata rimessa in persona del Giudice Zurlo, il di cui zelo, e la di cui umanità erano pur troppo riconosciuti da' Calabresi. Perlocchè in vece di più temere le solite giudiziarie informazioni, avute giustamente in orrore, si prenunciò la massima placidezza tanto utile e necessaria per la commessa discussione de' fatti opportuni.

A nome della Calabria medesima, che n'è stata vigilante spettatrice, io non posso tacere, che le procedure del lodato Zurlo superarono le preconcepite speranze. Non è questa la occasione ed il tempo, in cui si debba entrare nel dettaglio del laborioso disimpegno dal medesimo eseguito. Ci basti solo avvertire per onor del vero, che mercè la di lui opera si sono

(1) *Fol. 206. e 207.*

sono diciferati tutti quei fatti, che per l'addietro si credevano, e si volevano per enigmi inestricabili. Colla sua inalterabile tranquillità accoppiando un rigido zelo ed un'accorta prudenza, e spiegando sempre la dirittura della sua mente e del suo cuore, à tutte le sue forze impiegato, per discernere i rispettivi jussi degl'interessati nella Sila, colla mira di rilevare scrupolosamente le ragioni del Sovrano senza offendere quelle altresì de' particolari e delle università. E di vero non si sarebbe giammai conseguito questo fine tanto desiderato, se il lodato Ministro mai sempre infaticabile, non avesse fino consacrato le ore del riposo ad una opera tantomalagevole, e non avesse tutto esaminato co' proprij occhi, senza risparmiare la vita fra le balze più alpestri ed inaccessibili, ove il bisogno lo richiedeva.

Le nozioni, che riguardano gl'interessi della Real Marina sono state rilevate con ogni precisione, e nettezza. Con un colpo d'occhio si possono osservare le qualità, il sito, e prefocchè il numero di tutti gli alberi, eh' esistono nella Sila, e gli usi cui si possono destinare. Con pari nettezza vi si trovano rilevate le terre atte a femina, il loro prodotto annuale, gl'inconvenienti cui va soggetto, ed il rapporto, che si abbia co' bisogni delle Popolazioni. Quindi è, che si puote istituire il confronto tra le terre boschive, e seminatorie della Sila per rilevarne quel dato, cui da tanto tempo si è inutilmente andato in cerca, cioè se sia di mestiere ampliare i boschi, e restringere le terre atte a femina, oppure convenga fare tutto il contrario.

Quando poi alle devastazioni degli alberi dopo di aver ripetuto più, e più volte l'osservazioni, ed i saggi, per poterne colla minor possibile inesattezza rilevare il numero, ed il valore; si è approssimato per quanto più è stato possibile a dar la più compiuta idea dello stato della Sila di rapporto a questo assunto: ne sia possibile, che altri meglio di lui possa somministrare le notizie confacenti, onde poterli rendere ragione delle circostanze anche le più minute, che hanno accompagnate sì fatte devastazioni.

Final-

Finalmente in ordine alla liquidazione de' Comuni, e delle occupazioni, che si vogliono in essi seguite, à fatto acquisto delle più importanti istruzioni di fatto coll'istesso criterio, e maturità, onde poterli a ragion veduta imprendere i regolamenti opportuni. Laonde senza banni, senza proibizioni di semina, e sequestri, e quel ch'è più, senza informazioni, e giudizj formali è stato tolto il disordine, e la confusione dagli affari della Sila; e mercè le degne cure d'un così rispettabile Ministro fra lo giro di dieci mesi, ecco esauriti tutti gli oggetti i più importanti per la formazione del nuovo piano.

Da quanto si è esposto nella presente allegazione, si puote agevolmente raccogliere, che la Sila fino ai tempi di Normanni, era nel pieno dominio de' Cosentini esente da ogni soggezione; parte in potere di privati possessori, e parte in quello dell'Università di Cosenza, e suoi Casali. Circa quei tempi cominciò ad osservarsi sottoposta al peso delle regalie, ed ebbe i suoi Baglivi destinati per l'esazione delle prestazioni fiscali, soprattutto in danno de' forestieri. E' da notarsi l'uniformità di dette esazioni bajulari tanto nell'editto di Re Roberto d'Angiò, che si vuol emanato nell'anno 1333, quanto nel privilegio di Re Ferdinando I. emanato nell'anno 1481., quanto nelle istruzioni formate dalla Regia Camera nell'anno 1616., e nell'anno 1618.; quanto finalmente nelle provisioni per lo possesso degli affitti, che si sono fatti da quatriennio in quatriennio fino al giorno d'oggi. Dippiù conviene avvertirsi la somiglianza di sì fatte ragioni bajulari con una parte de' jussi antichi, e nuovi contenuti ne' due noti cataloghi. Sono parimenti da notarsi i cambiamenti, e le alterazioni introdotte da tempo in tempo nello stato d'esazione Bagliva in danno de' Cosentini, contro i jussi incontrastabili de' medesimi, e contro il tenore de' loro privilegj.

Colla stessa evidenza si può rilevare, che siccome il Regio Fisco à esatto, ed esige nella Sila la granatteria, e la fida, il plateatico, ed altre prestazioni, così l'Università di Cosenza,

senza, e suoi Casali anno esercitato, ed esercitano le loro industrie in tutti que' tratti di terre non occupati di privato padrone, menandovi le greggi al pascolo, servendosi per uso di legna, e per ogni altro comodo degli alberi di que' boschi de' territorj comuni, da principio indistintamente, e poi sotto alcune limitazioni; avvalendosi altresì delle terre medesime per la semina del grano germano, senza corrispondere cos' alcuna, finoacchè dall' epoca di anni quindici a questa parte, non si sieno i bagliivi avvisati di soggettarli fraudolentemente, e per forza alla corrispondione del terratico: e finalmente usando in ogni altra guisa de' suddetti Comuni.

Ugualmente si è posto in chiaro, che i primi movimenti contro i possessori di difese addivennero per parte delle Università, le quali nudrivano l'impegno di mantenere la vastissima estensione del loro demanio; laonde in presenza del Luogotenente della Provincia, del Regio Portolano, e di altri Magistrati si è osservato con quanta premura si discettavano simili controversie. In tutta la lunga durata del Regno degli Aragonesi, ed in una porzione di quello degli Austriaci, i Principi di questo Reame accordarono la pubblica protezione a' Cosentini, frapponendosi tra le Università, ed i particolari, non ad altr'oggetto, che per garantire le prime nel possesso del loro demanio, senza nuocere a' possessori di difese antiche, e molto più all'addecremento della coltivazione della Sila, che non si poteva altrimenti sperare, se non coll'incoraggiamento, e protezione della proprietà privata.

In oltre si è posto in chiaro, che non prima del Secolo sedicesimo, anzi più in quà della metà d'esso, il denunciante Notar Gerace per la prima volta pretese ingerire il Regio Fisco nelle cause contro i proprietarj della Sila; e che i promotori delle ragioni fiscali, nè allora, nè di poi anno saputo manifestare i fondamenti delle novelle pretenzioni. Si è fatto conoscere, che l'istesso Editto del Re Roberto, unico appoggio delle suddette novità conferma viemeglio la ragion de'

de' Cosentini. Dippiù che l'abbominevol sistema de' giudizi criminali avendo da una parte mantenuto la confusione, ed il disordine degli affari della Sila, e dall'altra atterrito i proprietarj, è stato il potentissimo mezzo, onde non ostante la deficienza del dritto del Regio Fisco, e l'evidenza de' jussi de' Cosentini; si fossero i possessori disuniti fra loro, e dalle Università, e finalmente abbandonati al sistema delle transazioni dall'anno 1686. in tempo del Vicerè Marchese del Carpio, fino a questa parte.

Dippiù si è osservato, che in tutti i numerosi disimpegni de' Presidenti della Regia Camera Montalvo, Salluzzo, Valero, Mercader, Petrone, ed altri Magistrati della Capitale, oppure della Provincia, non si è mai alterato il sistema di attrassare la discussione, e decisione dell'affunto principale della qualità de' dritti fiscali sul tenimento della Sila, in esito della quale si farebbe venuto in chiaro, che per dritto non si farebbero potuti ad altro estendersi, che a' meri, e semplici jussi della Bagliva, e non mai a dritto di dominio sopra le terre, che le leggi naturali, e civili attribuiscono a Cosentini. All'incontro i pretesi rei per evitare gl'inconvenienti d'una processura Criminale; e conoscendo di non essere delle forze d'un privato di sostenere un litigio per escludere le pretensioni fiscali sulla Sila; hanno perciò stimato miglior consiglio di deporre il pensiero, ed appigliarsi al metodo delle transazioni. Motivi maggiori hanno impedito le Università Cosentine a proseguire la difesa de' loro dritti. Si conosce adunque qual conto si debba tenere di sì fatti disimpegni, e delle contese giudizialie indiate, e quanto sien lontane dall'offendere l'evidenza delle ragioni de' proprietarj, e dell'Università di Cosenza, e Casali.

Si è altresì notato, che il territorio della Sila non avea confini nel suo aspetto occidentale, dove trovansi situati i numerosi Casali di Cosenza, e che per la prima volta contro la testimonianza di tutt' i tempi, e dell'istesso editto del Re Roberto, vi furono opposti dal Presidente D. Pietro Valerio nell'

nell'anno 1663., e dall'ora in poi si cominciò a denominare la Regia Sila di Cosenza, e Casali.

Di rapporto agli alberi di essa Sila si è fatto conoscere, che fin dall'anno 1613. non vi era proibizione di sorte alcuna per lo taglio, od incendio di essi, fossero stati abeti, o pini, o d'altra specie, e che il Fisco esiggeva il *jus picis* semplicemente, allorquando i proprietarj de' boschi si determinavano alla fabrica de' forni per estrarre, e quindi commerciare sì fatto liquore. Non era altro lo stato de' pineti della Sila in tempo del disimpegno del Presidente Salluzzo. All'incontro essendosi fatto presente a Filippo II. che i continui incendi recavano pregiudizj notabili al *jus picis*, perciò ne prevenne con sua lettera il Conte di Lemos, e questi per mezzo della Regia Camera fe spedire per la prima volta un banno proibitivo del taglio, ed incendio de' pini della Sila, al quale non lasciarono d'opponersi la Città di Cosenza, e Casali; per la qual cosa ne fu peculiarmente incaricato il Presidente Salluzzo. Si è notato, che in esito delli costui appuramenti, siccome a' 10. Gennajo 1615. fu provisto con decreto d'impartirsi termime nella causa, e che intanto gl'individui di Cosenza, e Casali si fossero liberamente serviti del legname de' pini secchi per qualunque uso, e de' pini bianchi anche verdi per i proprj commodi; astenendosi di tagliare o distruggere i pini rossi produttivi della pece, sibbene colla facoltà di poter sbrabicare i piccioli pini, o siano pinastri per non impedirsi la coltivazione de' campi: così fu poco dopo emanata la *Prav. 2. de incis. arb.* per non pregiudicarsi l'anzidetto *jus picis*.

Non si è trascurato di mettere in chiaro, che per tutti gli altri alberi della Sila non vi è stata particolar proibizione, o devieto fin' all'ultimo banno. Che nell'anno 1735. fu spedito dalla Real Soprintendenza un banno, che proibiva il taglio di diverse specie d'alberi servibili per il Regio Arsenale, tra de' quali gli abeti, ed i pini, senza che si fosse nominata la Sila, ma pur vi andiede compresa per essersi ge-

neralmente publicato. In oltre nell'anno 1769. fu rinovato l'espresso banno del 1735., e ne fu spedito altro espressamente per la Sila, col quale essendosi proibita la femina in tutti i territorj da tempo in tempo disboscati, si pretese di far inselvaticchire tutta la Sila, come quella, ch'essendo stata tutta un bosco, se non se da tempo in tempo era stata sboscata, e ridotta a coltura. Un così nobile espediente si chiamò il banno del rinfaldimento; ed in sostegno di lui si escogitarono i sequestri, e l'informazioni criminali.

Finalmente si è osservato, che il suddetto banno fu posto avanti, e promosso da' Subalterni della Regia Udienza di Cosenza, e che mercè la costoro ostinazione non si è finora potuto venire a capo di circoscrivere i boschi servibili per i bisogni della Marina, e darsi la libertà a' restanti terreni. In questa occasione si è espressa l'indole nociva de' medesimi, e si è dimostrato, che sono stati essi gli autori di tutti l'attuali disordini. Si spera adunque, che in vista de' fatti qui debolmente abbozzati, e molto più del disimpegno del prelodato Giudice, possano mettersi avanti gli opportuni regolamenti, onde restituirsi la pace, ed assicurarsi i dritti dell'Università, e de' particolari, e mettersi in salvo le ragioni del Sovrano.

Napoli 1791.

Domenico Bisceglia.

IN.

I N D I C E

281

DE' CAPITOLI.

P A R T E P R I M A.

CAP. I.	<i>DE' primi abitatori della Sila ne' tempi oscuri e favolosi.</i>	Pag. 7
CAP. II.	<i>Stato della Sila dopo lo stabilimento delle Colonie Greche.</i>	11
CAP. III.	<i>I Bruzj sostengono i dominj delle proprie terre, e fondano Cosenza.</i>	15
CAP. IV.	<i>Vicende della proprietà de' Bruzj sulla Sila fino al tempo del loro stato più prosperevole.</i>	21
CAP. V.	<i>Continuazione dello stesso soggetto.</i>	25
CAP. VI.	<i>Si dimostra il titolo, in virtù del quale i proprietari della Sila possiedono le Difese.</i>	32
CAP. VII.	<i>Si esamina il sentimento di Grozio, e de' Giuriconsulti Romani intorno a' beni, detti Comuni o Pubblici.</i>	36
CAP. VIII.	<i>Irragionevolezza delle opposizioni fatte a' Possessori di difese per parte dell' Università.</i>	44
CAP. IX.	<i>Continuazione dello stesso soggetto.</i>	54
CAP. X.	<i>Dello stato de' Bruzj ne' primi tempi di Roma.</i>	57
CAP. XI.	<i>Condizione delle terre de' Bruzj nella confederazione di essi co' Romani.</i>	61
CAP. XII.	<i>Le diverse condizioni di Cistadino Romano, Socio di Dritto Latino ed Italiano confermano la libera proprietà delle terre de' Bruzj.</i>	64
CAP. XIII.	<i>Sotto gl' Imperatori si dimostra lo stesso.</i>	68
CAP. XIV.	<i>Continua lo stesso soggetto.</i>	70
CAP. XV.	<i>Sotto i Goti non v' a fondamento da credere, che i Bruzj avessero perduto il dominio della Sila.</i>	73

N n 2

CA-

CAP. XVI.	<i>Sotto i Longobardi .</i>	77
CAP. XVII.	<i>Origine de' Casali di Cosenza .</i>	84
CAP. XVIII.	<i>Si esamina lo stesso argomento sotto i Normanni .</i>	89
CAP. XIX.	<i>Sotto gli Svevi .</i>	93
CAP. XX.	<i>Della Sila in tempo degli Angioini .</i>	96
CAP. XXI.	<i>Dell' Editto di Roberto .</i>	99
CAP. XXII.	<i>Stabilimenti degli Aragonesi in rapporto alla Sila .</i>	106
CAP. XXIII.	<i>Degli stabilimenti de' Re Ferdinando , e Federico .</i>	110
CAP. XXIV.	<i>Stabilimenti del Gran Capitano , e di Re Ferdinando III .</i>	113
CAP. XXV.	<i>De' regolamenti di Carlo V. Imperatore , e Filippo I. suo figlio .</i>	118
CAP. XXVI.	<i>Nuovo ordine di cose riguardo alla Sila , per opera di un denunciante .</i>	124
CAP. XXVII.	<i>Si esamina un Parlamento generale de' Casali di Cosenza . Unione de' medesimi colla Città . Stato della Sila .</i>	128
CAP. XXVIII.	<i>Disimpegno del Presidente Saluzzi .</i>	135
CAP. XXIX.	<i>I Cosentini dimostrano , che la Sila è un di loro Demanio .</i>	140
CAP. XXX.	<i>Regolamenti intorno agli alberi di Pino della Sila .</i>	146
CAP. XXXI.	<i>Della Bagliva della Sila ricomprata dalla Famiglia Chilon Oranges .</i>	152
CAP. XXXII.	<i>Della Granetteria , e del fustico .</i>	158
CAP. XXXIII.	<i>Erbaggio . Fida e Diffida . Glandaggio . Plateatico .</i>	160
CAP. XXXIV.	<i>Dritto di legnare . Sulle peci . Sulla pesca , e la caccia . Ferriere . Giurisdizione del Baglivo .</i>	166
CAP. XXXV.	<i>Alcune notizie , che riguardano il disimpegno di D. Pietro Valero .</i>	170